

Luca Simonetti

LA SCIENZA IN TRIBUNALE

Dai Vaccini agli Ogm, da Di Bella al terremoto dell'Aquila:
una storia italiana di orrori legali e giudiziari



DOCUMENTI

FANFANGO
LIBRI

DOCUMENTI 82



© 2018 Fandango Libri s.r.l.
Viale Gorizia 19
00198 Roma

Tutti i diritti riservati

ISBN 978-88-6044-556-8

Copertina:
Francesco Sanesi

Luca Simonetti
La scienza in tribunale

Dai vaccini agli Ogm, da Di Bella al terremoto dell'Aquila: una storia italiana
di orrori legali e giudiziari

Indice

Copertina

Frontespizio

Colophon

Introduzione

Parte Prima. Storie di miracoli, di capri espiatori e di sarchiaponi

Miracoli 1 – Il caso Di Bella

Capri espiatori 1 – I vaccini e l'autismo

Miracoli 2 – Stamina

Capri espiatori 2 – Xylella

Sarchiaponi – Gli OGM

Parte Seconda. Il Processo dell'Aquila ovvero, un horror all'italiana

I terremoti, la previsione e la prevenzione

Che cosa è successo a L'Aquila?

La Commissione fantasma

Il non-verbale della non-riunione

A caccia di contraddizioni senza gli occhiali

I media

I testimoni

La colpa

Il nesso di causalità

Appello e Cassazione

Conclusione

Ringraziamenti

PRESENTAZIONE

Si sa che la scienza in Italia suscita molti sospetti. E questi sospetti non vanno disgiunti da una certa ignoranza in materia, che fa dell'Italia una pecora nera in Europa. Così capita che parliamo correntemente di Ogm (organismi geneticamente modificati), ma senza sapere cosa siano i geni e in cosa gli Ogm siano diversi da una qualunque coltivazione; ci preoccupiamo dei vaccini, ma senza sapere nulla di come funzionino e di quante malattie abbiano contribuito a eradicare. E cosa succede quando questo tipo di cortocircuiti avviene anche nei tribunali e nel Parlamento? Il libro di Luca Simonetti affronta con chiarezza uno degli argomenti più scottanti e attuali dei giorni nostri, gli errori giudiziari e le approssimazioni che si verificano quando il diritto ha a che fare con la scienza. Quanto potere possono avere i giudici nel sindacare le scelte dell'amministrazione sanitaria in materia di diritto alla salute, come nei casi Di Bella, Stamina e Ogm? Come possono imputare la responsabilità di un evento naturale imprevedibile come i terremoti agli scienziati impegnati nello studio del fenomeno, come è successo nel processo per il terremoto dell'Aquila? O affermare la causalità fra autismo e vaccini, ampiamente sconfessata dalla comunità scientifica mondiale? Fra capri espiatori, accuse incredibili e un'opinione pubblica disinformata e confusa, "La scienza in tribunale" è un'occasione per riflettere seriamente su alcuni aspetti fondativi della nostra cultura e della nostra società.

A Flavia

Ogni prova presuntiva di reato deve essere ammessa con cautela; perché la legge ritiene sia meglio che dieci colpevoli sfuggano alla punizione, piuttosto che un solo innocente la subisca.

W. Blackstone, *Commentaries on the Laws of England*, IV, 27

Introduzione

Si sa che la scienza, qui da noi, suscita molti sospetti. E questi sospetti non vanno disgiunti da una discreta ignoranza in materia, più volte rilevata, e che fa dell'Italia una pecora nera in Europa:1 e sì che, a leggere certi libri, parrebbe che anche fuori d'Italia la situazione sia tutt'altro che rosea.2 Così, capita che si parli correntemente di Ogm (organismi geneticamente modificati), in genere per dirne peste e corna, ma senza sapere cosa siano i geni né in che cosa gli Ogm si differenzino da una qualunque altra pianta;3 ci si preoccupa dei vaccini, senza sapere nulla di come funzionino e di quante malattie abbiano eradicato; e l'elenco potrebbe continuare a lungo.

Non sono affatto argomenti nuovi.4 Ma non è di questo che tratta il libro che avete fra le mani. Parleremo, invece, di un fenomeno diverso, non meno inquietante: quello dei cortocircuiti che si verificano, in Italia, quando i tribunali e il Parlamento si occupano di scienza.5 In Italia il processo (civile o penale non fa differenza) non attraversa un periodo felice: tempi lunghissimi, sentenze discutibili, magistrati irresponsabili, galere stracolme, circuito mediatico-giudiziario a pieni giri. Sono questioni ben note, e vengono da molto lontano,6 anche se a dare retta ai media italiani pare che il nostro problema sia che si facciano troppo pochi processi, che in galera ci vada troppo poca gente e che le sanzioni siano troppo lievi.7 Del resto, anche dello stato della legislazione nel nostro paese non è proprio il caso di vantarsi: l'Italia detiene il record mondiale per numero di leggi esistenti, e molte di esse sono pessime, mal scritte e difficili da reperire e da capire anche per gli esperti.

Comunque, sta di fatto che, quando il diritto ha a che fare con la scienza, i risultati tendono a essere cattivi a un livello addirittura spettacolare. Del resto, la cosa non dovrebbe sorprendere: i concetti con cui lavorano i giuristi sono, per lo più, molto antichi, ed elaborati in gran parte quando la conoscenza scientifica disponibile non andava molto al di là di dove arrivava la coscienza comune o il buon senso. Ma oggi, non succede solo che il progresso tecnico-scientifico ci ponga in contatto quotidianamente con opportunità e rischi una volta inimmaginabili: succede persino che quegli stessi concetti, con cui i giuristi erano abituati a lavorare in tutta sicurezza e tranquillità, si trovino a essere messi radicalmente in discussione dalla scienza.8 Basti pensare alla sorte di concetti come quello di causalità e quello di volontà, cruciali nel diritto, ma oggi quasi

obsoleti nelle scienze.

Adesso proviamo a leggere due brani:

A)

"Mentre percorreva la S.S. 274 subito dopo il km 5, notava per diversi giorni, all'interno di un uliveto confinante con la statale, la presenza di due vetture delle quali una Fiat Panda di colore bianco con scritta laterale e una più grande di colore scuro. Osservava, inoltre, alcuni individui in abiti civili dei quali un paio indossavano tute bianche modello 'usa e getta' in dotazione alla polizia scientifica, aggirarsi fra gli ulivi con in mano dei barattoli di colore blu e di colore bianco. I soggetti in tuta effettuavano alcune manovre, non meglio specificate, alla base (colletto) degli alberi. [...] Notava altresì che gli alberi di olivo vicino ai quali si aggiravano i soggetti erano in parte secchi e in parte verdi."

B)

"Hieri mattina che erano sonate di poco le otto hore io ero nella mia camera [...] la qual camera guarda verso il Carobbio, e viddi venir uno da verso il Carobbio incapato con una cappa nera con un capello giù gl'occhi, che aveva una carta piegata al longo in mano sopra la quale metteva su le mani, che pareva che scrivesse, viddi poi costui che entrò, e imboccò questa contrada, e viddi che si fece appresso alla muraglia delle case, che è subito dopo voltato il cantone venendo dal Carobbio a mano dritta, e viddi, che a luogo a luogo tirava con le mani dietro al muro. Allora mi viene in pensiero, se a caso fosse un poco uno de quelli che a giorni passati andavano ongendo le muraglie, e così mossa da questa curiosità passai da quella stanza dove ero in un'altra che ha una finestra che guarda giù verso l'osteria, e per la strada della Vedra de' Cittadini, e viddi, che detto tale era passato sotto detto portico [...] e viddi che, approssimatosi alla muraglia pure dall'istessa parte dritta viddi che teneva toccato la detta muraglia con le mani."

Qualcuno avrà riconosciuto il passo riportato per secondo: compare all'inizio della Storia della colonna infame di Alessandro Manzoni, ed è la sintesi di una delle testimonianze al processo di cui parla quel libro. Ma il primo testo gli assomiglia davvero molto, ne sembra quasi una versione modernizzata. Gli elementi sono gli stessi: c'è un osservatore, che dapprima assiste a uno spettacolo che poi lo incuriosisce e lo induce a soffermarsi. In entrambe le situazioni, vengono osservate strane manovre su alcuni oggetti (mura e porte da una parte, alberi di ulivo dall'altra) a opera di personaggi vestiti in modo insolito (cappa nera e cappello sugli occhi, tute bianche) e muniti di strumenti altrettanto insoliti

(il pezzo di carta, i barattoli di vernice), in modo tale da suscitare il sospetto nell'osservatore, che quindi procede a informarne le autorità. Si tratta di una struttura ricorrente della forma mentis complottistica, cospirazionistica: in situazioni di grande tensione sociale, per via di fenomeni gravi e contro i quali non esistono rimedi efficaci, la tendenza a trovare un responsabile induce a scagliarsi contro soggetti che tengono comportamenti strani e non facilmente spiegabili. L'ignoranza si tramuta in attribuzione di colpa; ciò che l'osservatore non capisce diventa il prodotto della malvagità altrui.

Che cos'è invece il passo citato per primo? Viene da un decreto di sequestro emesso, nel 2015, dalla Procura di Lecce durante un'indagine per presunti reati connessi a un'infezione virale diffusasi tra gli ulivi pugliesi. E proprio il fatto che una testimonianza del genere, che avrebbe potuto trovare posto, senza sfigurare, nell'inchiesta milanese del Seicento, si ritrovi in un processo di oggi, non dovrebbe lasciarci indifferenti.

Quando si parla di errori giudiziari, c'è chi pensa a Sacco e Vanzetti, chi a O.J. Simpson, chi al processo Calabresi; magari ai più dotti verrà persino in mente il caso Calas (quello del Trattato sulla tolleranza di Voltaire). Ma che cos'è un errore giudiziario? Jacques Vergès, un sulfureo penalista francese, lo definiva "una condanna pronunciata a torto."⁹ E siccome il giudizio si basa su due elementi fondamentali - il fatto e il diritto - l'errore giudiziario può riguardare l'uno o l'altro, o anche entrambi. Il giudice potrà, così, sbagliare nel valutare i fatti della causa (per esempio, può prestar fede a testimonianze mendaci, può credere a una confessione ottenuta intimidendo o torturando l'imputato, può dar retta a un perito incompetente), oppure sbagliare nell'applicare la legge alla situazione di fatto. Su una cosa però Vergès ha sicuramente ragione: gli errori giudiziari sono frequenti. E del resto, perché stupirsene? I giudici sono uomini come noi e, quindi, possono sbagliare. Non è un caso, del resto, che ovunque nel mondo esista l'istituto dell'appello, della revisione del giudizio: è proprio perché i giudici possono sbagliare che è prevista la possibilità di impugnare una sentenza e ottenere la sua revisione.

Certe volte, tuttavia, non è facile capire se siamo in presenza di un errore giudiziario. Cosa dire, per esempio, quando il giudice non commette errori nel corso del processo (non crede a testimoni bugiardi, non presta fede a confessioni estorte, non dà retta a periti pasticcioni), ma la sua decisione è comunque sbagliata - perché, ad esempio, condanna un innocente?

E allora, che cosa dovremmo pensare dell'odissea giudiziaria iniziata la mattina del 21 giugno 1630, quando, nel bel mezzo dell'epidemia di peste che funestava Milano, una "donnicciola" - così la definisce Manzoni -, trovandosi

"per disgrazia" alla finestra, vide un tale fare strani gesti con la mano contro il muro (è il brano che abbiamo letto prima)? Quel tale si chiamava Guglielmo Piazza e, siccome la donnicciola pensò bene di andare subito a riferire alla polizia quel che aveva visto (e anche qualcosa che non aveva visto), ne nacque un processo che condusse parecchie persone innocenti a una morte orribile: è appunto la vicenda narrata nella Storia della colonna infame. La teoria manzoniana, qualcuno ricorderà, è che quello fu proprio un errore giudiziario. A condurre alla sua trista conclusione il caso milanese, secondo lui, non furono né l'ignoranza dell'epoca circa la natura della peste e le modalità del contagio, né l'impiego della tortura (come avevano sostenuto parecchi, tra cui Pietro Verri), ma piuttosto delle "passioni perverse", e specialmente la volontà dei magistrati di trovare a ogni costo dei colpevoli. Le regole processuali, a parere di Manzoni, vennero sistematicamente violate dai giudici: se le avessero rispettate, non avrebbero mai potuto condannare nessuno. Sarebbe bastato, insomma, che i magistrati avessero fatto il loro dovere, e anche con l'uso della tortura, e pur senza sapere un accidente circa le cause della peste, avrebbero lo stesso dovuto mandare assolti Piazza, Mora e tutti gli altri. Quindi: errore giudiziario, perché, persino lasciando invariato tutto il resto, dei giudici più coscienti avrebbero dovuto assolvere gli imputati.

Ma non tutti sono d'accordo con questa conclusione. Già Verri pensava il contrario; e tanti altri¹⁰ hanno osservato che i giudici milanesi rispettarono le regole, che la tortura venne applicata come volevano le norme in vigore, che gli "untori" esistevano davvero, che l'esito finale in sostanza era inevitabile date le premesse, e che anzi, rispetto a tanti altri casi della stessa epoca, in Italia e fuori, i magistrati milanesi si mostrarono perfino liberali e garantisti e che, insomma, i giudici non commisero errori significativi. D'altronde, l'opinione di Manzoni risente della sua tipica tendenza conservatrice a negare l'importanza delle riforme legislative e istituzionali per sottolineare invece l'importanza della riforma morale. Quindi: non fu un errore giudiziario, ma piuttosto una disgraziata congiuntura di cause indipendenti (legge esecrabile, uso della tortura, eccetera) a far sì che i giudici milanesi condannassero degli innocenti, pur nel pieno rispetto della legge.

Ecco allora che un famoso processo italiano degli anni Duemila sollecita un esame proprio da questo punto di vista. Il pomeriggio del 31 marzo 2009, all'Aquila, dove già da mesi si stavano susseguendo scosse sismiche di varia intensità, in mezzo a una popolazione comprensibilmente preoccupata - non solo dalle scosse, ma anche dalle voci incontrollate che circolavano -, fu convocata una riunione straordinaria di esperti, cui presenziarono tecnici, scienziati e

politici. Di qui ha avuto inizio un processo culminato nel 2012 in una sentenza del Tribunale penale dell'Aquila, che ha condannato sette persone a vari anni di carcere per omicidio colposo: precisamente, per avere causato la morte di alcune delle persone rimaste uccise durante il forte terremoto del 6 aprile 2009 (sei giorni dopo la riunione). Questa sentenza, finita subito al centro di una vastissima polemica (alcuni imputati erano scienziati di fama, e la loro condanna ha destato perplessità e discussioni a non finire), è poi stata annullata, per tutti gli imputati tranne uno, prima dalla Corte d'Appello dell'Aquila, e infine nel 2015 dalla Cassazione.

Fra le due vicende, quella del 1630 e quella del 2009, ovviamente corrono moltissime differenze. Per cominciare, nel 2009 - per fortuna - non esistono più né la pena di morte, né i supplizi e la tortura giudiziaria. Inoltre, il sistema processuale è completamente diverso: la procedura penale italiana, fin dal 1988, ha abbandonato il vecchio impianto inquisitorio che non garantiva la parità delle armi tra accusa e difesa, per adottare sostanzialmente un impianto accusatorio, dove invece accusa e difesa giocano (quasi) alla pari. Soprattutto, l'esistenza di mezzi di comunicazione velocissimi ha fatto sì che il processo del 2009, a differenza di quello del 1630, non restasse rinchiuso nello stretto cerchio locale in cui era iniziato, e in cui esisteva il serio rischio che preoccupazioni e preconcetti personali, o la pressione della popolazione, potessero in qualche modo condizionare i giudici. Insomma, l'opinione pubblica del 2009, a differenza di quella del 1630 che fu solamente milanese, non è stata soltanto aquilana, ma italiana e probabilmente mondiale. Il che ha verosimilmente influito sull'esito: e meno male. Basti pensare che il Pubblico Ministero dell'Aquila, all'inizio del processo, pronunciò in pubblico la seguente frase: "Speriamo di arrivare a un risultato conforme a quello che la gente si aspetta".¹¹ Va bene che l'accusa è ormai, almeno in teoria, una parte come un'altra, e quindi è libera di dire spropositi come tutti quanti, ma insomma, non credo servano commenti.

Però tra il processo milanese del 1630 e quello aquilano del 2009 non mancano nemmeno le somiglianze. Il che è del resto inevitabile; infatti, tutte le sentenze sbagliate si assomigliano, un po' come le famiglie felici secondo Tolstoj.

Io credo che l'analisi di Manzoni, corretta o meno che fosse con riferimento ai fatti del 1630 (probabilmente non lo era), calzò invece a pennello alla vicenda del 2009. Si è molto parlato, per la condanna dell'Aquila, di "processo alla scienza", e parecchi (a cominciare dal Pubblico Ministero e dal Tribunale) hanno negato che di quello si trattasse. Per la verità, non c'è dubbio che la scienza sia stata

assai maltrattata in quel processo, e certo una maggiore cultura scientifica da parte dei giudici avrebbe giovato. Come pure avrebbe evitato danni tante altre volte: basti pensare ai casi Di Bella, Stamina, Xylella, o ai processi sul rapporto tra vaccini e autismo. Ma è comunque sbagliato parlare di processo alla scienza - anche se, come vedremo, una non piccola parte dell'equivoco è dovuta proprio ai giudici aquilani. Infatti, anche a non saper nulla di terremoti e di previsione del rischio, i giudici dell'Aquila non avrebbero mai dovuto condannare, e probabilmente nemmeno processare, gli imputati: la legge stessa diceva fin dall'inizio chiaramente, a chiunque volesse intenderla, un po' come i bravi all'inizio dei Promessi Sposi: Questo processo non s'ha da fare! Ma purtroppo il processo si è fatto: è quindi importante capire perché.

È appunto quel che cercheremo di fare. Nella seconda parte del libro tratteremo del caso dell'Aquila, mentre nella prima affronteremo vicende (Stamina, Di Bella, i vaccini, Xylella, gli Ogm) accomunate dalla presenza ingombrante, nei processi o nella legge, di questioni scientifiche. Notate che, mentre la scienza è sempre importante in tutti questi casi, può essere diverso il fuoco giuridico della questione. Così, mentre nelle cause sui vaccini, proprio come all'Aquila, cruciale per la decisione è la questione della causalità, altre volte il punto essenziale è un altro: per esempio, il significato del diritto alla salute e l'estensione del potere dei giudici di sindacare le scelte dell'amministrazione sanitaria (come nei casi Di Bella e Stamina), oppure l'esistenza effettiva di un rischio per la salute (come per gli Ogm), o ancora il confine tra potere giudiziario e potere esecutivo (come per Xylella). Inoltre, non sempre la parte decisiva della controversia si svolge in tribunale: in molti casi, il problema è nato molto prima, cioè a livello legislativo (così è accaduto nelle vicende Di Bella e Stamina) e talvolta sono stati proprio i giudici a intervenire per ristabilire il rispetto delle procedure e delle conoscenze scientifiche (come è accaduto, almeno per un certo periodo, per gli Ogm). Qualche volta, insomma, a essere discutibile è stato il comportamento del legislatore, più che quello dei giudici.

I casi che tratteremo si dividono in tre gruppi. Da una parte ci sono quelli in cui ci si è accaniti a imputare a certi soggetti una responsabilità inesistente (quella per il terremoto del 2009 nel processo dell'Aquila, quella per l'autismo nelle sentenze sui vaccini e quella per l'epidemia degli ulivi nel caso Xylella): chiamiamoli i capri espiatori. Altre volte, invece, a certi soggetti è stato attribuito un potere taumaturgico, cioè quello di guarire, non si sa bene come, gravissime malattie di fronte alle quali la medicina "dominante" o "ufficiale" - come dicono appunto i seguaci dei taumaturghi¹² - si rivelava impotente (sono i casi Di Bella

e Stamina): questi sono i miracoli. E infine, ci sono gli Ogm, che vengono accusati di ogni nefandezza ai danni della salute e dell'ambiente, anche se nessuno sa spiegare bene perché: il che non dovrebbe stupire, dato che (come vedremo) nessuno, neanche il legislatore, sa bene cosa siano gli Ogm. Qui ci troviamo, perciò, di fronte a dei sarchiaponi, vale a dire "animali od oggetti non esistenti, ma creduti tali da chi ne riceve una descrizione allusiva".¹³

Quel che però accomuna tutti questi casi è che alla conclusione si arriva sempre contro il parere della comunità scientifica, e spesso anche piegando il significato della legge al raggiungimento dello scopo prefisso. Che ciò accada una, due, tre volte non è strano: gli errori giudiziari "capitano", come direbbe Forrest Gump, e in fondo i sistemi giuridici sono attrezzati, più o meno bene, per rimediarvi (è già più difficile riparare agli errori del legislatore). Ma quando avviene con questa frequenza, allora bisogna chiedersi se non siano all'opera tendenze più generali, più profonde, e che provengono da più lontano di quanto non sembri.

Questo non è un libro tecnico, scritto da un giurista per gli addetti ai lavori: vorrebbe invece, partendo da un certo numero di casi realmente accaduti, fornire a tutti le informazioni necessarie per capire l'evoluzione in corso in un settore cruciale della nostra democrazia. In altri termini, lo scopo del libro è quello di convincervi (io ne sono già convinto da un pezzo) che un problema esiste davvero, ed è grave. Sarà, spero, anche un'occasione per riflettere, da un punto di vista diverso dal solito, su certi aspetti strani e allarmanti della nostra cultura, della nostra politica e della nostra società.

note

1. Cfr. G. Corbellini, Perché gli scienziati non sono pericolosi, Milano, Longanesi, 2009, p. 37.

2. AA.VV., The Flight from Science and Reason, a cura di P.R. Gross, N. Levitt, M.W. Lewis, New York, The New York Academy of Sciences, 1997; P. Gross-N. Levitt, Higher Superstition. The Academic Left and its Quarrels with Science, Baltimora e Londra, Johns Hopkins Un. Press, 1998; B. Goldacre, Bad Science. Quacks, Hacks, and Big Pharma Flacks, Londra, Faber, 2010; J. Schwarcz, Is that a fact? Frauds, quacks and the real science of everyday's life, Toronto, ECW Press, 2014; C. Juma, Innovation and its Enemies, Oxford-New

York, Oxford Un. Press, 2016.

3. Non scherzo: esiste davvero molta gente convinta che solo le piante Ogm "abbiano i geni" e che le altre non ne abbiano. Cfr. Corbellini, op. cit., p. 53.

4. Basti pensare (oltre ai titoli citati sopra) a P. Rossi, Immagini della scienza, Roma, Editori Riuniti, 1977; Id., Naufragi senza spettatore, Bologna, Il Mulino, 1995; Id., Paragone degli ingegni moderni e postmoderni, Bologna, Il Mulino, 2009; M. Nacci, Pensare la tecnica. Un secolo di incomprensioni, Roma-Bari, Laterza, 2000; A. Sokal-J.Bricmont, Intellectual Impostures, Londra, Profile, 2003; A. Pascale, Scienza e sentimento, Torino, Einaudi, 2008; A. Sokal, Beyond the Hoax. Science, Philosophy and Culture, Oxford, Oxford Un. Press, 2010. Vanno anche ricordati i lavori di D. Kahan, a cominciare da "On the Sources of Ordinary Science Knowledge and Extraordinary Science Ignorance", in AA.VV., Oxford Handbook of the Science of Science Communication, Oxford, Oxford Un. Press, 2017.

5. Oltre alle trattazioni di biodiritto (molte delle quali pregevoli), merita forse di essere citato A. Santosuosso, Corpo e libertà. Una storia tra diritto e scienza, Milano, Raffaello Cortina, 2001; Id., Diritto, scienza, nuove tecnologie, Padova, CEDAM, 2011.

6. Cfr. ad es. C. Guarnieri, Magistratura e politica in Italia. Pesi senza contrappesi, Bologna, Il Mulino, 1972 e AA.VV., Storia d'Italia. Annali 14. Legge Diritto Giustizia, a c. di L. Violante, Torino, Einaudi, 1998 per un inquadramento generale.

7. Dai, è inutile che vi faccia i nomi. Basta aver visto qualche volta in Tv Marco Travaglio e Piercamillo Davigo per capire di cosa sto parlando. Purtroppo, la frequenza con cui li vedete in Tv produce assuefazione, e così non siete preoccupati quanto dovrete. Ma credetemi, dovrete essere molto preoccupati.

8. Cfr. al riguardo le belle pagine di G. Fiandaca, Prima lezione di diritto penale, Bari-Roma, Laterza, 2017, p. 151 ss.

9. J. Vergès, Gli errori giudiziari, Macerata, liberilibri, 2011. Naturalmente, anche le assoluzioni possono essere pronunciate a torto...

10. Si veda almeno F. Nicolini, Peste e untori nei 'Promessi Sposi' e nella realtà storica, Bari, Laterza, 1937; F. Cordero, La fabbrica della peste, Roma-Bari, Laterza, 1985; e l'antologia dei documenti processuali in: AA.VV., Processo agli untori. Milano 1630: cronaca e atti giudiziari, a c. di G. Farinelli e E. Paccagnini, Milano, Garzanti, 1988.

11. "Mancato allarme a L'Aquila: indagata la 'Grandi Rischi'", in Corriere

della Sera 10/6/2013, consultabile all'indirizzo
http://www.corriere.it/cronache/10_giugno_03/terremoto-abruzzoindagati_66046824-6f04-11df-bfef-00144f02aabe.shtml.

Si veda pure A. Amato, *Sotto i nostri piedi*, Torino, Codice, 2016, p. 208.

12. Anzi, stando a C.A. Viano, l'espressione "medicina ufficiale" si sarebbe affermata proprio con il caso Di Bella (in *Bioetica*, 2/1998, p. 203).

13. Giusta la definizione del Dizionario Zingarelli. I più attempati ricorderanno un mirabile sketch televisivo con Walter Chiari.

PARTE PRIMA

STORIE DI MIRACOLI, DI CAPRI ESPIATORI E DI SARCHIAPONI

Miracoli 1 - Il caso Di Bella

NICIA Sarebbe ci egli altro rimedio che bagni? Perché io non vorrei quel disagio, e la donna uscirebbe di Firenze mal volentieri.

LIGURIO Sì, sarà! Io vo' rispondere io. Callimaco è tanto rispettivo, che è troppo. Non m'avete voi detto di sapere ordinare certe pozione, che indubitatamente fanno ingravidare?

CALLIMACO Sì, ho; ma io vo rattenuto con gli uomini che io non conosco, perché io non vorrei mi tenessero un cerretano.

Machiavelli, La Mandragola, II, 2

Nella storia della medicina, coloro che sostengono di possedere il segreto di cure miracolose si chiamano ciarlatani: sono frequentissimi, da sempre e a tutte le latitudini, e presentano caratteri vistosi e ricorrenti.¹ La parola "ciarlatano" è di origine italiana: deriva da Cerreto, cittadina umbra, ai cui abitanti nel Trecento era stata concessa la facoltà di questuare elemosine per gli ospedali "dell'ordine del beato Antonio". La ragione del beneficio era in principio ottima: si trattava di ricostruire la struttura sanitaria comunale, distrutta dalla Peste nera. Ma la questua drenava molte risorse, e i metodi di raccolta si fecero sempre più discutibili. Così già per Masuccio Salernitano i cerretani "fingono far miracoli", e nel Quattrocento Bernardino da Feltre espelleva da Spoleto "i cerretani, schiatta pessima e fraudolenta di uomini". Ad ogni modo, nel Cinquecento il termine si era ormai stabilizzato e significava grosso modo quel che intendiamo noi oggi: nel dizionario di Ambrogio da Calepio del 1502 (il famoso "calepino"), i cerretani sono coloro che "burlano tutto il mondo con qualche po' di vino e turpe genere di superstizione". Notate che il ciarlatano suscitava reazioni molto diverse: se non mancavano le condanne, erano frequenti pure le difese. Pare che persino Ludovico Ariosto in gioventù ("o per burla o per compiacenza")

prestasse la sua penna al ciarlatano Antonio Faentino componendo per suo uso l'Erbolario, "diceria da declamarsi in piazza per far strada alla vendita d'uno specifico universale, buono a mantenere l'uomo in sanità fino all'estrema vecchiaia".² Peccato che quest'opera ariostesca non sia sopravvissuta.

I ciarlatani esistono ancora oggi dovunque: dall'Italia del caso Bonifacio (un veterinario che negli anni Cinquanta brevettò per la cura dei tumori un siero ricavato dagli escrementi delle capre), del caso Vieri (un medico che negli anni Trenta aveva cominciato a trattare i malati di cancro con un preparato di sua invenzione, composto di alcol, aceto e colchicina) e del caso UK101 (una presunta proteina anticancro, scoperta dal dottor Bartorelli nel 1995), alla Germania e alla Svizzera dell'Isador (succo di barbabietola e vischio), agli Stati Uniti del laetrile. Esistono, e sono ancora oggi utilizzati ovunque, in barba ai divieti e agli scandali, numerosissimi metodi di cura anticancro privi di qualsiasi dimostrazione di efficacia (nel 1966 l'American Cancer Society ne elencava già più di sessanta) e di tutti i tipi: trattamenti chimici, terapie biologiche, vitamine, vegetali, diete, terapie psicologiche.³

Il ciarlatano è un personaggio che può essere o meno un medico - in certi casi, è persino provvisto di titoli accademici rispettabili -, ma si presenta sempre come portatore di un segreto: una scoperta che rifiuta di divulgare o comunque di sottoporre all'esame e al controllo della comunità dei suoi pari. Più tardi, a questi caratteri si aggiunge anche la polemica contro la medicina scientifica, ribattezzata "ufficiale" e accusata di essere, per interessi oscuri e inconfessabili - e sempre inspiegati -, ostile al nuovo metodo nonché incapace, per congenita chiusura, di comprenderne la bontà. Nei casi più recenti la polemica si è rivolta contro la pretesa della medicina scientifica di verificare la validità di una terapia in base a consolidati protocolli di ricerca, in particolare la sperimentazione clinica effettuata in doppio cieco, con randomizzazione e gruppo di controllo, ritenuta superflua o addirittura impossibile, in virtù di una pretesa "medicina del caso singolo" e di una superiore capacità del medico-inventore di valutare, caso per caso, la terapia più adatta al singolo paziente.

Già negli anni Sessanta due studiosi dell'American Cancer Society avevano elencato dieci caratteri tipici del ciarlatano (in ambito oncologico):

1. tende a isolarsi dall'ambiente scientifico;
2. per comunicare le sue scoperte non usa i canali normali (riviste scientifiche, congressi medici) ma preferisce la stampa non specializzata;
3. i suoi metodi sono segreti e non vengono divulgati;
4. pretende vi sia un pregiudizio della classe medica nei suoi confronti;

5. cita casi in cui insigni scienziati dovettero lottare contro il dogmatismo scientifico dei loro tempi;
6. denuncia l'insufficienza delle teorie scientifiche attuali;
7. i suoi resoconti clinici sono lacunosi o inesistenti;
8. quando i suoi metodi vengono sottoposti a una valutazione scientifica, rifiuta di accettarne i risultati;
9. può essere indifferentemente incolto o fornito di titoli accademici;
10. i suoi sostenitori sono privi di competenze nel campo oncologico. 4

Altri cataloghi sono stati proposti. 5

Il nucleo individuato è sempre lo stesso. I ciarlatani sono degli outsider: anche quando possono esibire competenze e titoli, si tratta di competenze e titoli in campi lontani da quello in cui pretendono di aver effettuato la scoperta, come se uno sconosciuto isolato e privo di mezzi e conoscenze specialistiche potesse arrivare, da solo, là dove non riescono molti gruppi di scienziati specializzatissimi, ben finanziati e in continua comunicazione fra loro. Il rifiuto di documentare e validare le scoperte tramite il controllo dei pari (peer review) è poi la prova di una visione antiquata della medicina, anteriore alle scoperte e riforme metodologiche che hanno condotto la medicina moderna allo status di disciplina scientifica.

Ma il caso di cui parleremo ora,⁶ e che è diventato l'esempio di scuola del ciarlatanismo contemporaneo, presenta i caratteri su elencati al massimo grado. Scoppia ufficialmente nel 1997. In realtà, già da prima⁷ Luigi Di Bella, un anziano medico, professore di Fisiologia all'Università di Modena, sostiene di poter curare le più diverse patologie (inizialmente, comunque, soprattutto tumori) con un cocktail di farmaci di sua invenzione, la cui composizione anch'essa varia da caso a caso, ma il cui elemento più importante è la somatostatina. Quest'ultima è una sostanza molto studiata, la cui efficacia contro alcuni, rari tipi di tumore (ma non contro gli altri) è nota.

Del medico modenese e delle sue presunte scoperte si era cominciato a parlare già da un po'. Nel 1996 la Commissione Oncologica Nazionale aveva dichiarato che il trattamento Di Bella era privo di validità scientifica. Comunque, a seguito di alcune trasmissioni televisive del 1997, non proprio ben fatte,⁸ il "metodo Di Bella" acquista notorietà nazionale. Il medico modenese si vanta di aver curato, nel corso degli anni, oltre 10.000 malati di tumore, con una percentuale di successo, a suo dire, pari o prossima al 100%, e, per di più, senza alcuno dei gravi effetti collaterali comunemente associati alla chemioterapia. Una rivendicazione che, già a partire dalla grandiosità del dato numerico (prossimo a

quello di un grande ospedale, più che ai limitati mezzi di un singolo professionista), suonava incredibile.

Si aggiungano a ciò elementi strani e sospetti. Di Bella è circondato da una specie di corte dei miracoli: dei seguaci, a partire dal figlio (un dentista) e dal suo "portavoce" (un agente di viaggio), sempre più aggressivi; la pretesa di selezionare alcuni medici e farmacisti abilitati in via esclusiva, i primi a prescrivere la terapia, i secondi a preparare il cocktail di farmaci da adoperare, il tutto ovviamente a caro prezzo, ma a spese del Servizio Sanitario Nazionale.

Il problema è che la somatostatina, cioè l'ingrediente di base della terapia - d'ora in poi "Multiterapia Di Bella" o MDB -, è molto costosa, e il SSN la "passa", cioè la fornisce gratuitamente, solo per le patologie per cui la Commissione Unica del Farmaco o CUF ne abbia autorizzato l'impiego: e gran parte dei casi curati da Di Bella non vi rientrano. A questo punto, si attivano i pazienti che vogliono sottoporsi alla MDB, ma non sono in grado di pagare. I pazienti si riuniscono in una associazione e si rivolgono ai Pretori;9 così, per primo il Pretore di Pistoia, nel novembre 1997, ordina in via d'urgenza alla ASL locale di erogare gratis la somatostatina al paziente (affetto da un tumore al colon), seguendo le indicazioni del medico curante che, a sua volta, segue le istruzioni di un medico "della scuola del dottor Di Bella di Modena". Questa prima decisione si basava su perizie redatte dal medico del ricorrente, il quale sosteneva che il farmaco avesse qualche potenzialità antitumorale, per quanto ancora controversa; in base a questa valutazione "tecnica" il Giudice concluse che il diritto alla salute, costituzionalmente garantito, non potesse soffrire limitazioni a causa di una mera disposizione amministrativa, quale la determinazione della CUF, che aveva appunto circoscritto l'erogazione della somatostatina soltanto ad alcune patologie. Il Pretore pistoiese dispose perciò l'erogazione d'urgenza della somatostatina, in quanto "cura compassionevole" e "assolutamente indispensabile" alla cura.

Non è, come vedete, una decisione molto convincente. Intanto, chi è che decide se un determinato farmaco sia "indispensabile" per curare una data patologia? Lo dice il primo medico che passa, perché quel farmaco gli piace, e ha l'impressione che possa funzionare, oppure occorrono dati solidi, confermati da sperimentazioni ripetute e controllate, come si richiede nella medicina contemporanea? E chi è che stabilisce quale patologia può essere curata da quel farmaco, l'organo specialistico a ciò deputato dalla legge (cioè la CUF), oppure il giudice che, non essendo un tecnico, potrebbe non possedere le conoscenze necessarie per decidere? Il principale problema giuridico posto dal caso Di Bella è proprio questo: la pretesa della magistratura di imporsi, in nome del "diritto

alla salute", quale arbitro di ultima istanza di validità scientifica, efficacia terapeutica e sostenibilità economica di una cura medica.

L'ordinanza pistoiese non è stata universalmente condivisa. Già nel gennaio del 1998, il Pretore di Milano rigetta un analogo ricorso, con una motivazione ben più logica. Ma col passar del tempo la marea a favore di Di Bella cresce e diviene inarrestabile. La decisione del Pretore toscano viene ripresa da altri giudici in tutta Italia; il più noto e chiassoso (e quello che ottiene la maggiore visibilità mediatica) è il Pretore di Maglie, Carlo Madaro, seguito da quelli di Campobasso, L'Aquila, Tempio Pausania, Bari, Mazara del Vallo. L'argomento è quello già visto: da una parte il diritto costituzionale alla salute, compromesso dal ritardo nell'accesso a una terapia definita come necessaria (dai medici dei ricorrenti); dall'altra parte il mero interesse patrimoniale dello Stato, che non può non cedere di fronte al diritto alla salute.

A questo punto, accerchiato dai media, dall'opinione pubblica, da non pochi politici (nonché da alcune Regioni, come la Puglia che, a partire dal febbraio 1998, ordina la somministrazione gratuita di somatostatina e octreotide¹⁰) e infine anche dai giudici, il Governo incarica il Ministro della Sanità (Rosy Bindi) di verificare se esistano le condizioni per una sperimentazione. La grancassa mediatica e la pressione popolare sono tali che persino il Ministro, che pure ha tentato a lungo di tenere la barra dritta verso la correttezza scientifica e istituzionale (per esempio, ordinando a Di Bella di consegnare le sue cartelle cliniche, ricevendone inizialmente un rifiuto, e chiedendo un nuovo parere alla CUF, anche questo negativo), alla fine è costretto a negoziare con Di Bella la sperimentazione, definita in maniera del tutto inedita a un "tavolo" fra il Ministro, Di Bella e la Commissione Oncologica Nazionale (23/1/1998).

Così viene emanato il Decreto Bindi (Decreto-Legge n. 23 del 17/2/1998), poi convertito dalla Legge n. 94 dell'8/4/1998. Nelle premesse, si indica chiaramente la situazione di partenza ("la pretesa degli interessati di ottenere, attraverso rimedi giurisdizionali, l'erogazione gratuita dei farmaci") e che l'intento del legislatore era proprio quello di porre fine alla intromissione giudiziaria nella questione. Innanzitutto il Decreto annunciava l'avvio di una sperimentazione della MDB, sotto la supervisione dell'Istituto Superiore di Sanità. Inoltre chiariva che l'avvio della sperimentazione "non costituisce riconoscimento" dell'utilità della MDB ai fini della decisione sulla gratuità del farmaco, decisione che il Decreto riaffermava essere di esclusiva competenza della CUF. Poi disponeva che, in via eccezionale e "in singoli casi", il medico potesse "sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso", impiegare farmaci per usi o con modalità diversi da quelli

autorizzati, quando il medico "ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato" con altri medicinali e "purché tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo inter nazionale". Il Decreto stabiliva inoltre che, "fino al termine della sperimentazione", sarebbero stati "fatti salvi" gli atti dei medici che "limitatamente al campo oncologico", avessero impiegato medicinali "a base di octreotide o di somatostatina", purché vi fosse il consenso scritto del paziente "dal quale risulti che i medicinali impiegati sono sottoposti a sperimentazione" (vale a dire: al paziente bisognava spiegare che il farmaco era sperimentale). Per questo tipo di uso, infine, il Decreto stabiliva che sarebbero stati applicati dei prezzi ribassati.

Insomma, era una soluzione di compromesso: sanato in qualche modo il passato, si consentiva per il futuro, oltre allo svolgimento della sperimentazione, e per tutta la sua durata, che i medici che avessero voluto, sotto la loro responsabilità, in ambito oncologico, usare la MDB, avrebbero potuto farlo, a condizione di aver chiarito ai pazienti che si trattava di farmaci la cui efficacia non era ancora dimostrata, e di ottenere questi farmaci non già gratuitamente, ma previo pagamento, sia pure a prezzo concordato.

Ma di rado i compromessi accontentano tutte le parti. A far arrabbiare i dibellisti fu, in particolare, il fatto di dover spiegare ai pazienti che il farmaco prescritto era solo sperimentale; a far arrabbiare i pazienti fu invece il fatto che si stabiliva una discriminazione fra i soggetti ammessi alla sperimentazione, che ricevevano i farmaci gratis, e gli altri, che invece dovevano pagarseli.

Perciò, neppure il Decreto Bindi riuscì a porre fine alle controversie. A intervenire furono non più i giudici ordinari, ma quelli amministrativi. Primo fu il TAR del Lazio, che chiese alla CUF se la somatostatina potesse essere distribuita gratuitamente. La CUF rispose di no; ma il TAR non si perse d'animo, ordinando (in via cautelare) la somministrazione gratuita ai pazienti oncologici in stadio avanzato, così che dovette intervenire il Consiglio di Stato a confermare il parere della CUF, sollevando però una questione di costituzionalità su cui qualche mese dopo si sarebbe pronunciata la Corte Costituzionale.

Precisamente, la sentenza n. 185 del 20/5/1998 della Consulta stabilì che, per quanto la sperimentazione non equivalesse a un riconoscimento dell'efficacia del trattamento, comunque rappresentava un "fatto legislativo" di cui si doveva tenere conto, soprattutto perché aveva generato nei pazienti delle aspettative che meritavano tutela. E così la Corte decretò che fosse incostituzionale non fornire a titolo gratuito i farmaci a tutti i pazienti - affetti dalle malattie su cui si

svolgeva la sperimentazione, ma non inclusi nei protocolli sperimentali - per cui non esistevano valide terapie alternative, invitando il legislatore a stabilire i relativi presupposti "secondo ragionevolezza".¹¹ Il tutto, peraltro, solo fino alla conclusione della sperimentazione, avendo la Corte riconosciuto che il proprio giudizio non si estendeva anche alla questione dell'efficacia della MDB, valutazione che competeva esclusivamente all'organo tecnico-scientifico indicato dalla legge.

A fronte di questa "sentenza-delega", il Parlamento è prontamente intervenuto con il Decreto-legge n. 186 del 16/6/1998 (poi convertito dalla Legge n. 257 del 30/7/1998) in forza del quale la somministrazione gratuita poteva continuare, fino al termine della sperimentazione, in presenza di certe condizioni.¹² Da notare che vi furono accuse di incostituzionalità anche contro il Decreto-legge n. 186/1998, ma la Corte Costituzionale ha rigettato le relative questioni.¹³

La sperimentazione nel frattempo era iniziata¹⁴ tra polemiche e colpi di scena, come la minaccia di Di Bella di abbandonare l'Italia e recarsi in Argentina (minaccia in seguito rientrata, dopo che le trionfali accoglienze inizialmente promesse a Di Bella nel paese sudamericano si erano rivelate a dir poco esagerate). Mentre il medico modenese e il suo clan cercavano di denigrare la sperimentazione (che un giorno sentenziavano essere destinata a fallire a causa della prevenzione degli sperimentatori e il giorno dopo definivano inutile perché i dati sulla efficacia della cura erano già in mano a Di Bella, che però si rifiutava di consegnarli alle autorità), questa si concluse, come c'era da aspettarsi, accertando l'inefficacia della MDB, il che impediva definitivamente di inserirla tra i farmaci distribuiti a titolo gratuito dal SSN. Dei 386 pazienti arruolati per il trial, nessuno aveva mostrato una risposta completa. C'erano state tre risposte parziali, mentre 47 non avevano riportato alcun cambiamento, in 199 la malattia era progredita e 97 erano deceduti, e moltissimi avevano sofferto della tossicità del cocktail in misura grave. Il tasso di risposta parziale (lo 0,8%) era "ben al di sotto di ogni soglia ragionevole per dichiarare che un nuovo trattamento mostra un'attività promettente"; in sostanza, "il basso tasso di risposta consente di escludere la possibilità che il trattamento, preso nel suo complesso, abbia alcun effetto oltre la moderata attività che è già stata dimostrata per alcuni dei suoi componenti. Inoltre, l'osservazione che l'MDB è stata sospesa dopo pochi mesi nell'85% dei pazienti per progressione, tossicità o decesso, lascia poche speranze su un'efficacia significativa a lungo termine".¹⁵ Per dirla con le parole di Eva Buiatti (la studiosa che aveva esaminato, su incarico del Ministero, le cartelle cliniche di Di Bella), "restava un dato di fatto, preciso, inequivocabile: i suoi pazienti morivano come gli altri. Non c'era alcun vantaggio terapeutico. Nessuna

salvezza".16

L'esito negativo della sperimentazione, pur non troncando del tutto le polemiche, risolse in gran parte la controversia giudiziaria. Ufficialmente dichiarata dal Ministero col Comunicato del 30/7/1998 e poi con l'Ordinanza del 20/11/1998, la fine della sperimentazione si accompagnava però alla concessione (sotto forma di "cura compassionevole"), a tutti i malati già trattati gratuitamente con la MDB, di continuare la terapia, a condizione che il medico curante attestasse la "stabilizzazione" della malattia.

Il caso Di Bella poteva adesso dirsi ufficialmente chiuso. A parte infatti qualche strascico giudiziario qua e là, perfino in anni assai recenti,¹⁷ l'unico tentativo serio di rimettere in discussione l'assetto sancito dalla sentenza della Consulta e dal ddl. n. 186/1998 venne dal solito Pretore Madaro. Questi, con ordinanza del 29/7/1998, comandò che venissero trasmessi al suo ufficio gli elenchi dei pazienti ammessi alla sperimentazione (ordinando anche la somministrazione gratuita della somatostatina al di fuori delle condizioni previste nel Decreto), riservandosi di disporre in seguito un accertamento tecnico sull'efficacia della MDB; ma a questo punto il Governo reagì con forza, proponendo conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale. La Corte¹⁸ diede ragione al Governo, in quanto l'ordinanza del Pretore mirava a un riesame delle valutazioni tecnico-scientifiche rese dall'Amministrazione nel corso della sperimentazione, e in quanto tale travalicava le competenze della magistratura. L'ordinanza venne così annullata.

La sfilata dei pazienti che cercavano di ottenere la MDB non terminò, ma l'aria era chiaramente cambiata e pian piano il professore di Modena risprofondò nel suo precedente anonimato. Ha continuato, beninteso, a curare con il suo metodo vari pazienti, privatamente e senza fare troppo rumore, e dopo la sua morte nel 2003 ha continuato a farlo il figlio; e non sono mancati sussulti anche in ambito politico (come una risoluzione d'indirizzo del Parlamento, nel maggio del 2003, per chiedere una nuova sperimentazione della MDB: richiesta, peraltro, bocciata dalla CUF nel 2005), ma è, oramai, una questione marginale che interessa solo agli storici e ai sociologi della scienza nonché alle piccole, ma chiosose, frange complottiste di Internet, che continuano periodicamente a indicare nuove, presunte conferme della validità scientifica della terapia, a loro volta puntualmente smentite dai vari siti di debunking.

La vicenda, perciò, è complessa. Di certo, ha rivelato clamorosamente uno stato di forte sfiducia dell'opinione pubblica nei confronti delle autorità sanitarie e della comunità scientifica: il che, se da un lato ci rimanda ai più generali problemi del rapporto fra cultura, politica e scienza in Italia (e negli altri Paesi

sviluppati), da un altro addita la necessità di affrontare alcuni problemi oggettivi della nostra sanità. Questi problemi, del resto ben noti e più volte denunciati, e in parte anche ormai superati, vanno dall'insufficienza della medicina palliativa in Italia alla preoccupante assenza di empatia e di interesse per il paziente da parte di molti medici (che, ammantandosi di autorità e impersonalità, non riescono a instaurare un clima di fiducia e ascolto reciproco: clima che, di per sé, è benefico e che molti ciarlatani, a partire dallo stesso Di Bella, riescono a utilizzare con abilità).¹⁹ Senza contare l'impressione del tutto errata, ma inspiegabilmente condivisa da molti, che la medicina moderna abbia una cura per qualunque malattia e che il male, il dolore e la morte stiano, da un momento all'altro, per scomparire dall'orizzonte dell'umanità.²⁰ Non c'è dubbio, comunque, che il caso Di Bella abbia rappresentato il primo, clamoroso emergere di ciò che Viano ha chiamato "la rivolta contro la medicina scientifica".²¹

Dal punto di vista del diritto, le cose da segnalare sono più d'una.

Innanzitutto, è assai preoccupante che la decisione sullo svolgimento della sperimentazione e sulle sue modalità sia stata sottratta agli organi tecnici preposti dalla legge e assegnata a una inaudita trattativa o "concertazione" tra il Governo, da una parte, e l'inventore della terapia, dall'altra, come se vi fossero in ballo due interessi ugualmente degni di tutela, da conciliare in qualche modo (come accadrebbe in una transazione commerciale o in una controversia sindacale). Qui, al contrario, non esistevano due interessi contrapposti, di pari valore, ma c'era un interesse solo: quello collettivo, di sanità pubblica, a determinare se una terapia sia efficace, sicura e pertanto meritevole di essere sostenuta dalle risorse di tutti. E, ancor peggio, si è arrivati a questa trattativa sull'onda di una mobilitazione popolare e mediatica (non senza l'intervento increscioso di alcune parti politiche,²² interessate a intestarsi il successo di pubblico del "guaritore" Di Bella per biechi interessi di bottega), che di certo non ha contribuito a svelenire il clima. Si trattava, com'è chiaro, di un pessimo precedente, avendo dimostrato che le regole in materia sanitaria possono essere calpestate anche senza un motivo scientifico valido, purché si sia in grado di fare abbastanza chiasso da raggiungere l'opinione pubblica: e infatti è successo di nuovo, come vedremo.

Ma non meno grave è stato l'intervento di taluni magistrati che hanno interpretato in modo, a dir poco, acrobatico il loro ruolo, che non è certo quello di decisore di ultima istanza di quale terapia sia la più indicata per una data patologia. Le argomentazioni addotte al riguardo, da parte dei giudici, non sopravvivono del resto a uno scrutinio serio: e questo, anche a voler tralasciare frasi come quella del Pretore Madaro al Corriere della Sera: "Chi è malato ha il

diritto di sperimentare su se stesso tutti i farmaci del mondo".²³

La realtà è che il diritto alla salute, di cui all'art. 32 Cost.,²⁴ non va contrapposto a un mero interesse patrimoniale dello Stato a non buttare soldi in terapie inefficaci o dannose, ma va più correttamente inteso come diritto del paziente a non essere sottoposto a terapie che non siano state preventivamente sperimentate e che non abbiano superato il vaglio della comunità scientifica.²⁵ Solo una volta accertato questo punto cruciale, è legittimo valutare se e come garantire l'accesso a una determinata terapia: infatti, anche nel nostro quadro costituzionale, che giustamente garantisce l'accesso alle cure a chiunque, è comunque necessario che quella che viene prescritta sia effettivamente una cura. Non si può pretendere che qualunque sedicente trattamento, anche non efficace, anche non testato, anche non necessario, o magari addirittura dannoso, venga erogato a spese della collettività a chiunque ne faccia richiesta, con la scusa della "libertà di cura" o del diritto alla salute. È stato proprio il Pretore di Milano a chiarire limpidamente che il diritto alla salute è da intendersi come "assoluto" solo in senso negativo, cioè come diritto a rifiutare una cura imposta da altri (salve le legittime eccezioni, anch'esse previste dalla legge a tutela della salute pubblica, come per esempio le vaccinazioni obbligatorie): in senso positivo, va invece inteso come diritto a vedersi somministrare, nel caso gratis, solo e soltanto le cure che il sistema sanitario ritiene efficaci e sicure. Non è, ammonisce il Pretore, solo una questione di soldi (peraltro non irrilevante): è invece una questione di salute pubblica, visto che l'individuo non può pretendere dallo Stato la somministrazione di cure che non siano state validate dalla comunità scientifica e che, pertanto, rischiano di danneggiarlo, o per i loro effetti, o perché lo distolgono da altre cure più efficaci. Spiritosamente, ma non a torto, Amedeo Santosuosso ha chiesto: "Perché mai si dovrebbero negare ostriche e champagne o vacanze in luoghi ameni a chi asserisce di avere da essi un beneficio alla propria salute fisica e psichica, pure tutelate dall'art. 32 della Costituzione?"²⁶ Non è solo che le risorse da destinare alla sanità, anche nello Stato più ricco del mondo, sono comunque e necessariamente limitate, e dunque finirebbero per venir sottratte ad altri impieghi più utili;²⁷ ma c'è anche il fatto che in tal modo si creerebbe un vero caos, in cui le risorse non vengono impiegate là dove bisognerebbe farlo, ma a favore di chi sia più litigioso o riesca a trovare degli alleati (mediatici, politici o giudiziari) più aggressivi degli altri. Il diritto alla salute viene meglio tutelato proprio laddove la comunità scientifica viene lasciata libera di accertare, secondo i suoi metodi (che sono, ricordiamolo, pubblici e internazionalmente applicati) quali terapie sono utili e quali no, per quali patologie e per quali categorie di pazienti.

Senza contare che alcuni magistrati hanno dimostrato un'agghiacciante ignoranza dei più elementari rudimenti della cultura scientifica di base. Per esempio, talvolta si è preteso (come nella già citata ordinanza di Pistoia) che dei "miglioramenti" osservati dopo poche settimane di somministrazione della cura al paziente costituissero prova dell'efficacia della MDB, ignorando che, in una malattia come il cancro, che ha un lungo decorso, non solo i risultati della terapia si misurano in mesi e anni, ma non possono valutarsi affatto se non ci si basa su un campione abbastanza ampio di pazienti, a seguito di una sperimentazione ben progettata e su un arco di tempo sufficientemente lungo.²⁸ Inoltre non va ommesso un piccolo particolare, di solito taciuto: molto spesso i pazienti di Di Bella avevano già ricevuto vari cicli di terapie "normali" (come la chemioterapia, tra l'altro frequentemente prescritta dallo stesso Di Bella) che potevano anch'essi aver influito sulla apparente remissione o miglioramento - anche perché i disagi causati dalla chemioterapia appaiono subito, mentre i suoi benefici si vedono solo sul medio-lungo periodo, sicché è facile attribuirli alla successiva MDB.

Insomma, benché i casi di ciarlatanismo medico siano, come abbiamo visto, diffusi da sempre e ovunque, l'Italia ha offerto, almeno nel mondo contemporaneo, l'esempio più eclatante (anche se, forse, non l'unico²⁹) di ciarlatanismo che sia riuscito, sia pure per un periodo limitato, a tenere in scacco i tre poteri dello Stato - esecutivo, legislativo e giudiziario - imponendo una sperimentazione pubblica finanziata coi soldi della collettività per una cura priva di dignità scientifica, e risolta solo dopo una pronuncia della Corte Costituzionale, con due decreti legge convertiti a tambur battente e infinite e furibonde polemiche.

Ma il caso Di Bella, al di là della sua stessa importanza intrinseca (che pure non è da poco), ha soprattutto segnalato una grave fragilità del nostro sistema politico-sanitarioculturale: una fragilità che, in assenza di ogni serio intervento, avrebbe spinto altri ciarlatani, in seguito, a tentare di sfruttarla nuovamente.

note

1. Sul fenomeno, oltre alle storie della medicina (in italiano, si veda almeno AA.VV., Dalla cura alla scienza. Malattia, salute e società nel mondo occidentale, a c. di M. Conforti, G. Corbellini e V. Gazzaniga, Milano,

EncycloMedia, 2011 e G. Cosmacini, *L'arte lunga. Storia della medicina dall'antichità a oggi*, Roma-Bari, Laterza, 2011), e ai testi di Goldacre e Schwarcz già cit., si veda G. Cosmacini, *Ciarlataneria e medicina*, Milano, R. Cortina, 1998; E. Altomare, *Medicine & Miracoli. Dal siero Bonifacio al caso Di Bella*, Roma, Avverbi, 1998; M. Capocci e G. Corbellini in *AA.VV.*, *Le cellule della speranza*, Torino, Codice, 2014.

2. Cosmacini, op. cit., pp. 11-15.

3. Altomare, op. cit., pp.13 ss.

4. Altomare, op. cit., pp. 28-29.

5. Per es., due medici italiani, nel 1994, avevano individuato invece tre caratteristiche dei ciarlatani, sempre in campo oncologico:

1. si sentono vittime di incomprensione e ostilità da parte della medicina "ufficiale";

2. se invitati a documentare i risultati del proprio metodo, rispondono invocando lettere e testimonianze verbali di pazienti; al numero altisonante dei pazienti asseritamente guariti fa riscontro un bassissimo numero di risposte documentate;

3. pretendono sempre di curare con lo stesso metodo tutti i tumori, anche se si sa ormai da tempo che i tumori non hanno tutti le stesse cause e quindi non si possono curare tutti nello stesso modo (Altomare, op. cit., pp. 29-30.) Cfr. da ultimo A. Grignolio, *Chi ha paura dei vaccini?*, Torino, Codice, 2016, pp. 109 ss.

6. Sul caso Di Bella, una buona trattazione (che purtroppo si arresta al 1998) è D. Minerva, *La leggenda del santo guaritore*, Roma, Editori Riuniti, 1998. Sugli aspetti giuridici della vicenda, si veda: *AA.VV.*, *Diritto alla salute e terapie alternative: le scelte dell'amministrazione sanitaria e il controllo dei giudici*, a c. di E. Bruti Liberati, Milano, Giuffrè, 2003, nonché i contributi di vari autori apparsi sulla rivista *Bioetica* negli anni 1998 e 1999.

7. A sentire Di Bella, fin dal 1967.

8. A ciascuno il suo: si trattava di Michele Santoro e del suo programma *Moby Dick*. Va anche detto che tanti altri programmi e giornalisti si sono accodati.

9. Sia in questo caso che in quello *Stamina* (che vedremo dopo) la competenza per decidere sull'erogazione del trattamento sanitario spettava al giudice del lavoro (Pretore prima, Tribunale poi) ai sensi dell'art. 442 del Codice di procedura civile.

10. G. Gaudenzi, in *Bioetica* 1998/2, p. 210.

11. Sulla sentenza della Consulta si vedano i contributi pubblicati in Giur. Cost. 1998, di A. Anzon (p. 1528 ss.), T. Groppi (p. 2798 ss.), P. Giangaspero (p. 2805 ss.) e L. Principato (p. 3853 ss.).

12. Le condizioni erano queste: "a) la patologia da trattare è compresa fra quelle specificate nell'allegato 1; b) il medico attesta, in base a dati documentabili, la inefficacia, nello specifico caso, di medicinali o trattamenti già autorizzati o sperimentati e richiede, con il consenso informato del paziente, l'accesso al multitrattamento Di Bella (MDB); c) la richiesta di cui alla lettera b) prevede la somministrazione di somatostatina o, in alternativa, di octreotide, con l'eventuale aggiunta di uno o più dei medicinali indicati nell'allegato 2".

13. Prima con la sentenza n. 188/2000 e poi con l'ordinanza n. 279/2003.

14. Era composta da 10 trial, per altrettanti tipi di tumore, coordinati dai massimi oncologi italiani, da Mandelli a Veronesi.

15. Cfr. Italian Study Group for the Di Bella Multitherapy Trials, "Evaluation of an unconventional cancer treatment (the Di Bella multitherapy): results of phase II trials in Italy", in *BMJ* 1999, 318:224; G. Traversa et alii, "The Unconventional Di Bella Cancer Treatment", in *Cancer*, vol. 86, n. 10, 1999, pp. 1903-1911. In italiano, si veda "Il multitrattamento Di Bella: i risultati della sperimentazione", consultabile all'indirizzo: <http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi>

16. Eva Buiatti, in un'intervista pubblicata su l'Unità; cit. all'indirizzo: <http://medbunker.blogspot.it/2011/06/dossier-di-bella-lasperimentazione-3.html>.

17. Si veda per es. Trib. Lecce 1/2/2014.

18. Corte cost., sent. n. 121 del 24/3/1999.

19. Da una ricerca pubblicata su *Lancet* nel 1999 risulta che metà dei pazienti intervistati non avevano mai discusso la terapia coi propri oncologi; quelli che l'avevano fatto, "furono meno soggetti al fascino di Di Bella. Migliorare la comunicazione medico-paziente attraverso uno specifico addestramento nelle università è essenziale" (G. Remuzzi e A. Schieppani, "Lessons from the Di Bella Affair", in *Lancet*, 353, 17/4/1999, pp. 1289-1290).

20. Scriveva il Comitato Etico presso la Fondazione Floriani, assieme alla Società Italiana di Cure Palliative, che "la MDB, che promette la guarigione dal cancro, rischia di enfatizzare l'onnipotenza della medicina, favorendo la rimozione del senso del limite dell'intervento umano sulle malattie. In questo modo si corre anche il grave rischio di far sembrare inutili ai pazienti gli interventi a sostegno della qualità della vita dei malati inguaribili, possibili ed efficaci nell'ambito delle cure palliative. È questa l'occasione per ricordare che

l'inguaribilità e il morire, fanno parte della vita e della natura umana, e che nelle cure palliative [...] i pazienti possono trovare una risposta che va oltre l'accettazione o il rifiuto, da parte del medico, di accedere alla richiesta di terapie non scientificamente comprovate" (Bioetica 1998/2, pp. 245-246). È opportuno osservare che Di Bella aveva sempre stentoreamente negato che il suo MDB fosse una cura palliativa (cfr. Buiatti, cit.)

21. In Bioetica 1998/2, pp. 198 ss.

22. Facciamo anche qui nomi e cognomi: Alleanza Nazionale.

23. Corriere della Sera 8/2/1998 (G.A. Stella), riportato da G. Benagiano e A. Pera, in Bioetica 1998/2, p. 194.

24. Che così recita: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".

25. Punto giustamente sottolineato da R. Satolli, in Bioetica 1998/2, p. 216. Sul punto, anche se solo implicitamente, si è pronunciata anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 274/2014 nel caso Stamina, su cui si veda oltre.

26. A. Santosuosso, "Giudici mattoidi quadrano cerchi", nel Domenicale de Il Sole-24 Ore, 7/4/2013.

27. E si tratta di costi ingenti. Cfr. C. Lalli, "Quanto ci costano le frodi scientifiche", in Internazionale 23/10/2015, consultabili all'indirizzo <https://www.internazionale.it/opinione/chiaralalli/2015/10/23/frodi-scientifiche-vaccini-costi-stamina>

28. Satolli, op. cit., p. 216.

29. Negli Stati Uniti, infatti, il laetrile (un altro medicinale dalle pretese, ma inesistenti, proprietà anticancro) fu anch'esso sottoposto a sperimentazione a seguito di vaste proteste e dopo che un giudice federale ne aveva ordinato la somministrazione, negli anni Settanta. Cfr. B. Wilson, "The rise and fall of laetrile", all'indirizzo:

<https://www.quackwatch.org/quackeryrelatedtopics/cancer/laetrile.html>; M. Tomasi, "Il diritto alla salute fra emozione e razionalità. Le Right to Try Laws negli Stati Uniti d'America", in Riv. Assoc. Ital. Costituzionalisti n. 4/2016, specie pp. 9 ss.

Capri espiatori 1 - I vaccini e l'autismo

Tuttavia quelli che erano scampati compiangevano in maggior grado chi moriva e chi stava male, perché ne avevano già fatto esperienza ed erano ormai al sicuro: il morbo non colpiva la stessa persona una seconda volta in modo mortale. Ed erano considerati felici dagli altri, e loro stessi, per la gioia del momento, avevano la vana speranza di non poter essere uccisi da nessun'altra malattia.

Tucidide, La Guerra del Peloponneso in Storie, II, 51

A volte succede che delle persone finiscano, loro malgrado, col rivestire il ruolo di capro espiatorio per le morti e le devastazioni prodotte da tutt'altre cause. Il capro espiatorio è, in breve, colui che assume su di sé le colpe della collettività e, subendone il relativo castigo, "espia" le colpe di tutti: punito lui, non occorre più punire gli altri.

In età moderna, a ricoprire questo ruolo poco ambito sono stati chiamati soprattutto gli appartenenti ai gruppi che, di volta in volta, erano fatti oggetto di paura e avversione: gli ebrei, gli eretici. È proprio in questi casi che le nozioni di capro espiatorio e di errore giudiziario si sovrappongono: è proprio perché, in età moderna, il sacrificio espiatorio non è più considerato lecito che la sua funzione viene svolta da soggetti a cui viene imputata una colpa immaginaria (Calas, Dreyfus).

Il capro espiatorio di cui parleremo adesso è recente e tuttora operativo in Italia: si tratta del preteso nesso di causalità tra i vaccini (originariamente, il vaccino trivalente, anche detto MPR, cioè quello che immunizza insieme contro morbillo, parotite e rosolia) e l'autismo.

Spiegare cosa siano i vaccini è, spero, appena necessario.¹ Fin dall'antichità si sapeva (come si vede dal brano di Tucidide su riportato) che chi, una volta ammalatosi di alcune gravi malattie contagiose ne guariva, successivamente non si ammalava più della stessa malattia, o al massimo, si riammalava solo in forma molto attenuata. Praticata in maniera casareccia un po' dappertutto per secoli, la vaccinazione si affermò in Europa, dopo molte resistenze, solo nel Settecento inoltrato, per quanto ancora si ignoravano i meccanismi immunitari che la rendevano efficace.² Col passare del tempo e l'accumularsi delle conoscenze, i vaccini si sono moltiplicati e hanno ottenuto risultati straordinari, come l'eradicazione del vaiolo dalla faccia della Terra e la riduzione del 98-99% di

altri flagelli come la poliomielite e la difterite.

Forse non tutti sanno invece cosa sia l'autismo. La parola designa un complesso di gravi psicopatologie il cui tratto caratteristico è la separazione tra il vissuto soggettivo del malato e il mondo esterno, da cui il malato si ritrae, ripiegandosi completamente verso il proprio mondo interiore e perdendo così contatto con gli altri. Ma si tratta di un insieme che comprende malattie assai diverse fra loro per caratteri e gravità, e che non hanno una patogenesi comune.³

La teoria della relazione causale tra vaccinazioni e autismo ha una precisa origine: un articolo di un medico inglese, Andrew Wakefield (assieme ad altri coautori), originariamente apparso nel 1998 su una prestigiosa rivista scientifica, *The Lancet*.⁴ In quell'articolo si sosteneva, sulla base di studi svolti su dodici soggetti, che il vaccino trivalente sarebbe stato la causa di una malattia infiammatoria tipica dei bambini autistici. L'impatto dell'articolo fu, letteralmente, devastante: è stato, nei fatti, responsabile del calo (se non crollo) delle vaccinazioni in molti Paesi, tra cui ovviamente il Regno Unito, ma anche e soprattutto l'Italia.⁵

Peccato che l'articolo fosse un insigne esempio di disonestà scientifica. Un po' alla volta, in gran parte grazie alle ricerche del giornalista Brian Deer, si scoprì che i dati di Wakefield (peraltro insufficienti già in partenza) erano stati manipolati se non addirittura inventati di sana pianta.⁶ Seguirono molti altri studi che smentirono definitivamente Wakefield: tra gli altri, sono stati di importanza cruciale alcuni studi "di coorte" che hanno esaminato un grandissimo numero di bambini, tra vaccinati e non vaccinati, non trovando nessuna differenza quanto all'incidenza dell'autismo.⁷ I coautori dell'articolo ritirarono la loro firma, *The Lancet* ritrattò l'articolo e, quando infine si scoprì, per soprammercato, che a) Wakefield aveva anche ricevuto ingenti somme da una associazione la quale b) stava preparando una class action contro le aziende farmaceutiche produttrici del vaccino trivalente, e dulcis in fundo, c) che Wakefield, prima ancora di pubblicare l'articolo, aveva anche brevettato un metodo di somministrazione monodose dei vaccini che, a suo dire, serviva proprio a evitare le conseguenze nefaste che aveva sottolineato nel suo studio, il nostro bel tomo venne radiato dall'Ordine dei medici inglese (2010).

A questo punto, la teoria vaccini-autismo sembrava destinata al bidone della spazzatura, come ogni junk science che si rispetti. Proprio perché si tratta di una bufala ormai conclamata, che non vale nemmeno più la pena di discutere.

Invece no, perché nella realtà, fuori dai libri, le cose non vanno così: scemenze colossali trovano nuova vita, anche molto tempo dopo essere state confutate.⁸ E

così anche la bufala dell'autismo indotto dai vaccini ha trovato terreno fertile in un contesto di vasta diffidenza per la medicina contemporanea, guidata dall'equazione multinazionali del farmaco=truffa sanitaria e potentemente aiutata dall'ignoranza e dalla sete di scandali dei media - oltre che, naturalmente, dagli scandali veri di cui alle famose inchieste giudiziarie del recente passato sui vari Poggiolini, De Lorenzo, Poggi Longostrevi.⁹ La nostra bufala d'altronde, come ogni teoria complottista con qualche seguito, mescola cose vere (come, per i vaccini, i casi reali, per quanto rari, di effetti collaterali dannosi: del resto, nessun farmaco è sicuro al 100%, e dunque nemmeno i vaccini lo sono) ad altre del tutto inventate o addirittura aberranti (come quella della presenza di mercurio nei vaccini¹⁰). Il risultato è stato il drastico calo del numero dei vaccinati, con il rischio che venga meno la cosiddetta immunità di gregge, e il conseguente ripresentarsi di malattie che si ritenevano ormai quasi debellate, proprio grazie alla vaccinazione di massa.

Non entreremo qui nel merito delle polemiche (in gran parte pretestuose, benché di recente cavalcate da alcune forze politiche irresponsabili¹¹) circa l'obbligatorietà dei vaccini e i loro meriti nella prevenzione delle malattie: sull'argomento, del resto, esistono oggi parecchi libri eccellenti.¹² Ci occuperemo solo del preteso nesso tra vaccini e autismo, così come è stato affrontato da alcuni tribunali italiani.

La diffidenza per i vaccini è diffusa in moltissimi Paesi avanzati. E lo è fin dal principio, anche se i primi movimenti antivaccinisti organizzati apparvero solo al principio dell'Ottocento, al diffondersi dell'inoculazione resa popolare da Jenner; e va detto che i loro argomenti (dal timore che la pratica comportasse l'apparizione di tratti bovini nelle persone vaccinate, alle considerazioni teologiche) non erano più assurdi di quelli usati oggi. Di fronte alla minaccia di azioni di responsabilità per i danni rari ma reali provocati dai vaccini, in molti Paesi le case farmaceutiche avevano, già alla fine degli anni Ottanta, cessato di produrre vaccini: e la cosa, se ci pensate, è logica. Già i vaccini in sé non rendono molto, al contrario di quanto credono i complottisti (è molto più redditizio vendere le cure per le malattie prevenute dai vaccini: migliaia di euro l'anno per molti anni o tutta la vita contro poche decine di Euro una tantum);¹³ se ci si aggiunge anche il rischio di contenziosi miliardari, la voglia di investire nel settore si azzerava. Ecco perché negli Stati Uniti è stata emanata nel 1986 una legge per cui il Tesoro federale avrebbe risarcito i danni eventualmente causati dai vaccini, lasciando indenni i produttori.¹⁴ Questo, ovviamente, perché gli Stati Uniti hanno ritenuto (giustamente) che l'importo complessivo dei danni provocati dalle vaccinazioni fosse largamente inferiore ai benefici portati dalle

vaccinazioni. L'Italia una legge del genere ce l'ha dai primi anni Novanta,¹⁵ ma solo relativamente ai vaccini obbligatori: è poi intervenuta la Corte Costituzionale a estenderla anche ai danni da vaccinazioni non obbligatorie, ma solo raccomandate.¹⁶ Così oggi, chiunque abbia riportato a seguito di una vaccinazione "lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psicofisica", ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato. Solo che, per avere diritto all'indennizzo, bisogna che il presunto danneggiato provi che la "lesione o infermità" sia stata causata proprio dal vaccino. E proprio qui cominciano le difficoltà.

Uno dei principi fondamentali del nostro diritto è che, perché si possa venir considerati responsabili di un determinato evento (nel caso dell'omicidio, la morte), dobbiamo averlo causato con la nostra condotta. Così infatti stabilisce l'art. 40 del Codice penale: "Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo di impedire, equivale a cagionarlo". In altre parole, tra la condotta del reo e l'evento dannoso (o pericoloso) deve esistere una relazione chiamata nesso di causalità.¹⁷

Ora, spesso dimostrare il nesso di causalità è facile. Ma non sempre.

In sostanza, il giudizio di causalità si fonda su un giudizio controfattuale: si prova a capire, eliminando mentalmente la condotta dell'imputato, se l'evento si sarebbe comunque verificato. Se, anche immaginando che la nostra azione (o omissione) non fosse mai avvenuta, l'evento ci sarebbe stato lo stesso, allora non ne siamo responsabili; se invece non si sarebbe verificato, allora lo siamo.

Ma attenzione. Ci possono essere più cause (dette allora "concause"), oppure possono intrecciarsi fra loro più catene causali distinte. Alcuni esempi famosi: Tizio picchia Caio e lo lascia steso sulla strada, vivo ma privo di sensi; sopraggiunge Sempronio in automobile, che non vede Caio e gli passa sopra, uccidendolo. Chi è colpevole di omicidio, Tizio, Caio, o entrambi? Oppure: Tizio odia Caio, e gli versa di nascosto nel bicchiere d'acqua una dose mortale di veleno. Ma prima che Caio beva, arriva quatto quatto Sempronio, che odia anche lui Caio e gli versa un'altra dose mortale di veleno nell'acqua. Caio beve e ovviamente muore; chi dei due è colpevole? (Ok, lo so, lo so, sembra un giallo di Agatha Christie).¹⁸

Eppure, non sono queste le vere difficoltà. Il problema più grave è che, per poter effettuare il procedimento di sottrazione mentale in cui consiste il giudizio contro fattuale di causalità (= immagino cioè cosa avverrebbe se la condotta

dell'imputato non ci fosse stata), occorre sapere in anticipo se la condotta in questione possa essere, in condizioni normali, la causa di quel dato evento: se cioè rientra nel "novero di quelle che - secondo l'esperienza - sono generalmente in grado di produrre effetti dannosi del tipo di quello verificatosi in concreto".¹⁹ Insomma, bisogna già da prima conoscere la legge causale che si vuole applicare: solo che spesso è proprio questa conoscenza che manca.

Facciamo un esempio famoso: un certo numero di donne incinte, dopo aver ingerito del talidomide, un farmaco antinausea molto diffuso negli anni Cinquanta e Sessanta, partorirono bambini con malformazioni; però il processo di produzione delle malformazioni a partire dal farmaco non era ancora noto alla scienza dell'epoca.²⁰ In una situazione del genere, è chiaro che il procedimento della sottrazione mentale non può funzionare, proprio perché non sappiamo, in partenza, quale sia la legge generale che collega l'assunzione di talidomide e la malformazione nei bambini. Oppure, pensiamo a un altro celebre processo, quello delle macchie blu: in una zona in cui esisteva una fabbrica di alluminio che emetteva fumi, si manifestavano nella popolazione strani fenomeni cutanei (le macchie blu, appunto), nonché danni agli animali e alle colture.²¹ In questo caso, come in quello del talidomide, esisteva un rapporto di consequenzialità, perché i fenomeni in questione erano insorti solo dopo l'apertura della fabbrica. Ma, anche questa volta, era sconosciuto il meccanismo causale. E la mera successione tra antecedente (il talidomide o i fumi) e conseguente (le malformazioni o le macchie blu) non prova che il primo sia causa del secondo.

Ma allora cosa si dovrebbe fare in questi casi?

Oggi l'opinione comune è che bisogna ricorrere a una spiegazione generale: cioè, si deve trovare una legge che individui nessi regolari e costanti (generalizzabili, ripetibili, eccetera) tra l'evento e il suo antecedente. Insomma, occorre ritrovare una legge scientifica - che può essere, a sua volta, di tipo universale oppure statistico - che conduca regolarmente da quel dato antecedente a quel dato conseguente, così che quell'evento particolare sia spiegabile in base a una legge scientifica di copertura che lo riconnette, in via generale, a un dato antecedente. A partire dal disastro di Stava²² per arrivare fino al caso Francese²³ è oramai assodato, almeno in teoria, tra i giudici e gli studiosi italiani che sia necessario accertare il nesso di causalità mediante la sussunzione²⁴ dei fatti sotto leggi scientifiche di copertura.

Questa è sicuramente la posizione più corretta, e allo stesso tempo quella che offre le maggiori garanzie per l'imputato. Vediamo perché.

Se non fosse necessaria una spiegazione generale, vorrebbe dire che, per

condannare qualcuno, ci accontenteremmo di una spiegazione individuale: il giudice, più che allo scienziato, dovrebbe ispirarsi allo storico, che ricostruisce i nessi tra eventi circoscritti, irripetibili, senza preoccuparsi di ritrovare leggi universali cui ricondurli.²⁵ In pratica, questo vuol dire che, nella gran parte dei casi, la prova del rapporto di causalità tra il fatto A e il fatto B finirebbe per consistere nella pura e semplice successione temporale: post hoc ergo propter hoc.²⁶ Questo metodo si basa, in sostanza, sull'intuito o sulla convinzione individuale del giudice, che sarebbe, così, "libero" di scovare le connessioni causali. È una tendenza che fa del giudice non più un consumatore, ma un produttore di leggi causali. Ed è una tendenza che si ripresenta ostinatamente in presenza di casi davvero difficili, come appunto quello delle macchie blu, quando il giudice arrivò a sbottare:

La realtà è che questo è un tribunale e non una commissione di studi; che ai fini di un accertamento giudiziale di responsabilità, non interessa affatto promuovere ulteriori scoperte scientifiche sul tema. La presente causa è dominata dal fatto. Una volta che le circostanze di questo abbiano ineluttabilmente dimostrato la relazione tra i fumi e le macchie, non vi è più sul piano giuridico alcun interesse a ricercarsi la precisa natura di tale relazione. Sul piano scientifico, naturalmente, è un'altra cosa, ma ciò non riguarda la competenza giudiziaria.²⁷

Ovviamente è vero che un conto è un tribunale e un conto è un laboratorio scientifico: lo scopo del giudice non è scoprire una legge generale, ma decidere una singola controversia, ed è una differenza che occorre sempre tenere a mente. E tuttavia, se non si sa come i fumi producano le macchie, come si fa a dire che "le circostanze" avrebbero "ineluttabilmente dimostrato" che la causa delle macchie sono i fumi? Una posizione di questo genere - che si basa su "un diffuso scetticismo rispetto alla possibilità di adottare parametri oggettivi e vincolanti in sede di apprezzamento della rilevanza causale delle condotte criminose"²⁸ - si riduce alla discrezionalità del giudice, che si affida, per decidere, a elementi imponderabili, insuscettibili non solo di verifica, ma spesso anche di un controllo razionale, e che a volte finiscono per rivelarsi, semplicemente, errati. Il criterio della successione temporale (post hoc ergo propter hoc) è solo una fallacia.²⁹ E benché sia vero che in certi casi l'utilizzo del metodo scientifico rende molto difficile accertare il nesso causale, questo rimane l'unico metodo conforme ai principi generali del diritto penale (non si può condannare qualcuno se non vi è la certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, della sua colpevolezza:³⁰ che certezza ci può mai essere se, per condannare, ci si basa solo sulla convinzione soggettiva del giudice o su veri e propri errori? Principio questo, del

resto, affermato dalla Corte costituzionale in una famosa sentenza).³¹

E non solo è errato, ma non è nemmeno necessario. Perché, a guardar bene, il ricorso alle leggi scientifiche di copertura è sempre possibile. Persino nel caso delle macchie blu, infatti, esisteva un'ampia messe di dati che avrebbero potuto essere utilizzati per verificare, in base a un'analisi statistica, l'ipotesi dell'accusa. Nel caso del talidomide, poi, esistevano ricerche scientifiche che dimostravano la teratogenicità del farmaco negli animali, ed esisteva anche una gran mole di dati statistico-sanitari che avrebbero potuto condurre all'accertamento della responsabilità del produttore del farmaco.

Peraltro, il punto decisivo è ancora un altro. Se davvero, alla fine, nonostante tutti gli sforzi, risultasse impossibile ricostruire su base generale, scientifica, il nesso di causalità, bisogna comunque ricordarsi una cosa che dovrebbe essere ovvia, ma che purtroppo spesso viene dimenticata. Questa cosa ovvia è che condannare l'imputato non è ob bligatorio. Quando i giudici delle macchie blu esclamano esasperati: "Ma questo è un tribunale, mica una commissione di studi o un laboratorio!", hanno dimenticato proprio questa ovvietà. Perché è vero, sì, che lo scopo del processo non è accertare la verità scientifica, bensì fare giustizia; ma fare giustizia, nel caso del processo penale, implica che nessuno venga condannato, se non in base alla certezza della responsabilità. E non può esservi una certezza del genere se il giudice giunge alla condanna in base non già a inoppugnabili argomenti, ma in base a propri arbitrari e insindacabili "liberi convincimenti".

Ora, se dovessimo usare criteri di certezza scientifica per accertare il nesso causale tra vaccini e autismo, dovremmo partire dal fatto che, in medicina, esiste un insieme di regole chiare e universalmente condivise per determinare l'esistenza del nesso causale tra un dato fattore e una malattia: sono le 9 regole individuate da Austin Bradford-Hill nel 1965:³²

1. Forza: più la correlazione è forte, più è probabile che ci sia causalità.
2. Consistenza: la consistenza delle osservazioni effettuate da differenti persone in luoghi diversi rafforza la probabilità.
3. Specificità: la probabilità aumenta se il fenomeno riguarda una specifica popolazione in un luogo specifico e non vi sono altre possibili spiegazioni.
4. Temporalità: l'effetto deve seguire la causa (e se ci si attende un certo lasso di tempo fra la causa e l'effetto, allora l'effetto deve seguire dopo quel lasso di tempo).
5. Gradiente biologico: una maggiore esposizione alla causa dovrebbe generalmente condurre a una maggiore incidenza dell'effetto.

6. Plausibilità: la conoscenza di un plausibile meccanismo di produzione dell'effetto accresce la verosimiglianza del nesso causale (anche se questa conoscenza non è sempre disponibile).

7. Coerenza: il nesso causale non deve contraddire le nostre generali conoscenze in materia di storia naturale e biologia della malattia.

8. Esperimenti: occasionalmente è possibile appellarsi all'evidenza sperimentale, o quasi-sperimentale.

9. Analogia: in certe circostanze è giusto giudicare per analogia.

E su questa base, è chiarissimo che un nesso causale tra vaccini e autismo non c'è.

Comunque, se questo è il criterio che, almeno in teoria, domina nel diritto penale (vedremo, nella seconda parte, che in pratica le cose stanno in modo diverso), perché nel diritto penale la condanna deve seguire all'accertamento della responsabilità dell'imputato "oltre ogni ragionevole dubbio", invece nelle cause civili (come quelle su vaccini e autismo) il criterio è sempre stato molto meno rigoroso.³³ L'idea, oggi, è che in diritto civile il giudice non sia vincolato ai principi della sentenza Franzese, bensì che possa stabilire che un fatto è provato anche se le evidenze non dimostrano con certezza (o giù di lì) la responsabilità del convenuto: basta che le prove rendano la colpevolezza "più probabile che non" (il che è anche detto criterio della preponderanza dell'evidenza).³⁴ Si ritiene causa di un evento quell'azione per cui l'evidenza è "preponderante": non occorre, cioè, che la probabilità del nesso tra A e B sia molto elevata, prossima alla certezza, come si richiede nel diritto penale, ma basta che sia più alta della probabilità di altri nessi, come quello tra C e B o D e B, e ovviamente occorre che sia anche "ragionevole". In parte ciò accade perché i limiti e le cautele che circondano il diritto penale vengono avvertiti come esagerati per il diritto civile; ma in parte, anche, perché dappertutto i giudici si considerano tenuti, in caso di dubbio, a tutelare la parte più debole. Dappertutto, badate, non solo in Italia; e, in particolare, proprio a proposito dei vaccini.³⁵ Una Corte d'Appello federale degli USA, per esempio, ha concluso che, siccome la legge sui danni da vaccini era stata emanata con lo scopo precipuo di "liquidare i danni alle persone danneggiate dai vaccini rapidamente, facilmente, e con certezza e generosità", ne discende che imporre agli attori un onere della prova troppo rigoroso "impedisce il funzionamento del sistema creato dal Congresso, in cui i casi incerti circa la causalità devono essere risolti in favore dei danneggiati".³⁶ E in Italia il principio non è molto diverso: "pretendere la dimostrazione assoluta e rigorosa del nesso di unica ed esclusiva causalità

renderebbe vana la funzione assistenziale e di solidarietà sociale che caratterizza le leggi di cui sopra" (cioè la Legge n. 210/1992).³⁷ Insomma: se nel diritto penale la regola è in dubbio pro reo (in caso di dubbio, si decide a favore dell'imputato), nel diritto civile la regola invece pare essere in dubbio pro clamante (nel dubbio, si decide a favore del danneggiato).

Tuttavia, nell'accertamento della causalità si richiede pur sempre un certo rigore. Così, le Corti americane hanno elaborato un triplice test che l'attore deve soddisfare, con "evidenza preponderante", per avere diritto al risarcimento:

- 1) deve esistere una teoria medica che colleghi il danno alla vaccinazione.
- 2) deve esistere una sequenza logica di causa e effetto che mostri che la vaccinazione è la vera causa del danno.
- 3) deve esistere una prossimità temporale fra la vaccinazione e il danno.

Se questo test è superato, allora l'Amministrazione dovrà dimostrare che il danno è stato prodotto da un'altra causa; in caso contrario, il risarcimento viene accordato.³⁸

Nel diritto italiano (recentemente confermato anche da una sentenza della Corte di Giustizia dell'UE)³⁹ la regola è che, in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che depongano nel senso della responsabilità, e in assenza di dimostrazione di causalità alternative, si può legittimamente condannare. Ma occorre pur sempre che esista una "ragionevole probabilità scientifica" del nesso di causalità.⁴⁰

C'è da chiedersi come mai, anche se la scienza compattamente nega che il vaccino possa mai essere causa di autismo, tante sentenze italiane (altrove si contano sulle dita di una mano) siano giunte invece a conclusioni opposte.

È verosimile che parte della spiegazione risieda nel fatto che i periti, cioè gli esperti ai quali i giudici si rivolgono per avere risposte affidabili su questioni tecnico-scientifiche, vengono selezionati in modi assai diversi da tribunale a tribunale. D'altronde, non esistono effettivi requisiti di competenza per l'esercizio dell'attività di consulente tecnico, né controlli efficaci.⁴¹ Così capita che a Milano un consulente d'ufficio dichiari che è "certo" il nesso di causalità, magari citando proprio Wakefield e qualche rivista o sito di "contro informazione" o di propaganda antivaccinista, mentre a Bari un altro perito d'ufficio giunga (stavolta correttamente) a conclusioni esattamente opposte.

Per esempio, la sentenza del Tribunale di Rimini del 15/3/2012 - che aveva stabilito un nesso causale tra il vaccino trivalente somministrato a un bambino e l'insorgere dell'autismo - viene rovesciata dalla Corte d'Appello di Bologna (sentenza del 13/2/2015). Tutto gira intorno ai due periti: quello di Rimini, che

aveva svolto un "esame approfondito del caso anche alla luce della letteratura specialistica aggiornata" (o almeno così credeva il tribunale) giungendo alla conclusione che l'autismo fosse "riconducibile con ragionevole probabilità scientifica alla somministrazione del vaccino"; e quello di Bologna, che "in modo minuzioso" e "richiamando ampia letteratura scientifica sul tema" ha rivisto le conclusioni della perizia svolta in primo grado mostrando "la non pertinenza e la non rilevanza degli studi in essa citati".

È chiaro che qui c'è un problema: infatti, dato che la letteratura scientifica sull'argomento è una sola (non due), è impossibile, sulla base di essa, arrivare a due conclusioni opposte. Uno dei due periti, insomma, ha sbagliato. E questi errori tendono a verificarsi con allarmante frequenza.

Fin qui, credo, quasi tutti direbbero: d'accordo, c'è stato un errore, ma un errore che chiama in causa più il mondo della scienza che non la giustizia italiana. Se esistono dei periti - dei medici - che non sanno distinguere le ricerche valide da quelle che non lo sono, che non sanno distinguere le riviste mediche serie dai siti di bufale, che non si aggiornano, non è colpa dei giudici né del sistema giudiziario. Questo è vero, ma è anche vero che questa situazione - comunque inaccettabile - ci dice qualcosa di poco piacevole anche sul modo in cui il sistema giudiziario italiano (e non solo italiano)⁴² si rapporta al sapere tecnico-scientifico e al mondo degli scienziati in generale. Come mai fra i periti d'ufficio si trovano tanti incompetenti? Non sarà che le procedure di selezione dei periti d'ufficio non funzionano? Non sarà che i giudici - che non sono tenuti a "ruotare" o alternare i periti d'ufficio, ma tendono sovente ad affidarsi sempre agli stessi, cioè a quelli con cui si sono "trovati bene a lavorare" - finiscono per fidarsi di persone in realtà immeritevoli di fiducia? Non sarà anche il fatto che non ci sono conseguenze negative di alcun genere a carico del perito incompetente (né sanzioni disciplinari, né tantomeno responsabilità civile) ad aggravare ulteriormente la situazione?

Già questo sarebbe preoccupante. Eppure c'è di peggio: infatti capita anche che il giudice non si fidi del suo consulente d'ufficio e lo smentisca. Non succede spesso, ma accade. E del resto è lecito, dato che nel nostro sistema processuale - ma è così quasi dappertutto - ad avere l'ultima parola non è il perito, che in fondo del giudice è solo un ausiliario, ma il giudice che un brocardo⁴³ definisce *peritus peritorum*, l'esperto degli esperti, quello che sa cosa prendere dal perito e cosa invece lasciar cadere, quello che sa valutare quando il perito ha ragione e quando invece parla a vanvera. Solo che purtroppo non sempre è così (e non può che non essere così: infatti, se il giudice fosse sempre in grado di valutare criticamente l'operato del suo consulente, non avrebbe bisogno di disporre la consulenza!).⁴⁴

Vediamo un esempio. Il Tribunale di Busto Arsizio, il 2/12/2009,⁴⁵ si trova a decidere in presenza di una perizia d'ufficio che aveva correttamente escluso il nesso di causalità. Il giudice giunge alla conclusione opposta, ed ecco cosa replica al proprio perito (perdonate la lunghezza):

Già con le sentenze 21/4/1977 n. 1476 e 13.5.1982 n. 3013 e poi di recente con la Sent. 21/1/00 n. 632 la Cassazione aveva avuto occasione di puntualizzare come l'individuazione del rapporto di causalità che attiene ad un evento lesivo collegato all'esecuzione di terapie mediche o di interventi chirurgici deve essere effettuata, non solo con criteri giuridici, ma anche tenendo conto delle nozioni della patologia medica e della medicina legale, per cui la possibilità teorica di un margine inevitabile di relatività non può, di per sé sola, invalidare un accertamento basato sulla corrispondenza di alcune affezioni a un determinato meccanismo causale, in assenza di qualsiasi altra causa patogena. Inoltre si deve tener conto del fatto che in campo biopatologico, è estremamente difficile raggiungere un grado di certezza assoluta e, pertanto, la sussistenza del nesso causale fra un determinato antecedente e l'evento dannoso ben può essere affermata in base ad un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, soprattutto quando manca la prova della persistenza, della concomitanza o della sopravvenienza di altri fattori determinati [...] Ritene dunque la scrivente che sia sufficiente per la sussistenza del nesso eziologico una "ragionevole probabilità" unitamente alla mancanza di prova di altre (con)cause determinanti. Nel caso in esame la perizia di parte ha analizzato la storia clinica di C B e, sulla scorta della connessione logica dei dati e delle conoscenze medico-biologiche più recenti, ha elaborato un giudizio, (di probabilità), in favore della sussistenza del nesso causale fra l'infermità e le vaccinazioni somministrate in data 16/12/1999 e le seguenti reazioni allergico-immunologiche post-vaccinali. Tale giudizio è, a parere di questo giudice, condivisibile in quanto congruamente motivato e supportato da una letteratura scientifica. In particolare, il caso è stato valutato rispettando i dati obiettivi, i dati casistici, i dati statistico-epidemiologici e i dati sperimentali. La malattia ha esordito immediatamente dopo la somministrazione dei vaccini del dicembre 1999 con comparsa della perdita di equilibrio e regressione del linguaggio e ciò in una situazione antecedente di pieno benessere (criterio cronologico). La malattia ha sede nell'encefalo dove l'azione del vaccino si è concentrata con meccanismo di tipo allergico-immunitario e la malattia si è manifestata in maniera sistematica, ma come conseguenza di un unico danno in una precisa sede, il Sistema Nervoso Centrale (criterio topografico). La grave entità delle manifestazioni che sono seguite si spiega con la funzione mediatrice che ha avuto il cervello (criterio di efficienza). La somministrazione di un

vaccino in un soggetto predisposto ha scatenato immediatamente una encefalopatia allergico-immunitaria con le manifestazioni seguenti descritte. Ed infine non sono stati individuati altri fattori causali che abbiano giocato un ruolo nella genesi della malattia (criterio di esclusione). Il quadro clinico si è aggravato in seguito alla ulteriore somministrazione vaccinale con Anti MMR del 15/6/2000, Anti Haemophilus Influenzae tipo B del 22/2/2000 e Anti Polio del 30/1/2001.

Quindi, la causalità ci sarebbe, secondo il giudice, non perché qualcuno si sia minimamente sforzato di mostrare la ricorrenza dei criteri di Bradford-Hill, ma perché 1) c'è una immediata prossimità temporale tra i due eventi (vaccinazione e autismo) e 2) mancano altri possibili fattori causali concomitanti o sopravvenienti, sicché esisterebbe una "ragionevole probabilità" che il vaccino abbia causato la patologia.

Il problema è che nessuno di questi "argomenti" regge. Non il primo, perché la successione temporale, anche immediata, fra due eventi non prova affatto, da sola, che il primo sia causa del secondo (anche se è necessaria, e infatti è, come abbiamo visto, la prima regola di Bradford-Hill). Nel nostro caso, poi, i due eventi non sono nemmeno regolarmente associati tra loro (perché i casi di bambini vaccinati che sviluppano autismo sono pochi; perché esistono almeno altrettanti casi di bambini non vaccinati che sviluppano l'autismo; eccetera). Ma l'obiezione decisiva è un'altra, e ci porta dritti al secondo argomento: l'autismo si manifesta generalmente proprio all'età in cui i bambini vengono sottoposti alla vaccinazione trivalente (cioè nel corso del secondo anno di vita),⁴⁶ ma questo non significa che la malattia sia insorta proprio in quel periodo (potrebbe essere insorta prima, ma manifestarsi solo quando il bambino dovrebbe cominciare a interagire di più con gli altri). E non prova neppure, a maggior ragione, che la malattia sia causata dal vaccino. Il tribunale, insomma, confonde l'insorgenza della malattia con la sua manifestazione, e l'errore qui non è imputabile al perito (che aveva concluso correttamente escludendo il nesso di causalità), ma al giudice stesso.

È lecito concludere che l'errore derivi dalla stessa definizione di causalità adottata dalla giurisprudenza italiana, che è troppo generosa. Già la concezione della causalità in sede penale è di per sé alquanto lasca; ma, se la confrontiamo con quella vigente nel processo civile, dove le garanzie per il convenuto (il famoso "oltre ogni ragionevole dubbio") sono inferiori, c'è di che allarmarsi. In sostanza, i giudici vogliono poter decidere in un senso o nell'altro, e per decidere non richiedono una prova piena: tanto, mica si tratta di mandare qualcuno in galera, no?

Ma pensiamoci. A parte che una condanna a versare un risarcimento, per quanto sia senz'altro meno spiacevole della galera, non è comunque una cosa da nulla, il punto è che, se le cose stanno così, allora bisogna, come minimo, pretendere che i giudici siano eccezionalmente rigorosi nel valutare la "probabilità" nel caso concreto. Che fine fa l'altro requisito posto dalla giurisprudenza, cioè la ragionevole probabilità del nesso causale, in un caso in cui (come quello del rapporto tra vaccini e autismo) la scienza è unanimemente schierata in senso contrario?

Torniamo allora alle sentenze di Rimini o di Busto Arsizio e chiediamoci: in questi casi, ha il giudice svolto questo controllo di ragionevolezza con il giusto rigore? Non pare proprio. Intanto, la "ragionevole probabilità", in questi casi, non coincide neppure con una correlazione statisticamente significativa fra i due eventi (cioè inoculazione del vaccino e insorgenza della malattia), testimoniata dalla letteratura scientifica - questa letteratura, come abbiamo visto, non esiste, per la semplicissima ragione che una correlazione del genere non c'è - ma si riduce solo a una prossimità temporale tra l'inoculazione del vaccino e il manifestarsi della malattia. L'ha rilevato la Corte d'Appello di Bologna, nel riformare la sentenza di Rimini: il perito d'appello "ha escluso che il 'criterio temporale' [...] potesse avere evidenza scientifica e influenza ai fini dell'accertamento del nesso causale". Del resto, in una malattia complessa come l'autismo, i segni iniziali del disturbo "sono spesso di difficile individuazione", il che vuol dire, come spiega correttamente la sentenza, che "l'apparente assenza di altre cause" (che, in base alla massima della Cassazione, dovrebbe assurdamente valere come prova del nesso causale) "deve quindi essere vista solo come attuale assenza di più approfondite informazioni".

Per dirla in termini più semplici: per poter sostenere che un fatto A sia causa del fatto B, anche se ci accontentiamo di qualcosa di meno della certezza assoluta (certezza assoluta che poi è quasi sempre impossibile raggiungere), bisogna comunque che ci siano argomenti gravi, scientificamente fondati, che depongano per una consistente probabilità che il rapporto di causa/effetto esista davvero. Ma questa probabilità non può consistere nella mera correlazione temporale: occorrerà, invece, che essa sia riconosciuta dalla scienza, cioè che su di essa vi sia un generalizzato consenso della comunità scientifica. Dopodiché, si potrà passare a verificare se ricorrono in concreto altre cause alternative che, con probabilità maggiore, possano essere all'origine dell'effetto: il che va fatto con estrema cautela, dato il rischio di scambiare la disattenzione o la mancanza di informazioni per l'assenza di tali altre cause. Ma dalla prima fase (verifica della probabilità) non si può passare alla seconda (verifica delle altre possibili cause)

se prima la "ragionevole probabilità" non sia stata positivamente accertata.

Invece le sentenze di Rimini e Busto Arsizio hanno fatto proprio questo: dal mero fatto che al vaccino è seguito il manifestarsi dei sintomi dell'autismo, hanno dedotto che la probabilità sussistesse, e sono passati direttamente alla seconda fase.

Altre sentenze (come quella del Tribunale di Milano del 23/9/2014), oltre a richiamare la prossimità temporale, si sono sforzate almeno di aggiungere qualche altro argomento: solo che si tratta di argomenti a loro volta errati e privi di riscontro scientifico, come il fatto che nei vaccini in questione vi fosse del mercurio.

L'impressione, insomma, è che il progresso delle scienze sia giunto a un livello tale che il giudice (che, ricordiamolo, è un esperto di diritto, non di scienza) si trova, a volte, in difficoltà anche semplicemente a controllare, in termini non dico di correttezza scientifica (per cui gli mancano le conoscenze) ma almeno di coerenza e ragionevolezza, l'operato del perito. Il rischio, a ben vedere, è duplice.⁴⁷ Da un lato, c'è il pericolo che "la scienza espropri il diritto", cioè che il giudice si riduca, per una "manifesta inferiorità cognitiva", a un semplice "subalterno" degli esperti, le cui conclusioni non è in grado di controllare, e a volte neanche di comprendere. Dall'altro lato, per reazione, si può cadere nel rischio opposto: quello di rifiutare il confronto con la sapienza specialistica dell'esperto, giudicata esoterica e incomprensibile.⁴⁸

La tentazione di introdurre "decaloghi", linee guida per utilizzare correttamente la scienza nei tribunali, è perciò forte. Negli Stati Uniti, per citare un Paese che storicamente da questo punto di vista è all'avanguardia, fin dal 1923 la Corte Suprema ha dettato alcuni criteri per l'ammissibilità della prova scientifica, con la sentenza Frye e poi, nel 1993, con la celebre sentenza Daubert.⁴⁹ Tuttavia - a parte il fatto che il sistema processuale americano è assai diverso dal nostro, specie per quanto concerne l'impiego dei consulenti⁵⁰ - il che rende velleitarie e forse anche pericolose le rituali e periodiche invocazioni a importare qualcosa di simile ai criteri di Daubert anche da noi -, sarebbe ingenuo pensare che una regola, sia essa di origine legislativa o giurisprudenziale, possa eliminare d'incanto ogni possibile errore.⁵¹ E infatti i problemi continuano a essere presenti anche negli USA⁵² e anche in America la junk science di tanto in tanto riesce a intrufolarsi nelle sentenze. Forse appare più promettente un'altra strada, anch'essa battuta per prima dagli americani, che consiste nel favorire il dialogo fra giuristi e scienziati, anche con la redazione di manuali di cultura scientifica precipuamente rivolti ai giuristi.⁵³

Sentenze come queste pongono poi anche un altro problema. I giuristi sanno, perché l'hanno studiato all'università, che una cosa è l'accertamento giudiziario (quello cioè che si trova in una sentenza) e un'altra cosa è l'accertamento scientifico: sanno insomma che la "verità" scientifica e la "verità" processuale sono due animali assai diversi. Una sentenza, in fondo, deve risolvere una questione anche complessa - pensiamo al talidomide o alle macchie blu - dando ragione a Tizio o a Caio, e non è permesso al giudice di non decidere, di dire "non ne sappiamo ancora abbastanza", come invece può fare uno scienziato:⁵⁴ la sentenza, a un certo punto stabilito dalla legge (per esempio, quando saranno esauriti tutti i termini per impugnare) diventerà definitiva e, come dicono i giuristi, "farà stato fra le parti", cioè non sarà più modificabile; ma questo non vuol mica dire che quel che sta scritto nella sentenza sia vero, e che da quel giorno gli scienziati siano obbligati ad affermare la verità di quel che ha stabilito il giudice.⁵⁵ Purtroppo però a chi non è giurista queste cose nessuno le ha mai insegnate. E così leggiamo e sentiamo spessissimo dire: "È vero che i vaccini causano l'autismo, l'ha stabilito il Tribunale di X!". Oppure, di converso: "Non è vero che i vaccini causano l'autismo, la Cassazione lo ha appena accertato!". Si tratta invece, come avrebbe detto Flaubert, di due bestialità uguali e contrarie. Le sentenze non stabiliscono la verità: la verità la stabilisce la scienza,⁵⁶ mentre le sentenze si limitano a porre fine a una controversia. Anche se, ovviamente, le sentenze dovrebbero decidere sulla base di corrette deduzioni da fatti veri, scientificamente accertati.

Bonus per gli appassionati del genere: la Procura di Trani, nel marzo del 2014, ha aperto un'inchiesta contro ignoti per "lesioni colpose gravissime", al fine di verificare se vi fosse un collegamento tra l'autismo nei bambini e il vaccino trivalente. L'inchiesta era condotta dal Pm Michele Ruggiero (più tardi balzato agli onori delle cronache per l'indagine sulle agenzie di rating) che all'argomento era stato "iniziato" da Massimo Montinari, un medico della polizia famoso per le sue convinzioni antivacciniste e per la sua teoria che l'autismo possa essere curato con l'omeopatia. Pochi giorni prima dell'inizio dell'indagine, Montinari aveva partecipato come relatore a un convegno su autismo e vaccini in cui era presente anche Ruggiero. Racconta La Stampa che, a quel convegno, Montinari aveva invitato (dalla sua pagina Facebook) "tutti i genitori affetti da danno vaccinale a inviare le proprie testimonianze al Pm". La denuncia da cui era partita l'inchiesta proveniva da una famiglia che si era avvalsa, come tecnico di parte, proprio di Montinari, che aveva inzeppato la propria perizia di riferimenti agli studi truffaldini di Wakefield. Nel corso dell'inchiesta, i periti della Procura smentirono la ricostruzione di Montinari; e così, nel maggio del 2016, il Pm ha

chiesto l'archiviazione.⁵⁷ I denunciati si sono opposti, e all'archiviazione definitiva, stavolta a opera del Gip, si è arrivati nel novembre 2017.⁵⁸

note

1. Ma naturalmente, se avete voglia di approfondire l'argomento, non mancano ottimi libri anche in italiano: il già cit. Grignolio; R. Rappuoli-L. Vozza, *I vaccini dell'era globale*, Bologna, Zanichelli, 2009; S. Bencivelli-D.Ovadia, *È la medicina, bellezza!*, Roma, Carocci, 2016; R. Burioni, *Il vaccino non è un'opinione*, Milano, Mondadori, 2016; R. Villa, *Vaccini. Il diritto di non avere paura*, *Il Corriere della Sera*, 2017; oltre al recentissimo *Accademia Nazionale dei Lincei, Rapporto: I Vaccini*, 12/5/2017.

2. AA.VV., *Dalla cura alla scienza*, cit., p. 201 ss.

3. Infatti si parla oggi di disturbi dello spettro autistico. Cfr. M. Despinoy, *Psicopatologia del bambino e dell'adolescente*, Torino, Einaudi, 2001, p. 154 ss.; E. Pewzner, *Introduzione alla psicopatologia dell'adulto*, Torino, Einaudi, 2002, p. 111; S. Vicari, *Nostro figlio è autistico*, Trento, Erickson, 2016.

4. A.J. Wakefield et alii, "Ileal-lymphoid-nodular Hyperplasia, Non-Specific Colitis, and Pervasive Developmental Disorder in children" in *The Lancet*, vol. 351, 1998, pp. 637-641; Retracted: 2010.

5. Ben Goldacre sembra convinto che Wakefield abbia fatto danni solo o soprattutto in Inghilterra. Unicamente perché non sa cosa è successo qui da noi. In Inghilterra infatti la copertura in seguito è risalita (cfr. Grignolio, op. cit., p. 73), mentre in Italia no (cfr. Villa, op. cit., p. 166).

6. I principali problemi dell'articolo: solo uno dei bambini esaminati aveva una chiara diagnosi di autismo; cinque dei dodici bambini avevano manifestato i sintomi descritti prima della vaccinazione; invece tutti i bambini erano figli di genitori che si erano rivolti ad avvocati per ottenere il risarcimento dalle ditte farmaceutiche produttrici. Cfr. Bencivelli-Ovadia, op.cit., pp. 40-41.

7. A. Jain et alii, "Autism Occurrence by MMR Vaccine Status among US Children with Older Siblings with and without Autism", in *JAMA* 2015 (313), pp. 1534-1540. In realtà, lo studio ha rilevato una leggerissima prevalenza di autismo fra i bambini non vaccinati. Risultati analoghi erano stati trovati in uno studio anteriore su oltre 500.000 bambini: K.M. Madsen, A. Hviid et alii, "A

Population-Based Study of Measles, Mumps, and Rubella Vaccination and Autism", in *N.Engl.J.Med.*, 2002, 347, pp. 1477-1482. C'è poi uno studio giapponese su 300.000 bambini: Honda et alii, "No effect of MMR Withdrawal on the incidence of Autism: a total population study", in *J. of Child Psychology Psychiatry* 46(6), 572-579 (2005). V. anche R. Gasparini, D. Panatto et alii, "The 'Urban Myth' of the association between neurological disorders and vaccinations", in *J. Prev. Med. Hyg.*, 2015 Mar; 56(1): E1-E8.

8. Ci sono molti studi che hanno mostrato una cosa un po' controintuitiva: cioè che in certi casi, le persone, quando viene loro dimostrato che le loro convinzioni sono errate, lungi dall'abbandonarle, le abbracciano con ancor maggiore convinzione. Cfr. da ultimo AA.VV., "Debunking in a World of Tribes", in *PLOS One* 24/7/2017, consultabile all'indirizzo <http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0181821>, oltre a W. Quattrocioni-A. Vicini, *Misinformation*, Milano, Franco Angeli, 2016.

9. Media che, come ricorda sempre Goldacre, si sono ben guardati dal dedicare alle smentite alla tesi di Wakefield lo stesso spazio (o, se è per questo, uno spazio qualsiasi) dedicato a suo tempo alle sue menzogne.

10. Fin dal 1930, nei vaccini non si usa più, come fungicida e battericida, il mercurio, bensì una sostanza del tutto innocua, il tiomersale. Il tiomersale però contiene una sostanza dal nome infelice, l'etilmercurio, che richiama il metilmercurio, sostanza che invece, per accumulazione, può risultare tossica. Solo che l'etilmercurio è una sostanza completamente diversa e inoffensiva, come moltissime ricerche (effettuate dalla FDA americana prima di autorizzarne l'uso nei vaccini) hanno dimostrato abbondantemente. È come confondere altre due sostanze il cui nome, anche qui, si differenzia solo per una m iniziale: il metanolo (che è un veleno) e l'etanolo, che invece non è un veleno e che beviamo regolarmente, visto che si trova nel vino. Tra l'altro numerosi studi hanno dimostrato che perfino il tanto calunniato metilmercurio non è poi così tossico. Ad ogni modo, di fronte a una campagna antiscientifica e chiassosa che chiedeva l'eliminazione dell'etilmercurio dai vaccini, a partire dal 1999 è stato completamente eliminato, e i vaccini oggi non lo contengono più. Eppure la tesi che i vaccini conterrebbero mercurio viene continuamente ripetuta ancor oggi. Cfr. Grignolio, op. cit., p. 29 ss.

11. Facciamo i nomi anche qui: MoVimento 5Stelle e Lega.

12. Li abbiamo già elencati sopra.

13. Cfr. i dati contenuti nel rapporto dei Lincei, cit., p. 44. V. anche Grignolio, op.cit., p. 47 ss.; Villa, op. cit., p. 222.

14. Si tratta del National Childhood Vaccine Injury Act.
15. È la Legge n. 201/1992. Villa, op. cit., p. 154, ricorda peraltro che la legge italiana fu motivata principalmente dagli scandali legati alle trasfusioni di sangue infetto.
16. Precisamente con le sentenze n. 423 del 9-16/10/2000 e n. 214 del 16/4/2012.
17. Sulla causalità nel diritto, cfr., oltre a un buon manuale di diritto penale (per es. G. Fiandaca-E. Musco, *Diritto penale, Parte generale*, Bologna, Zanichelli, 1985), M. Maiwald, *Causalità e diritto penale*, Milano, Giuffrè, 1999.
18. Esempi simili li trovate in ogni manuale di diritto penale (di nuovo, cfr. Fiandaca-Musco, op. cit., p. 100): il che dimostra quanto sia sbagliato il luogo comune che vuole Giurisprudenza una facoltà noiosa.
19. Fiandaca-Musco, op. cit., p. 103. In un certo senso, questa teoria della causalità (cosiddetta *condicio sine qua non*) si riduce a una mera tautologia: causa dell'evento è... ciò che causa l'evento!
20. Caso tedesco: LG Aachen 18/12/1970, in JZ 1971, 507 ss. V. in specie F. Stella, *Leggi scientifiche e spiegazione causale*, Milano, 1975, p. 27 ss.
21. Trib. Rovereto, 17/1/1969.
22. Cass. pen. Sez. IV, sent. 6/12/1990.
23. Cass. SS.UU., sent. 10/7/2002.
24. Vale a dire: riconducendo una data fattispecie nel caso generale previsto da una data regola.
25. Come è noto, il paragone risale a P. Calamandrei, "Il giudice e lo storico", in Riv. Dir. Proc. Civ., 1939, p. 105 ss.
26. Fiandaca-Musco, op. cit., p. 105 ss.
27. Trib. Rovereto, 17/1/1969, già cit.
28. Fiandaca-Musco, op. cit., p. 106.
29. La consecuzione temporale può essere, e frequentemente è, semplicemente un caso di correlazione spuria: purtroppo, persino due eventi regolarmente associati in consecuzione temporale fra loro non sono necessariamente legati da una relazione causale: altrimenti dovremmo concludere che, siccome chi si ammala di tumore ai polmoni è normalmente un grande consumatore di fiammiferi, la causa del tumore siano i fiammiferi (anziché il fumo delle sigarette).
30. Così infatti vuole l'art. 533 c.p.p. (nel testo introdotto nel 2006) al suo

primo comma: "Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio".

31. È la sentenza n. 114/1998, in cui la Consulta ha riconosciuto che le fattispecie del diritto penale debbono essere conformi a "sicuri riferimenti scientifici" e che il relativo riscontro debba essere svolto "con particolare rigore, per le conseguenze che ne discendono sia per la libertà dei singoli che per la tutela della collettività".

32. A. Bradford-Hill, "The Environment and Disease: Association or Causation?", *Proceedings of the Royal Society of Medicine*, 1965, 58 (5), pp. 295-300.

33. Cfr. Taruffo, "La prova scientifica nel processo civile", in *Rivista trim. dir. proc. civ.*, 2005, p. 1079 ss.

34. Cass. SS.UU. n. 576/2008 e poi Cass. n. 9475/2015.

35. Il che, ovviamente, non vuol dire che il risarcimento venga normalmente riconosciuto. Cfr. T.H. Maugh-A. Zajac, "'Vaccines court' rejects mercury-autism link in 3 test cases", in *Los Angeles Times* 13.3.2010, consultabile all'indirizzo <http://articles.latimes.com/2010/mar/13/science/la-sci-autism13-2010mar13>, e D.J. Mcneil Jr., "Court says vaccines are not to blame for autism", in *The New York Times*, 12/2/2009, visibile all'indirizzo: <http://www.nytimes.com/2009/02/13/health/13vaccine.html>

36. È il caso *Andreu vs Secretary of Health and Human Servs.*, in 569 F. 3d 1367 (Fed. Circuit 2009): cfr. C.A. Conway, "Federal Court Reverses Denial of Vaccination Compensation Claim", in *Health Law Perspectives* (2009), all'indirizzo <https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiD9IyIlMDSAhVCBS-KzZfGFhsmJCUoLHOQ&sig2=6YwF8dsvDhxByz9Lf1lEfq>

37. Così Cass. Sez. Lavoro, sent. n. 753/2005.

38. *Althen vs Secretary of Health & Human Services*, in 418 F. 3d 1274 (Fed. Circuit 2005). Cfr. Conway, op. cit.

39. Sentenza del 21/6/2017 in causa C-621/15, Sanofi Pasteur.

40. Cass. n. 632/2000.

41. Cfr. M.Vellani, "Consulenza tecnica nel diritto processuale civile", in *Dig. Disc. Priv.*, Sez. civ., IV, Torino, UTET, 1988, p. 531 ss.

42. Fenomeni analoghi, infatti si verificano anche negli USA, persino alla Corte Suprema: cfr. J. Pfaff, "The Supreme Court Justices Need Fact-Checkers", *New York Times* 18/10/2017. Si veda anche R. Gabrielson, "It's a Fact: Supreme

Court Errors Aren't Hard to Find", consultabile all'indirizzo: <https://www.propublica.org/article/supreme-court-errors-are-not-hard-to-find>

43. Il brocardo è una regola generale di diritto, formulata in forma estremamente concisa, perlopiù in latino: risalgono spesso al Medioevo, e il loro nome è anch'esso medievale (probabilmente deriva da Burcardo di Worms, un giurista autore appunto di una raccolta di regole).

44. Il paradosso è stato segnalato da Taruffo, "La prova scientifica", cit., § 11.

45. La sentenza, si noti, è stata confermata in appello: Corte d'Appello di Milano, sentenza del 28/3/2012.

46. Cfr. Despinoy, op. cit., pp. 155-156; Vicari, op. cit., passim.

47. Così G. Fiandaca, Prima lezione, cit., p. 157 ss.

48. E qui basterà richiamare il già cit. art. di J. Pfaff, in cui si riporta quanto segue: "Chief Justice Roberts joked that 'it may be simply my educational background' before describing the material as 'sociological gobbledygook'." Non è molto rassicurante vedere il Presidente della Corte Suprema ridicolizzare la statistica solo perché non la capisce.

49. Rispettivamente 293 F. 1013 (D.C. Cir. 1923) e 509 U.S. 579 (1993).

50. Il principale divario sta nel fatto che il parere tecnico-scientifico specialistico nel processo americano viene introdotto dalle parti, sotto forma di testimonianza (expert witness), mentre il giudice sostanzialmente deve valutare solo l'ammissibilità della prova, laddove da noi (come in tanti altri ordinamenti di civil law) è il giudice che nomina un suo perito. Naturalmente non è da dimenticare il fatto che negli USA il giudizio, anche civile, è perlopiù rimesso a una giuria, mentre da noi a decidere è un professionista del diritto, appunto il giudice: anche questa circostanza conduce a rilevanti differenze quanto alla valutazione della prova.

51. P. Rivello, "La necessità di evitare l'ingresso della junk science nelle aule giudiziarie: un ripensamento su alcune recenti affermazioni" in *Diritto Penale Contemporaneo*, n. 11/2017, p. 24.

52. Basti pensare che da un'inchiesta è emerso che oltre il 40% dei giudici statali (non federali) interpellati non conoscevano la sentenza Daubert.

53. Da questo punto di vista occorre ricordare il Reference Manual on Scientific Evidence, risalente al 1988 e già giunto alla terza edizione nel 2011 è consultabile all'indirizzo: <https://www.fjc.gov/content/reference-manual-scientific-evidence-third-edition-1>. Cfr. S. Arcieri, "Il giudice e la scienza. L'esempio degli Stati Uniti: il Reference Manual on Scientific Evidence", in

Diritto Penale Contemporaneo, 6/3/2017; Rivello, op. cit., p. 19 ss. In Italia, vanno segnalate le iniziative, presso l'Università di Pavia, dell'European Center for Law, Science and New Technologies, su cui si veda Santosuosso, Diritto, scienza, nuove tecnologie, cit., p. 233 e p. 305 ss.

54. Un tempo, in verità, era possibile, ma nel diritto moderno (dopo la Rivoluzione francese, per intenderci) la cosa non è più ammessa. È il cosiddetto divieto del non liquet, formulato oggi nel diritto italiano dall'art 12 delle Preleggi. Sull'argomento, v. G. Gorla, "I precedenti storici dell'art. 12 disp. prel. cod. civ." (1969), in Id., Diritto comparato e diritto comune europeo, Milano, Giuffrè, 1981, p. 443 ss.

55. Sul concetto di prova nel diritto processuale ovviamente fin troppi sarebbero i titoli da citare. Si vedano almeno: J. Ferrer Beltràn, La valutazione razionale della prova, Milano, Giuffrè, 2012; M. Taruffo, La prova dei fatti giuridici, Milano, Giuffrè, 1992; O. Dominioni, La prova penale scientifica, Milano, Giuffrè, 2005.

56. Nota per quelli che hanno letto Popper, Kuhn, Lakatos e Feyerabend: sì, lo so anch'io che il dibattito epistemologico sulla "verità" della scienza è vasto e complesso. Se non ne parlo a proposito del processo è perché credo che non ce ne sia bisogno: nella maggior parte dei casi in cui il diritto interpella la scienza, questa è in grado di fornire una risposta univoca, e nei casi rimanenti, in cui la scienza non può fornirla, le norme sulla ripartizione dell'onere della prova sono sufficienti a risolvere la controversia.

57. "Com'è andata a finire l'inchiesta di Trani sui vaccini", Il Post 3/6/2016: <http://www.ilpost.it/2016/06/03/vaccini-autismo-trani>

58. G. Di Benedetto, "Trani, non c'è correlazione fra vaccini e autismo: la Procura archivia l'inchiesta" in La Repubblica 9/11/2017, [//bari.repubblica.it/cronaca/2017/11/09/news/vaccini180690752](http://bari.repubblica.it/cronaca/2017/11/09/news/vaccini180690752)

Miracoli 2 - Stamina

Benefattor degli uomini, riparator dei mali, in pochi giorni io sgombero io spazio gli ospedali, e la salute a vendere per tutto il mondo io vo.

Compratela, compratela, per poco io ve la do.

F. Romani, L'elisir d'amore, I, 5

I ciarlatani, l'abbiamo visto, ci sono sempre stati; e, quando la medicina era in crisi d'identità, screditata, inefficace, a sua volta poco più che un mucchio di fumisterie e abracadabra in latino, capace solo di fornire "rimedi" (come i salassi, le purghe, i sali arsenicali) spesso più pericolosi della malattia, "molto poteva essere tentato e osato, nell'interesse dei malati e proprio [...] un atteggiamento anticonformista... perciò anche pro vocatorio, accompagnato da una clamorosa andata verso il popolo."1 E i caratteri distintivi di questo ciarlatanismo erano, oltre alla rivendicazione di un segreto e alla polemica contrapposizione con la medicina ufficiale, la ricerca del favore del pubblico (con abile uso di scilinguagnolo), l'antintellettualismo (la verità si scopre con la pratica, non nei laboratori e nelle accademie) e, last but not least, la tendenza a incamerare lauti onorari.

Certo non c'era nulla di irragionevole nel non fidarsi della medicina "ufficiale" quando, come ironizzava Giuseppe Gazola nel 1716:

Uno può mettersi a fare il medico [bastando] sapere a memoria quattro aforismi d'Ippocrate, una dozzina de' passi di Galeno [...] e la nomenclatura di varie e diverse infermità [...] bastando di saper dire agli infermi che la febre è un calore straordinario del cuore, che del calcolo e della pietra n'è l'architetto uno spirito lapidifico [e che] la cagione delle altre umane indisposizioni dipende da intemperie di viscere, o da corruttela, o da pletora di sangue, quall'ora da calore di fegato, o da ostruzione di milza [...] quando da saburra d'umori, quando da debolezza di calor naturale, quando da vizio di facoltà".2

La crisi di fiducia nella medicina era talmente diffusa, che nel 1715 Lesage, nel suo romanzo Storia di Gil Blas di Santillana, immaginava che uno stimatissimo medico di Valladolid, il dottor Sangrado, spiegasse al suo discepolo "che non c'è bisogno d'altro che far salassi e fare bere acqua calda: ecco il segreto per guarire tutte le malattie del mondo". Non stupisce che i risultati fossero agghiaccianti: "procedemmo in modo tale che in meno di sei settimane facemmo altrettante vedove e orfani, quanti ne fece l'assedio di Troia. A Valladolid si facevano tanti funerali che sembrava ci fosse la peste".3 Medici del genere - o suppergiù - esistevano veramente. Chiaro che un bel po' di spazio per i ciarlatani non potesse mancare.

Ma c'è da chiedersi come mai i ciarlatani continuino a prosperare anche oggi, quando - uno tenderebbe a pensare ingenuamente - la medicina ha raggiunto tali e tanti risultati e accumulato tali e tante conoscenze da rendere impossibile dubitare che anch'essa sia, oramai, una vera scienza. Voglio dire, chi oggi

prenderebbe sul serio uno che pretendesse di guarire il cancro con questa ricetta:

Tintura di colchicina o zafferano dei prati

Tintura di genziana

Aceto di vino

Alcool a 95°?

Eppure, si tratta della terapia contro il cancro che il dottor Aldo Vieri pretendeva di praticare in Italia negli anni Sessanta: e folle di malati scesero in piazza a reclamare il diritto di utilizzarla - e ciò benché la solita sperimentazione avesse dimostrato che era totalmente inefficace. E la ricetta del "siero Bonifacio", popolarissimo negli stessi anni Sessanta, la conoscete? Eccola qua:

Si estraggono all'interno della capra macellata le feci e si mescolano con urina prelevata dalla vescica dello stesso animale, aggiungendo circa 1/3 di acqua bidistillata. Si lascia macerare il tutto, cioè amalgamare, per circa 48 ore. Si filtra, prima con normale carta da filtro e successivamente con filtri sterilizzati "millipori", ottenendo così una sostanza liquida di colore giallo paglierino scuro.⁴

Che differenza c'è fra roba del genere e i tanti filtri dei ciarlatani rinascimentali, come l'"unguento magno" di Leonardo Fioravanti, composto di "argento vivo, ossimele scillitico, aceto, incenso bianco, biacca, grasso di porco colato"?⁵

Si sa che il richiamo all'efficacia della cura come prova decisiva della validità scientifica è proprio la divisa del ciarlatanismo. Isabelle Stengers sostiene anzi che la differenza fra medicina e ciarlatanismo sta proprio nel fatto che, per la prima, "la guarigione non prova nulla"; cosicché "lo scopo perseguito dalla medicina (guarire) non basta a fare la differenza fra pratica razionale e pratica di ciarlatano. L'imperativo di razionalità e la denuncia del ciarlatano diventano in questo senso solidali: il ciarlatano è ormai definito come colui che rivendica come prova le guarigioni".⁶ Ma le guarigioni (ammesso che ci siano davvero) non sono sufficienti a dimostrare la bontà di una cura: non solo perché potrebbe essere all'opera l'effetto placebo, ma perché occorre anche tutto il resto - la ripetibilità, il controllo sperimentale, la spiegazione razionale del meccanismo fisiologico che conduce alla guarigione. Se non si è in grado di ripetere, verificare, spiegare una guarigione, si tratta non di cura medica, ma di miracolo.

Un recentissimo episodio di "miracolo", ovvero di cura miracolosa di gravi malattie (le più diverse), ha avuto per protagonista la Stamina Foundation Onlus, costituita da Davide Vannoni nel 2009.⁷

La storia comincia però nel 2004, quando Vannoni (allora professore di Psicologia della comunicazione all'Università di Udine)⁸ viene colpito da una paresi virale al viso e, dopo una serie di cure "tradizionali" che non gli lasciano molte speranze, apprende dell'esistenza in Ucraina di una nuova cura sperimentale a base di cellule staminali, inventata da due ricercatori, Elena Schegel'skaya e Vyacheslav Klymenko. Si reca quindi in Ucraina e si sottopone alla cura, con risultati che lui reputa eccezionali (però è impossibile verificare la cosa, data l'assenza di informazioni certe).

L'esperienza si rivela decisiva. Vannoni si presenterà sempre, da allora in poi, come una testimonianza vivente dell'efficacia della sua cura: vedete, sembra dire, tutti quelli che criticano, negano, dubitano, non sanno veramente di cosa parlano. Ma io sì: perché ho provato in prima persona la cura, e sono guarito.⁹

Vannoni, che di professione fa l'esperto di marketing, intravede un roseo futuro commerciale per questa cura. Nel 2006 fa venire i due ucraini in Italia, a Torino, dove fonda la società Re-Gene s.r.l. e crea un piccolo, rudimentale laboratorio in uno scantinato, dandosi a cercare finanziamenti - anche presso la Regione Piemonte - nonché a fare pubblicità al suo metodo. In un paio d'anni, parecchi pazienti passano per il centro di Vannoni, ricevendo un trattamento in base al metodo sviluppato dai due ucraini (e mai autorizzato dall'AIFA), per il quale pagano in media circa 27.000 euro a testa.¹⁰ A questo punto però arriva il primo intoppo: la Procura di Torino comincia a indagare, da un lato sulla richiesta di finanziamento pubblico, e dall'altro sul laboratorio, che si scopre essere del tutto carente dal punto di vista igienicosanitario (le norme comunitarie equiparano infatti i trattamenti con cellule staminali a veri e propri farmaci, con le relative conseguenze in termini di autorizzazioni e verifiche preliminari) e viene pertanto chiuso. I due ricercatori ucraini, vista la mala parata, lasciano l'Italia e rompono ogni rapporto con Vannoni.

Ma il Nostro non è tipo da spaventarsi: nel 2008 trasferisce società e laboratori a San Marino, dove le regole UE non si applicano. Inoltre, deposita nel 2011 domanda di brevetto allo US Patent Office - l'ufficio brevetti americano - per la procedura di preparazione delle cellule (domanda di brevetto che peraltro pare sia stata rigettata nel 2012),¹¹ crea una fondazione (Stamina Foundation Onlus) tramite la quale promuovere la cura e diffondere la leggenda che la cura Stamina sarebbe gratuita, e infine avvia una partnership con una società farmaceutica, la Medestea.¹²

E qui apriamo una parentesi.

Le cellule staminali, oggetto di una feroce disputa politica nel 2005 (ricordate

il referendum sulla fecondazione assistita?), sono una delle ultime frontiere della medicina sperimentale: si tratta di cellule fornite, in maggiore o minor misura, della capacità di riprodursi così da poter rigenerare qualunque tipo di cellula, oppure alcuni specifici tessuti.¹³ Le cellule staminali mesenchimali, in particolare, cioè quelle utilizzate da Stamina, sono staminali specializzate nella riproduzione del tessuto scheletrico, ma che, a dire di Vannoni, sarebbero capaci di rigenerare anche i neuroni.

Comunque, essendo un campo di ricerca di frontiera, sul quale si appuntano molte speranze (non ancora pienamente realizzate, fatte salve alcune eccezioni, come la spettacolare rigenerazione delle cellule epiteliali effettuata da De Luca e Pellegrini a Modena),¹⁴ le staminali sono un settore nel quale i finanziamenti abbondano, e di conseguenza abbondano anche personaggi poco scrupolosi, pronti a inserirsi in un mercato lucroso: la domanda di cure per malattie degenerative, che hanno la caratteristica comune di essere gravissime, rare e attualmente prive di cure, è infatti forte in tutto il mondo.

E così inizia la corsa a offrire "cure" a base di cellule staminali. Solo che, nei Paesi più avanzati e più ricchi (cioè proprio quelli in cui la domanda potenzialmente è maggiore), esistono anche i controlli sanitari migliori e quindi più stringenti. Negli Stati Uniti la questione delle staminali è stata oggetto di una lunga disputa giudiziaria, conclusasi nel 2014 con una sentenza che ha stabilito l'applicabilità delle regole previste per i farmaci.¹⁵ Nell'Unione Europea, i trattamenti a base di staminali vengono classificati come "farmaci" e dunque assoggettati alla minuziosa disciplina prevista per questi ultimi¹⁶ (che prevede quattro distinte fasi di sperimentazione prima dell'autorizzazione all'immissione in commercio, e un'accurata farmacovigilanza dopo). È una disciplina pesante: non solo per gli enormi costi e la lunghezza del tempo necessario per avere l'autorizzazione, ma anche perché si richiede una dimostrazione, non solo di innocuità e non tossicità, ma anche di efficacia terapeutica. È per questo che le "cure" a base di staminali proliferano soprattutto nei Paesi dove la vigilanza sanitaria non è così attenta: in America latina e in alcuni Paesi dell'ex URSS. Ma nell'UE l'impresa appare disperata.

Torniamo al nostro eroe. Anche a San Marino nascono difficoltà: alcuni articoli apparsi sul Corriere della Sera al principio del 2009 rivelano che l'attività di Vannoni sta continuando, e così Stamina deve andarsene.¹⁷ Stavolta sembra proprio finita, ma così non è. Infatti, nel frattempo Vannoni è entrato in contatto con un medico di una certa fama, Marino Andolina, primario pediatrico di un ospedale di Trieste (il Burlo Garofolo), che da tempo si occupa di staminali e che, "folgorato" da Vannoni (di cui presto diventerà il vice dentro Stamina),

comincia a sperimentare - non ufficialmente - i preparati di Stamina su alcuni piccoli pazienti a Trieste.

Anche questa volta le cose prendono rapidamente una brutta piega: inchieste giornalistiche e giudiziarie inducono il Burlo Garofolo a troncare ogni rapporto di collaborazione con Stamina.¹⁸ Ma nel luglio 2011 Andolina raggiunge con gli Spedali Civili di Brescia un accordo grazie al quale la "cura Stamina" viene somministrata, stavolta ufficialmente, a un certo numero di pazienti di Brescia. È rimasto inspiegato come abbia fatto Stamina a ottenere il parere favorevole del Comitato etico dell'ospedale.¹⁹

A questo punto interviene l'AIFA, che con ordinanza del 15/5/2012 vieta il trattamento negli Spedali Civili, mentre il Ministero dispone l'avvio di un'ispezione. Ma ormai i nodi sono arrivati al pettine e interviene anche la magistratura.

In quel momento, cioè nel 2012, i trattamenti in terapia genica sono regolati dal Decreto Ministeriale del 5/12/2006, cosiddetto "Turco-Fazio". Questo consente, al di fuori delle sperimentazioni cliniche, per un periodo limitato, su singoli pazienti (a Brescia, invece, erano una trentina) e in mancanza di una valida alternativa terapeutica, l'impiego delle terapie staminali "nei casi di urgenza ed emergenza che pongono il paziente in pericolo di vita o di grave danno alla salute, nonché nei casi di grave patologia a rapida progressione, sotto la responsabilità del medico proscrittore". Ma occorre che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- a) che vi siano "dati scientifici che ne giustifichino l'uso, pubblicati su accreditate riviste internazionali";
- b) che sia stato acquisito il consenso informato del paziente;
- c) che sia stato ottenuto il parere favorevole del Comitato etico;
- d) che siano utilizzati "non a fine di lucro, prodotti preparati in laboratori in possesso dei requisiti" elencati nel decreto medesimo;
- e) e infine che il trattamento sia effettuato in istituto di cura e ricovero "a carattere scientifico" ovvero "in struttura pubblica o ad essa equiparata".

Ora, le pretese cure di Stamina sicuramente non soddisfano il requisito di cui alle lettera a), perché non si sa esattamente in cosa consistano e, di conseguenza, non esiste neppure della letteratura scientifica ad attestarne l'efficacia; e neppure quello della lettera d), perché, anche a lasciar perdere il "fine di lucro", che c'è eccome, i medicinali che somministra vengono realizzati dalla stessa Stamina e i suoi "laboratori", come è stato accertato da numerose inchieste, non rispettano le norme di igiene.

L'ordinanza dell'AIFA viene impugnata al TAR Lombardia (che rigetta il ricorso).²⁰ Ma contempo raneamente intervengono moltissimi tribunali del lavoro²¹ che, su istanza di alcuni pazienti che avevano già iniziato la terapia, nonostante l'ordinanza dell'AIFA e l'opposizione degli Spedali Civili, ordinano in via cautelare la prosecuzione del "metodo" Stamina, disapplicando l'ordinanza.²² La motivazione è che si tratterebbe di una "cura compassionevole",²³ ammissibile quando non vi siano trattamenti alternativi efficaci; le carenze tecnico-sanitarie dei laboratori di produzione vengono considerate "dubbe" (fonda mentalmente perché in precedenza gli Spedali avevano collaborato con Stamina), mentre gli altri requisiti elencati nel decreto Turco-Fazio vengono giudicati sussistenti o giù di lì, in quanto:

Pur in assenza di evidenza scientifica, la certificazione medica allegata al ricorso attesta l'efficacia del trattamento in termini di rallentamento del decorso della malattia, laddove, trattandosi di patologia di tipo neurodegenerativo, anche il solo rallentamento va senz'altro considerato come un effetto positivo, che incide sulla qualità della vita della piccola paziente; non si sono verificati effetti collaterali di sorta: né il provvedimento amministrativo contestato, né gli accertamenti ispettivi sui quali lo stesso si fonda, comprovano il concreto pericolo di complicanze; ed in effetti la paventata riconducibilità del decesso di altro paziente [...] al trattamento con infusione di cellule staminali cui lo stesso era sottoposto è smentita dalla richiesta di archiviazione con pedissequo decreto di accoglimento dimesso dai difensori attorei all'udienza 28/8, dai quali emerge che tale decesso è stato in realtà determinato da altra causa.²⁴

Analogamente decidono altri Tribunali (Matera, Trento e Crotone, tra i tanti).

Come vedete, la completa assenza di un qualsivoglia crisma di scientificità nella cosiddetta "cura" Stamina viene superata attraverso "certificazioni mediche", cioè perizie di parte, effettuate sul solo paziente in questione (uno studio individuale, di breve durata per di più, dovrebbe quindi supplire all'assenza di dati sperimentali seri), e questo nonostante il chiaro tenore del Decreto Turco-Fazio. Questa conclusione, giuridicamente inaccettabile, trova tuttavia due spiegazioni, tutto sommato, non peregrine. La prima: un decreto mini sterile non è fonte di legge, e non può prevalere dunque su un diritto costituzionalmente garantito come quello alla salute. La seconda: si tratta di una pronuncia cautelare, cioè emessa in via d'urgenza e non definitiva. In quel momento, il giudice doveva solo bilanciare gli opposti interessi: da una parte, un paziente che afferma di esser destinato a morire o peggiorare seriamente se non sottoposto subito alla cura; dall'altra, l'interesse dello Stato a non buttare i soldi del contribuente in cure millantate ma sprovviste di sostegni scientifici. Il

giudice, in una situazione del genere, poteva ragionevolmente pensare: fra il diritto alla salute e la tutela dei soldi pubblici, senza alcuna certezza in un senso o nell'altro, io scelgo di dar la prevalenza al diritto alla salute; tanto, faccio sempre in tempo a cambiare idea dopo, se mi convinco che il metodo Stamina è una bufala; e in quel caso, i pazienti dovranno rimborsare allo Stato il costo della "cura".²⁵

Comincia una vasta polemica che vede schierati da una parte parecchi scienziati, che criticano la millantata terapia lamentandone l'inconsistenza e la segretezza, e dall'altra parte Vannoni e i suoi, spalleggiati da una agguerrita porzione dei media.²⁶ Vi sono nuove pronunce di Tribunale (Trento, Marsala, Firenze) che ordinano, per la prima volta, l'esecuzione della cura anche a favore di pazienti mai trattati con Stamina. Nel novembre 2012, una commissione ministeriale composta di membri dell'ISS, del Nas e dell'AIFA dichiara che il metodo Stamina è pericoloso per la salute, sviluppato senza il rispetto delle regole igieniche, e in più è privo di efficacia terapeutica.²⁷

Ma il ministro (Balduzzi, un medico) cede, autorizzando la ripresa del trattamento per una paziente agli Spedali Civili. Mentre il caos aumenta (appelli pro e contro, interventi di altri Tribunali), arriva il Decreto-legge n. 2/2013 (noto come "Decreto Balduzzi") che autorizza la prosecuzione dei trattamenti già avviati nelle strutture pubbliche e avvia una sperimentazione. Il dibattito però non si placa. Il Senato approva il Decreto Balduzzi con alcune modifiche molto importanti: per esempio, lo estende a tutte le malattie rare, e soprattutto qualifica il trattamento con staminali come "procedura di trapianto sperimentale" assoggettandolo così alla supervisione non più dell'AIFA, ma del Centro Nazionale Trapianti.

Quest'ultima è una mossa che, senza esagerazione, si può definire eversiva. Se le staminali fossero state derubricate da farmaco a trapianto, l'Italia si sarebbe posta al di fuori delle regole sanitarie europee: si sarebbe trasformata in una specie di porto franco per qualunque "terapia" farlocca, che avrebbe potuto immediatamente essere somministrata a chiunque, senza necessità di previa sperimentazione e autorizzazione, e per di più a spese del contribuente. Avremmo assistito alla nascita, nel nostro paese, di "cliniche della speranza" come quelle russe e messicane, ma con in più il vantaggio, per i produttori, a) di essere in Italia, un paese dell'UE (con, quindi, la stuzzicante prospettiva di potersi, col tempo, trasformare in un grimaldello per far saltare l'intera normativa europea sulla sperimentazione dei farmaci) e b) di essere a spese del SSN, e non più del paziente. Un sogno per Big Pharma.²⁸

Non è un caso che dalla parte di Stamina si siano schierati, fin dall'inizio,

soggetti e istituzioni che da sempre, dietro lo slogan "libertà di cura", chiedono a gran voce la deregulation dei controlli sanitari sui farmaci e il disarmo delle grandi agenzie pubbliche di vigilanza (come la FDA americana, l'EMA europea e l'AIFA italiana). Sarebbe, in sostanza, la libertà di lanciare sul mercato tutti i prodotti che si vuole, anche quelli non ancora sperimentati, e di realizzare la sperimentazione inaudito per così dire dopo il lancio del farmaco, anziché prima: in più, si tratterebbe di un tipo di "sperimentazione" inaudito fatto non già gratuitamente (cioè a spese dell'azienda produttrice) ma a spese della collettività.²⁹ E infatti, nell'angolo di Vannoni siedono non solo la già citata Medestea, un gruppo con interessi nel campo medico e della cosmetica, ma anche personaggi a vario titolo collegabili a lobby e think tank statunitensi da sempre ferocemente critici rispetto ai controlli sanitari, come il prof. Camillo Ricordi e The Cure Alliance.

Sta di fatto che, a bloccare la manovra del Senato, interviene una mobilitazione senza precedenti degli scienziati italiani³⁰ nonché l'indignazione delle grandi riviste scientifiche internazionali.³¹ La protesta si generalizza e la Camera, vista la pessima accoglienza, decide di espungere l'emendamento del Senato, riqualificando le terapie staminali come farmaci e riportando il tutto sotto la sorveglianza dell'AIFA.

A questo punto, dopo parecchie modifiche, quando viene pubblicato, il DdL n. 24 del 25/3/2013³² prevede quanto segue:

[...]

2. Le strutture pubbliche in cui sono stati avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, trattamenti su singoli pazienti con medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali, lavorati in laboratori di strutture pubbliche e secondo procedure idonee alla lavorazione e alla conservazione di cellule e tessuti, possono completare i trattamenti medesimi, sotto la responsabilità del medico prescrittore, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili secondo la normativa vigente.

2-bis. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e del Centro Nazionale Trapianti (CNT), promuove lo svolgimento di una sperimentazione clinica, coordinata dall'Istituto superiore di sanità (ISS), condotta anche in deroga alla normativa vigente e da completarsi entro 18 mesi a decorrere dal 1o luglio 2013, concernente l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali, a condizione che i predetti medicinali, per quanto attiene alla sicurezza del paziente, siano preparati in conformità alle linee guida di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n.

1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007. Al fine di garantire la ripetibilità delle terapie di cui al primo periodo, le modalità di preparazione sono rese disponibili all'AIFA e all'ISS. L'Istituto superiore di sanità fornisce un servizio di consulenza multidisciplinare di alta specializzazione per i pazienti arruolati. L'ISS e l'AIFA curano la valutazione della predetta sperimentazione. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al primo periodo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e di 2 milioni di euro per l'anno 2014, una quota del fondo sanitario nazionale [...].

3. Si considerano avviati, ai sensi del comma 2, anche i trattamenti in relazione ai quali sia stato praticato, presso strutture pubbliche, il prelievo dal paziente o da donatore di cellule destinate all'uso terapeutico e quelli che siano stati già ordinati dall'autorità giudiziaria.

Viene così ammessa alla sperimentazione una "terapia" che di scientifico non ha nulla, e che diviene una barzelletta in tutto il mondo.³³ Come vuole il copione, Vannoni - come già Di Bella - si sente in diritto di dettare le sue condizioni per degnarsi di collaborare con la sperimentazione: vi do la documentazione, anzi no; vi consegno i dati della domanda di brevetto, però vi dovete impegnare a non divulgarli a terzi, e così via; ma stavolta le cose non vanno come spera Vannoni e la sperimentazione procede.

A fine giugno 2013, il Ministero nomina i componenti del Comitato scientifico della sperimentazione, chi mando a farne parte molti scienziati di chiara fama, alcuni dei quali, ahimè, colpevoli di aver criticato a voce alta Stamina.

Il Comitato, dopo aver più volte invitato Stamina a chiarire dubbi e a fornire informazioni e dati, perde la pazienza e conclude, con una relazione dell'11/9/2013, che non sussistano i presupposti "di scientificità e sicurezza" per l'avvio della sperimentazione: il "metodo" Stamina non è abbastanza serio e sicuro nemmeno per cominciare la sperimentazione. Una bocciatura su tutta la linea. Senza contare che, due mesi prima, Nature aveva pubblicato un articolo in cui si dimostrava come la domanda di brevetto a suo tempo depositata (e rigettata) da Vannoni negli USA si fondava su "dati viziati".³⁴

Chiesto un parere all'Avvocatura dello Stato sul valore giuridico di questa relazione (l'Avvocatura risponde che, in presenza di una bocciatura, la sperimentazione non può iniziare), il Ministero, con decreto del 10/10/2013, pone termine alla sperimentazione.

Ma ecco il colpo di scena: Vannoni propone ricorso al TAR del Lazio contro il decreto di nomina dei membri del Comitato di esperti e contro quello che chiude la sperimentazione. Il TAR del Lazio, clamorosamente, accoglie il ricorso con l'ordinanza n. 4728 del 4/12/2013. In essa, stabilito che Vannoni e Stamina avevano diritto a un esame del metodo "senza pregiudizi", si rileva che molti componenti della commissione, essendosi già espressi a sfavore di Stamina, non fornivano garanzie di imparzialità. Inoltre, il TAR ritiene che non rientrasse nei poteri del Comitato quello di stabilire l'impossibilità di procedere nella sperimentazione. La sperimentazione, dunque, doveva cominciare, con un Comitato scientifico diverso, fatto di "esperti, eventualmente anche stranieri, che sulla questione non hanno già preso posizione, o, se ciò non è possibile essendosi tutti gli esperti già esposti, che siano chiamati in seno al Comitato, in pari misura, anche coloro che già si sono espressi in favore di tale metodo".

Naturalmente, grande fu lo sconcerto della comunità scientifica mondiale, la quale apprendeva, da un tribunale italiano, non solo chi potesse far parte di una commissione scientifica deputata a valutare una sperimentazione, ma anche il concetto di par condicio (abituale nella politica italiana, ma ignoto al resto del mondo e soprattutto agli scienziati), per cui, quando si tratta di decidere se la Terra sia piatta o sferica, nella commissione che deciderà in merito dovrà sedere almeno il 50% di sostenitori del terrapiattismo: come se la scienza dovesse preoccuparsi di essere (o apparire) imparziale, anziché preoccuparsi di trovare la verità.³⁵

Ancor più sorprendentemente, invece di impugnare l'ordinanza del TAR davanti al Consiglio di Stato e difendere le proprie scelte, il Governo cala nuovamente e vergognosamente le brache e nomina (il 28/12/2013) un nuovo Comitato scientifico. Naturalmente Vannoni si dichiara insoddisfatto anche di questo (sicché la composizione del Comitato viene modificata ancora). Ma la sua posizione si complica, da un lato perché cominciano a venire alla luce casi in cui le sue famose cure, lungi dall'essere gratis, sono state invece pagate a caro prezzo, e dall'altro lato perché, il 7/1/2014, Nature pubblica un nuovo articolo da cui risulta che il protocollo di Stamina non contiene alcuna garanzia di sicurezza né alcuna promessa di efficacia.³⁶ La musica sembra essere ormai definitivamente cambiata: a gennaio 2014 il Senato avvia un'indagine conoscitiva su Stamina, e anche il nuovo Comitato scientifico conclude, il 2/10/2014, che non esistono le condizioni per sperimentare la pretesa cura, definitivamente affossata dal Ministero con decreto del 4/11/2014.

Le inchieste penali, dal canto loro, giungono a termine, e il 18/3/2015 Vannoni patteggia la pena di un anno e dieci mesi per i reati di associazione a

delinquere e uso di farmaci imperfetti e pericolosi. L'altro procedimento in cui Vannoni era imputato, per tentata truffa ai danni della Regione Piemonte a causa di una richiesta di finanziamenti per le sue attività illecite, si è invece concluso il 18/10/2015 con la prescrizione.³⁷ È infine recentissima una nuova disavventura giudiziaria: il 26/4/2017 Vannoni viene arrestato dai Carabinieri del NAS di Torino, per l'accusa di aver continuato a utilizzare la sua "terapia" all'estero e di associazione per delinquere.³⁸

Va detto che, mentre la sperimentazione naufragava e le traversie penali procedevano verso la conclusione, e mentre in Senato l'indagine conoscitiva terminava il 18/2/2015 con l'approvazione di un durissimo documento finale,³⁹ continuava - non solo durante il 2013, ma anche lungo il 2014 e persino dopo - lo stillicidio di ordinanze di Tribunali del Lavoro di ogni parte d'Italia che ordinavano agli Spedali Civili di Brescia la somministrazione degli intrugli di Stamina anche al di fuori dei requisiti (pur già generosi) previsti dal Decreto Balduzzi. Non sono mancate, ovviamente, pronunce più sensate (come quella del Tribunale di Pavia che ha rigettato un ricorso perché "lo Stato non può autorizzare cure incerte").⁴⁰

Come mai questa varietà di pronunce, in presenza di un metodo non solo ormai ufficialmente screditato, ma per di più proposto da soggetti già condannati per reati gravi?

In realtà, era lo stesso diritto alla salute a imporre il diniego allo svolgimento della "terapia Stamina", che non soddisfaceva neppure le condizioni richieste dal Decreto Balduzzi. I pazienti e i loro familiari hanno il diritto di essere protetti dagli inganni, dalle false speranze e dai costi sanitari ed economici determinati dal tempo passato a seguire cure inefficaci e pericolose. Insomma, hanno il diritto di essere protetti dalle truffe. Il che, sulla scorta del resto di numerose pronunce della Corte Costituzionale, implica che i giudici non possano sostituire le loro valutazioni a quelle che la legge riserva ad appositi organi tecnico-scientifici, provvisti delle necessarie competenze.⁴¹

Al contrario, alcuni dei giudici che hanno ordinato agli Spedali Civili di iniziare il trattamento Stamina a favore di vari pazienti (sofferenti delle più diverse patologie) hanno ritenuto l'autorizzazione a continuare il trattamento già iniziato a favore di taluni pazienti soltanto, prevista dal Decreto Balduzzi, come manifestamente contraria al principio di uguaglianza nonché una violazione del diritto alla salute: perché a chi ha già iniziato la cura sì e a chi non l'ha ancora iniziata no? Su questo punto, il ragionamento dei giudici ricalca la sentenza della Corte Costituzionale sul caso Di Bella. D'altra parte i requisiti disposti dalle norme sui trattamenti con terapie avanzate vengono ritenuti irragionevoli da

questi tribunali (che importanza potrà mai avere la pubblicazione su riviste internazionali?), sulla base di frettolose valutazioni operate in base al parere del medico curante, sovente senza neppure disporre una consulenza tecnica d'ufficio. Il Tribunale di Mantova, per esempio, è arrivato a sostenere che sarebbe "pacifico" essere quella di Stamina "terapia idonea per la patologia da cui la ricorrente è affetta" e che il numero delle pubblicazioni "non sarebbe dirimente", essendo sufficiente che "la comunità scientifica internazionale sia a conoscenza del protocollo" (il che per inciso non era neppure vero) o addirittura che, dalle pronunce giudiziarie già emesse in Italia, non sarebbero emerse controindicazioni alla terapia e risultavano anzi "risultati positivi", così allegramente sostituendo alla verifica scientifica un'inedita verifica effettuata, non si sa quando né come, dagli stessi giudici.⁴² Ricordate quel che dicevamo prima, cioè che i giuristi sono addestrati fin dagli anni universitari a distinguere tra la verità processuale e la verità scientifica? Come vedete, qualcuno poi, dopo la laurea, se ne dimentica.

Va tuttavia ricordato che, benché errate, queste pronunce possono essere spiegate, e in parte giustificate, da quello che è il vero e il principale vizio all'origine di tutta la vicenda: e cioè lo stesso Decreto Balduzzi. Non è accettabile procedere, per legge, solo ed esclusivamente per venire incontro a un'opinione pubblica fuorviata e ignorante, a sovvertire tutte le regole a tutela della sanità pubblica a favore di chi, per puro caso, si sia trovato a essere, in un dato momento, in cura con una certa terapia, escludendone tutti gli altri che pure vi avrebbero, astrattamente, uguale diritto. È stato quell'iniziale cedimento ad aspettative e pretese ingiustificate e irrazionali (cedimento candidamente confessato nella relazione illustrativa del Decreto, che spiegava essere la sua emanazione dovuta all'intento di far fronte allo "stato di grave angoscia" in cui versavano i pazienti e i loro cari, i quali "ripongono nella cura [...] delle speranze di poter ottenere dei benefici" che non potrebbero ottenere con le cure "tradizionali") a provocare questa storia grottesca, che ha generato ulteriori gravissimi strappi nel tessuto già fragile della fiducia tra cittadini e istituzioni sanitarie. Di fronte a questo "peccato originale" del legislatore,⁴³ le varie pronunce dei giudici, per quanto sbagliate, sono però, inutile negarlo, sorrette da un principio di giustizia sostanziale: di fronte alla morte imminente, in presenza di una cura che, per quanto dubbia, è stata comunque ritenuta seria quanto bastava per indurre il legislatore a consentirne la prosecuzione per alcuni soggetti, è inaccettabile escludere dal trattamento chi si trova in una situazione sostanzialmente equivalente. Da questo punto di vista, appaiono comprensibili persino le pronunce più oltranziste, come l'ordinanza del Tribunale di Taranto,

che ha dato il via alla questione di costituzionalità su cui si è pronunciata la Consulta⁴⁴ e che è arrivata a ipotizzare un inedito (e inesistente) "diritto alla speranza" di "ottenere dalla terapia con cellule Stamina quei benefici in termini di salute che, per le gravissime malattie da cui sono affetti, non possono essere offerti dall'impiego di medicinali già autorizzati o almeno sperimentati". Tanto più che, come detto, si trattava di pronunce emesse in via cautelare e d'urgenza, quindi non definitive (e quella di Taranto appena citata, addirittura emessa solo "ad tempus", cioè fino alla pronuncia della Corte Costituzionale).

Inoltre, non va dimenticato che, oltre a queste decisioni errate ma in fondo giustificabili, i giudici hanno saputo anche prenderne di esemplari, che hanno considerato anche l'altro lato del diritto alla salute, non meno importante dell'essere curati, e cioè quello di non finire vittime di imbrogli e incompetenti.

Tentiamo, a conclusione di questo capitolo, un brevissimo bilancio. A differenza del caso Di Bella, qui gli interessi economici in gioco erano piuttosto evidenti. Inoltre, mentre gli ingredienti del cocktail alla base della cura Di Bella erano noti, almeno in linea di principio, e alcuni di essi (come la somatostatina) avevano un'efficacia dimostrata almeno contro alcuni tipi di tumore, qui erano sconosciuti (perché mai specificati) e con ogni probabilità l'effettivo contenuto in cellule staminali del cocktail Stamina era irrilevante; senza contare l'inverso simiglianza dell'assunto di base, cioè che delle staminali mesenchimali potessero rigenerare dei neuroni. Per di più, in questo caso, a differenza che in quello Di Bella, l'autorità regolatoria competente (cioè l'AIFA) si era già espressa vietando il trattamento. Sono però molte anche le somiglianze: lo slogan/grido di battaglia "libertà di cura", insieme alla pretesa di far pagare al SSN le spese di una terapia priva di fondamento scientifico; la immensa pressione mediatica; le iniziative della magistratura; il cedimento di Governo e Parlamento; le resistenze degli "inventori" a collaborare con la sperimentazione e le loro polemiche contro l'obiettività o la stessa fattibilità della sperimentazione (mentre è nuova la pretesa di esercitare un potere di veto sulla nomina dei componenti la commissione sperimentatrice): tutti elementi ormai da considerare caratteri tipici del ciarlatanismo medico all'italiana.

note

1. Cosmacini, Ciarlataneria e medicina, cit., p. 112.
2. Cit. in Cosmacini, ibidem, p. 96.
3. La storia di Gil Blas di Santillana, II.3.
4. Cosmacini, op. cit., pp. 227-228.
5. Cosmacini, pp. 50-51.
6. Stengers, in T. Nathan-I. Stengers, Medici e Stregoni, Torino, Bollati e Boringhieri, 2013, p. 110.
7. Su Stamina, cfr. il già cit. AA.VV., Le cellule della speranza; B. Mautino, Stamina: una storia sbagliata (2014), e-pub scaricabile all'indirizzo <http://bibitsayuran.net/it/file.php?uasin=B00IJ36H7K>; A. Michienzi-R. Villa, Acqua sporca, Milano, Zadig, 2014; G. Viscogliosi, "Stamina, un anno (e oltre) di parole", in AA.VV., Parola di scienziato, Roma, Universitalia, 2014, pp. 253-275; S. Torsella-M. D'Abramo, Il caso Stamina. Le ragioni del diritto, le ragioni della speranza, Bari, Cacucci, 2014; A. Scalera, "Il caso Stamina tra diritto e scienza", in Nuova giur. civ. comm., 2014, p. 75 ss.; E. Falletti, "Riflessioni sulle possibili cause del cortocircuito giuridicoistituzionale provocato dalla vicenda Stamina" (2015), in *Questione Giustizia*, consultabile all'indirizzo http://www.questionegiustizia.it/articolo/riflessioni-sulle-possibili-cause-del-cortocircuitogiuridico-istituzionale-provocado-dalla-vicenda-stamina_20-07-2015.php; C. Lalli, "Caso Stamina, i tribunali ostaggio della pseudo scienza", in *Wired* 9.12.2014, all'indirizzo <https://www.wired.it/scienza/medicina/2014/12/09/stamina-corte>; Id. "Quanto ci costano le frodi scientifiche" in *Internazionale* 23/10/2015, all'indirizzo <https://www.internazionale.it/opinione/chiaralalli/2015/10/23/frodi-scientifiche-vaccini-costi-stamina>
8. Incarico, sembra, revocato nel 2014: cfr. <http://www.lastampa.it/2014/01/10/italia/cronache/e-luniversit-diudine-revoca-a-vannoni-lincarico-di-docentez8cg2poOn4dadjgR9PaN2M/pagina.html>
9. Mautino, op. cit., pp. 15-16.
10. Mautino, op. cit., p. 21. In seguito emergeranno cifre anche maggiori, per le cure somministrate da Stamina a San Marino e altrove: AA.VV., Le cellule della speranza, cit., p. 194; Michienzi-Villa, op. cit., pp. 17-18.
11. La domanda di brevetto è consultabile all'indirizzo: www.google.com/patents/US20120149099; Abbott, "Italian stem-cells", cit., afferma che i motivi del rigetto siano che la domanda non conteneva sufficienti dettagli sul metodo, che la differenziazione era improbabile avvenisse nel breve

tempo di incubazione previsto, e che la differenziazione cellulare descritta era probabilmente dovuta a "fenomeni citotossici". Secondo Abbott, il rigetto non era definitivo e non impediva la riproposizione della domanda, ma Vannoni non l'avrebbe mai riproposta. Sembra inoltre che un'altra domanda di brevetto, la n. 12/964,938, sia stata "abbandonata" nel 2013 <http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwig6N7In8vXAhUHwww.prometeusmagazine.org%2Fwordpress%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2Ffile-history-processo-di-estrazione.pdf&usg=AOvVaw2BYyGEchi3tHOgcgYB0fwb>. La questione è esposta anche in Mautino, op. cit., e Michienzi-Villa, op. cit., p. 45 ss., nonché nelle dichiarazioni rese da Belleri, a nome degli Spedali Civili, nel corso dell'audizione in Senato il 2/4/2014 consultabile all'indirizzo: https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/.../IC-41_stamina.pdf

12. A Medestea sarebbe stato ceduto (per 2.000.000 di euro, secondo Michienzi-Villa, op. cit., p. 62), il diritto esclusivo per lo sfruttamento in tutto il mondo del "metodo" Stamina. Sulla struttura societaria dietro Stamina cfr. F. Lepore-L.Piana, "La parabola di Davide Vannoni e Stamina, tra promesse e affari", in *L'Espresso* 20/1/2014, consultabile all'indirizzo:<http://espresso.repubblica.it/attualita/2014/01/17/news/la-parabola-di-davide-vannoni-e-stamina-tra-promesse-e-affari-1.149061>

13. M. Capocci, in AA.VV., *Le cellule della speranza*, cit., p. 19 ss.

14. Cfr. l'intervista ai due ricercatori in AA.VV., *Le cellule della speranza*, cit., p. 73 ss.

15. Cfr. Michienzi-Villa, op. cit., passim.

16. Regolamento UE n. 1394/2007 del 13.11.2007.

17. Michienzi-Villa, op. cit., p. 38.

18. Michienzi-Villa, op. cit., p. 58 ss.

19. O meglio, forse una spiegazione c'è. Cf. P. Colonnello, "Così Stamina sbarcò a Brescia. 'I primi malati? Raccomandati'", in *La Stampa* 13/1/2014, consultabile all'indirizzo:<http://www.lastampa.it/2014/01/13/italia/cronache/cos-stamina-sbarc-a-brescia-i-primi-malati-raccomandati-Yao4LJm43l5jvt7mLtNsBN/pagina.html>

20. Ord.TAR Lombardia, Sez. distaccata di Brescia, n. 414 del 5/9/2012.

21. Si tratterebbe di svariate centinaia di ricorsi, sfociati in provvedimenti favorevoli in circa il 60% dei casi: cfr. Lalli, op. cit., e Falletti, op. cit.

22. La prima è l'ordinanza cautelare del Tribunale di Venezia, n. 1817/2012 del 7/8/2012.

23. In realtà è discutibile che il Decreto Turco-Fazio preveda ipotesi di "cure compassionevoli", che continuavano a essere regolate, invece, dal "Decreto Sirchia" (dell'8/5/2003): cfr. Falletti, op.cit., § 2.

24. Trib. Verona, ord. 7/8/2012.

25. Anche se poi, in pratica, il rimborso si è rivelato tutt'altro che la norma: infatti, pur a distanza di anni, continuano a fioccare le sentenze che negano alle Aziende sanitarie locali il rimborso delle spese sostenute per sottoporre i pazienti al metodo Di Bella. Cfr. Trib. Foggia, sent. 27/12/2014 e Cass. Sez. Lav., sent. n. 20085 del 7/10/2015.

26. Facciamo i nomi anche stavolta: si tratta soprattutto delle Iene. Per una sintesi della presentazione da parte dei media, cfr. Viscogliosi, op. cit.

27. AA.VV., *Le cellule della speranza*, cit., pp. 198-199.

28. Michienzi-Villa, op. cit., p.103.

29. P. Bianco, in AA.VV., *Le cellule della speranza*, cit., p. 67. Cfr. pure Michienzi-Villa, op. cit., p. 102.

30. P. Bianco, op. cit., p. 46 ss.

31. Si veda in particolare l'editoriale "Smoke and Mirrors" su *Nature* 496, 269-279 (18/4/2013), visibile all'indirizzo: <https://www.nature.com/news/smoke-and-mirrors-1.12805>, e il precedente articolo di A. Abbott, "Stem-cell Ruling Riles Researchers", sempre in *Nature* 495, pp. 418-419 (28/3/2015), consultabile all'indirizzo <http://www.nature.com/news/stem-cell-ruling-riles-researchers-1.12678>

32. Poi convertito in legge n. 57 due mesi dopo, il 23/5/2013, con ulteriori modifiche.

33. Nessuno è mai riuscito a riprodurre i pretesi risultati di Stamina: anche perché la "descrizione" del "metodo" era, a dir poco, generica.

Cfr. Michienzi-Villa, op. cit., p. 50 ss.

34. A. Abbott, "Italian stem-cell trial based on flawed data", *Nature* 2/7/2015, consultabile all'indirizzo: <https://www.nature.com/news/italian-stem-cell-trial-based-on-flawed-data-1.13329>

35. Cfr. sul punto le condivisibili considerazioni di Falletti, op. cit., § 7.

36. A. Abbott, "Leaked files slam stem-cell therapy", *Nature* 7/1/2014, reperibile all'indirizzo: <http://www.nature.com/news/leaked-files-slam-stem-cell->

therapy-1.14472

37. Cfr. rispettivamente A. Giambartolomei, "Davide Vannoni patteggia condanna a un anno e dieci mesi" in *Il Fatto Quotidiano* 18/3/2015, consultabile all'indirizzo:<http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/03/18/stamina-vannoni-patteggia-condanna-anno-dieci-mesi/1516640/> e P. Italiano, "Tentata truffa alla Regione: Vannoni prosciolto per prescrizione" in *La Stampa* 19/10/2015, reperibile all'indirizzo: <https://www.lastampa.it/2015/10/19/cronaca/tentata-truffa-alla-regionevannoni-prosciolto-per-prescrizione-CQJumnH5CsvNDDXex0Hq3L/pagina.html>

38. C. Del Frate-E.Sola, "Continuava con il metodo Stamina. Arrestato a Torino Davide Vannoni", in *Corriere della Sera*: www.corriere.it/cronache/17_aprile_26/continuava-il-metodo-stamina-arrestato-torinodavide-vannoni-ebcfae3a-2a61-11e7-aac7-9deed828925b.shtml

39. In sintesi: "Già al tempo della vicenda del cosiddetto Metodo Di Bella (proposto per una serie di malattie) e con l'IGF-1/BP3 (proposto per la SLA) sono state promosse, in difformità dalle determinazioni dell'autorità sanitaria, cosiddette terapie non validate dalla letteratura medica, con epilogo finale a tutti noto. La storia si è ora ripetuta con il caso Stamina" (p. 158). Si veda il documento [all'indirizzo: www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/.../IC-41_stamina.pdf](http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/.../IC-41_stamina.pdf).

40. Trib. Pavia, 1/10/2013. Si veda anche Trib. Torino 10/3/2014 e Trib. Trento 11/2/2013.

41. Corte Cost. sent. n. 185/1998 (è la sentenza sul caso Di Bella, già vista), e poi n. 188/2000, nonché, sia pure solo implicitamente, n. 274/2014, su cui v. oltre.

42. Trib. Mantova, ord. 2/5/2013.

43. Va notato, peraltro, che non tutti sono d'accordo con questa conclusione. Per es., la Corte Costituzionale, con sentenza n. 274/2014, ha rigettato la questione di incostituzionalità del Decreto Balduzzi sollevata dal Tribunale di Taranto, sostenendo che la distinzione tra pazienti e pazienti era giustificata da circostanze "peculiari e eccezionali". Nella dottrina, molti ritengono che questa sentenza della Consulta sia sostanzialmente corretta: cfr. C. Nardocci, "Caso Stamina: la Corte rimette ordine nel dialogo fra scienza e diritto", in *Quaderni costituzionali*, 2015, 160 ss.; G. Sereno, "Il caso Stamina all'esame della Corte costituzionale: un esito condivisibile sorretto da una motivazione lacunosa", in *Riv. Associaz. Costituzionalisti*, 2015, n.1; G. D'Amico, "Caso Stamina: la 'lotta per la salute'", in *Forum costituzionale*, 1/2/2015:

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MjoofWFUCQEJ:www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/nota_274_2014_damico.pdf

+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it; P. Veronesi, "Al crocevia del 'caso Stamina' e dei suoi problemi costituzionali", in AA.VV., *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, Torino, Giappichelli, 2016, p. 2539 ss. Da notare che anche la Corte europea dei diritti dell'uomo ha negato che il Decreto Balduzzi fosse censurabile, con la decisione dell'8/5/2014, *Durisotto c. Italia*, ric. n. 62804/13; cfr. D'Amico, op. cit.

44. Ord. 24.9.2013. V.M. Ferrari, "Il diritto alla speranza del paziente legittima la disapplicazione delle leggi?" in *Dirittodegliaffari.it* 26/7/2014.

Capri espiatori 2 - Xylella

Era un costume ancestrale presso i Leucadi, ogni anno al sacrificio in onore di Apollo, di gettare giù da questa punta rocciosa dei criminali, al fine di evitare i mali. A essi [ai criminali] venivano legate ali e uccelli di tutti i tipi, affinché col loro sbattere potessero rallentare la caduta; inoltre parecchi uomini, disposti tutti intorno alla roccia su piccole barche di pescatori, dovevano raccogliere la vittima e, una volta recuperatala, fare tutto quanto in loro potere per trasportarla sana e salva oltre la frontiera.

Strabone, X, 2, 9

Quella che adesso racconterò è una storia di capro espiatorio diversa dalle altre. Innanzitutto non si è ancora conclusa. Inoltre, la somiglianza con la Colonna infame manzoniana qui non sta solo nel contenuto, ma anche nella forma dei documenti processuali.

Tutto inizia nel 2013, quando alcuni scienziati dell'Università di Bari scoprono, in Puglia - in provincia di Lecce -, che certi olivi soffrono di una malattia, il Complesso da Disseccamento Rapido degli olivi o Co.Di.Ro.,1 comunemente associata al batterio *Xylella fastidiosa*, o Xf.2 Il batterio è un autentico flagello, che la normativa europea sottopone da sempre a una rigida quarantena, fino all'eradicazione delle piante infette.3 Perciò, la Commissione UE adotta subito una serie di misure,4 che si sono via via aggravate arrivando

fino all'ordine di abbattere le piante infette e quelle suscettibili di ospitare l'insetto vettore nel raggio di 100 metri, in una zona esterna all'area di origine del focolaio (la "zona cuscinetto"), allo scopo di impedire la diffusione dell'epidemia. Il Governo italiano si adegua emanando vari decreti, e tra l'altro nominando un Commissario straordinario per il rischio Xylella; vengono seguite insomma, sia pure un po' lentamente, le indicazioni della Commissione,⁵ e gli olivi nella zona infetta e nella zona cuscinetto stanno per essere sradicati e bruciati.

La parte interessante comincia adesso, perché, come sempre e giustamente accade in democrazia, coloro che vengono toccati direttamente dalle decisioni del Governo (nella fattispecie: gli olivicoltori delle zone interessate) non intendono restare a guardare. Invece, si agitano molto, accompagnati da una discreta grancassa mediatica: organizzazioni più o meno ambientaliste, giornalisti, personaggi dello spettacolo. Questa compagnia variopinta elabora le più fantasiose teorie per spiegare la comparsa della malattia: che sia endemica anziché importata dall'estero; che non abbia niente a che fare con Xylella; che sia curabile in vari modi, senza bisogno di ricorrere all'eradicazione; che sia il frutto di una dolosa diffusione di germi, con scopi più o meno cervellotici.⁶

Va a finire che alcuni agricoltori della zona di Torchiarolo (in provincia di Brindisi) impugnano i provvedimenti del Governo e del commissario. In sintesi, i ricorrenti rimproverano agli atti in questione fondamentalmente di essere "abnormi" e "sproporzionati", e inoltre di non essere adeguatamente motivati e coadiuvati da prove sufficienti, in particolare per quanto riguarda il nesso di causalità fra la Xylella e il Co.Di.Ro.⁷

Il TAR del Lazio, tra ottobre e novembre 2015, emette diversi provvedimenti cautelari⁸ con cui sospende le misure di eradicazione, in base al classico argomento della valutazione comparativa degli interessi in gioco: posto che il ricorso non appaia manifestamente infondato, se vi è il rischio che, nel tempo necessario a decidere la causa nel merito (può volerci parecchio tempo), l'interesse della parte ricorrente venga irrimediabilmente compromesso dall'esecuzione dell'atto impugnato - mentre il rinvio dell'atto medesimo non darebbe luogo a danni irreversibili o comunque comparativamente più gravi -, allora bisognerebbe sospenderne l'esecuzione, naturalmente fino alla decisione sul merito della causa. Si tratta, com'è ovvio, solo di una decisione provvisoria, destinata o a essere annullata dalla sentenza che dovesse rigettare il ricorso, oppure definitivamente confermata dalla sentenza di accoglimento; insomma, è una pronuncia che non pregiudica la decisione finale.

Ma a un certo punto, nel gennaio 2016, sia gli olivicoltori sia il TAR Lazio si

accorgono finalmente (era ora!) che le misure adottate dal Governo e dal Commissario erano tutte e solo in attuazione degli obblighi imposti all'Italia dalla Commissione UE. Non ci si poteva più limitare ad attaccare i provvedimenti italiani: bisognava andare alla radice e impugnare le decisioni comunitarie. I ricorrenti così presentano dei motivi aggiunti, sostenendo che la stessa Decisione 2015/789 della Commissione non sarebbe conforme al diritto comunitario, e in particolare violerebbe la Direttiva 2000/29, nonché alcuni principi generali del diritto europeo (quello di proporzionalità e raggio nevolezza, quello di precauzione, eccetera).

Il TAR, ritenendo questi argomenti non manifeftamente infondati, rinvia alla Corte di Giustizia dell'UE la relativa decisione, sospendendo intanto il giudizio in corso. E la Corte di Giustizia, sui quesiti sollevati dal TAR del Lazio, si pronuncia con sentenza del 9/6/2016,⁹ confermando la validità delle decisioni della Commissione.

Ad ogni modo, qualunque cosa si pensi delle sospensive del TAR, un punto però è sicuro: nel nostro Paese la magistratura amministrativa ha, effettivamente, il potere di sindacare le scelte del Governo. Può piacere o no, ma ce l'ha. Perciò, quando il TAR annulla o sospende un provvedimento governativo, potrà aver torto o ragione, ma non sta violando alcuna legge in materia di riparto di competenza fra poteri dello Stato: non sta, insomma, "invadendo il campo" del potere esecutivo. Tutt'altro discorso va fatto invece per il giudice ordinario. Perché infatti, il 18/12/2015, interviene la Procura della Repubblica di Lecce che pone sotto sequestro penale tutte le piante di olivo già destinatarie, in precedenza, degli ordini di estirpazione relativi all'emergenza Xylella.

Si tratta di uno dei provvedimenti giudiziari più strani e inspiegabili degli ultimi anni, e quindi vale la pena di esaminarlo più da vicino.

Il decreto in esame è un sequestro preventivo,¹⁰ che viene cioè disposto (normalmente, dal giudice; se vi è urgenza, dal Pubblico Ministero, ma in tal caso deve essere convalidato dal giudice entro dieci giorni), quando è probabile, a un esame sommario della documentazione, che un reato sia stato commesso ed esiste il pericolo che alcune cose "pertinenti al reato" possano aggravare le conseguenze del reato stesso o servire a commetterne altri. Esso è parte di un'azione penale avviata a carico di persone - perlopiù scienziati o funzionari di uffici nazionali e locali - per presunti reati "commessi nel territorio della provincia di Lecce e zone limitrofe da epoca antecedente e prossima al 2010 e con permanenza sino alla data odierna". In nota, più avanti, troverete il testo dei relativi articoli del Codice penale. In sintesi, si tratta dei delitti di diffusione (colposa) di malattie delle piante, di inquinamento (colposo) ambientale, di falso

(materiale e ideologico) e di due contravvenzioni (cioè di reati meno gravi dei precedenti), precisamente il getto colposo di cose e la distruzione o deturpamento di bellezze naturali. L'azione penale non ha mancato di ricevere notevole eco all'estero,¹¹ generando ulteriore sconcerto e preoccupazione per la scienza italiana, dopo i casi Di Bella, Stamina e dell'Aquila.

L'istruttoria trae origine da una serie di esposti, presentati in Procura nel 2014 da gruppi ambientalisti. Secondo i procuratori di Lecce, a seguito di una "complessa attività investigativa", sarebbe emersa "una realtà molto più articolata e complessa rispetto a quella resa pubblica dagli organi istituzionalmente deputati alla gestione dell'emergenza e rappresentata alle Istituzioni della Comunità Europea". Qui si può vedere il primo emergere di un costante leitmotiv di tutto il decreto: l'idea cioè che il Governo italiano abbia sistematicamente fornito informazioni distorte alla Commissione, per perseguire imprecisati ma (presumi bilmente) loschi propositi.

Il sequestro si fonda, innanzitutto, su una ricostruzione dei fatti, diciamo così, peculiare. Più volte vengono rilevate delle "coincidenze" che però non si capisce bene cosa dovrebbero dimostrare. Per esempio, la Procura osserva che organizzazioni in qualche modo collegate agli imputati stavano da anni lavorando a "innovazioni tecnologiche" nel campo dell'olivicoltura (come il consorzio OLVIVA, costituito nel 2006 per ricerche finalizzate "allo sviluppo di innovazioni tecnologiche per la qualificazione della filiera ulivicola"), che il prof. Martelli, partecipante al progetto OLVIVA, è "lo stesso che poi suggerirà, in base a una mera 'intuizione' di fine agosto 2013, di indagare la presenza della Xylella quale causa dei fenomeni di disseccamento dell'ulivo", infine che il prof. Savino è "strenuo sostenitore delle culture superintensive" e "fautore dell'eliminazione del divieto di abbattimento degli alberi di ulivo ed in particolare di quelli monumentali" - tutte cose, come vedete, assolutamente irrilevanti.

Il culmine arriva però quando, per cercare di dimostrare che sotto sotto si celano interessi in confessabili, la Procura ci racconta che, a un forum di medicina vegetale tenutosi a Bari nel dicembre 2013, a cui erano presenti alcuni degli imputati, si è parlato del complesso del disseccamento degli olivi salentini e della presenza di Xylella, entrambe questioni "emerse da poche settimane". Fin qui nessun problema; ma la Procura, sfogliando le brochure dell'evento, scopre che fra gli sponsor del forum c'era anche Monsanto. Monsanto, come tutti sanno, è il babau della genetica, la Cattiva Multinazionale per antonomasia del campo agro alimentare: basta menzionarla perché i complottisti di tutto il mondo vedano rosso. E guarda un po', Monsanto in quell'occasione ha presentato un

progetto di "buone pratiche di diserbo" per gli olivi in Puglia: si trattava in sostanza di Roundup, un diserbante. Quale sia la relazione tra il diserbante e Xylella/Co.Di.Ro., tuttavia, è un mistero. Anche perché, mentre non c'è prova che il diserbante della Monsanto sia mai stato utilizzato per gli olivi del Salento prima del forum (e in realtà neanche dopo), invece è sicuro che, alla data del forum, Xylella, come anche il Co.Di.Ro., era già presente in Puglia. Dopodiché, come niente fosse, la Procura passa dal Roundup - che è uno specifico diserbante - a parlare di "diserbanti" in generale.¹²

E non è finita ancora. Continuando la sua "complessa attività investigativa", la Procura scrive: "Quel che è dato acquisito è che le due società interessate alla sperimentazione in campo nel Salento (MONSANTO e BASF) sono collegate fra loro da investimenti comuni...". Di che investimenti parliamo? Ecco qua: "Avendo la Monsanto acquisito sin dal 2008 la società 'Allelyx' (specchio di Xylella...) dalla società brasiliana Canavialis e avendo la Basf a sua volta investito 13,5 mln di dollari in Allelyx nel marzo 2012." Tra grotteschi puntini di sospensione, la Procura sta insomma insinuando - senza prove - che Monsanto e BASF, avendo investito denari in un società di ricerca biotecnologica che ha una ragione sociale che sarebbe (ma in realtà non è) lo "specchio" di Xylella,¹³ avrebbero un qualche interesse nella propagazione del batterio. Ma la teoria non sta in piedi: Allelyx - questo è il nome corretto - ha cominciato, già negli anni Novanta, a studiare il DNA di Xylella (molto diffusa in Brasile), ma studia anche altre cose; non è vero nemmeno che Monsanto o BASF stiano producendo un olivo resistente a Xylella; e infine, difficilmente chi vuole fare qualcosa di losco con un batterio sceglierebbe un nome che sia così facile da ricollegare al batterio medesimo. Non vi pare?

Oltre alla ricerca ossessiva di coincidenze, il decreto si segnala anche per ricostruzioni dei fatti alquanto acrobatiche. Un esempio: la Procura cita il parere di uno scienziato americano, A. Purcell, il quale avrebbe sostenuto che le eradicazioni non servivano a nulla; ma la citazione è falsa e lo stesso Purcell ha anzi pubblicato un articolo in cui critica pesantemente l'inchiesta.¹⁴

Oppure: il decreto dedica moltissimo spazio a descrivere alcuni fantomatici "campi sperimentali". Secondo la Procura, per la cura della "lebbra dell'olivo" sarebbero stati istituiti, tra il 2010 e il 2011, dei campi sperimentali, e analogamente sarebbe stato fatto per il diserbo degli olivi tramite Roundup. A riguardo però è difficile, se ci si basa solo sulla lettura del Decreto, anche solamente capire di cosa si stia parlando. Quanto ai campi per la lebbra dell'olivo, intanto, le testimonianze si contraddicono; per esempio il presunto responsabile, prof. Nigro, ricorda di avervi partecipato, ma in tutt'altra zona;¹⁵ altri sostengono che la sperimentazione non abbia avuto mai luogo, e comunque non è chiaro né dove sarebbero stati istituiti i campi, né per quanto tempo, né infine con quali dosaggi sarebbe stato erogato il prodotto (il fungicida "Insignia" della BASF, autorizzato in via eccezionale e per periodi limitati dal Ministero della Salute nel 2011 e poi nel 2013), né se gli olivi oggetto di sperimentazione siano effettivamente stati bruciati come afferma un testimone. Insomma, di questi campi sperimentali non si sa assolutamente nulla. Eppure, ciò non impedisce alla Procura di concludere: "Si ritiene che l'incendio degli alberi di ulivo sui quali, secondo le informazioni assunte, sarebbero avvenute le sperimentazioni legate alla 'Lebbra dell'ulivo' ovvero, da quanto emerso ultimamente, le prove in campo del ROUNDOP [sic] Platinum della Monsanto, sia di natura dolosa con finalità di eliminare ogni possibile traccia di quanto fatto sugli alberi (al riguardo sono in corso indagini)". Dove ci sarebbe da chiedersi, tra l'altro: ma, siccome la lebbra dell'olivo e Xf sono due patologie completamente diverse, perché mai la Procura ne parla? Perché non indagare anche sul sesso degli angeli, visto che ci siamo?

Per di più, la Procura maneggia molto male gli aspetti scientifici della questione. Secondo gli inquirenti, in questi misteriosi campi sperimentali sarebbero stati utilizzati dei "prodotti fitosanitari [Insignia] il cui impiego sino ad allora era vietato sull'olivo". Il punto, in realtà, è privo d'importanza, visto che al momento opportuno l'autorizzazione è comunque arrivata (prima nel 2011 e poi nel 2013). Ma secondo la Procura "è possibile che proprio questo secondo impiego in deroga del prodotto, per un periodo così lungo [da aprile ad agosto 2013] - che guarda caso termina ad agosto 2013, epoca prossima alla 'intuizione' di Martelli e successiva emersione 'ufficiale' del fenomeno - abbiano [sic]

causato un drastico abbassamento delle difese immunitarie degli alberi di olivo favorendo la virulenza dell'azione di funghi e batteri fra i quali la *Xylella fastidiosa*".

Adesso: lasciamo anche perdere la questione se abbia davvero senso parlare di "difese immunitarie" a proposito di alberi. Ma non possiamo non chiederci almeno quale sarebbe l'evidenza scientifica a sostegno di una affermazione così perentoria. Tenete presente che Insignia è un fungicida molto specifico, che colpisce i mitocondri dei funghi ma non quelli della pianta, bloccando la "catena respiratoria" nei primi, ma non nella seconda. Si tratta perciò di un farmaco abbastanza selettivo, che sfrutta delle differenze biologiche tra organismi per agire e che quindi colpisce "poco" la pianta. In altre parole, per capirci, Insignia non va considerato alla stregua di una chemioterapia, che colpisce le cellule tumorali ma anche il paziente, perché interferisce con le cellule sane tanto quanto con quelle malate. Piuttosto, lo si può considerare una sorta di antibiotico per le piante, che però agisce contro i funghi e non contro i batteri.¹⁶ Non c'è alcun motivo, insomma, per sostenere che Insignia renda gli olivi meno resistenti a batteri come Xf.

Eppure la Procura continua così: "Altamente probabile dunque l'ipotesi che prodotti impiegati, unitamente ad altri fattori antropici e ambientali (mancanza delle 'buone pratiche agricole' e fattori climatici) abbiano causato un drastico abbassamento delle difese immunitarie degli alberi di olivo favorendo la virulenza dell'azione di funghi e batteri tra i quali la Xf". Ammirate la nonchalance con cui si passa da un "è possibile" (che già sarebbe una valutazione sfrenatamente ottimistica di una teoria strampalata) a un "è altamente probabile". E le cose, se possibile, peggiorano quando poi la Procura sostiene che "nello stesso senso sono da considerarsi i cosiddetti Campi Sperimentali effettuati dalla MONSANTO... per testare il prodotto rilanciato nel 2013 dal nome Roundop [sic] Platinum... certamente condotti senza tenere in debito conto delle conseguenze che l'impatto di fitofarmaci così invasivi avrebbe potuto avere su piante già debilitate dalla presenza di diverse affezioni". Qui siamo in pieno dadaismo giuridico: da una parte non c'è prova che Monsanto abbia effettivamente "testato" il prodotto (come, quando, dove, per quanto tempo, in che dosi: non si sa), e dall'altra parte, è arduo immaginare in che modo un impiego di erbicidi, come il Roundup, possa avere avuto un impatto qualsiasi sulla "vulnerabilità" di un albero a un batterio, come *Xylella*. In ogni caso, è un autentico mistero come faccia la Procura a definire una sequela di ipotesi cervellotiche come queste, non solo possibile, ma addirittura "certa".

Del resto, questo è il tipico modo di procedere della Procura: "Dato acquisito è

altresì che, dal momento dell'evidenziarsi della patologia del disseccamento dell'ulivo, senza che fosse stata individuata la causa dello stesso, sono state condotte in territorio salentino una serie di sperimentazioni anche con l'uso di prodotti fortemente invasivi (tanto da esser vietati per legge)¹⁷ in un contesto di grave compromissione ambientale, senza alcun previo studio sull'impatto che tali prodotti avrebbero avuto sull'ambiente ed in particolare sulle conseguenze che avrebbero potuto produrre su batteri eventualmente già presenti e silenti, sia pure in una situazione di precario equilibrio". Ve lo traduco in italiano: non c'è prova né che la patologia si fosse "evidenziata" allora, né che le sperimentazioni ci fossero state davvero, né infine che l'uso del Roundup (o di Insignia se è per questo) potesse comportare conseguenze di qualsiasi tipo sulla virulenza di Xylella, eppure la Procura riesce a definire tutte queste corbellerie un "dato acquisito"!

Altre volte, il decreto sbaglia addirittura a leggere le carte processuali. Clamoroso il caso seguente: la Procura sostiene che la sottospecie rinvenuta in Puglia sarebbe "una nuova variante genetica all'interno della sottospecie Pauca". Se fosse vero, sarebbe una grossa novità, in netto contrasto con quel che gli scienziati avevano fin dall'inizio sostenuto.¹⁸ A detta della Procura, sarebbe "emerso durante l'indagine" e "meglio esplicitato dai consulenti", che in Salento siano presenti "più ceppi differenti (perlomeno nove!!!) nonostante i ricercatori del CNR di Bari (Boscia e Saponari) in più occasioni sostengono esservene uno solo, il ceppo 'CoDiRo'". Un estratto della perizia, riportato nel decreto, sostiene che a) la sottospecie Pauca presente nel Salento sarebbe "assolutamente peculiare", diversa da ogni altra, e capace di attaccare molte più piante del normale, e b) che la Xf salentina "non sembra costituire [...] una popolazione omogenea [...] Sembra invece che nel Salento siano presenti più popolazioni di Xylella". Se così fosse, si chiedono i periti, cosa potrebbe significare? Risposta: potrebbero esserci state più introduzioni di Xf nel territorio italiano, e non dal solo Costa Rica; oppure, Xf potrebbe essere entrata nel Salento anche molto tempo fa, restando "silenziosa", finché non si è "ricombinata" con i nuovi ceppi provenienti dall'estero. I periti concludono: "Le ipotesi potrebbero essere queste e altre ancora: tutte da studiare, ma soprattutto è da verificare se effettivamente nel Salento sono presenti popolazioni di Xylella diverse fra loro, come sembrano indicare taluni dati raccolti dagli stessi ricercatori in Puglia".

Come vedete, le possibilità sono due: o il ceppo di Xf in Puglia è unico, oppure ne esiste più d'uno. Quest'ultima ipotesi, al contrario di quanto afferma il decreto, non è stata "affermata" dai periti, ma solo ventilata e dichiarata meritevole di approfondimento¹⁹ - e in ogni caso è errata, come vedremo.

Il punto cruciale, tuttavia, è che, dal punto di vista operativo, nulla cambia. Infatti, sia in caso di un unico ceppo sia in caso di più ceppi, sia in caso di nuova apparizione del batterio in Puglia, sia in caso di batterio già presente ma "attivatosi" solo di recente, le norme europee imponevano comunque l'adozione di alcune misure di contenimento, cioè proprio quelle che la Procura ha impedito disponendo il sequestro.

Peraltro, va ricordato che una pubblicazione dell'EFSA del gennaio 2015 (cioè, anteriore di quasi un anno al sequestro) aveva già affermato che l'ipotesi più probabile fosse proprio che l'ingresso di Xf in Puglia risalisse all'introduzione di piante infette da zone in cui il batterio era già presente, come Brasile e Costa Rica.²⁰ Successivamente, a seguito di una gran mole di ricerche, ogni dubbio è venuto meno, non solo circa l'origine dell'infezione dal Centroamerica, ma anche circa l'unicità del ceppo di Xylella presente in Puglia e della sua responsabilità nell'insorgenza del Co.Di.Ro. Insomma, tutti i presupposti scientifici alla base dell'azione della Commissione si sono rivelati corretti: a causare il Co.Di.Ro. è la Xylella fastidiosa, subspecie Pauca, sequenza ST53; questo ceppo è mutato pochissimo (il che implica che la sua introduzione in Italia è recente); non vi è alcuna prova che gli olivi di cui si è segnalato il disseccamento ante 2013 fossero vittime della stessa malattia (il disseccamento può essere causato da ragioni diverse, e non è di per sé segno della presenza del Co.Di.Ro.); esso si trasmette mediante insetti; le ipotetiche concause (funghi, eccessivo uso di pesticidi) non sono state dimostrate; infine, al momento non esistono strategie alternative all'eradicazione per impedire la diffusione dell'epidemia. La causazione del Co.Di.Ro. da parte del batterio è ormai dimostrata oltre ogni dubbio, avendo alcuni esperimenti soddisfatto i postulati di Koch.²¹

Insomma, il decreto non è molto preciso nella ricostruzione del fatto. E della sua solidità in diritto, cosa possiamo dire?

Bisogna considerare che il sequestro penale ha due condizioni: intanto che vi sia, se non proprio la certezza, almeno una ragionevole probabilità che un reato sia stato commesso, e poi che esista il rischio che, nel tempo necessario per arrivare alla sentenza, le cose connesse al reato possano servire per delinquere ancora o per aggravare il danno provocato dal reato. Ovviamente, è anche necessario che vi sia un collegamento tra il sequestro e i fatti che si vogliono evitare: se in concreto il sequestro non serve a impedire quei fatti, allora non va disposto. Vediamo quindi se queste condizioni ricorrono.

A) Fondatezza. Gli addebiti mossi agli imputati sono, innanzitutto, di tipo formale: violazioni di norme circa l'introduzione degli organismi da quarantena,

falsi in atti, manipolazione di patogeni in assenza di accreditamento.²² Per queste ipotesi di reato, però, non siamo in grado di farci un'idea della fondatezza degli addebiti, dato che quel che emerge dal testo del decreto non è sufficiente. Considerate, ad ogni modo, che il sequestro degli alberi non ha alcuna relazione con questi reati: essi infatti (sempre che siano stati davvero commessi) si sono già perfezionati e hanno esaurito i loro effetti, e non hanno quindi nessun collegamento con le successive vicende degli olivi. Non è sequestrando gli alberi che si potrà impedire agli imputati di falsificare altri documenti in futuro.

Degli altri reati contestati, che sono anche i più gravi, il primo è la diffusione colposa di una malattia delle piante.²³ Di che malattia stiamo parlando? Secondo il decreto,

emerge chiaramente da un lato la colposa inerzia degli organi preposti al controllo fitosanitario nazionale e della Regione Puglia nell'attenzione all'ingravescente fenomeno del disseccamento degli ulivi nel territorio salentino e dall'altro l'assoluta imperizia dei suddetti organi e dei soggetti che con essi si sono interfacciati... nell'individuazione sia delle effettive cause del "disseccamento" sia delle strategie di contrasto all'espansione non tanto del patogeno da quarantena (la cui presenza sul territorio salentino per quanto evidenziato non pare databile con la propugnata certezza) quanto piuttosto della patologia del "Complesso del disseccamento rapido dell'olivo".

Qui la Procura sta tentando di far passare dei dubbi, in gran parte cervellotici e sprovvisti di sostegno scientifico, per delle certezze ("emerge chiaramente") nonché di spostare l'attenzione dal patogeno *Xylella* (unico oggetto delle misure ordinate dall'UE e attuate dall'Italia) al Co.Di.Ro. Sta di fatto che non è vero che ci sia stata inerzia nell'affrontare il Co.Di.Ro., né che ci sia stata imperizia circa l'individuazione delle sue effettive cause. E il perché è molto semplice: del Co.Di.Ro. si sa poco, come (contraddittoriamente) riconosce lo stesso decreto. Tra parentesi, oggi ne sappiamo qualcosa di più: sappiamo infatti con certezza che Xf è causa del Co.Di.Ro.²⁴ Tuttavia, ammettiamo pure che questa certezza non vi fosse all'epoca del sequestro e chiediamoci: filerebbe, in tal caso, il ragionamento della Procura? No. Infatti, se (come sostiene il decreto) non si sa quale sia la causa del Co.Di.Ro., come si fa a imputare a qualcuno "imperizia" nell'affrontare la questione? E c'è pure un altro problema: se si adotta il rimedio dell'abbattimento degli alberi (tanto "drastico", dice la Procura, che comporterebbe anche l'eradicazione di ulivi di cui non si sa nemmeno se siano effettivamente vittime da Xf), perché non sarebbe abbastanza per contenere la diffusione del Co.Di.Ro.? Pare un po' contraddittorio imputare alle autorità sia di avere esagerato con le misure profilattiche, sia di essere state imprudenti e

negligenti nel contenere l'infezione...

Quanto ai rimanenti reati - inquinamento ambientale,²⁵ delitti colposi contro l'ambiente,²⁶ getto pericoloso di cose²⁷ e distruzione o deturpamento di bellezze naturali²⁸ - la Procura ritiene che siano integrati dai comportamenti degli imputati che avrebbero aggredito la biodiversità di aree protette e sottoposte a vincolo paesaggistico, con deturpamento di bellezze naturali e di specie vegetali protette, procedendo alla "drastica e sistematica distruzione del paesaggio salentino".

Il problema però è che tutte queste cose sono state fatte allo scopo di porre rimedio a un'emergenza fitosanitaria reale, cioè al contagio di Xf, per di più in esecuzione di norme comunitarie. Ciò, chiaramente, dovrebbe scriminare (= rendere lecite) queste condotte degli imputati.²⁹

La Procura non è d'accordo: l'aver dato fedele esecuzione alle norme e alle decisioni comunitarie non esime da responsabilità, quando l'esecuzione è essa stessa in contrasto coi valori che le norme intendono tutelare. Il che, per carità, in teoria è giusto, però presuppone pur sempre, in pratica, che si dimostri che la condotta degli imputati fosse realmente in contrasto con lo spirito delle norme da eseguire: ma questa dimostrazione la Procura mica la dà. In che senso, esattamente, distruggere gli ulivi, in esecuzione di una decisione comunitaria precisa e dettagliata, sarebbe in contrasto con i fini sostanziali che la normativa comunitaria si prefigge? Nessuno lo sa.

La cosa diviene ancora più evidente quando il decreto afferma che il piano del Commissario Silletti sarebbe una "non corretta applicazione delle norme comunitarie". Qui si cade dritti dritti nell'inammissibile pretesa di sindacare una scelta di politica sanitaria, neanche dell'Italia ma della stessa Unione. Se l'UE ha deciso che per affrontare Xylella, non si eseguono delle fumose "buone pratiche", ma si abbattono gli alberi infetti e tutti quelli vicini nella fascia di contenimento, a che titolo un Giudice penale italiano potrebbe interferire? Dice il decreto che "ben altre sarebbero state le misure da adottare": ma che ne sa la Procura di Lecce di quali fossero le misure da adottare? Con che diritto se ne impiccia? Da quando in qua le Procure hanno il potere di sindacare le decisioni della Commissione o del Governo?

B) Pericolo. Il sequestro è stato disposto in virtù del "grave rischio di ulteriore aggravamento delle conseguenze dei reati ipotizzati derivanti dall'attuazione delle ultime misure dettate dal Commissario delegato". Ma esisteva davvero questo "grave rischio"? Vanno distinti due profili: quello strettamente fitosanitario, cioè relativo all'emergenza Xylella, da una parte; e, dall'altra,

quello ambiente/paesaggistico. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, un rapporto di strumentalità fra il sequestro degli ulivi e la prevenzione del rischio di "grave aggravamento delle conseguenze dei reati ipotizzati" sarebbe forse anche ipotizzabile; magari non per i danni da inquinamento derivanti dalla combustione degli alberi (sarebbe bastato consentire sì l'eradicazione degli ulivi infetti, ma disporre un altro modo, meno inquinante, di distruggerli), ma forse sì per il danno inferto al paesaggio. Tuttavia, è discutibile che il danno paesaggistico sia irreparabile: gli ulivi si possono ripiantare, per di più tornando a essere produttivi nel giro di una decina d'anni. E dal punto di vista estetico, anche ammettendo che un ulivo secolare sia molto diverso da uno che abbia solo vent'anni, i nostri nipoti ne potranno comunque godere. Peraltro, all'abbattimento degli ulivi in questione si dovrebbe comunque arrivare, al termine del decorso della malattia, che è incurabile e comporta la morte dell'albero, 30 perciò non si vede cosa cambierebbe a tagliarli prima. Viceversa, per quanto riguarda il profilo fitosanitario, la conclusione non può che essere negativa. È infatti certo che l'eradicazione e distruzione delle piante infette sia necessaria per impedire la diffusione di Xf.

A questo punto, perciò, siamo costretti a concludere che il sequestro può essere forse idoneo a impedire i danni al paesaggio, ma è certamente incapace di impedire i danni fitosanitari, e anzi con ogni probabilità è tale da aggravarli. Occorrerebbe, quindi, un bilanciamento di questi profili contraddittori. Alla luce di quel che si è esposto sopra, non c'è dubbio che la preferenza debba essere accordata alla protezione dal danno fitosanitario, che è molto più grave (data la potenziale diffusione della malattia) e più difficile da rimediare.

Un bilanciamento, tuttavia, nel decreto di sequestro è assente. Il che, se ancora ce ne fosse bisogno, è una ulteriore conferma della natura tutta ideologica del provvedimento, del resto clamorosamente manifestata in più punti del decreto. Basterà al riguardo citare questo passo, nel quale la Procura menziona "gli inquietanti aspetti relativi al progettato stravolgimento della tradizione agroalimentare e della identità territoriale del Salento per effetto del ricorso a sistemi di coltivazione superintensiva e introduzione di nuove cultivar di olivo". Come vedete, siamo dinanzi a una magistratura inquirente che, invece di limitarsi a fare il suo lavoro, cioè perseguire i reati, sente il bisogno di levare la voce a sostegno dei metodi di coltivazione tradizionali e delle vecchie cultivar. Come se fosse SlowFood oppure Leambiente, anziché una Procura della Repubblica.

La spiacevole, ma inevitabile, conclusione è che il provvedimento in esame mira non già a proteggere il bene giuridico leso da un reato, che poi è quel che

dovrebbe fare un sequestro penale, bensì a influire sul dibattito politico in corso, indirizzandolo in una certa maniera. I procuratori di Lecce, sotto le mentite spoglie di un procedimento penale, hanno in realtà messo in discussione delle scelte politiche, nell'ambito di una emergenza fitosanitaria, assunte per di più non solo e non tanto dall'Amministrazione italiana, ma dalla Commissione UE. Con tutta la buona volontà del mondo, è impossibile interpretare diversamente un passo come questo: "Esistono elementi obiettivi che possono porre delle perplessità sull'efficacia della strategia adottata con il secondo Piano degli interventi del Commissario Silletti". Ma il fatto è che il giudice penale non ha alcuna competenza a esprimere perplessità sull'"efficacia" delle strategie adottate dall'Amministrazione, perché il compito del giudice penale è perseguire i reati, e nient'altro. Se la strategia di Silletti violava delle norme, allora andava punita anche nel caso in cui fosse stata efficace, mentre se, al contrario, era legittima, allora non le si poteva obiettare nulla, anche se davvero fosse stata inefficace. Il sequestro è stato un'inammissibile e gravissima distorsione dei principi del nostro diritto: un'inaudita invasione di campo da parte (di una porzione) della magistratura.

Abbiamo perciò visto come, da qualunque punto di vista lo si guardi, il caso Xylella sia un autentico errore giudiziario: privo di fondamento scientifico, ingiustificato e forse persino eversivo dal punto di vista giuridico, dannoso e probabilmente catastrofico dal punto di vista pratico. Vediamo cos'è successo dopo.

Ai primi di dicembre 2015 la Commissione aveva avviato la procedura d'infrazione contro l'Italia per la mancata esecuzione del piano comunitario contro Xylella; pochi giorni dopo arrivavano il sequestro della Procura di Lecce e la richiesta di pronuncia pregiudiziale da parte del TAR Lazio. Poi, è successo che, il 28/7/2016, la Procura ha disposto il dissequestro degli olivi (dopo una nuova messa in mora da parte comunitaria). Nel commentare il dissequestro in un'intervista,³¹ il Procuratore capo di Lecce ha invitato la Regione Puglia a "darsi una mossa per salvare gli olivi" e ha aggiunto che "ci siamo troppo abituati a una magistratura con compiti di supplenza". Non c'è bisogno di commenti: è chiaro a tutti che i giudici hanno agito, nemmeno troppo nascostamente, come ausiliari ("supplenti") di una politica che non ha saputo o voluto affrontare il problema Xylella assumendosi le proprie responsabilità, magari negoziando con l'UE, e ha quindi cercato una sponda nel potere giudiziario, per definizione irresponsabile. Il Governo avrebbe potuto, volendo, disinnescare l'iniziativa della Procura, promuovendo il conflitto d'attribuzione davanti alla Corte Costituzionale (come aveva fatto col Pretore Madaro nel caso

Di Bella): ma non l'ha fatto. Il che vuol dire che il sequestro, in fondo, stava bene un po' a tutti. Tanto, a pagare le multe dell'UE - che, purtroppo, ci saranno, visto che le condizioni a suo tempo poste all'Italia non pare siano state rispettate³² - sarà qualcun altro...

È difficile immaginare le conseguenze a lungo termine, sul piano giuridico-politico, di questo autentico sfregio alla Costituzione. Per limitarci invece all'immediato, è ormai chiaro che, grazie al ritardo nelle misure di contenimento imposte dalle sospensive del TAR prima e dal sequestro penale poi, l'infezione è dilagata ben oltre la zona cuscinetto e che, comunque, il batterio non è più eradicabile dal territorio salentino.³³ Del resto, esso era stato definito, già nel 2015, "la peggior emergenza fitosanitaria al mondo" nonché "la più grave minaccia dell'olivicoltura italiana":³⁴ pensate a cosa è diventato adesso, dopo altri due anni sprecati.

Come ci ricordano Mauro Mellini e Piero Tony, in Italia succede spesso che, quando i pubblici ministeri si accorgono che un'inchiesta non ha alcun fondamento, ma non vogliono ammetterlo, lasciano il caso a languire in un limbo di assoluta inattività che può durare anche degli anni, per poi improvvisamente - quando l'opinione pubblica si è ormai dimenticata di tutta la faccenda - lasciar cadere l'imputazione. Certo, questo non soddisfa l'imputato, il quale è rimasto per troppo tempo sotto la spada di Damocle del processo, mentre in realtà andava prosciolto subito. Ma è certo meglio così che non arrivare rapidamente a una pronuncia che potrebbe, nel l'entusiasmo del momento (quando tante voci, anche non disinteressate, chiedono a gran voce la condanna), essere tragicamente ingiusta. E così auspicabilmente succederà anche a Lecce.

O magari no. Ancora ad agosto 2017 l'indagine "continuava", dopo svariate proroghe, contro alcuni degli imputati; per gli altri no, ma naturalmente senza che nessuno si sognasse nemmeno di chiedere scusa. ³⁵

note

1. Su questa malattia si veda G.P. Martelli, "Il disseccamento rapido dell'olivo: stato delle conoscenze", in Sapere Food, relazione al convegno di Spoleto del 30/4/2015, consultabile all'indirizzo: http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiLh_jshvHXAhUHcontent%2Fuploads%2F2015%2F04%2FRelazione-Prof-Martellisu-

Xylella.pdf&usg=AOvVaw2bR5nf52p748elk24j4kHC

2. Sul batterio si veda l'articolo che lo descrisse: J.M. Wells, B.C. Raju et alii, "Xylella fastidiosa Gen. Nov., Sp. Nov.: Gram-Negative, Xylem-Limited, Fastidious Plant Bacteria Related to Xantomonas spp.", in Int. J. of Systematic Bacteriology, vol. 37, n. 2, apr. 1987, pp. 136-143.

3. Direttiva UE 2000/29.

4. Precisamente la Decisione di Esecuzione n. 2014/497, poi sostituita dalla Decisione n. 2015/789.

5. Dapprima il MIPAF ha istituito un comitato (decreto del 12/9/2014); poi la Protezione Civile ha nominato commissario straordinario per l'emergenza Xylella Giuseppe Silletti; è quest'ultimo che ha redatto il piano di contenimento da cui deriverà il contenzioso.

6. Per avere un'idea di queste "teorie", basterà dare un'occhiata agli articoli di A. Battaglia, "Xylella, via libera UE alla strage degli ulivi. Senza nuove prove scientifiche", in MicroMega online, consultabile all'indirizzo:

<http://temi.repubblica.it/micromega-online/xylella-via-libera-ue-allastrage-degli-ulivi-senza-nuove-prove-scientifiche/>, e "Xylella, la cura alternativa è un successo. Che aspetta l'Europa a cambiare strategia?", sempre ivi, all'indirizzo:

<http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/?p=18389> nonché il "dibattito" tra la medesima Battaglia e M. Cattaneo, sempre su MicroMega online, all'indirizzo:

<http://temi.repubblica.it/micromega-online/xylella-la-scienza-lamagistratura-i-comitati-dibattito-tra-antonia-battaglia-e-marco-cattaneo/>. Oppure potete leggere questo post apparso il 14/2/2016 sul blog di Beppe Grillo:

http://www.beppegrillo.it/2016/02/xylella_fastidi.html

7. Forse vale la pena rilevare che quel che l'UE, e i decreti italiani, intendevano combattere non era il Co.Di.Ro., ma la diffusione di Xf.

8. Decreti n. 4306/2015, 4905/2015, 11728/2015.

9. In cause riunite C-78/16 e C-79/16. Si veda il commento di P. Laghezza- A. Palmieri, ne Il Foro It., 2016, IV, 362 ss.

10. Cioè del tipo previsto dall'art. 321 del Codice di procedura penale. Ve ne sono infatti altri tipi, come il sequestro probatorio (art. 253 c.p.p.), che serve a garantire la conservazione delle prove, o quello conservativo (art. 316 c.p.p.), che serve a garantire la futura soddisfazione degli obblighi derivanti dalle pene pecuniarie o di quanto dovuto alle parti civili all'esito di una condanna.

11. Si vedano per esempio i due articoli di A. Abbott, "Scientists blamed for olive-tree ruin", in *Nature* 522, 13-14 (4/6/2015) e "Italy rebuked for failure to prevent olive-tree tragedy", in *Nature* 546, pp. 193-194 (8/6/2017).

12. A p. 16, leggiamo infatti che "con riferimento agli erbicidi (e quindi anche al glifosate) nel 2008 sono stati utilizzati 2.237.792 kg di prodotto di cui 573.465 kg solo nella Provincia di Lecce": sono perciò dati grezzi, che non solo non distinguono tra erbicida ed erbicida, ma non distinguono nemmeno fra gli usi in olivicoltura e quelli per altri tipi di coltivazioni.

13. In realtà è solo un anagramma, dato che il nome esatto della società è Alellyx.

14. Cfr. A. Purcell, "Piano con giustizialismo e complottismo sulla Xylella in Italia. La lettera aperta dell'esperto americano", in *Il Foglio* 12/6/2015; L. Capone, "Il caso Xylella: cosa vogliono davvero i PM?", in *Strade online* 45 (gennaio-febbraio 2016).

15. In provincia di Brindisi, non nel Salento.

16. Curiosamente ma non troppo, è una sostanza di derivazione naturale: tutta la classe prende il nome di Strobilurine perché ricavate dal fungo *Strobilurus tenacellus*. (Devo questa precisazione e quelle che precedono nel testo a una comunicazione personale di Renato Bruni.)

17. Ah, naturalmente non erano affatto "vietati per legge", e poco prima l'aveva scritto la stessa Procura.

18. Si veda per es. G. Loconsole, M. Saponari et alii, "Intercepted Isolates of *Xylella fastidiosa* in Europe Reveal Novel Genetic Diversity", in *Eur. J. Plant pathology*, 2/3/2016.

19. Cfr. B. Mautino, "La parola ai consulenti della Procura", in *Le Scienze* 27/4/2016, consultabile all'indirizzo: http://www.lescienze.it/news/2016/04/27/news/xylella_worshop_dettagli_perizia_3064864/; A.R. Longo-B. Mautino-M. Cattaneo, "Emergenza Xylella. Il mistero dei nove ceppi resistenti", in *Le Scienze* 1/2/2016, reperibile all'indirizzo: http://www.lescienze.it/news/2016/02/01/news/xylella_ceppi_salento_codiro-2954213/; nonché G. Bleve et alii, "Molecular characteristics of a strain (Salento-1) of *Xylella fastidiosa* Isolated in Apulia (Italy) from an Olive Plant with the Quick Decline Syndrome", in *Phytopathologia Mediterranea* (2016) 55, 1, 139-146 www.fupress.com/pm ISSN (print): 0031-9465 Firenze University Press ISSN (online): 1593-2095 DOI: 10.14601/Phytopathol-Mediterr-17867

20. *EFSA Journal* 2015; 13(1): 3989.

21. Cfr. da ultimo il PLH Panel dell'EFSA "Scientific opinion on four statements questioning the EU control strategy against *Xylella fastidiosa*", in EFSA Journal 2016; 14(3):4450; nonché il "Rapporto Xylella" del gruppo di lavoro dei Lincei (autori R. Bassi, G. Morelli e F. Salamini) del 23/6/2016: www.google.it/url?sa=t&rctj&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjOv4rl1qDWAhXGIzUOI0Q

22. Art. 476 c.p., "Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni."

Art. 479 c.p., "Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476."

23. Art. 500 c.p., "Diffusione di una malattia delle piante o degli animali.

Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da euro 103 a euro 2065".

24. Si veda il PLH Panel dell'EFSA e il rapporto Xylella dei Lincei, già cit.

25. Art. 452-bis c.p., "Inquinamento ambientale. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata."

26. Art. 452-quinquies c.p., "Delitti colposi contro l'ambiente. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo."

27. Art. 674 c.p., "Getto pericoloso di cose. Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206."

28. Art. 734 c.p., "Distruzione o deturpamento di bellezze naturali. Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, è punito con l'ammenda da euro 1032 a euro 6197."

29. Si tratta della scriminante nota come adempimento di un dovere. Cfr. l'art. 51 c.p.: "L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità".

30. D. Sandroni, comunicazione personale.

31. Il Fatto del 28/7/2016.

32. Si veda A. Di Mambro, "Xylella: l'Italia cerca comprensione a Bruxelles", in L'Informatore Agrario 4/2016, pp. 9-10; EU Commission, "Final Report of an Audit carried out in Italy from 14 November 2016 to 22 November 2016 in order to evaluate the situation and official controls for Xylella fastidiosa", DG(Sante)2016-8794-MR (30/5/2017); A. Abbott, "Italy rebuked", cit; L. Capone, "Che fine ha fatto l'inchiesta della Procura di Lecce sulla Xylella?", in Il Foglio 18/7/2017.

33." La vulnerabilità pugliese all'attacco di Xylella", in Le Scienze, 10/3/2017.

34. Sono rispettivamente i giudizi di J.-M. Bové (cit. in D. Rielli, "Lo scontro tra giustizia e scienza sulla xylella in Puglia", in Internazionale 24/12/2015) e di L. Catalano ("Xylella fastidiosa la più grave minaccia dell'olivicoltura italiana", in L'Informatore agrario, 16/2015).

35. "Xylella, la procura vuole un supplemento di indagini su tre fra ricercatori e funzionari", in La Repubblica, 2/8/2017.

Sarchiaponi - Gli OGM

"Lei costruirà un anècord."

A Burman si rizzarono i capelli. "Chi? Io?"

"Lei, e nessun altro. In ogni modo sono certo che la cosa sia una trappola sua."

"Perché?"

"Perché è uno di quei nomignoli tipici che si usano per i suoi aggeggi. Scommetto un mese di paga che l'anècord è una specie di sarchiapone scientifico. Qualcosa che ha a che fare con gli ultrasuoni, forse. Forse uno strumento per l'accostamento cieco."

"Le ricetrasmittente per l'accostamento cieco si chiama 'palpapiano'" informò Burman.

"Ecco!" disse McNaught, come se questo fosse una conferma. "Dunque lei farà un anècord."

E.F. Russell, Sarchiapone (Allamagoosa), 1954

La storia degli Ogm in Italia è molto diversa da quelle raccontate finora. Non ci troverete né imbonitori loquaci e intraprendenti, né vittime impotenti e rassegnate; i giudici non vi recitano la parte di difensori dei primi e di persecutori delle seconde, anzi si ingegnano, a lungo, a rimediare alle malefatte dei veri Cattivi della vicenda, che stavolta sono il Parlamento e il Governo (senza dimenticare le Regioni). È, però, una storia complicata.¹ Cerco d'essere breve.

Cominciamo con un chiarimento: Ogm, cioè Organismo geneticamente modificato, è un termine che si attaglierebbe perfettamente a qualunque vegetale oggi coltivato, visto che tutti quanti, quale più quale meno, sono stati geneticamente modificati, nel corso dei secoli, fino a renderli più grandi, più sani, più saporiti e più nutrienti, e soprattutto molto diversi dai loro progenitori selvatici. L'antenato del mais, il teosinte, è una pianta cespugliosa che produce spighe minuscole e con pochi semi. L'antenato del melo faceva frutti grandi come ciliegie. Insomma, l'Ur-mais e l'Ur-melo erano talmente diversi dalle piante che oggi conosciamo che, se li incontrassimo, non li riconosceremmo

neppure. Consi derazioni analoghe si possono fare per tutti i vegetali che oggi finiscono sulla tavola: sono molto diversi da come erano prima della domesticazione. Si è trattato di un processo molto lento, perché la genetica è una disciplina recente, e quindi fino a poco tempo fa si andava avanti per così dire alla cieca, un passo alla volta, con selezioni e incroci spesso casuali e sempre imprecisi. Perché imprecisi? Perché incrociando una varietà con un'altra che contiene un carattere che ci interessa (la resistenza a una malattia, un sapore migliore, più polpa, eccetera) non si ottiene il trasferimento solo del gene o del gruppo di geni che codifica per quel dato carattere: si trasferiscono invece tutti assieme un mucchio di geni, alcuni interessanti, ma altri no, e magari invece non quello che ci interessava all'inizio: così tutto il processo deve ricominciare daccapo.

Invece, oggi che la genetica la conosciamo abbastanza, siamo in grado - almeno, in teoria - di trasferire nella pianta proprio e soltanto quel gene o gruppo di geni che desideriamo, senza portarci appresso anche quelli non voluti. Ciò non toglie che il trasferimento di geni da una pianta a un'altra sia sempre esistito, anche indi pendentemente dall'intervento dell'uomo e che tutte le piante domestiche siano, in questo senso, "geneticamente modificate".² Se poi siete rimasti colpiti, a suo tempo, dalla famosa storia della fragola-pesce (la fragola a cui sarebbero stati aggiunti dei geni di un pesce, per renderla resistente al gelo), allora vi interesserà sapere che: 1) è una bufala perché una fragola del genere non esiste, e soprattutto che 2) inserire un gene (o un gruppo di geni) di un organismo in un altro non vuol dire "contaminarlo", trasformare un vegetale in un animale o viceversa, insomma "cambiarne la natura". Prima di tutto, gli esseri viventi non sono "statici", immutabili, fissi, né lo sono le specie. E soprattutto, tenete presente che gli esseri umani hanno un patrimonio genetico che al 50% coincide con quello delle banane, ma questo non ci rende mica banane (né rende le banane umane): cosa pensate che possa mai succedere, spostando un solo gene?

Insomma, tutti i vegetali coltivati sono geneticamente modificati. Tuttavia, in Europa non si considerano Ogm tutti gli organismi che siano stati modificati geneticamente, ma soltanto quelli in cui la modificazione genetica è stata fatta usando un certo procedimento, quello del DNA ricombinante.³ E infatti, la definizione di Ogm vigente oggi si trova nella Direttiva 2001/18/CE, che considera tale ogni "organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale"; ma siccome questa definizione finirebbe per applicarsi anche a tecniche tradizionali come gli incroci

o gli innesti, il legislatore si affretta ad aggiungere che, perché si dia un Ogm, la modificazione genetica deve essere stata ottenuta impiegando solamente alcune tecniche e non altre. Precisamente, l'Allegato A alla Direttiva, nella sua prima parte, elenca esempi di tecniche che danno vita a Ogm:

1) tecniche di ricombinazione dell'acido nucleico che comportano la formazione di nuove combinazioni di materiale genetico mediante inserimento in un virus, un plasmide batterico o qualsiasi altro vettore, di molecole di acido nucleico prodotte con qualsiasi mezzo all'esterno di un organismo, nonché la loro incorporazione in un organismo ospite nel quale non compaiono per natura, ma nel quale possono replicarsi in maniera continua;

2) tecniche che comportano l'introduzione diretta in un organismo di materiale ereditabile preparato al suo esterno, tra cui la microiniezione, la macroiniezione e il microincapsulamento;

3) fusione cellulare (inclusa la fusione di protoplasti) o tecniche di ibridazione per la costruzione di cellule vive, che presentano nuove combinazioni di materiale genetico ereditabile, mediante la fusione di due o più cellule, utilizzando metodi non naturali;

mentre nella seconda parte elenca alcune tecniche che non danno origine a Ogm:

1) fecondazione in vitro;

2) processi naturali, quali la coniugazione, la trasduzione e la trasformazione;

3) induzione della poliploidia.

In altre parole, l'UE definisce gli Ogm non in base al prodotto finale (quello che, in concreto, può essere buono o cattivo, sano o dannoso) ma in base ai metodi impiegati per produrlo. Perciò, un Ogm è letteralmente un sarchiapone: infatti, non si sa cosa sia, perché gli Ogm ottenuti con il metodo del DNA ricombinante sono molto diversi gli uni dagli altri: mais, colza, soia, pomodori, papaya, riso, cotone, e questo solo per restare nel campo vegetale (poi ci sono i farmaci Ogm, come l'insulina o la somatostatina e tanti altri; o gli animali Ogm, come il salmone o l'oncotopo). Né si sa, a priori, se sia buono o cattivo, innocuo o pericoloso, perché, per saperlo, bisogna guardare al prodotto finale, non al metodo: lo stesso metodo può crearne di ogni tipo (buono o cattivo, innocuo o pericoloso). Non si sa un bel nulla, insomma: però si fa finta di saperlo, e si legifera come se lo si sapesse. Questa scelta è stata assai criticata ed è, inoltre, diversa dalle soluzioni adottate altrove, per esempio negli USA.

Sta comunque di fatto che le tecniche del DNA ricombinante o la microiniezione danno origine a Ogm, mentre la fecondazione in vitro o

l'induzione della poliploidia no. Se le parole "induzione della poliploidia" non vi fanno venire in mente nulla (non sarò certo io a biasimarvi: ho trascorso felicemente più di quarant'anni di vita senza saperlo), pensate a questo: se bombardate un seme di grano coi raggi gamma - quelli dell'incredibile Hulk - e ottenete il grano Creso (cioè il più popolare di tutti i grani attuali), quel che ne viene fuori non sarà un Ogm. Allo stesso modo, se irraggiate di neutroni un pompelmo e ne ricavate il buonissimo pompelmo rosa, quello non sarà un Ogm. Invece se usate un vettore per inserire un gene in una pianta, quello sì che sarà un Ogm. Se riuscite a vedere un senso in una cosa del genere, complimenti: avete una vista decisamente migliore della mia.

Come si è arrivati a una situazione simile? Il primo esperimento che ha prodotto un Ogm è stato quello di Stanley Cohen e Herbert Boyer, che nel 1973 riuscirono a introdurre un gene di rana all'interno di un batterio *Escherichia coli*. L'esperimento colpì subito l'immaginazione, e la comunità scientifica, per cercare di indirizzare la questione su binari mediaticamente gestibili, decise di prendere subito e pubblicamente una posizione di grande cautela. Così nel 1974 si sancì una moratoria internazionale sugli esperimenti nel settore e venne organizzata, per l'anno successivo, la celebre conferenza di Asilomar.⁴ In quell'occasione si decise di proseguire la ricerca, ma nel rispetto di alcune severe linee guida, poi fatte proprie e promulgate dal National Institute of Health americano.⁵ Tutto a posto? Neanche per sogno: e sebbene non sia dimostrato che la diffidenza dell'opinione pubblica nei confronti della nuova tecnica sia stata causata proprio dalla cautela mostrata dagli scienziati, come pure è stato sostenuto, non c'è, invece, alcun dubbio che né Asilomar né le linee guida siano riuscite a rassicurare l'opinione pubblica. Del resto, è difficile "rassicurare" qualcuno, quando non solo non c'è prova che un rischio esista, ma non si sa nemmeno precisamente quale sia il rischio temuto: e non si sa proprio perché non ha senso mettere tutte insieme cose disparate e disciplinarle tutte allo stesso modo, quando invece sono diversissime tra loro e quell'unico elemento che hanno in comune (la tecnica di produzione) non ci dice nulla sul prodotto finale. Oggi, dopo circa quarant'anni di amplissima diffusione degli Ogm, in cui ogni giorno abbiamo mangiato alimenti prodotti a partire da Ogm, abbiamo nutrito i nostri animali con mangimi Ogm, ci siamo curati con medicine Ogm, ci siamo disinfettati le ferite e ci siamo vestiti con cotone Ogm, senza che sia mai stato riportato un singolo caso anche soltanto di reazione allergica - oggi, dicevo, tutti i dati disponibili⁶ ci dicono unanimemente che gli Ogm disponibili sul mercato sono innocui e sani almeno quanto i loro equivalenti non Ogm, mentre tutti presentano qualche vantaggio, a volte anche molto grande. E d'altronde questo

non è un caso, perché gli Ogm sono soggetti a controlli molto incisivi, infinitamente superiori a quelli a cui sono sottoposti gli altri tipi di alimenti, e paragonabili solo a quelli previsti per i farmaci. Eppure, in Europa e altrove, gli Ogm continuano a suscitare paura.

Che cosa ne possiamo concludere? Semplice: che i timori dell'opinione pubblica sono infondati e irrazionali, e che sono stati fomentati e sfruttati, per biechi interessi commerciali, da molti stakeholders che non gradivano la concorrenza dei nuovi prodotti. E hai voglia se ce n'erano.⁷ Va detto che ci sono riusciti benissimo, convincendo i legislatori europei (e non solo) ad assecondare questi loro interessi.

Inizialmente, la posizione dell'Unione Europea è stata di totale chiusura (tra il 1998 e il 2004 l'UE ha rifiutato di autorizzare l'uso di qualunque Ogm sul proprio territorio), tanto da generare un conflitto con gli altri Paesi membri del WTO, l'organizzazione mondiale del commercio, in particolare USA, Canada e Argentina, che accusavano l'UE di illegittime restrizioni al commercio. Dopo una causa davanti all'Arbitration Panel del WTO, fu raggiunto un accordo con cui l'Europa accettava di modificare la propria normativa in cambio della rinuncia degli altri Paesi alla causa. Così, nel 2001 è arrivata la legge fondamentale della Comunità sugli OGM: la Direttiva 2001/18/CE.

La Direttiva regola due tipi di impiego degli Ogm: l'emissione deliberata nell'ambiente e l'immissione in commercio. La prima è la "introduzione intenzionale nell'ambiente di un Ogm o di una combinazione di Ogm per la quale non vengano usate misure specifiche di confinamento".⁸ La seconda invece consiste nella "messa a disposizione di terzi, dietro compenso o gratuitamente", di Ogm.

Il sistema alla base della Direttiva è lo stesso per entrambi. Gli interessati devono effettuare una notifica all'autorità competente (che per l'Italia è il Ministero dell'Ambiente), fornendo tutte le informazioni disponibili, nonché una valutazione del rischio ambientale. L'autorità effettua un'istruttoria al termine della quale concede o nega l'autorizzazione. In entrambi i casi esiste un obbligo dell'autorità statale a informare la Commissione e gli altri Stati membri della propria decisione e degli elementi necessari per valutare la richiesta: ma mentre per l'emissione deliberata non si va oltre quest'obbligo, nel caso dell'immissione in commercio, invece, si apre una procedura di concertazione che può arrivare a una vera e propria decisione congiunta, fermo restando che, in caso di impasse, a decidere è sempre la Commissione. La durata dell'autorizzazione all'emissione deliberata è determinata nel provvedimento stesso, mentre quella all'immissione in commercio non può eccedere i dieci anni. L'autorizzazione può essere

rinnovata con una nuova notifica. Sono previste procedure di monitoraggio e raccolta di nuove informazioni, all'esito delle quali l'autorizzazione può essere modificata o revocata. Una volta autorizzata a livello comunitario l'immissione in commercio, gli Stati membri non possono vietarla o limitarla.

Inoltre, è prevista la cosiddetta clausola di salvaguardia (art. 23 della Direttiva): se uno Stato membro, alla luce di "nuove o ulteriori informazioni divenute disponibili dopo la data dell'autorizzazione o una nuova valutazione delle informazioni esistenti basata su nuove o supplementari conoscenze scientifiche", ritenga che un determinato Ogm già autorizzato rappresenti un rischio per la salute o l'ambiente, "può temporaneamente limitarne o vietarne l'uso o la vendita sul proprio territorio". Tale provvedimento va subito comunicato alla Commissione e agli altri Stati membri, e su di esso decide definitivamente la Commissione.

Nel 2003, alla Direttiva è stato aggiunto l'art. 26 bis, che consente agli Stati membri di "adottare tutte le misure opportune per evitare la presenza involontaria di Ogm in altri prodotti". Il principio fondamentale è quello della libertà di scelta tra le diverse colture, sia per gli agricoltori sia per i consumatori; e poiché è possibile coltivare solo Ogm la cui non pericolosità per la salute e l'ambiente sia già dimostrata (dato che in caso contrario essi non sarebbero autorizzati), ne deriva che la materia della coesistenza attiene a mere considerazioni di ordine economico. Questo implica che le concrete misure adottate per impedire la presenza involontaria di Ogm in altre colture devono essere ragionevoli e proporzionali e non devono costituire modi surrettizi di vietare l'uso di Ogm.

Con la normativa appena descritta va poi coordinato il sistema comunitario degli alimenti e delle sementi Ogm.

In primo luogo, c'è il Regolamento n. 1829/2003/CE sugli alimenti e i mangimi Ogm. "Alimenti" e "mangimi" Ogm sono quelli che "contengono, sono costituiti o prodotti a partire da Ogm"; a sua volta "prodotto a partire da Ogm" significa "derivato, in tutto o in parte, da tali organismi, ma che non li contiene e non ne è costituito". Il criterio discriminante, quindi, è se nel prodotto finale sia presente "materiale derivato dal materiale di partenza gm". Pertanto, i "coadiuvanti tecnologici" usati solo durante il processo di produzione non sono soggetti al Regolamento, né lo sono gli alimenti e i mangimi prodotti con l'aiuto di coadiuvanti tecnologici Ogm. Ne deriva che "i prodotti ottenuti da animali nutriti con mangimi gm o trattati con medicinali gm" non sono soggetti al Regolamento. Ecco perché sulle etichette di molti famosi prodotti alimentari, vanto della tradizione italiana, come il Parmigiano Reggiano, il Grana o il

prosciutto di Parma, non c'è bisogno di scrivere che gli animali da cui si ricavano (vacche e maiali) sono stati alimentati con soia e mais Ogm, anche se è vero.⁹

Gli alimenti Ogm non possono essere immessi in commercio se a) possono avere effetti nocivi sulla salute umana o animale o sull'ambiente, b) possono ingannare i consumatori, ovvero c) differiscono dagli alimenti tradizionali "in misura tale che il loro consumo normale sarebbe svantaggioso per i consumatori sul piano nutrizionale"; perciò, chiunque voglia metterli in commercio deve ottenere un'autorizzazione, dimostrando che nessuno di tali pericoli ricorre. La domanda si propone all'autorità competente di uno Stato membro, che a sua volta è tenuta a informare l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), e quest'ultima deve informare gli altri Stati membri e la Commissione. L'EFSA rende il suo parere sulla domanda e, sulla base di questo, la Commissione decide. L'autorizzazione è valida in tutta l'UE per dieci anni ed è rinnovabile; l'alimento autorizzato è iscritto in un apposito registro. Sono previsti obblighi di monitoraggio e vigilanza e le autorizzazioni possono essere modificate, sospese e revocate. Principi analoghi valgono anche per i mangimi.

Quanto alle sementi, in linea di principio rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento n. 1829/2003/CE, in quanto "organismi geneticamente modificati da impiegare come sementi o altri materiali di moltiplicazione vegetale". La materia è stata razionalizzata dalla Direttiva 2002/53/CE sul Catalogo comune europeo delle varietà delle specie di piante agricole (introdotto già nel 1970). Si stabilisce che una varietà vegetale Ogm possa essere iscritta nel Catalogo comune (costituito a sua volta da un sistema di cataloghi nazionali, tenuti da ciascun Stato membro, e retto dal principio del reciproco riconoscimento tra le diverse iscrizioni nazionali), purché, soddisfatti i requisiti di cui alla Direttiva 2001/18/CE o al Regolamento 1829/2003/CE. Una volta iscritta nel Catalogo comune, la varietà può essere liberamente commercializzata nel territorio dell'UE, secondo le prescrizioni dettate, per i vari tipi di coltivazione, da altri strumenti comunitari (per es., la Direttiva 66/402/CEE sulle sementi di cereali o la Direttiva 2002/54/CE sulle sementi di barbabietola), che sono molto dettagliate arrivando fino a prescrivere, oltre alle modalità di imballaggio ed etichettatura, anche le distanze minime da adottare nelle coltivazioni al fine di evitare commistioni con altre colture. Peraltro, resta fermo il diritto degli Stati membri di derogare a dette norme, e dunque di vietare o limitare l'impiego di una data varietà, basandosi sull'esistenza "manifesta" di un "grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente", per un periodo di tempo limitato in attesa della pronuncia definitiva della Commissione UE. Si tratta delle famose "misure d'emergenza" (art. 34 del

Regolamento n. 1829/2003), da ultimo utilizzate dalla Francia nel 2012 e poi dall'Italia nel 2013, come vedremo.

Vi risparmio invece le norme europee sulla tracciabilità e sull'etichettatura che, peraltro, al contrario di quanto si dice spesso, sono rigorose e stringenti, e quelle sui brevetti.

Comunque, a causa di tutte queste complicate regole, sono successe due cose. Da una parte, i vari tentativi compiuti da molti Stati europei (oltre all'Italia, ci hanno provato a più riprese la Francia, la Polonia, l'Austria, la Germania, il Lussemburgo e il Regno Unito) di vietare sul proprio territorio la coltivazione dei pochissimi Ogm autorizzati dalla Commissione sono stati tutti sistematicamente bocciati dalla Commissione prima e dalla Corte di giustizia poi, proprio perché, una volta autorizzati a livello UE, gli Ogm diventavano questione sottratta alla competenza degli Stati membri. Dall'altra parte, però, il processo di autorizzazione, dati i poteri di veto attribuiti agli Stati in quella fase, si è rivelato incredibilmente lungo e costoso.

È proprio per tale motivo che l'UE ha deciso, negli ultimi anni, di mutare di nuovo la sua normativa. Ciò è avvenuto con la Direttiva n. 2015/412, che ha stabilito che ogni Stato membro può chiedere di escludere tutto o parte del proprio territorio dall'autorizzazione (o dal rinnovo) alla coltivazione di un dato Ogm, fermo restando che la competenza a concedere o negare l'autorizzazione o il rinnovo agli Ogm continua a spettare esclusivamente alla Commissione. Inoltre, ogni Stato membro può, indipendentemente dal procedimento di autorizzazione o rinnovo, notificare alla Commissione la sua volontà di limitare o vietare sul proprio territorio la coltivazione di un Ogm, con modalità proporzionali e non discriminatorie e basandosi su motivi di politica ambientale, di politica del territorio, di uso del suolo, ragioni socioeconomiche, agricole o di ordine pubblico. Sulla commercializzazione degli Ogm, invece, ancora si sta discutendo (la Commissione vorrebbe che fossero gli Stati membri a decidere, ma questi ultimi - visto che vietare li esporrebbe a sanzioni da parte del WTO - nicchiano).

Si tratta, com'è evidente, di un radicale mutamento di prospettiva. La ragione, ufficialmente, è quella di velocizzare il processo di autorizzazione degli Ogm, finora lentissimo proprio perché, una volta autorizzati a livello comunitario, gli Stati membri non potevano più fare nulla per impedirne la coltivazione. Così la Commissione ha preferito concedere agli Stati membri una valvola di sicurezza, consentendo loro di vietare sul proprio territorio la coltivazione di un Ogm anche se già autorizzato a livello comunitario, nella speranza che questo ammorbidisca il loro atteggiamento in una prima fase.

Ma in tal modo, oltre a riproporre i problemi di conformità al WTO che avevano in origine costretto l'UE a mutare la propria posizione di chiusura totale, si realizza, per la prima volta, una completa abdicazione dell'Unione a quella che ne è forse la vocazione primaria e la ragione della sua stessa esistenza, cioè il mercato unico. Infatti, oggi c'è almeno un settore (quello degli Ogm) in cui un mercato unico delle merci non esiste, e in cui alcuni semi si possono seminare in Spagna ma non in Italia.

Già: e in Italia?

La storia degli Ogm in Italia è quella di uno Stato che presta formale ossequio al principio comunitario della libertà degli agricoltori di coltivare gli Ogm autorizzati dalla Commissione, ma che in pratica lo ha sempre negato. Non è cosa nuova nei rapporti tra l'Italia e l'UE (si sa che il nostro paese detiene il record delle procedure di infrazione per la mancata o tardiva implementazione delle norme comunitarie), ma in questo settore raggiunge forse i limiti estremi di sfacciataggine, compresa la seccante tendenza ad accusare di mancato rispetto della legalità proprio quei pochi che si sono battuti, per tutti questi anni, affinché la libertà garantita dal diritto comunitario venisse riconosciuta anche in Italia, come in effetti dovrebbe essere. È da notare che le politiche anti-Ogm da noi sono state coerentemente portate avanti da governi e maggioranze politiche di qualunque colore fossero - di destra, di sinistra e di centro - tanto che non esiste oggi alcun partito politico italiano di qualche rilievo che non abbia mostrato, a livello nazionale e locale, la massima ostilità verso gli Ogm. Se ci pensate, è un caso più unico che raro, e dimostra che, volendo, riforme condivise fra tutti i partiti non sarebbero impossibili. Peccato solo che questa unità d'intenti abbia trovato realizzazione per colpire un bersaglio sbagliato.

In un primo momento, l'Italia ha stabilito, nel D. Lgs. n. 212/2001, l'obbligo di previa autorizzazione ministeriale per chiunque intendesse coltivare Ogm, anche se già autorizzati dall'UE. Si disponeva pure che l'autorizzazione ministeriale, se concessa, avrebbe dovuto contenere "misure idonee a garantire che le colture derivanti da prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate non entrino in contatto con le colture derivanti da prodotti sementieri tradizionali e non arrechino danno biologico all'ambiente circostante, tenuto conto delle peculiarità agro-geologiche, ambientali e pedoclimatiche". Era una norma in contrasto netto col diritto comunitario, dato che quest'ultimo non consentiva, e non consente nemmeno oggi, agli Stati membri di vietare la coltivazione di prodotti già autorizzati dall'UE per ragioni (come il "danno biologico all'ambiente") già prese in considerazione durante il processo autorizzatorio. Di fatto, utilizzando questa singola norma, l'Italia è riuscita per molti anni a impedire illegalmente la

coltivazione del mais Ogm MON 810, già approvato dall'Unione: l'autorizzazione alla coltivazione è stata sempre negata a chiunque la richiedesse. Che poi in pratica è stato solo un agricoltore friulano, Silvano Dalla Libera, che ha più volte impugnato il diniego di autorizzazione, vincendo tutti i relativi processi dinanzi al Giudice amministrativo,¹⁰ ma senza mai poterlo coltivare, dato che le pronunzie favorevoli giungevano sempre a stagione di semina ormai conclusa (Dalla Libera ha anche cercato di ottenere dallo Stato italiano il risarcimento del danno derivante dalla mancata autorizzazione, ma per varie ragioni non ci è ancora riuscito).

Questa trincea del Governo italiano è stata, alla fine, definitivamente espugnata da due pronunce della Corte di Giustizia, una su ricorso della Pioneer (sentenza del 6/9/2012) e una (ordinanza dell'8/5/2013) su istanza del Giudice penale italiano che si trovava a processare Giorgio Fidenato (l'altro grande partigiano degli Ogm in Italia) il quale aveva coltivato il MON 810 senza richiedere la preventiva autorizzazione ministeriale. La Corte di Giustizia ha stabilito che l'Italia non poteva pretendere di sottoporre di nuovo a processo autorizzatorio una varietà Ogm già autorizzata dall'UE.

Insomma, dal 2013 in poi, l'obbligo di autorizzazione non poteva più essere usato dall'Italia per ostacolare la coltivazione di Ogm già autorizzati dalla Commissione. I soliti guastafeste (Dalla Libera e Fidenato) avevano dichiarato pubblicamente che avrebbero subito seminato i loro campi a mais MON 810. Come uscirne?

Vistosi con le spalle al muro, il Governo ha scelto (in questo seguendo un precedente decreto francese del 2012, peraltro subito annullato dal Conseil d'État) di utilizzare lo strumento delle misure di emergenza per vietare, con un Decreto interministeriale emesso sul filo della stagione di semina (il 12/7/2013: Fidenato aveva appena seminato), la coltivazione del mais MON 810, per un periodo non superiore a diciotto mesi. La norma è stata impugnata da Fidenato e Dalla Libera dinanzi al TAR del Lazio, che però stavolta ha rigettato il ricorso.¹¹ Il solo Fidenato ha poi presentato appello, che è stato a sua volta respinto dal Consiglio di Stato.¹² Le due sentenze erano errate, come ha dimostrato la successiva, recentissima pronuncia della Corte di Giustizia;¹³ intanto, però, dal punto di vista pratico, hanno efficacemente chiuso la porta a ogni semina di Ogm.

A questo punto è intervenuta la Direttiva n. 2015/412, che abbiamo già visto. Quindi, prima alcune regioni (innanzitutto il Friuli-Venezia-Giulia, con la legge regionale n. 5/2014, emessa quando ancora la Direttiva era solo in discussione: del resto Fidenato e Della Libera operano proprio lì, il che spiega la fretta) e poi

il Parlamento stesso, con la Legge n. 115/2015, si sono affrettati a sfruttare lo spiraglio offerto dalla nuova normativa europea.

La Legge n. 115/2015 apporta delle modifiche molto rilevanti al Decreto legislativo n. 212/2001. Innanzitutto, viene interamente accolto il principio per cui, per poter coltivare in Italia un prodotto Ogm che sia già stato autorizzato dall'UE, non occorre più chiedere l'autorizzazione al MIPAF. Ma quel che conta viene dopo. L'art. 20 ci spiega, infatti, come intende muoversi in futuro l'Italia: precisamente, in attesa della attuazione della famosa Direttiva UE n. 2015/412, il nostro Paese chiederà alla Commissione di adeguare l'ambito geografico delle notifiche o domande presentate o delle autorizzazioni alla coltivazione già rilasciate. Se queste domande non verranno accolte, il MIPAF potrà, con un semplice decreto, limitare o vietare, in tutto o in parte del territorio italiano, la coltivazione di uno o più Ogm. E chiunque violerà questi divieti o limiti sarà punito con una pesante multa (da Euro 25.000 a Euro 50.000), e dovrà inoltre rimuovere a sue spese le coltivazioni vietate nonché realizzare "misure di riparazione primaria e compensativa" determinate dalla Regione territorialmente competente. Per finire, restano comunque in vigore i divieti già introdotti in via cautelare (per esempio, quelli del famoso Decreto interministeriale del 2013).

Nel frattempo, è in corso di approvazione in Parlamento un disegno di legge governativo (n. 324, presentato il 5/8/2016 al Senato e il 5/9/2016 alla Camera) che dovrebbe recepire Italia la Direttiva n. 2015/412 e attuare in via permanente quanto già disposto, in via transitoria, dalla Legge n. 115/2015. In parole povere: salvi impensabili miracoli e qualche spiraglio lasciato alla sperimentazione (le nuove norme infatti non si applicano alla sperimentazione in materia di Ogm), in Italia non si potranno coltivare neanche gli Ogm autorizzati dall'UE. E non ci sarà più nulla da fare, perché questo divieto, contrariamente al passato, sarà pienamente conforme alle regole comunitarie.

D'altra parte, non c'è da stupirsi: in Italia, abbiamo avuto un ministro (il leghista Zaia), il quale ha prima sostenuto, tra molte altre amenità, che "un decreto firmato da tre Ministri della Repubblica vale quanto una legge",¹⁴ e poi dichiarato, di fronte a una sentenza che sanciva l'illegittimità delle norme italiane che vietavano gli Ogm: "Finché ci sarò io in Italia gli Ogm non si coltivano; interverremo con un decreto o con altri strumenti, stiamo valutando...".¹⁵ Vale a dire: chis senefrega delle leggi e delle sentenze, se io non voglio che una cosa si faccia, non si fa. Non che Zaia sia il solo: abbiamo assistito allo spettacolo inverecondo di molti ministri, presidenti di Regione, deputati e senatori che invocavano l'adozione di misure legislative o regolamentari con lo scopo dichiarato di impedire a dei coltivatori, individuati con nome e cognome, di

seminare un mais Ogm già autorizzato dall'UE, e che dunque l'Italia non poteva vietare - il tutto con il contorno di organi di stampa e di "intellettuali" plaudenti, con tanto di appelli al rispetto della "legalità", mentre dei facinorosi, sedicenti tutori dell'ambiente, devastavano i campi e le case di quegli agricoltori.¹⁶ Notate tra l'altro che, di costoro, parecchi (nel Parlamento, nel Governo e nella stampa), all'epoca delle famose leggi ad personam di Berlusconi, si erano pubblicamente stracciate le vesti, si erano strappati i capelli e avevano urlato come tante prefiche per la legalità violata. La coerenza, evi dentemente, si ferma là dove l'interesse vuole: oppure bisogna concluderne che, in Italia, il concetto di "legalità" è tanto spesso invocato quanto poco compreso. Ma questo altro non è che l'ineluttabile, per quanto lamentevole, esito che attende ogni governo che non esiti a calpestare il diritto per tutelare una pretesa (ma forse inesistente, e in ogni caso irrilevante) "volontà popolare": e quando l'opposizione applaude.¹⁷

È comunque innegabile che le resistenze a livello politico-amministrativo ad ammettere la coltivazione di Ogm riflettano i timori di un'opinione pubblica disinformata e confusa, timori tanto più difficili da spiegare in quanto alimenti, mangimi e altri prodotti Ogm vengono quotidianamente importati e consumati in Italia. Nel silenzio tombale di tutti coloro che strepitano se si ventila anche solo l'idea di coltivare le stesse cose anche da noi.

La conclusione è che il residuo, piccolissimo spazio di libertà apertosi in Italia a opera dei due valorosi kamikaze del transgenico, Dalla Libera e Fidenato, si è chiuso per un bel pezzo. Non rimane che augurarci che si faccia un buon uso degli anni che verranno: un lavoro di ricostruzione della cultura che servirà, auspicabilmente, a giungere ai prossimi appuntamenti col progresso scientifico-tecnologico in condizioni migliori delle attuali. Uno spiraglio c'è ancora: la nuova tecnologia CRISPR,¹⁸ che si presenta come un metodo forse ancora più efficiente del DNA ricombinante per operare le modifiche genetiche, oggi si trova in un limbo normativo perché non si sa come classificarlo. Se l'UE lo metterà nella stessa categoria degli Ogm, o comunque gli applicherà le stesse regole, avremo un altro rimpianto per l'ennesima occasione perduta. Altrimenti, forse, una speranza c'è.

note

1. Sugli Ogm esiste una vasta letteratura. Evitando le scemenze (purtroppo

frequenti), segnale in italiano: AA.VV., *Bioteecnologie: conoscere per scegliere*, a cura di G. Poli, Torino, UTET, 2001; A. Meldolesi, *Organismi geneticamente modificati. Storia di un dibattito truccato*, Torino, Einaudi, 2001; F. Sala, *Gli ogm sono davvero pericolosi?*, Roma-Bari, Laterza, 2005; C. Tonelli-U. Veronesi, *Che cosa sono gli organismi geneticamente modificati*, Milano, Sperling, 2007; D. Bressanini, *OGM tra leggende e realtà*, Bologna, Zanichelli, 2009; AA.VV., *Perché gli OGM*, a c. di E. Cadelo, Roma, Palombi, 2011; R. Defez, *Il caso Ogm. Il dibattito sugli organismi geneticamente modificati*, Roma, Carocci, 2014.

2. T. Kyndt-D. Quispe et alii, "The genome of cultivated sweet potato contains *Agrobacterium* T-DNAs with expressed genes: An example of a naturally transgenic food crop", in *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 112, (2015), pp. 5844-5849.

3. Cioè la creazione di una molecola di DNA a partire di due o più frammenti di origine diversa: AA.VV., *Bioteecnologie*, cit., p. 293.

4. P. Berg, D. Baltimore, S. Brenner, R.O. Roblin III e M.F. Singer, Summary statement of the Asilomar Conference on recombinant DNA molecules, in *Proc. Nat. Acad. Sci. USA*, n° 72, 1975, pp. 1981-1984, e in *Science*, n° 188, 1975, p. 991; P. Berg, *Asilomar and Recombinant DNA*, Nobelprize.org, 26 agosto 2004, consultabile all'indirizzo: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1980/barticle.html

5. Guidelines for research involving recombinant DNA molecules, in *Federal Register* 41, n° 131, 1976, pp. 27911-27943, e *NIH Guidelines for Research Involving Recombinant DNA Molecules*, www4.od.nih.gov

6. La più recente meta-analisi degli Ogm si trova all'indirizzo <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12798/full>

7. Chi fosse interessato può utilmente consultare il libro di Juma (p. 224 ss.)

8. L'impiego "confinato" di microrganismi geneticamente modificati è invece regolato dalla Direttiva 2009/41/CE.

9. Non lo sapevate, eh?

10. Si veda per es. le sentenze Consiglio di Stato del 19/1/2010 e TAR Lazio del 21/6/2011, del 25/2/2013 e del 3/5/2013.

11. Con sentenza n. 4410 del 23/4/2014.

12. Sent. n. 605/2015.

13. Sentenza del 13/9/2017 in causa C-111/16, Fidenato: sentenza che ha, per

l'appunto, stabilito che l'Italia non poteva disporre, come ha fatto col Decreto interministeriale, un divieto sia pure temporaneo di coltivazione di Ogm già autorizzati esclusivamente in base al principio di precauzione, ma senza che ricorressero ragioni scientifiche nuove.

14. Si trattava di una replica, pubblicata su Il Sole 24 Ore del 16/5/2010, a un articolo di Gilberto Corbellini. Letteralmente la (incredibile) risposta di Zaia suona così: "Dice Corbellini che non c'è nessuna legge che ponga dei divieti. Ma un decreto firmato da tre Ministri della Repubblica non vale come legge?". Se non vi accorgete dell'enormità di quanto sopra, non vi preoccupate: a differenza di Zaia, non siete ministri della Repubblica italiana, e quindi non siete tenuti a conoscere la Costituzione, secondo la quale le leggi le fa il Parlamento, non i ministri.

15. Si veda l'episodio del 2010, con relativa rivendicazione, all'indirizzo http://www.unita.it/notizie_flash/85297/ogm_zaia_in_italia_non_si_coltivano

16. <http://www.zic.it/pordenone-attivisti-di-ya-basta-distruggono-uncampo-di-mais-ogm>

17. Vi ricordate quando la Federazione Galattica si trasforma in Impero Galattico, alla fine del prequel di Star Wars (La vendetta dei Sith)? Ecco.

18. Su cui si vedano A. Meldolesi, E l'uomo creò l'uomo. CRISPR e la rivoluzione dell'editing genomico, Torino, Bollati Boringhieri, 2017; M. Specter, "Rewriting the Code of Life", The New Yorker, 2 gennaio 2017.

PARTE SECONDA

IL PROCESSO DELL'AQUILA OVVERO, UN HORROR ALL'ITALIANA

I terremoti, la previsione e la prevenzione

Per restare nel vostro tema, e cioè Lisbona, dovete, per esempio, convenire che non era stata la natura a raccogliere là ventimila case dai sei ai sette piani, e che se gli abitanti di quella grande città fossero stati distribuiti in modo più uniforme e in abitazioni più piccole, il disastro sarebbe stato molto minore, e forse non vi sarebbe stato.

J.J. Rousseau, Lettera a Voltaire (18 agosto 1756)

Prima di parlare di ciò che è successo all'Aquila nel 2009, sarà bene dire qualcosa sui terremoti.¹

Cos'è un terremoto? Il terremoto è lo scuotimento repentino del terreno causato dalla rottura delle rocce nel sottosuolo, a profondità variabile,² dove le enormi pressioni esistenti possono superare la resistenza massima delle rocce e determinarne la rottura lungo strutture chiamate faglie. Una faglia non è, a sua volta, altro che una frattura lungo la quale avviene un movimento relativo tra le due porzioni di roccia a contatto. A seguito della fratturazione si generano onde sismiche che, dal punto di origine in profondità, chiamato ipocentro, si propagano in tutte le direzioni, fino alla superficie.³ In corrispondenza dell'ipocentro si generano due tipi di onde: le onde primarie (P) e le secondarie (S). Le onde P sono le più veloci e provocano nelle rocce oscillazioni nella stessa direzione in cui si propagano, dilatandole e comprimendole. Le onde S sono più lente, non si propagano nei liquidi e sottopongono le rocce a oscillazioni trasversali alla direzione di propagazione.

Giunte in superficie, le onde P e S subiscono fenomeni di riflessione e rifrazione, che a loro volta generano onde di superficie, denominate onde di Rayleigh (R) e di Love (L). Sono queste le principali responsabili della maggior parte dei danni alle costruzioni.

Perché hanno luogo i terremoti? La Terra è composta da diversi involucri concentrici. La parte più esterna della Terra, la litosfera (che comprende sia la crosta terrestre sia la parte superiore del mantello) è suddivisa in una serie di grandi piattaforme rocciose, le placche, che possono essere immense (spesse fino a 200 km e con una superficie di migliaia di km quadrati) o molto più piccole (le microplacche): queste placche non sono immobili, ma si muovono, scivolando come zattere sull'astenosfera, la parte del mantello considerata parzialmente fusa. In corrispondenza della penisola italiana vengono in contatto due grandi placche, quella africana e quella eurasiatica. I loro movimenti, per nostra fortuna, sono lenti rispetto a quel che accade in altre zone del mondo: pochi millimetri l'anno. E proprio questi movimenti fanno sì che le placche si scontrino, si allontanino o scorrano l'una affianco all'altra, determinando lungo i loro margini attrito e accumulo di forti tensioni, accumulo che può durare secoli o persino millenni. Le tensioni si possono scaricare con rilasci lenti e gradualmente, che non danno luogo a terremoti (i cosiddetti processi asismici), oppure con rilasci repentini attraverso l'innescamento di terremoti. A scarico ultimato, la tensione ricomincerà ad accumularsi, in attesa di un successivo rilascio.

I fenomeni che abbiamo descritto sono tuttora conosciuti solo in parte, dato che avvengono a profondità tali da non poter essere osservati direttamente. Inoltre, solo da poco tempo esistono strumenti abbastanza sensibili per rilevare le onde sismiche, cioè i sismografi: infatti, non tutti i terremoti che avvengono quotidianamente sulla Terra sono percepiti dall'uomo, mentre i sismografi sono in grado di rilevarli. E la diffusione mondiale dei sismografi e il loro collegamento in rete sono ancor più recenti. Questo significa che una catalogazione delle registrazioni strumentali dei terremoti a livello mondiale può risalire all'indietro solo fino a poche decine di anni fa, ma non oltre; il che è molto poco, visto che la durata dei processi di accumulo che provocano i terremoti si colloca su una scala incomparabilmente maggiore. In questo ci aiutano le ricerche storiche e archeologiche: e l'Italia si dimostra il Paese provvisto del più ricco e documentato catalogo sismico esistente, che risale fino all'epoca romana.⁴ Ad ogni modo, il risultato è che i meccanismi all'origine dei terremoti sono conosciuti solo in parte e che molto d'importante ancora ci sfugge.

Tuttavia, sono stati fatti enormi progressi e molti misteri sono stati chiariti. Per esempio, si sa, con una discreta approssimazione, dove i terremoti si verificano: infatti, siccome i terremoti tendono a presentarsi sempre nei luoghi dove sono già avvenuti in passato, raccogliendo i dati storici sui terremoti passati si è in grado di redigere delle mappe che, indicando i luoghi dove vi sono già

stati terremoti, indicano pure dove altri terremoti si verificheranno in futuro. Ma purtroppo, come detto, non abbiamo una completa conoscenza di tutti i terremoti avvenuti, sicché rimangono dei margini di incertezza. Quanto al profilo temporale, invece, siamo molto più indietro.⁵ Esistono molte teorie che tentano di prevedere la cosiddetta periodicità dei terremoti, confidando sul fatto che il meccanismo di base dei terremoti dipende dall'accumulo di energia all'interno della crosta terrestre: se potessimo calcolare con precisione questo dato, avremmo un modo per determinare con una certa approssimazione la data dei futuri terremoti. Ma questo dato manca: inoltre, oggi si ritiene che l'accumulo e il rilascio dell'energia venga condizionato anche da eventi che si verificano in altre zone della crosta, il che complica parecchio il compito. L'unico appiglio sicuro è dato dalla conoscenza dei terremoti anteriori: in certi casi si osserva una sorta di regolarità nell'occorrenza dei terremoti in una data zona, per esempio i terremoti si ripetono all'incirca ogni 300 anni (quello che viene definito periodo di ritorno o di ricorrenza), e allora si può ipotizzare che un altro evento avverrà più o meno dopo lo stesso lasso di tempo.

Quindi, mentre sulla localizzazione dei futuri terremoti sono stati fatti notevoli progressi, per quanto riguarda invece la predizione dei terremoti, cioè l'indicazione di quando un terremoto avverrà, per ora si può solo ragionare in termini probabilistici. Si sa che in un dato luogo, prima o poi, un terremoto di una certa energia avverrà, proprio perché si sa: a) che in quella zona terremoti occorrono, in quanto b) sono già avvenuti in passato, e magari si sa anche che il terremoto c) dovrebbe verificarsi in un determinato arco temporale: ma non si è in grado per ora di predire precisamente la data - il giorno, il mese e l'anno - di un sisma. Tuttavia la previsione dei terremoti ha sempre suscitato, comprensibilmente, un grande interesse; sono stati di volta in volta individuati parecchi fenomeni che potrebbero candidarsi a essere considerati come dei fenomeni precursori di un terremoto (che cioè, si verificano sempre, o quasi sempre, prima di un terremoto). Alcuni vengono considerati promettenti, e gli studi continuano, ma finora non ci sono certezze. Prima di considerare affidabili previsioni basate su precursori sismici, come per esempio l'aumento della concentrazione di gas radon in corrispondenza di un imminente terremoto, sarà necessario approfondire gli studi, per evitare di intraprendere piste fuorvianti, che possono rivelarsi addirittura dannose in un momento di grave crisi, come è avvenuto infatti nel 2009 con le dichiarazioni di Giampaolo Giuliani, un personaggio di cui parleremo ancora.

Anche le variazioni della sismicità, cioè il verificarsi di scosse prima e dopo i terremoti di maggiore magnitudo, possono essere fuorvianti se non correttamente

valutate alla luce della storia sismica di ogni specifica area. I terremoti spesso si manifestano come serie di eventi, dette sequenze sismiche. Queste sequenze possono essere composte da sismi distribuiti in maniera casuale (e in questo caso si chiamano sciami sismici),⁶ possono comprendere terremoti meno forti (foreshocks, in italiano infelicitemente battezzati scosse premonitrici), che possono portare a un evento principale (mainshock), seguito da eventi successivi (aftershocks). Ma in ogni caso la modalità con cui una sequenza sismica si svolge può differire notevolmente da zona a zona. La legge di Gutenberg-Richter, molto ben corroborata da riscontri empirici, è in grado di stimare numero ed energia degli eventi sismici per una data area.⁷ È chiaro però che, per quanto sia utile conoscere queste cose, molto più utile sarebbe poter prevedere la scossa principale. Ma non è possibile, proprio perché non esiste alcuna regolarità osservabile tra le scosse che compongono una sequenza: anzi, si può parlare di foreshocks e di mainshocks solo a posteriori, cioè dopo che si è verificata la scossa più forte, ma non prima. In altre parole, le scosse non portano scritto in fronte "sono una scossa premonitrice": solo dopo si saprà se lo erano, oppure se erano destinate a spegnersi senza creare danni.

Per darvi un'idea, in Italia ogni anno ci sono decine di migliaia di scosse sismiche (40/60 al giorno): nel 2013 l'INGV ha registrato ben 21.460 terremoti, di cui oltre 18.000 con magnitudo inferiore a 2 (inavvertibili, quindi) e solo due di magnitudo superiore a 5.8 Ebbene, uno studio recente ha mostrato che, in Abruzzo, dal 1900 a oggi ci sono state 23 sequenze sismiche non seguite da alcun forte terremoto, mentre solo una (1) sequenza - su 24 - si è conclusa con un mainshock: indovinate quale? Esatto! Proprio quella dell'Aquila del 2009, da cui è derivato il processo di cui parleremo.⁹ In altre parole, le sequenze sismiche non possono essere usate come indicatori di rischio, perché non sempre, anzi quasi mai le scosse minori anticipano una scossa più forte, né le scosse forti sono sicuramente seguite da scosse minori (per esempio, il grande terremoto della Marsica del 1915 non fu preceduto da alcuna scossa).¹⁰

Come si misura la forza di un terremoto? Si misura, tramite degli strumenti, a partire dall'oscillazione del terreno: è così che si determina l'energia sismica sprigionata dal sisma, che è detta magnitudo. Le misure sono tante: attualmente la più usata è la magnitudo momento (introdotta da Hiroo Kanamori nel 1979). Tenete presente che la magnitudo¹¹ cresce all'incirca di 30 volte per ogni valore intero: in altre parole, un terremoto di magnitudo 4 è 30 volte più forte di uno di magnitudo 3, e uno di magnitudo 5 è 30 volte più forte di uno di magnitudo 4. Con un rapido calcolo, vi accorgete che un terremoto di magnitudo 5 è quasi 1000 volte più forte di uno di magnitudo 3. Questo implica che una teoria

popolare molto diffusa (e che avrà, come vedremo, un ruolo importante anche nel processo dell'Aquila), cioè quella per cui molti terremoti piccoli potrebbero "sfogare" l'energia sismica accumulata, impedendo così che si verifichi un sisma distruttivo, è infondata. Data la differenza tra i valori interi di magnitudo, occorrerebbero circa 1000 terremoti di magnitudo 3 per "far sfogare" l'energia sismica che serve per innescare un terremoto di magnitudo 5. Se pensate che, all'Aquila, il grande terremoto del 6 aprile 2009 è stato di magnitudo 6.3, capirete quanti terremoti di piccola intensità sarebbero stati necessari per scongiurarlo: invece, dall'inizio della sequenza fino al 6 aprile, ci furono 7 terremoti superiori al grado 3 di magnitudo, ma molti altri (qualche centinaio) di magnitudo 2 o inferiori: ce ne sarebbero voluti decine (o addirittura centinaia) di migliaia.¹² Senza contare che, come detto, un calcolo del genere è possibile solo a posteriori (nessuno è in grado di dire, prima che il terremoto si verifichi, quanto sarà forte).

Naturalmente, la magnitudo da sola non ci dice quale sarà l'effetto di un terremoto, in termini di danni: un terremoto fortissimo in una zona quasi disabitata, oppure coperta di edifici costruiti con validi criteri antisismici, produrrà molti meno danni di un terremoto anche parecchio meno forte ma in una zona densamente abitata e in cui le costruzioni non sono resistenti (una cosa che, parecchio tempo fa, era già stata osservata da Rousseau, nel brano in epigrafe). Anche il tipo di terreno (più soffice, come un terreno alluvionale, o più rigido come quello roccioso) contribuisce ad amplificare o a ridurre gli effetti del terremoto in superficie.

Il rischio sismico è il prodotto simbolico di tre fattori: pericolosità, vulnerabilità, valore esposto.¹³ La pericolosità è la probabilità che in una data zona vi sia un terremoto di una certa magnitudo (è il dato sulla cui base si redigono le mappe sismiche). La vulnerabilità indica l'attitudine a subire danni (a cose e persone) a seguito di un terremoto di una certa magnitudo. Infine il valore esposto indica il valore dei beni suscettibili di subire danni a seguito di un sisma di una certa magnitudo. Ovviamente, di tutti questi fattori, quello su cui gli esseri umani possono seriamente influire (per cercare di ridurre il rischio) è la vulnerabilità: il solo modo in cui si può ridurre il rischio sismico, insomma, è quello di costruire edifici sempre più sicuri.

In molte zone del mondo sono stati fatti grandi progressi da questo punto di vista, per esempio in due dei paesi più sismici: California e Giappone. In Italia, molto meno. Nel 1985, per esempio, uno sciame sismico (molto simile a quello del 2009) colpì L'Aquila: durò mesi, ma (a differenza di quello del 2009) si esaurì dopo aver raggiunto una magnitudo massima di 4. Sullo slancio, venne

redatta una mappa della vulnerabilità dell'edilizia aquilana, presentata in un convegno nel 1989: in essa gli edifici a rischio erano puntualmente indicati. Non se n'è fatto nulla. E molti di quegli edifici, nel 2009 sono crollati. Ci si è ricordati di quella mappa solo dopo il 2009.¹⁴

Perché accadono queste cose? Molto dipende da una mentalità dura a morire, di cui vedremo un riflesso, e anche più di uno, nello stesso processo dell'Aquila.

note

1. Tranquilli: adesso non arriverà un trattato di sismologia. Primo, non sono competente in materia, e secondo, per capire la sostanza di quel che segue non serve granché: bastano alcune nozioni elementari che, come le ho imparate io, così potete impararle voi. Naturalmente, chi queste cose già le sa (o le sa molto meglio di me) può comodamente saltare l'intero capitolo. Per chi volesse approfondire la natura dei terremoti: AA.VV., *Earthquake Seismology*, a cura di H. Kanamori, Amsterdam, Elsevier, 2009; A. Amato, *Sotto i nostri piedi. Storie di terremoti, scienziati e ciarlatani*, Torino, Codice, 2016; M.G. Ciaccio-G. Cultrera, *Terremoto e rischio sismico*, Roma, Ediesse, 2014; M. Massa-R. Camassi, *I terremoti*, Bologna, Il Mulino, 2013; S. Peppoloni, *Convivere con i disastri naturali*, Bologna, Il Mulino, 2014; C. Doglioni -S.Peppoloni, *Pianeta Terra*, Bologna, Il Mulino, 2016.

2. Peppoloni, *Convivere con i disastri*, cit., p. 59.

3. L'epicentro è invece la proiezione dell'ipocentro in superficie.

4. Fino al 461 a.C.: Ciaccio-Cultrera, op. cit., p. 42.

5. Sulla predizione dei terremoti, è un classico S. Hough, *Predicting the Unpredictable: The Tumultuous Science of Earthquake Prediction*, Princeton and Oxford, Princeton Un. Press, 2010.

6. Amato-Galadini, in AA.VV, *Terremoti, comunicazione, diritto*, Milano, Franco Angeli, 2015, cit., p. 44.

7. In parole povere, la legge afferma che i terremoti sono tanto più rari quanto più sono forti. Cfr. Doglioni-Peppoloni, op. cit., p. 65.

8. Ciaccio-Cultrera, op. cit., pp. 40-41.

9. Amato-Galadini, op. cit., p. 48 ss.

10. Amato-Galadini, op. cit., p. 49. Da notare che nel febbraio 1703 un forte terremoto colpì l'Aquila, dopo che per tutto gennaio vi si erano avvertite altre scosse: tuttavia, le scosse precedenti erano dovute all'attivazione di un'altra faglia, a sua volta responsabile, in gennaio, di un forte terremoto che aveva colpito Norcia.

11. Che è proporzionale alle dimensioni areali della rottura lungo la faglia e allo spostamento medio sulla faglia medesima.

12. Amato, Sotto i nostri piedi, cit., p. 207.

13. Ovvero: $P \times V \times E$.

14. Amato, op. cit., p. 215.

Che cosa è successo a L'Aquila?

Diseased nature oftentimes breaks forth
In strange eruptions; oft the teeming earth
Is with a kind of colic pinch'd and vex'd
By the imprisoning of unruly wind
Within her womb; which, for enlargement striving,
Shakes the old beldam earth and topples down
Steeple and moss-grown towers.¹
Shakespeare, Henry IV, Part I, III, 1

Almeno a partire dal gennaio 2009, nel territorio aquilano si andavano susseguendo numerosissime scosse di magnitudo variabile ma in media piuttosto bassa. Come spesso accade in simili casi, si erano diffuse le più diverse voci, a opera di vari soggetti. Il più noto fra questi era Giampaolo Giuliani, un tecnico che lavorava presso il laboratorio del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il quale il 29 marzo "previde" - in base a un metodo di sua invenzione basato sull'emissione del gas radon - un forte sisma a Sulmona entro le successive ventiquattro ore. Tra la popolazione aveva cominciato a diffondersi il panico. Un panico perfettamente comprensibile, benché l'aquilano sia un territorio notoriamente sismico, e quindi la popolazione sia tradi zional mente

"abituata" a convivere con i terremoti.

Il 30 marzo all'Aquila (non a Sulmona) si avverte una scossa di terremoto di magnitudo più elevata delle precedenti (4.1) e l'agitazione raggiunge il colmo. L'assessore alla Protezione Civile della Regione Abruzzo, Daniela Stati, fa allora diramare un comunicato nel quale si afferma perentoriamente che "non sono previste altre scosse di alcuna intensità... tutte le informazioni diffuse di altro contenuto sono da ritenersi false e prive di ogni fondamento". Forse un po' troppo perentoriamente.

È a questo punto che interviene Guido Bertolaso, il potente capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (d'ora in avanti, DPC). La situazione aquilana, a quanto pare, lo preoccupa moltissimo. E lo sappiamo perché questo signore era all'epoca indagato per corruzione e le sue telefonate venivano intercettate. Sappiamo, così, che il 30 marzo Bertolaso telefona all'assessore Stati. In questa telefonata il capo del DPC dice che avrebbe incaricato il proprio vice (Bernardo De Bernardinis) di

fare una riunione all'Aquila domani su questa vicenda di questo sciame sismico che continua, in modo da zittire subito qualsiasi imbecille, placare illazioni, preoccupazioni, eccetera [...] Il terremoto è un terreno minato, bisogna essere prudentissimi. Comunque questa cosa la sistemiamo. La cosa importante è che adesso De Bernardinis ti chiama per dirti dove volete fare la riunione. Io non vengo, ma vengono Zamberletti, Barberi, Boschi, quindi i luminari dei terremoti d'Italia. Li faccio venire all'Aquila o da te o in prefettura, decidete voi, a me non frega niente, di modo che è più un'operazione mediatica, hai capito? [...] Così loro, che sono i massimi esperti di terremoti diranno: è una situazione normale, sono fenomeni che si verificano, meglio che ci siano 100 scosse di 4 scala Richter piuttosto che il silenzio perché 100 scosse servono a liberare energia e non ci sarà mai la scossa, quella che fa male. Hai capito? [...] Tu adesso parla con De Bernadinis e decidete dove fare questa riunione domani, poi fatelo sapere che ci sarà questa riunione, che non è perché siamo spaventati e preoccupati, ma è perché vogliamo tranquillizzare la gente. E invece di parlare io e te, facciamo parlare i massimi scienziati nel campo della sismologia.

Notate che né Bertolaso né Stati erano due scienziati, esperti di sismologia: erano due politici. Eppure questi due politici, del tutto profani nel campo, hanno appena deciso 1) che la popolazione va "tranquillizzata" (per controbilanciare, spiegheranno dopo, gli allarmi, altrettanto infondati, diffusi da più parti), 2) che la assicurazione si dovrà basare anche su una teoria (quella per cui l'energia liberata da una serie di piccole scosse sismiche "scarica" l'energia sismica disponibile per una scossa più grande e pericolosa) che tuttavia, come abbiamo

visto, in questi termini non ha alcun fondamento, 3) che a tale scopo si debba organizzare all'Aquila una riunione con alcuni dei nomi più grossi della sismologia italiana. Ah, dimenticavo: né Bertolaso né Stati sono mai stati imputati nel processo dell'Aquila.

Bertolaso, nel corso della famosa telefonata, rimprovera all'assessore il contenuto del comunicato: era giusto contestare l'allarmismo alla Giuliani, ma senza esagerare in senso opposto ("devi dire ai tuoi di non fare comunicati dove non sono previste altre scosse di terremoto, perché quelle sono delle cazzate... non si dicono mai... neanche sotto tortura... se poi tra due ore c'è una scossa, che dicono?") Insomma, l'intento di Bertolaso - come ha chiarito poi in tribunale - era di rassicurare sì la popolazione, con riferimento ad allarmismi ingiustificati, ma dall'altra parte guardandosi bene però dall'escludere, altrettanto ingiustificatamente, ogni rischio.

Così, lo stesso 30 marzo, il DPC diramò un comunicato stampa in cui si annunciava che Bertolaso avrebbe convocato per il giorno successivo, all'Aquila, una "riunione degli esperti della Commissione Grandi Rischi" [...] "con l'obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull'attività sismica delle ultime settimane". Sempre lo stesso giorno, Bertolaso inviò a mezzo fax una "con vocazione" per il giorno successivo: scopo di questa riunione era "una attenta disamina degli aspetti scientifici e di Protezione Civile relativi alla sequenza sismica degli ultimi quattro mesi verificatesi [sic] nei territori della provincia di L'Aquila e culminati nella scossa di magnitudo 4.0 del 30 marzo alle ore 15:38 locali". A essere convocati furono Giuseppe Zamberletti (che non partecipa), Franco Barberi, Enzo Boschi, Claudio Eva e Gian Michele Calvi (che invece parteciparono: rispettivamente un vulcanologo, due fisici della Terra e uno specialista di progettazione in zone sismiche), tutti membri della CGR (Barberi ne era anche vicepresidente; il presidente era Zamberletti). Vengono invitati alla riunione, o comunque vi partecipano, anche alcuni soggetti che non facevano parte della CGR: Michele Selvaggi e Mauro Dolce (rispettivamente direttore del Centro Nazionale Terremoti dell'INVG e direttore dell'Ufficio Rischio Sismico del DPC) nonché Bernardo De Bernardinis (vice di Bertolaso al DPC), oltre all'assessore Stati, al sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, al dirigente del DPC Abruzzo Altero Leone e ad altre nove persone (alcuni funzionari della Regione, del DPC e della Prefettura dell'Aquila). Alla riunione non partecipa nessun giornalista e a quanto pare venne impedito l'accesso ad altri soggetti (anche se un sismologo della Regione, Christian Del Pinto, riesce a entrare a riunione già iniziata, come lui stesso ha raccontato al processo).

Della riunione viene redatto, con qualche ritardo, un verbale, che però non ha diffusione fino a dopo il catastrofico sisma del 6 aprile, né viene approntato alcun comunicato stampa. Sia prima sia dopo la riunione, invece, alcuni dei partecipanti vengono intervistati a L'Aquila da giornali e televisioni, perlopiù a diffusione locale. Ha luogo pure una conferenza stampa, subito dopo la riunione, a cui partecipano Barberi e De Bernardinis, oltre a Cialente e a Stati, ma di tale conferenza stampa non esiste alcuna registrazione e dunque essa non è stata utilizzata nel processo.

Infine, il 6 aprile 2009, nella notte, poco dopo le 3, preceduto da altre due scosse alle ore 22:48 e 0:39,2 un terremoto di magnitudo 6.3 distrugge molti edifici uccidendo circa 300 persone, ferendone oltre 1600 e determinando l'evacuazione di circa 100.000 abitanti.

Circa un anno dopo, nel giugno 2010, si venne a sapere che sette dei partecipanti alla riunione (De Bernardinis, Barberi, Boschi, Selvaggi, Dolce, Eva e Calvi) erano indagati in relazione alle morti e ai danni causati dal terremoto del 6 aprile 2009. Una parte degli equivoci su questa imputazione, che hanno alimentato una polemica per molti aspetti fuorviante, dipende direttamente da ciò che il Procuratore capo dell'Aquila, Rossini, dichiarò in un'intervista televisiva: "Non si tratta di mancato allarme, l'allarme era già venuto dalle scosse di terremoto. Si tratta del mancato avviso che bisognava andarsene dalle case.³ In realtà l'Avviso di conclusione delle indagini preliminari, e i successivi atti dell'accusa, come pure la sentenza di primo grado, hanno spiegato (anche se, come vedremo, ciò non è del tutto vero) che quel che si rimproverava agli imputati non era non aver previsto il terremoto, e quindi messo in guardia la popolazione, e neppure non aver "avvisato che bisognava andarsene dalle case", ma piuttosto l'aver svolto in maniera superficiale il proprio compito di analizzare la situazione dell'Aquila e il relativo rischio sismico, e l'aver impropriamente e colposamente fornito alla popolazione "rassicurazioni" che avrebbero indotto gli aquilani a sottovalutare il pericolo. Nonostante una vasta mobilitazione nazionale e internazionale a favore degli imputati, le tesi dell'accusa vennero accolte dal Tribunale penale dell'Aquila che, con sentenza n. 380 del 22 ottobre 2012, condannò tutti gli imputati alla pena di 6 anni di reclusione per concorso in omicidio e lesioni colpose plurime ai danni di 33 persone, mandandoli invece assolti per la morte e le lesioni subite da altre otto persone.

La Corte d'Appello dell'Aquila, due anni dopo (con sentenza n. 3317 del 10/11/2014) ha assolto tutti gli imputati, salvo De Bernardinis (la cui pena è stata però ridotta da sei a due anni) perché "il fatto non sussiste".

Da ultimo, nel novembre 2015, la Corte di Cassazione ha definitivamente

confermato la sentenza d'appello.4

note

1. "La natura malata spesso prorompe/in strane eruzioni; spesso la terra feconda / è colpita e vessata con una specie di colica / dall'imprigionamento di vento indomabile / entro il suo grembo; il quale, sforzandosi di uscire fuori / scuote la vecchia materna terra e abbatte / campanili e torri coperte di muschio".

2. Rispettivamente di magnitudo 3.9 e 3.5: Amato, op.cit., p. 208.

3. Cfr. Il Sole 24 Ore del 4/6/2010, visibile all'indirizzo:

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2010-06-04/mancatoallarme-primaterremoto-080400_PRN.shtml

4. Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 12478/2016. Sulla vicenda aquilana si veda almeno AA.VV., Terremoti, comunicazione, diritto, cit., oltre al già cit. volume di Amato, Sotto i nostri piedi.

La Commissione fantasma

Improvvisamente la maggior parte della città, con un rombo, come se precipitasse la volta celeste, spro fondò, seppellendo sotto le macerie ogni essere vivente. Jerónimo Rugera restò impietrito dall'orrore; e, come se anche la sua coscienza fosse stata schiacciata, per non cadere si tenne al pilastro accanto al quale aveva voluto morire. Il suolo vacillò sotto i suoi piedi, le pareti della prigione si spaccarono; l'intero edificio s'inclinò, per abbattersi sulla via; e solo la caduta dell'edificio di fronte, che incontrò la sua lenta caduta, gli impedì, formando casualmente una volta, di rovinare interamente al suolo.

H. von Kleist, Il terremoto nel Cile, 1807

Andiamo adesso a vedere più da vicino come si è arrivati alla condanna in primo grado.1

I sette imputati sono stati accusati e poi condannati, tra l'altro, per non aver correttamente adempiuto i doveri imposti loro dal fatto di essere membri della Commissione Grandi Rischi (d'ora in poi, "CGR").²

È, quindi, necessario esaminare cosa sia la CGR, chi ne faccia parte, come funzioni, e quali siano i doveri dei suoi membri.

La CGR è stata istituita nel 1992 e poi modificata nel 2001. Si tratta - come recita l'art. 9 della Legge n. 225/1992 - di un "organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della Protezione Civile volto alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza [...] e alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse". Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3/4/2006 dal suo canto stabilisce che la CGR è "incaricata di rendere al Dipartimento della Protezione Civile pareri e proposte di carattere tecnico-scientifico" in relazione ai rischi sismico, idrogeologico/idraulico, vulcanico, chimico, nucleare e industriale, ambientale e sanitario.

In parole povere: la CGR è un organo di consulenza interna del DPC: può fornire le sue valutazioni al DPC spontaneamente oppure su richiesta, ma in ogni caso si tratta di un organo le cui competenze sono di studio e ricerca: l'attività di prevenzione e di informazione spetta non alla CGR, bensì al DPC, che è il solo ad avere una proiezione esterna e tenere contatti con la generalità del pubblico.

Chi ne faceva parte? All'epoca dei fatti, si trattava in totale di ventuno persone. Presidente era Giuseppe Zamberletti; presidente vicario era Franco Barberi; membri erano, oltre a soggetti non coinvolti nel processo, alcuni degli imputati: Enzo Boschi, Gianmichele Calvi, Claudio Eva. Dunque, dei sette imputati al processo, solo quattro erano componenti della CGR.

Come funzionava la CGR? Al riguardo così risulta dal Decreto del 2006:

- la CGR è convocata (con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo i casi di urgenza in cui il preavviso è di un giorno solo) dal suo presidente (cioè Zamberletti), indicando gli argomenti all'ordine del giorno e mettendo a disposizione la documentazione necessaria, dandone anche comunicazione al capo del DPC (cioè Bertolaso);

- vi possono poi partecipare, ma senza diritto di voto, "i direttori degli enti, istituti, centri di competenza e delle strutture competenti dell'INGV, individuati

dal Presidente e dal Presidente Vicario" (cioè Barberi) d'intesa con il capo del DPC;

- quando poi occorre "approfondire problematiche specifiche o disporre di ulteriori contributi tecnicospicifici su determinati argomenti di interesse", allora Presidente e Vice possono invitare a partecipare, sempre senza diritto di voto, anche "esperti esterni o autorità competenti";

- alle riunioni della CGR può partecipare, sempre senza diritto di voto, il capo del DPC e, su richiesta di questi, i direttori degli uffici del DPC interessati agli argomenti all'ordine del giorno;

- la CGR si riunisce, di norma, presso il DPC, "opera con la presenza di almeno dieci componenti e delibera a maggioranza dei presenti";

- allo scopo di "acquisire pareri e proposte su situazioni di rischio incombenti o potenziali", il capo del DPC può "richiedere" a Presidente e Vice la convocazione "urgente" della CGR;

- il capo del DPC, inoltre, può in ogni momento chiedere "ai componenti" della CGR di "effettuare ricognizioni, verifiche e indagini".

Adesso abbiamo, quindi, un'idea abbastanza precisa di cosa fosse la CGR, come funzionasse e quali fossero le sue competenze. Ma, nei fatti, come sono andate le cose il 31 marzo, cioè quando, a sentire l'accusa e la sentenza del Tribunale, all'Aquila si riunì per l'appunto la CGR?

La convocazione (spedita a mezzo fax il 30 marzo, cioè il giorno prima della riunione) fu effettuata da Bertolaso, non da Zamberletti né da Barberi. Destinatari della convocazione erano solo cinque persone, tutti membri di diritto della CGR: e cioè, oltre a Zamberletti e Barberi, Boschi, Eva e Calvi. Il testo della convocazione era questo:

Oggetto: Convocazione riunione presso Regione Abruzzo per valutazioni sulla recente sequenza sismica nel territorio abruzzese

Voglia [sic] codesta Presidenza e codesti esperti del settore Rischio sismico partecipare alla riunione convocata per il giorno 31 marzo 2009 all'Aquila, alle ore 18:30, presso la sede che verrà comunicata successivamente, per una attenta disanima [sic] degli aspetti scientifici e di protezione civile relativi alla sequenza sismica degli ultimi quattro mesi, verificatasi nei territori della provincia di L'Aquila e culminata nella scossa di Magnitudo 4.0 del 30 marzo alle ore 15:38 locali.

A questo punto, vi sarete già accorti che le cose non sono andate come previsto dalla legge.

Per cominciare, il Decreto del 2006 prevede che la convocazione venga fatta dal presidente o dal vicario: dunque, Zamberletti oppure Barberi. Qui, invece, la dirama Bertolaso. Come mai? Il termine di preavviso ridotto a un giorno solo farebbe pensare a una convocazione d'urgenza: ma anche in caso di urgenza, le convocazioni della CGR le fanno il presidente o il suo vice, non il capo del DPC (che deve esserne informato e vi può partecipare, benché senza diritto di voto, ma non ne fa parte). C'è un solo caso, abbiamo visto, in cui l'iniziativa parte dal capo del DPC anziché dal presidente o dal vicepresidente della CGR: cioè quando il capo del DPC chieda "ai componenti della Commissione di effettuare ricognizioni, verifiche ed indagini". Ma in quest'ultimo caso non siamo in presenza di una convocazione della CGR: piuttosto, il capo del DPC chiede a singoli componenti della CGR (quelli - è da ritenere - di volta in volta più competenti, a seconda dell'argomento trattato) di effettuare alcuni approfondimenti.

Ci sono parecchi elementi testuali nel fax di convocazione di Bertolaso che fanno appunto propendere per quest'ultima conclusione. Intanto, il fax non menziona mai la CGR: invece, esso è indirizzato alla Presidenza della CGR (cioè a Zamberletti e a Barberi) e ad alcuni "esperti del settore rischio sismico" (cioè Boschi, Calvi e Eva) al fine di invitarli a una non meglio specificata "riunione" per una valutazione dei recenti eventi sismici dell'Aquila. E non a caso, il fax è inviato non a tutti i componenti della CGR (che sono, ricordiamolo, ventuno), ma solo al Presidente e ai quattro componenti più esperti in materia.

Ma al di là di quale fosse effettivamente l'intenzione di Bertolaso, bisogna comunque chiedersi: quella del 31 marzo poteva essere considerata una riunione della CGR? Abbiamo visto che la convocazione non fu rituale: non veniva da chi aveva il potere di convocare la CGR, non rispettava il termine di preavviso, non conteneva l'ordine del giorno né la documentazione necessaria alla discussione, non era indirizzata a tutti i componenti (ma solo a cinque di loro, per di più identificati non in quanto membri della CGR, ma solo in quanto "esperti" di terremoti) e non menzionava nemmeno la CGR. Naturalmente, queste notazioni formali non sono di per sé decisive. Quando si è in presenza di un organo collegiale strutturato, come è senza dubbio il caso della CGR, il mancato rispetto delle regole di convocazione può anche - a certe condizioni - non impedire che l'organo si costituisca comunque e deliberi validamente. Per esempio, per le società per azioni è previsto che l'assemblea, anche se non è stata convocata correttamente, possa comunque riunirsi e deliberare purché sia totalitaria (cioè siano presenti tutti i soci e la maggioranza di amministratori e sindaci)³ - ma in questo caso, si noti, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli

argomenti di cui non è sufficientemente informato. La convocazione, con il relativo ordine del giorno e il preavviso, serve appunto a questo: consentire a chi vuole partecipare di informarsi sulle questioni da discutere per poter, poi, eventualmente votare a ragion veduta.

Nel Decreto del 2006 non esiste alcuna norma di questo genere (cioè che stabilisca la possibilità per la CGR di costituirsi e deliberare anche senza il rispetto delle norme sulla convocazione), il che di per sé è un ottimo argomento per concludere che, in assenza di una regolare convocazione, la CGR non si poteva validamente costituire. Tuttavia, solo per amore di discussione, siccome il Decreto prevede che la CGR sia composta da 21 membri di diritto e che il suo quorum costitutivo (cioè, il numero minimo di membri senza il quale essa non può riunirsi) è di dieci membri, proviamo a considerare queste tre ipotesi: anche in assenza di valida convocazione, la CGR si riunisce validamente e può deliberare purché però siano presenti a) almeno dieci membri, b) almeno la maggioranza dei membri (11 su 21), oppure c) tutti e 21 i membri.

Ebbene, nel nostro caso, alla riunione del 31 marzo hanno partecipato soltanto 4 membri della CGR su 21. Decisamente troppo pochi.

A questo riguardo, prima l'accusa e poi il Tribunale dell'Aquila hanno cercato di superare questa grave difficoltà (= la CGR non si è validamente costituita, perché, oltre a non essere mai stata convocata regolarmente, non si è neppure riunito il numero minimo di membri previsto dalla legge) mediante due argomenti. Eccoli qua:

1) alla riunione hanno partecipato molti altri soggetti (ben 16) tra i quali alcuni erano esplicitamente ammessi dal Decreto a partecipare alle riunioni della CGR, benché senza diritto di voto;

2) gli stessi partecipanti hanno ripetutamente qualificato (anche nel verbale) quella del 31 marzo come una riunione della CGR, e prima del processo non hanno mai obiettato alcunché quando la riunione stessa veniva, appunto, definita dai media come una riunione della CGR.

Se questi argomenti vi sembrano convincenti (non credo ma non si sa mai), vi sottopongo un piccolo esperimento logico. Supponiamo che nel vostro condominio il regolamento preveda, da un lato, che l'assemblea si riunisca validamente quando sono presenti almeno 7 condomini e ci sia stata una convocazione con almeno 3 giorni di preavviso, e dall'altro che in assemblea ogni condomino possa farsi accompagnare da un esperto di sua scelta, senza diritto di voto. Voi volete discutere di un certo argomento; inviate allora voi stessi una convocazione (che a norma di regolamento dovrebbe essere spedita

dall'amministratore, non da un condomino) non a tutti, ma solo ad altri tre condomini che sapete la pensano come voi, e alla riunione che avete convocato vi fate accompagnare ciascuno da un "esperto" di vostra scelta. Se a questo punto deliberate (anche all'unanimità, magari) su quell'argomento che avevate messo all'ordine del giorno e se poi, quando l'amministratore e gli altri condomini protestano, vi difendete sostenendo che il quorum era stato debitamente raggiunto (perché, oltre a voi 4 condomini con diritto di voto, c'erano anche 4 esperti senza diritto di voto), pensate davvero che un giudice vi darebbe ragione? E credete davvero che il fatto di essere, magari, sinceramente convinti di aver tenuto una valida assemblea di condominio, e di aver anche scritto un bel Verbale dell'assemblea di condominio possa, in qualche modo, prevalere sulla considerazione che, in effetti, quella non era un'assemblea valida? Aggiungiamo, per soprammercato, che i partecipanti erano scienziati e ingegneri, non avvocati o notai, e che di queste sottigliezze potevano anche, legittimamente, non saperne nulla.

Eppure, incredibilmente, questa tesi assurda è stata non solo sostenuta dall'accusa, il che tutto sommato sarebbe ancora scusabile, ma persino accolta dal Tribunale dell'Aquila. Per di più, notate che a essere imputati e condannati non sono stati tutti i partecipanti alla riunione (compresi l'assessore Stati e il sindaco Cialente), ma solo sette: i quattro membri della CGR più De Bernardinis, Dolce e Selvaggi. Non è bizzarro? Se davvero la CGR si era validamente costituita perché vi avevano partecipato alcuni soggetti che però non ne erano membri, allora delle irregolarità ivi commesse avrebbero dovuto rispondere anche quelli che vi avevano partecipato, pur senza esserne membri. Invece il Tribunale, tanto pronto a tralasciare con divertito disprezzo le obiezioni degli imputati quando si tratta di stabilire se una riunione della CGR ci sia effettivamente stata, improvvisamente se ne ricorda quando si trattava di stabilire chi debba rispondere penalmente delle (pretese) violazioni degli obblighi della CGR. Eh no, diamine, l'assessore, il sindaco e tutti gli altri alla riunione ci stavano solo per sentire il parere degli esperti, mica per altro! Infatti, è proprio così: gli esperti della CGR erano lì solo in veste di consulenti del DPC, e destinatari della consulenza erano gli altri partecipanti alla riunione. Ma è appunto per questo motivo che la presenza degli altri non può essere rilevante per stabilire se la CGR si fosse effettivamente riunita o no. La "teoria" della Procura e del Tribunale dell'Aquila si confuta da sola.

Ricapitolando, quella del 31 marzo non fu una riunione della CGR. Da questa prima conclusione deriva che non si può rimproverare, a chi vi partecipò, di aver violato i doveri gravanti sui membri della CGR, proprio perché all'Aquila quel

giorno non si riunì affatto la CGR, ma solo un gruppo di esperti convocati al fine di fare "valutazioni" sulla situazione sismica dell'aquilano.

Da ciò discendono alcune gravi conseguenze per la prospettazione dell'accusa e del Tribunale; e lo vedremo meglio più avanti (quando parleremo della colpa). Ma le "stranezze" della sentenza sono appena incominciate.

note

1. I commenti alla sentenza di primo grado ovviamente non mancano. Qui ricordo almeno A. Galluccio, in *Diritto Penale Contemporaneo* 25/11/2013, consultabile all'indirizzo:

<https://www.penalecontemporaneo.it/d/2659-terremoto-dell-aquila-responsabilita-penale-nesso-causale-ed-addebito-di-colpa-nellasentenza--gr>; A. Pagliaro, "Bozza di osservazioni sulla sentenza 'grandi rischi'", in *Cass. pen.*, 2013, 1804; C. Valbonesi, "La colpa trema: il terremoto di L'Aquila e la condanna agli scienziati della commissione grandi rischi", in *Giust. pen.*, 2013, II, 403.

2. Naturalmente, questo non è l'unico profilo di colpevolezza a cui fossero esposti gli imputati; infatti, sia la sentenza d'appello sia quella di Cassazione, pur negando che tutti gli imputati facessero parte della CGR e quindi soggetti alle norme a essa relative, hanno comunque condannato uno di loro (cioè De Bernardinis) per un motivo diverso - e cioè per aver violato gli obblighi di informazione cui era tenuto in quanto vicecapo del DPC.

3. Art. 2366 c.c.

Il non-verbale della non-riunione

I terremoti, i vulcani e le loro eruzioni possono essere considerati come appartenenti al processo della rigidità, della negatività dell'esser per sé che si fa libera, e cioè appartenenti al processo del Fuoco.

Hegel, *Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio*, § 288

Abbiamo appena visto che, a riunirsi il 31 marzo 2009 all'Aquila, alle 18:30, non è stata la CGR, ma un gruppo variopinto di persone, tra cui i sette imputati, uno dei quali (De Bernardinis) non ha praticamente aperto bocca.

Della riunione ci sono giunti due verbali: uno in bozza, più lungo, l'altro più breve e ufficiale. Il primo è stato redatto dal personale di segreteria del DPC, che ha utilizzato note stenografate (infatti la riunione non fu registrata); successivamente il testo è stato rivisto da alcuni dei partecipanti e siglato. Il contenuto dei due verbali (in bozza e definitivo) è stato giudicato sostanzialmente veritiero da tutti gli imputati e da altri testimoni, e dal canto suo l'accusa ha largamente utilizzato i due testi.

La prima cosa da notare è che la bozza non ha mai avuto nessun tipo di circolazione: si è saputo della sua esistenza solo nel corso del processo. Quanto al verbale ufficiale, questo è stato redatto dopo il terremoto del 6 aprile. Pertanto, nessuno dei due documenti, di per sé, può aver avuto alcuna influenza causale sugli eventi del 6 aprile, dato che nessuna delle vittime vi ha avuto accesso, né alcun mezzo di comunicazione li ha pubblicati o altrimenti diffusi, neppure sotto forma di sintesi o di estratto. Rimane, ovviamente, la possibilità che, pur restando ignoti i due verbali, il contenuto della riunione sia stato comunque conosciuto in altro modo, per esempio a opera di interviste, conferenze stampa, riassunti di giornalisti; ed è appunto questa la tesi sostenuta dall'accusa e poi accolta dalla sentenza. Ma il fatto è che la riunione è stata tenuta a porte chiuse: era autorizzato a partecipare solo chi era stato invitato, e nessun giornalista è stato ammesso. Né del resto la CGR o il DPC hanno redatto alcun comunicato stampa riassuntivo della riunione.

La cosa più interessante è appunto questa: che anche se l'intero impianto accusatorio si basa sulle affermazioni rese dagli imputati nel corso della riunione - né potrebbe essere altrimenti: infatti, a parte Barberi e De Bernardinis, nessuno degli altri imputati ha mai detto una sola parola sulla questione dei terremoti dell'Aquila al di fuori della riunione -, nessuna di queste affermazioni ha avuto alcun peso causale nei reati ascritti agli imputati, dato che le testimonianze, come vedremo, pur facendo continui richiami alla "riunione della CGR", di fatto citano quasi esclusivamente alcune frasi di De Bernardinis (che però le ha pronunciate non nel corso della riunione, ma prima) e altre frasi riportate dagli organi di informazione e attribuite ai membri della CGR, ma in realtà da questi mai pronunciate. In altre parole, quel che gli imputati hanno detto nella riunione è rimasto sconosciuto alle vittime, ai loro familiari, ai giornalisti e insomma a tutti quanti. Ma andiamo in ordine.

La bozza del verbale si apre con un richiamo alla convocazione fatta da Bertolaso: "Su disposizione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile è stata convocata la commissione 'Grandi Rischi' [...] con l'obiettivo di fornire elementi per informare i cittadini sull'attività sismica delle ultime settimane". Il verbale ufficiale invece sfuma l'aspetto formale e si limita a indicare i nomi dei presenti; anch'esso, comunque, continua a essere intitolato "Riunione Commissione Grandi Rischi". Abbiamo già spiegato perché la cosa è irrilevante.

De Bernardinis saluta i presenti a nome di Bertolaso e spiega che la riunione è stata convocata "per esaminare la sismologia in atto da alcuni mesi" e che a essa partecipano "le massime autorità del settore sismico, in grado di fornire il quadro più aggiornato e affidabile di quanto sta accadendo".

Successivamente prende la parola Dolce, che si concentra soprattutto sui danni subiti dalle costruzioni e illustra un documento preparato dal DPC che riporta le registrazioni accelerometriche. Accenna altresì a delle voci infondate che si sarebbero sparse tra la popolazione, diffondendo il panico.

Boschi spiega che la sequenza sismica in atto coinvolge "due strutture sismogenetiche diverse: L'Aquila e Sulmona". Fatta un po' di storia, ricorda che la zona appenninica è "una delle più sismiche d'Italia" e che la situazione va "considerata con attenzione". In realtà, dice, la situazione "ci preoccupa", perché in passato ci sono stati terremoti fortissimi. Aggiunge che ritiene siano state "verificate" tutte le "zone sismogenetiche dell'Abruzzo" e inoltre che "i periodi di ritorno sono nell'ordine di 2-3000 anni, con un grado, però, di incertezza. I forti terremoti in Abruzzo hanno periodi di ritorno molto lunghi. Improbabile che ci sia a breve una scossa come quella del 1703, pur se non si può escludere in maniera assoluta".

Interviene Selvaggi, che presenta una relazione dell'INGV; dice che la sequenza sismica in atto viene seguita "con estrema attenzione" e che si è trattato di moltissimi terremoti (circa 230 in tre mesi) ma di bassa magnitudo.

A questo punto Barberi assume la presidenza, dato che Zamberletti è assente (questa frase sparirà nel verbale ufficiale), saluta il sindaco Cialente appena arrivato e spiega che la riunione deve trattare due questioni: "1) fare una valutazione oggettiva degli eventi sismici in atto, anche in relazione a quanto si possa prevedere; 2) discutere e fornire indicazioni sugli allarmi diffusi nella popolazione". Sul primo punto, concorda che sia difficile fare previsioni. "Si può far riferimento alla conoscenza storica", cioè alla "elevata sismicità del territorio abruzzese". Aggiunge che in passato "ci sono state sequenze sismiche preliminari, simili a quelle che stiamo osservando oggi". Poi fa una domanda che

sparirà dal verbale ufficiale: "Ho sentito il capo del Dipartimento della Protezione Civile dichiarare alla stampa, anche se non è un geofisico, che quando ci sono sequenze sismiche frequenti si scarica energia e ci sono più probabilità che la scossa forte non avvenga. Che cosa ci potete dire al riguardo?" Si tratta della teoria che avevamo già incontrato nella telefonata fra Bertolaso e Stati. Più tardi Barberi spiegherà che la sua domanda era ironica (come si evince dal suo richiamo a Bertolaso che non sarebbe un geofisico): sta di fatto che non risultano risposte a questa domanda e che della teoria in questione non parlerà nessun altro.

Eva afferma che "la casistica è molto limitata", anche perché terremoti così piccoli in passato non venivano registrati. Di recente ci sono stati sciami "che, però, non hanno preceduto grossi eventi (esempio in Garfagnana)" e aggiunge: "Ovviamente essendo la zona di L'Aquila sismica, non è possibile affermare che non ci saranno terremoti". Dichiara anche di essere più preoccupato da "quegli eventi che non hanno questi precursori (es. Friuli, Irpinia, Umbria, Marche, Molise, ecc.)". Quest'ultima affermazione sparirà dal verbale ufficiale.

Riprende la parola Boschi: in tutto l'Abruzzo vi è attività sismica continua e perciò "la semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore" (questa sintesi si trova nel verbale ufficiale. Nella bozza Boschi diceva invece: "Escluderei che lo sciame sismico sia preliminare di eventi"). Può darsi che ci sia una logica sottostante a questi movimenti, "ma questa logica non è ancora nota e non è perciò possibile fare previsioni". E conclude: "I terremoti non si possono prevedere ma si possono prevenire e pertanto sarebbe opportuno investire in prevenzione (edifici antisismici)".

Interviene Calvi che descrive l'andamento delle scosse fino a quel momento e spiega che queste "sono eventi che non dovrebbero aver provocato danni" alle strutture degli edifici.

Barberi, riassumendo, conclude che "gli sciami tendono ad avere la stessa magnitudo ed è molto improbabile che nello stesso sciame la magnitudo cresca" (frase che nel verbale ufficiale diviene: "Non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento".) Aggiunge che "questo non significa che abitazioni obsolete non possano aver danni alle strutture non portanti (controsoffitti ecc.) Concordo con Selvaggi che sono molto più frequenti le sequenze sismiche che le forti scosse. Ovviamente non possiamo dire che ci sarà o non ci sarà una forte scossa" (tutta questa parte scomparirà dal verbale ufficiale).

A questo punto l'assessore Stati chiede se si debba dar fede "a chi va in giro a creare allarmismo" (una frase chiaramente riferita a Giuliani, il signore delle previsioni basate sull'emissione di radon). Risponde Barberi: la ricerca sul radon è in corso da tempo, ma per ora non ci sono risultati utili. È certo che ai terremoti si associno fenomeni geochimici, ma la complessità di questi ultimi è tale da renderli non utilizzabili come precursori. "Dunque, oggi non ci sono strumenti per fare previsioni e qualunque previsione non ha fondamento scientifico. Non vale la pena che la CGR discuta di questo, ne ha già discusso a lungo in altre occasioni (ecco un nuovo riferimento alla CGR, anch'esso soppresso in sede di verbale ufficiale). Vale invece la pena di dire che qualsiasi previsione è priva di ogni fondamento. Questa sequenza sismica non preannuncia niente ma sicuramente focalizza di nuovo l'attenzione su una zona sismogenetica in cui prima o poi un grosso terremoto ci sarà. Ci rivolgiamo a DPC e Regione dicendo che l'unica difesa, oggi, è incentivare le attività di prevenzione (rafforzare gli edifici) e pianificazione."

Dolce "evidenzia la vulnerabilità di parti fragili non strutturali" degli edifici e fornisce alcuni suggerimenti sul tipo di controlli da fare agli edifici scolastici (non tanto sugli elementi strutturali, "che quasi sicuramente non dovrebbero essere stati danneggiati", quanto sulle "strutture di completamento", quali cornicioni, controsoffitti, balconi ecc.)

Qui il verbale ufficiale termina. Invece la bozza riporta le parole finali dell'assessore Stati: "Grazie per queste vostre affermazioni, che mi permettono di andare a assicurare la popolazione attraverso i media che incontreremo in conferenza stampa", mentre il sindaco Cialente comunica che anche il giorno dopo le scuole sarebbero rimaste chiuse.

La riunione si chiudeva quindi alle 19:30.

A caccia di contraddizioni senza gli occhiali

Proviamo a immaginare, per amore di discussione, che ai giorni nostri Aristotele si trovi a lavorare in una caffetteria per arrotondare l'assegno di ricerca che ogni mese gli passa l'università. Mentre è in servizio al bancone, entra nel locale un insolito avventore: Eraclito. Quest'ultimo ordina un caffè e Aristotele, con fare cortese, gli domanda: "Come vuole il caffè, normale o macchiato?". La risposta che ottiene lo lascia alquanto interdetto, poiché Eraclito, altrettanto

cortesemente, dice: "Lo vorrei macchiato e non lo vorrei macchiato".

Com'è possibile? C'è qualcosa di bizzarro nella richiesta di Eraclito.

F. Berto e L. Bottai, Che cos'è una contraddizione?

La sentenza ha cercato di dimostrare che la riunione del 31 marzo - oltre a essere davvero una riunione della CGR, cosa che in realtà, come abbiamo visto, non fu - fosse stata:

a) un esame superficiale e insufficiente dei problemi posti dalla sequenza sismica in atto;

b) fondato su rilievi scientificamente discutibili;

c) un insieme di considerazioni confuse e contraddittorie;

d) nel complesso, di tenore rassicurante.

Ricordate però che si trattava di una riunione a porte chiuse, con lo scopo esclusivo di fornire informazioni tecnicoscienze ai responsabili della Protezione Civile locale, e non già di informare il pubblico; inoltre, di fatto, nulla di quanto detto nella riunione è mai trapelato al di fuori. Questo già renderebbe futile l'esercizio del Tribunale. Ma c'è di più.

Se si vuole dimostrare che le proposizioni da a) a d) di cui sopra sono corrette, bisogna non solo dimostrarle una per una, ma anche indicare quale diverso contenuto avrebbero dovuto avere le considerazioni svolte dagli esperti nel corso della riunione: dovrebbero cioè descrivere il cosiddetto comportamento alternativo lecito che, se tenuto, avrebbe sollevato gli imputati da ogni responsabilità. Cosa avrebbero dovuto dire e fare gli imputati per non commettere reato? Se non si sa questo, è impossibile condannarli. Ma il Tribunale non ha mai risposto a questa domanda. Anche perché quanto detto dagli esperti nel corso della riunione era scientificamente corretto, ed è difficile pensare che degli scienziati dovessero dire qualcosa di diverso. Ora, uno dei difetti più gravi della sentenza è proprio questo: se non si vuole rimproverare agli esperti la mancata previsione e il mancato allarme, allora non ha senso discutere per pagine e pagine dell'esattezza e accuratezza delle loro affermazioni. Eppure, dietro le parole della sentenza fa continuamente capolino proprio il rimprovero di non aver previsto il terremoto. Così, il Tribunale pretende di spiegare agli esperti quale sia lo stato dell'arte in materia di previsione dei terremoti, pur negando continuamente di volerlo fare. In tal modo, la sentenza finisce in pratica, senza ammetterlo, col rimproverare agli scienziati proprio qualcosa (cioè non aver espresso un allarme) che non fa parte del capo

d'imputazione, per di più in base a considerazioni (in particolare, quelle sul preteso valore predittivo della variazione della sismicità) che in realtà il consenso generale dei sismologi ritiene di nessun valore. Questo non solo è errato scientificamente, ma è sbagliato anche in diritto: se il reato contestato non è il mancato allarme, è contraddittorio poi pretendere (parlandone per pagine e pagine) che l'allarme venisse dato. Non ha senso ammettere da un lato che i terremoti non si possono prevedere, e dall'altro lato pretendere che gli scienziati dessero l'allarme, il che presuppone - evidentemente - proprio la possibilità della previsione.

Ma la cosa più interessante è l'autentica ossessione del Tribunale per le contraddizioni degli imputati. La sentenza infatti ha riscontrato contraddizioni praticamente in ogni loro dichiarazione, sovente andando non solo contro il senso letterale, ma anche contro il buon senso. Ciò facendo, ha anche dimenticato che, se davvero quello degli imputati fosse stato un confuso groviglio di dichiarazioni reciprocamente contraddittorie, allora quelle dichiarazioni non potrebbero aver avuto anche quell'effetto nel complesso rassicurante che si pretende.

Non c'è bisogno di essere psicanalisti per sospettare che, dietro a una simile ossessione inquisitoria, esistesse nel giudice un forte (per quanto inconscio) sospetto di essere, a sua volta, immerso fino al collo in un mare di contraddizioni. Un sospetto, diciamolo subito, più che fondato.

Considerare tutti i numerosissimi luoghi in cui questo è riscontrabile sarebbe noioso. Mi limiterò perciò a menzionare solo i casi più vistosi, ricordando, per il resto, che la lettura che il Tribunale ha fatto del verbale è inequivocabilmente malevola, visto che, tutte le volte in cui c'erano più modi di interpretare le parole degli imputati, ha scelto sempre, senza eccezione, quello a loro più sfavorevole.

1) Difficoltà o impossibilità delle previsioni? La sentenza si concentra su tre frasi contenute nel verbale: "Non è possibile fare previsioni" (Boschi), "è estremamente difficile fare previsioni temporali sull'evoluzione dei fenomeni sismici" (Barberi) e infine "qualunque previsione non ha fondamento scientifico" (Barberi). Secondo la sentenza, se la previsione è impossibile allora non può essere solo "estremamente difficile" mentre, se è possibile (benché estremamente difficile), allora non è vero che non avrebbe fondamento scientifico. Insomma, queste affermazioni genererebbero "grande disorientamento" in quanto porrebbero un "dubbio" che però "non trova alcuna risposta". Ma sarà vero che si genera questo disorientamento? Alla fin fine, l'unica frase difforme dalle altre è quella di Barberi sull'"estrema difficoltà": ma a parte che, nella vita reale (in cui se ne sentono di ben peggiori) "estremamente difficile" è praticamente un

sinonimo di "impossibile", se si va a leggere la bozza di verbale da cui le citazioni sono tratte si vede chiaramente che in quel caso Barberi sta riassumendo dichiarazioni precedenti e introducendo una domanda (quella, sarcastica, sulla teoria bertolasiana dello "scarico"), e fa inoltre riferimento all'esperienza storica, che dimostra chiaramente come quello aquilano sia un territorio "ad elevato rischio sismico".

2) Si parla o no di Giuliani? La sentenza sostiene poi che non sarebbe chiaro quali delle tre frasi riportate sopra facciano riferimento alle "previsioni" di Giuliani e quali invece abbiano valore generale, sicché mancherebbe nel verbale "un momento di sintesi o di critica delle diverse argomentazioni: non vi è una chiara perimetrazione di ciò che è affermato in senso assoluto o generale e di ciò che viene riferito esclusivamente all'attività del ricercatore locale Giuliani". Notate però che subito prima il Tribunale aveva scritto che "non è possibile sostenere che le stesse [frasi] siano state riferite all'attività del ricercatore locale Giuliani", con l'eccezione della seconda frase di Barberi. Perciò il Tribunale sta sostenendo sia che il testo sarebbe confusivo perché non consentirebbe di attribuire le frasi a un contesto generale o solo all'ambito della polemica con Giuliani, sia che però, dal suo canto, il giudice è perfettamente in grado di attribuire una delle tre frasi a un contesto e le rimanenti all'altro. Non vi gira un po' la testa? Dai, siate sinceri.

3) Esiste una scienza dei precursori? La sentenza addita un'altra "contraddizione": quella tra le frasi riportate in precedenza e quelle per cui "la semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore" (Boschi) e "non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento" (Barberi). Secondo il Tribunale, se da una parte si dice che "non è possibile fare previsioni", il che evidentemente (secondo il giudice) si fonderebbe "sull'insufficienza delle attuali conoscenze scientifiche", non si può allora d'altra parte "negare recisamente, con fermezza e categoricità assolute, la riconducibilità delle variazioni anomale di sismicità al fenomeno dei cd. precursori dei terremoti; ciò in quanto tale negazione assoluta presuppone proprio il raggiungimento del livello e del grado di conoscenza scientifica espressamente negate con la prima affermazione". Pensateci: il Tribunale sta cercando di far passare una conclusione piana e autoevidente (= non ci sono prove che molte piccole scosse siano precursori di forti scosse, quindi non c'è modo di prevedere una forte scossa partendo da una serie di scosse piccole) per una contraddizione (= se non si può prevedere che un terremoto ci sarà, non lo si può nemmeno escludere, e in particolare non si può nemmeno escludere che una

sequenza sismica sia indizio di una successiva, forte scossa). Invece, qui non c'è nessuna contraddizione (perché se non c'è modo di prevedere i terremoti, questo vuol dire precisamente che non ci sono fenomeni precursori). Per di più la tesi sostenuta dal Tribunale è praticamente equivalente a quelle contestate: infatti, dire che non si può escludere che una sequenza sismica abbia valore predittivo è lo stesso che ammettere che non ce l'ha. E il bello è che, quando gli imputati hanno effettivamente detto "non si può escludere che domani ci sarà una forte scossa", il Tribunale ha definito questa frase "inutile"...

4) Sequenze, precursori e "mancato dibattito". L'argomento dei pretesi precursori intriga assai il Tribunale. A un certo punto la sentenza si sofferma sulla domanda di Barberi "se nei terremoti del passato c'è testimonianza di sequenze sismiche che precedono forti terremoti". Nel verbale si trovano tre risposte:

- una di Eva: "La casistica è molto limitata anche perché terremoti così piccoli non venivano registrati in passato. In tempi recenti non ci sono stati forti eventi ma numerosi sciami che però non hanno preceduto grossi eventi (esempio in Garfagnana)";

- una di Boschi: "La semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore";

- e una di Selvaggi: "Ci sono stati anche alcuni terremoti recenti preceduti da scosse più piccole alcuni giorni o settimane prima, ma è anche vero che molte sequenze in tempi recenti non si sono poi risolte in forti terremoti";¹

sicché Barberi poteva concludere: "Non c'è nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse di bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento".

A questo punto vi starete forse chiedendo: ma il Tribunale non avrà mica trovato delle "contraddizioni" fra queste risposte? E avreste ragione: proprio come il proverbiale martello, a cui tutto sembra a forma di chiodo, anche il Tribunale trova che tutto ciò che dicono gli imputati sia contraddittorio. In realtà la contraddizione non c'è: gli sciami sismici, cioè le sequenze di terremoti in cui le scosse più forti si situano casualmente rispetto a quelle meno forti, per definizione non precedono grandi terremoti (altrimenti non sarebbero sciami sismici), e siccome le sequenze sismiche non sempre né sistematicamente (anzi, quasi mai) precedono grossi sismi, non possono rappresentarne fenomeni precursori. Ma secondo il Tribunale, gli imputati avrebbero detto cose tra loro totalmente incompatibili, per cui alla domanda di Barberi "Non viene fornita una risposta univoca e coerente; né risulta essersi instaurato un dibattito per appurare

quale delle due risposte verbalizzate fosse da ritenere più attendibile". Ma in un gruppo di esperti, per i quali è ovvio e scontato che le sequenze sismiche non siano fenomeni precursori, non ha senso perdere tempo a specificare quel che tutti già sanno, cioè che alcuni grossi eventi sono preceduti da terremoti minori mentre altri non lo sono, perché la conclusione - quella formulata prima da Boschi e poi da Barberi - resta identica: le sequenze sismiche non sono fenomeni precursori. Soprattutto, il problema è sempre quello che noterà, come vedremo, la Corte d'Appello: se, anche dopo una "discussione" e una "sintesi" più ampie e approfondite, la conclusione degli esperti fosse stata la stessa, cioè che molti terremoti non rappresentano fenomeni precursori (il che è, ripetiamolo fino allo sfinimento, precisamente la conclusione corretta), che diavolo sarebbe cambiato?

5) La storia sismica dell'Aquilano. Imperterriti, il Tribunale continua a sottolineare i presunti errori dei sismologi: la conclusione di Barberi, oltre a essere inconciliabile con le tesi di Eva e Selvaggi, è "in irreducibile contrasto con il fatto che la storia della città di L'Aquila è stata caratterizzata dal ripetersi di terremoti distruttivi preceduti da sciami sismici", per esempio i terremoti del 1461 e del 1703. Dopodiché, a riprova, cita dei documenti (discussi alla riunione del 30 marzo) in cui tra l'altro si diceva che la "quasi totalità dei terremoti aquilani si è manifestata in due tipi di sequenze sismiche": o mediante a) "periodi sismici (scossa principale, con a volte premonitrici e numerose repliche di intensità decrescente), collegati ai terremoti più forti", oppure b) "sequenze a sciami (successione di eventi in assenza di scossa principale e intensità generalmente modeste)." Insomma, il Tribunale sta sostenendo che, siccome alcuni terremoti all'Aquila sono stati preceduti da scosse, non si potrebbe negare che gli sciami siano fenomeni precursori. Ma un "precursore" è tale se e solo se a esso sempre, o almeno nella stragrande maggioranza dei casi, segue un grande terremoto: eppure gli stessi testi che la sentenza sta citando dicono il contrario, cioè che i terremoti aquilani non sono affatto composti da tanti piccoli terremoti seguiti da un forte sisma. Infatti, l'exkursus storico sulla sismicità del territorio aquilano svolto nel corso della riunione mostra per l'appunto che, dei terremoti maggiormente distruttivi avvenuti a L'Aquila, la massima parte non è stata preceduta da alcuna scossa.

6) Scarso approfondimento. Dopo tanti svarioni, il Tribunale conclude severamente che la discussione sul punto, nel corso della riunione, è stata "generica, approssimativa e inefficace", mostrando "insufficienti, incomplete ed inadeguate modalità di analisi del rischio sismico" per via dello "scarso approfondimento dell'esame dello specifico indicatore di rischio sul quale il prof. Barberi aveva ritenuto di dover incentrare la discussione". Notate qui per prima

cosa l'allegra sprezzatura con cui le scosse precedenti divengono, senza colpo ferire, "specifici indicatori di rischio" quando invece, per la totalità dei sismologi mondiali, non lo sono affatto, e con cui una riunione, in cui si è parlato abbondantemente del perché scosse come quelle dell'aquilano non rappresentano fenomeni precursori, discutendo anche alcune elaborazioni storico-statistiche, diviene inopinatamente "generica, approssimativa ed inefficace". Una persona normale poi non può non chiedersi: ma se, come il Tribunale riconosce nella stessa pagina, nessuno sta rimproverando agli esperti di non aver previsto il sisma e di non aver dato l'allarme, e se per di più nessuno sta nemmeno affermando che "un'analisi seria e approfondita delle variazioni anomale di sismicità avrebbe dovuto portare alla 'previsione' della scossa del 6/4/09", allora perché mai sarebbe così rilevante il fatto (che poi non è nemmeno vero, ma lasciamo stare) di non aver discusso in modo approfondito la questione delle scosse precedenti? Delle due l'una: o lo sciame è un fenomeno precursore, e allora sì che gli esperti sarebbero colpevoli di non aver previsto il sisma o non aver dato l'allarme; oppure non è un fenomeno precursore, e allora non si capisce a cosa sarebbe servito analizzare, più approfonditamente di come fu fatto allora, la questione dei precursori. Alla luce delle cognizioni in loro possesso, gli esperti non potevano dire nient'altro che quello che hanno detto.

7) I periodi di ritorno. Poi la sentenza si concentra sulle valutazioni espresse a proposito della prevedibile evoluzione dello sciame in corso. Da un lato si riporta la posizione di Boschi (i periodi di ritorno dei forti terremoti in Abruzzo sono molto lunghi; è improbabile a breve una forte scossa); dall'altro quella di Eva (siccome L'Aquila è zona sismica, non è possibile escludere che non ci saranno terremoti). La sentenza comincia contestando che i periodi di ritorno individuati da Boschi (2-3000 anni) siano corretti. Li giudica "un periodo di tempo talmente ampio da non offrire alcun concreto elemento di valutazione del rischio sismico", il che però è assurdo. A parte che un periodo di ritorno del genere potrebbe voler dire proprio che, negli ovvi e noti margini di incertezza della sismologia, il rischio è ridotto, il punto decisivo è che, utile o inutile che sia questo dato, non è che lo scienziato possa ignorarlo per fare una "valutazione del rischio sismico" gradita al giudice. Peraltro, qui si nasconde un equivoco ancora più grave. L'affermazione di Boschi è riferita al periodo di ritorno delle faglie abruzzesi: in questi termini è senz'altro corretta. Ma non bisogna confondere il periodo di ritorno, o di attivazione, delle faglie abruzzesi con il periodo di ritorno dei terremoti che interessano L'Aquila. In Abruzzo sono presenti diverse faglie, non tutte ben conosciute e studiate, e tutte sono in grado di provocare forti scosse a L'Aquila: quindi, anche se ciascuna faglia si attiva ogni 2-3000 anni,

all'Aquila i terremoti possono capitare con frequenza maggiore - e infatti ci sono stati diversi forti terremoti nell'Aquilano negli ultimi mille anni.²

Inoltre, la sentenza, fondandosi sulle considerazioni svolte da uno dei periti ascoltati nel corso del dibattimento, il prof. Liberatore (che parlava di una ciclicità dei terremoti all'Aquila ogni 325 anni), ha sostenuto che i terremoti all'Aquila ci sarebbero ogni 300 anni: siccome l'ultimo terremoto distruttivo c'è stato nel 1703, questo dimostrerebbe che il terremoto del 2009 non era poi così imprevedibile. Ma qui i calcoli del Tribunale sono a dir poco bizzarri. Infatti, se prendiamo in esame i tre terremoti evocati dalla sentenza (cioè quelli del 1349, 1461 e 1703), e anche tralasciando il fatto che si tratta di un campione assai scarso, e quindi poco significativo, e che per di più si tratta di sismi di natura e magnitudo assai diversa fra loro e perciò poco confrontabili (quello del 1703, per esempio, è stato provocato da una faglia diversa, ed è stato ben più forte, mentre di quello del 1349 sappiamo pochissimo), gli intertempi sarebbero di 112 e 242 anni. Se cerchiamo un intervallo medio (tre terremoti in 354 anni) allora questo sarebbe di 118 anni, e se consideriamo anche quello del 2009, l'intervallo sale a 165 anni. Come si vede, sono numeri del tutto imprecisi e inaffidabili, su cui non era possibile dire nulla di diverso da quel che, del resto, era stato più volte ribadito anche durante la riunione: cioè che prima o poi un forte terremoto all'Aquila ci sarebbe stato. Anche perché il Tribunale, a supporto della sua conclusione, invoca anche un altro testo (una ricerca di Boschi e altri del 1995) che proponeva un modello statistico secondo il quale nell'aquilano la periodicità dei terremoti sarebbe stata di circa 60 anni. Al di là del fatto che questo modello è poi stato abbandonato perché aveva molti difetti (per dirne solo uno: prevedeva già per metà Ottocento un terremoto all'Aquila di magnitudo 6, che però si è fatto attendere fino al 2009!), va notato che esso non corrobora affatto l'altra teoria addotta dal Tribunale (cioè quella proposta dal prof. Liberatore), visto che una "prevede" terremoti ogni 325 anni e l'altra ogni 60 anni. La conclusione corretta è ovviamente un'altra: cioè, che entrambe queste teorie sono sbagliate.³ Come lo sarebbe, del resto, pretendere di dedurre, dal fatto (vero) che un forte terremoto ci sia stato nel 2009, la conclusione (falsa) che all'Aquila si possa stare tranquilli almeno per qualche decina d'anni.

8) Non esiste la certezza assoluta. Secondo il Tribunale, se Boschi prima dice che il rischio "è improbabile" ma poi aggiunge "pur se non si può escludere in maniera assoluta", non starebbe apportando "alcun contributo concreto" alla valutazione del rischio. Per il giudice, Boschi avrebbe dovuto fornire "dati che consentano una pur embrionale quantificazione della probabilità o improbabilità sostenuta". Ma anche qui, è facile la replica: un dato cruciale, cioè la lunghezza

del periodo di ritorno, è stato fornito eccome, e del resto gli altri elementi importanti (la forte sismicità della zona aquilana, eccetera) erano già stati discussi ed erano, comunque, ben noti ai partecipanti. Se questi dati, gli unici disponibili, non possono portare alle "valutazioni" che ex post il giudice avrebbe desiderato, è certamente un peccato, ma Boschi non ci poteva far nulla. Il Tribunale però non molla: "In ambito scientifico, ed in particolare nello studio dei terremoti⁴ non esistono settori connotati da livelli di sapere e di conoscenza assoluti e tutte le argomentazioni vengono articolate in termini essenzialmente probabilistici. È pertanto evidente che nulla può essere escluso in maniera assoluta. Dunque la frase riportata appare un banale luogo comune, usato come mero riempitivo." Però non è affatto vero che "in ambito scientifico", e in particolare in sismologia, non esistano certezze. Per esempio, si sa con certezza dove esiste un maggior rischio di terremoti (è proprio su questa base che vengono redatte le mappe del rischio sismico); e si sa con certezza cosa fare per rafforzare le costruzioni in modo da renderle più resistenti. La frase di Boschi è tutt'altro che una banale tautologia: è un richiamo alla cautela, sia di fronte agli allarmi ingiustificati di Giuliani, sia ad altrettanto ingiustificate rassicurazioni. Tra l'altro, che la frase di Boschi non fosse poi tanto ovvia e scontata, lo dimostra proprio il fatto che i giornali e le televisioni si sono ben guardati dal menzionarla. Anzi, chissà cosa sarebbe successo, se, invece di riportare (loro sì) rassicurazioni azzardate, i giornalisti avessero diffuso proprio questa frase di Boschi! Del resto, questo è in generale l'approccio del Tribunale: le preoccupazioni e gli avvertimenti, che pure non mancano, vengono ignorati (o derubricati a innocue tautologie), anziché utilizzati, più correttamente, per ricostruire il complessivo significato del dibattito svoltosi durante la riunione. E che dire poi della "logica" della sentenza, per la quale da un lato richiamare l'incertezza di un giudizio del genere (= che avvenga un sisma a breve è improbabile, ma non si può escludere) sarebbe una banale tautologia, ma d'altro lato si biasima la stessa persona che l'ha pronunciata perché in tal modo avrebbe trasmesso un messaggio rassicurante? Come fa una tautologia, per di più espressa in quei termini (= non si può escludere), a essere rassicurante?

9) La normalità dei fenomeni sismici all'Aquila e lo scarico di energia. L'unico degli imputati a parlare di "normalità" del fenomeno sismico in atto all'Aquila è stato De Bernardinis, che però l'ha fatto in un'intervista resa prima della riunione, non dopo (e infatti De Bernardinis si affrettava ad aggiungere: "Adesso lo valuteranno gli scienziati, io faccio l'operativo".) L'unico dubbio al riguardo viene dalla testimonianza di Del Pinto, secondo cui "altri", nel corso della riunione, avrebbero usato l'aggettivo "normale": ma il teste non è stato in grado

di indicare chi sarebbero questi "altri". Il problema, comunque, è che non c'è traccia di affermazioni simili nel verbale; l'unico riferimento alla teoria dello scarico sta in una domanda posta da Barberi, che peraltro era ironica. Sta di fatto che nessuno aveva risposto alla domanda e dello scarico di energia, nella riunione, nessuno aveva parlato più. Ma il Tribunale, serenamente, ci passa sopra: e due frasi di De Bernardinis, che questi aveva pronunciato, dichiaratamente da profano e per di più prima della riunione, diventano, senza colpo ferire, un prodotto della riunione stessa! Meglio non commentare, infine, il fatto che sia la stessa sentenza, a più riprese, a qualificare come "normale" l'arrivo di un forte sisma all'Aquila (quando sostiene che gli imputati avrebbero colpevolmente trascurato i pretesi indicatori di rischio). Chissà perché la stessa cosa, se viene detta dagli imputati implica una gravissima sottovalutazione di un rischio, ma se invece la scrive il Tribunale va benone.

10) L'utilità dell'edilizia antisismica. Infine, la sentenza se la prende anche con la frase di Barberi secondo cui "l'unica difesa, oggi, è incentivare le attività di prevenzione (rafforzare gli edifici) e pianificazione". Secondo il Tribunale, questa tesi è "infondata". E perché? Semplice: perché, "in tema di valutazione e di mitigazione del rischio sismico", la frase in questione "appare tanto ovvia quanto inutile. Tale affermazione è ovvia perché nessuno può contestare che un fabbricato costruito nel rigoroso rispetto delle normative antisismiche costituisce il migliore strumento di riduzione del rischio. Tale affermazione è inutile perché fornisce una indicazione non attuabile in concreto e pressoché impraticabile". Andiamo con calma. Secondo il Tribunale, l'affermazione - benché "infondata" - sarebbe "ovvia": infatti la sentenza riconosce che una casa antisismica è "il migliore strumento di riduzione del rischio". Sorvoliamo sul fatto che in realtà non è semplicemente "il migliore", ma l'unico, perché è il solo parametro del rischio sismico sul quale si può intervenire e che sia in qualche misura controllabile dagli uomini. Ma il Tribunale, dopo aver ammesso che la prevenzione è la miglior difesa, dice anche che è "inutile", perché impossibile in pratica. A parte l'impressionante numero di contorsionismi che si accumulano in poche righe (la tesi in questione è prima definita infondata, poi ovvia, quindi la migliore, infine inutile), si tratta di una conclusione di una gravità sconcertante. Un tribunale sta dicendo *expressis verbis* agli italiani quello che migliaia di amministratori e costruttori disonesti hanno messo in pratica (però in silenzio) per decenni: chi se ne frega della normativa antisismica, mica possiamo rifare tutte le case che già ci sono, una cosa del genere sarebbe "non attuabile in concreto e pressoché impraticabile", l'unica vera difesa dal terremoto è scappare alla minima avvisaglia. Ovvero, come disfare in pochi minuti (quelli che

occorrono per scrivere e leggere queste righe della sentenza) un'opera di sensibilizzazione ed educazione al rischio sismico durata decenni e tuttora purtroppo incompiuta. Con che faccia un tribunale che sostiene cose simili possa poi processare chi costruisce in violazione delle norme antisismiche, è difficile da immaginare.

note

1. Da notare che l'intervento di Selvaggi è presente solo nel verbale finale, non nella bozza.

2. Amato e Galadini, op.cit., pp. 47-48.

3. Amato e Galadini, op.cit., p. 54.

4. Di cui il giudice è evidentemente esperto, in misura tale da poter persino impartire lezioni a un sismologo illustre come Boschi.

I media

Per il modo intimo e complesso col quale le forze sollevatrici ed eruttive mostrarono di essere connesse durante questa serie di fenomeni, possiamo concludere con sicurezza che le forze che sollevano lentamente e a piccoli sbalzi continenti e quelle che in periodi successivi emettono materiale vulcanico da crateri, sono identiche. Per molte ragioni, credo che le frequenti scosse su questa linea di costa siano causate dallo spezzarsi degli strati, conseguenze necessariamente alla tensione del terreno quando viene sollevato e al fatto che vengono iniettati di roccia fluida.

Darwin, Viaggio di un naturalista intorno al mondo, XIV

Abbiamo visto che la famosa riunione della CGR non c'è mai stata; che al suo posto si è tenuta una riunione di esperti, a porte chiuse, e senza giornalisti, in cui si è discusso di vari argomenti e di cui si è redatta una bozza di verbale che però

non è stata firmata né diffusa fino a dopo la catastrofica scossa del 6 aprile; che nel corso della riunione non è emerso alcun messaggio "rassicurante" né alcunché di scientificamente scorretto, e che lo stesso vale anche per la bozza di verbale e per il verbale finale.

A questo punto, sarete probabilmente perplessi. Ma (direte), se la riunione è stata a porte chiuse, se i giornalisti non hanno avuto accesso, se i verbali nessuno li ha visti fino a terremoto già avvenuto, come mai i giudici se la sono presa con i partecipanti alla riunione? Forse, al di fuori della riunione, hanno detto qualcosa che non avrebbero dovuto?

Vediamo.

La sentenza richiama soltanto quattro interviste rilasciate subito prima e subito dopo la riunione: una a Barberi, due a De Bernardinis e una al sindaco Cialente. Di una fantomatica conferenza stampa tenuta subito dopo la riunione non è rimasta alcuna registrazione, e quindi non è stata utilizzata.

L'intervista a Barberi è del 31 marzo, successiva alla riunione. In essa Barberi, richiesto di dire se si possano "prevedere i terremoti", risponde recisamente: "Qui la risposta è molto semplice, non si possono prevedere i terremoti"; spiega che si possono fare varie cose importanti (come stimare il rischio sismico), ma la "previsione temporale è impossibile e chiunque dica che ha lo strumento per prevedere la scossa, dice una fesseria, millanta cose non esistenti, imbroglia e crea spavento nelle persone". A questo punto il giornalista coglie al balzo lo spunto (Barberi sta chiaramente alludendo a Giuliani, quello del radon) e chiede: "Che imbroglio avrebbe fatto questo ricercatore?". E Barberi risponde che, se un ricercatore è davvero serio, deve per prima cosa pubblicare le sue ricerche e discuterle con la comunità scientifica, e al limite inviare questi avvisi agli organi competenti "dicendo prima su cosa si basa la previsione" (Giuliani, invece, aveva annunciato di aver previsto le scosse solo dopo che queste si erano verificate), altrimenti manca "la serietà elementare". Stop.

L'intervista a Cialente è anche questa successiva alla riunione. Il giornalista gli chiede quale sia stato "l'esito" dell'incontro e il sindaco risponde che, delle cose che "più interessano ai cittadini," la prima è che "non è possibile prevedere i terremoti, né quale sarà l'evoluzione successiva". Aggiunge che lo "sciame sismico" è caratterizzato "per avere un'alta frequenza ma una scarsa ampiezza", vale a dire che le persone lo avvertono come molto intenso anche a magnitudo basse, ma i danni alle strutture sono ridotti ("Non c'è, non ci dovrebbero essere assolutamente rischi sulle strutture"). Richiama l'impotenza delle costruzioni antisismiche, e a quel punto il cronista fa delle domande sugli edifici danneggiati

e su cosa si intende fare al riguardo. Dopodiché il giornalista arriva al punto: "Torniamo al procurato allarme [si tratta nuovamente di Giuliani], facciamo questa ipotesi: le telefona una persona che comunque si presenta come un esperto in materia, uno scienziato e le dice che tra otto ore ci sarà un devastante terremoto a L'Aquila, ecco nessuno vorrebbe essere nei suoi panni a quel punto?". È una domanda intelligente, ma altrettanto intelligente è la risposta del sindaco: "sì, ma non è, eeh posso rispondere non ci sarà, che magari se fosse possibile... È chiaro che c'è un dramma del eeh anche della solitudine, le posso anche dire a volte capita quando si devono prendere eh prendere delle decisioni, a volte anche magari neviccherà non neviccherà, si chiude o meno la scuola, ma in questo caso, ripeto noi siamo in contatto continuo con la Protezione Civile, che non è possibile prevedere assolutamente terremoti, magari una nevicata sì ma i terremoti proprio no". Fine.

A differenza degli altri, De Bernardinis è stato intervistato due volte, sia prima della riunione sia dopo, entrambe le volte alla tv, dalla stessa emittente. È istruttivo confrontare le due interviste, perché la differenza ci permette di intuire quale sia effettivamente stato il tono della riunione; come vedremo, infatti, le interviste sono sensibilmente diverse.

Prima della riunione, a De Bernardinis viene domandato: "Non le chiedo che lei faccia il miracolo di rassicurarci, che questo non lo può fare nessuno, né lei né altri, mm giusto?". De Bernardinis (dopo aver vigorosamente annuito) risponde che la DPC è presente "affianco ai sindaci" e che "nel l'affrontare e tranquillizzare la popolazione, evidentemente oggi [cioè nel corso della riunione] ci porremo il problema di capire questo... più che questo evento che si colloca in una fenomenologia diciamo delle zone sismiche italiane". Il giornalista chiede se non sia "un po' anomalo" un evento sismico così prolungato e De Bernardinis risponde: "Nella sua forma, adesso lo valuteranno gli scienziati, io ormai ho smesso il cappello del... dell'accademico direi, però si colloca diciamo in una fenomenologia senz'altro normale dal punto di vista del... dei fenomeni sismici che ci si aspetta in questo diciamo in questa tipologia di territori" (che, aggiunge, è sì "centrata attorno all'Abruzzo", però ha colpito anche il Lazio e le Marche e insomma riguarda il "centro Italia"). Poi aggiunge che, "dal punto di vista della Protezione Civile" il fenomeno sismico in atto "ci deve insegnare due fatti, primo fatto che noi dobbiamo convivere con questo territorio che [...] è fatto di sismicità, secondo che noi stessi abbiamo dobbiamo mantenere uno stato di attenzione, senza avere uno stato d'ansia [...] essendo pronti, ma essendo anche sereni di vivere la nostra vita quotidiana, sapendo che attorno assieme a noi ci sono c'è chi è pronto a intervenire è pronto a dare il massimo supporto". A

questo punto il cronista rileva che De Bernardinis è anche lui della zona (di Ofena), che quindi conosce personalmente. Lui conferma; aggiunge poi che nella sua famiglia si è sempre parlato di sismicità, che in Abruzzo si è sempre stati pronti ad affrontare i terremoti anche se i massimi eventi risalgono al Seicento/Settecento, e dice infine una cosa che sarà molto citata nel processo: la popolazione "dovrebbe essere preparata a convivere con questa situazione, non c'è un pericolo, io l'ho detto al sindaco di Sulmona, la comunità eeh scientifica mmm mi continua a confermare che anzi è una situazione favorevole perciò uno scarico di energia continuo, e quindi sostanzialmente ci sono anche degli eventi piuttosto intensi, non sono intensissimi, quindi in qualche modo abbiamo avuto abbiamo visto pochi danni, diciamo vista la sequenza temporale molto lunga degli eventi, quindi credo che siamo pronti a fronteggiare la situazione, io chiedo ai cittadini di stare anzi agli abitanti alla popolazione di starci vicino, e stare vicino a loro stessi". L'intervista si chiude con un altro episodio citatissimo: il giornalista invita a bere "un buon bicchiere di vino, di Ofena" e De Bernardinis annuisce: "Asso lutamente, assolutamente un Montepulciano di quelli, assolutamente doc diciamo, mi sembra, mi sembra importante questo".

È interessante, dicevo, confrontare questa intervista con la successiva, fatta dopo la riunione. Stavolta De Bernardinis comincia dicendo che "innanzitutto si dovrebbe affrontare, cosa che da anni stiamo lottando e Franco Barberi prima di noi e Bertolaso dopo, in forma molto attenta facendo un'attività di mitigazione della vulnerabilità, e quindi di adeguamento sismico delle strutture". Aggiunge poi che "non esiste nessuna previsione possibile, esiste soltanto sulla base storica, diciamo statistica capire in quale fase e, terzo aspetto, estremamente importante l'organizzazione di Protezione Civile, non soltanto quella nazionale [...] ma soprattutto a partire da quella locale". In risposta a una domanda inaudibile risponde: "Be' questo dovevate farlo ai miei colleghi della Commissione Grandi Rischi perché gli esperti sono loro, io sono un operativo, però la realtà dei fatti, che abbiamo fatto progressi proprio da questo punto di vista, sia nella tempistica dell'identificazione della magnitudo d'accordo? dell'ipocentro e compagnia varia, ma al tempo stesso anche della costruzione della struttura delle accelerazioni al suolo che sono quelle che hanno un effetto maggiore sulla diciamo sulle strutture, e quindi è quella che determinano in maniera più... riusciamo a determinare in modo più esatto quelle che possono essere le conseguenze dato una certa però conosciuta struttura del terremoto", e conclude parlando di quanto sia importante l'adeguamento sismico degli edifici. Tutto qui.

Ora, se ricordiamo che, di quel che si è detto nella riunione degli esperti, nulla

è trapelato all'esterno, salvo nella misura di quel che è stato riportato nelle tre interviste rilasciate dopo la riunione stessa, e cioè praticamente nulla, colpisce la totale assenza di rassicurazioni: tutti e tre gli intervistati dicono che i terremoti non si possono prevedere, e che l'unica efficace difesa, in un territorio sismico come l'aquilano, è la prevenzione, partendo ovviamente dall'adeguamento degli edifici. Si tratta quindi di affermazioni tra loro coerenti, scientificamente corrette, e che dimostrano due cose importanti: 1) che la riunione non ha "rassicurato" nessuno, vista la forza con cui tutti e tre ribadiscono l'impossibilità di prevedere i terremoti (vedi in particolare l'intervista a Cialente, che nella riunione era proprio uno degli "operativi" che doveva ricevere dagli esperti le informazioni tecniche necessarie a valutare la situazione), e 2) che quando si parla di danni alle strutture, si parla di quelli già verificatisi, non di quelli futuri (proprio perché le previsioni non sono possibili). È anche evidente che i tre intervistati sono animati dall'intenzione di controbilanciare gli allarmismi propalati da Giuliani. In quest'ultimo quadro va, probabilmente, interpretata anche l'intervista a De Bernardinis mandata in onda prima della riunione. Il vicecapo del DPC in dubbia mente dice almeno una grossa stupidaggine (quella, ormai famosa, relativa allo "scarico di energia" e all'assenza di un "pericolo"), ma il resto è sostanzialmente corretto, specie in un contesto in cui l'intervistato, avendo premesso che le rassicurazioni non erano possibili, ammetteva, a più riprese, di non essere uno scienziato ma solo un funzionario operativo e che la riunione sarebbe servita, per l'appunto, a precisare gli aspetti tecnici. Anche il richiamo alle origini ancestrali abruzzesi e il brindisi con il bicchiere di vino sono intesi a tranquillizzare gli spettatori, sia pure con l'importante precisazione che in Abruzzo si convive da sempre con i terremoti e che dunque l'attenzione, pur sempre necessaria, non deve impedire di vivere "sereni" la propria "vita quotidiana". Quel che conta, comunque, è che a) De Bernardinis parlava prima della riunione, non dopo (dopo la riunione, infatti, dirà cose diverse), b) si presentava come un profano, non uno scienziato, il che depotenzia ulteriormente le sue affermazioni, c) in ogni caso, ribadiva chiaramente che in una zona sismica come l'Aquilano i terremoti erano una realtà nei confronti della quale occorreva vigilare e premunirsi, anche mediante l'adeguamento sismico, ma senza precipitare in un allarmismo angoscioso, nella consapevolezza che il DPC era comunque presente per prestare aiuto.

Gli scritti del Pm e la sentenza non si soffermano sul modo in cui la stampa e la televisione hanno dato conto di queste dichiarazioni degli esperti e altri partecipanti alla riunione; l'hanno fatto però alcuni commentatori,¹ nonché la Corte d'Appello. Molto in breve, i media si sono astenuti dal riferire della

riunione del 31 marzo (il che non stupisce, visto che il suo contenuto non venne diffuso), e il caratteristico alternarsi di rassicurazioni e allarmi, che aveva dominato prima della riunione,² continua anche dopo. In altri termini, sui media la riunione degli esperti del 31 marzo non sembra aver influito più di tanto.

I media hanno perlopiù trascurato la riunione, limitandosi a riciclare le famose frasi dell'intervista a De Bernardinis, senza però chiarire che si trattava di dichiarazioni rese al di fuori e prima della riunione.³ I pochi articoli che hanno parlato specificamente della riunione, ne hanno riferito il contenuto in questi termini: "è stato ribadito ancora il messaggio che non è possibile prevedere i terremoti".⁴ Nel complesso, la stampa dava atto di un contesto ben poco rassicurante; tra le poche eccezioni, una dichiarazione attribuita⁵ a Cialente: "Tranquilli, la Protezione Civile è certa che, nell'ambito dello sciame sismico, il peggio sia passato", che peraltro richiama fonti del DPC e non della CGR. In tele visione, gli accenni alla riunione sono ancora più scarsi. Non solo, ma si dà frequentemente atto del fatto che le previsioni di Giuliani generano il panico (con la gente che si riversa per strada). Si ribadisce che non ci sono allarmi, perché il terremoto non è prevedibile.⁶ Un'eccezione è un servizio di una emittente locale,⁷ che attribuisce "rassicurazioni" alla riunione degli esperti. Non va dimenticata una singolare intervista allo stesso Giuliani che, il 23 marzo, annunciava che le scosse sarebbero cessate entro la fine del mese.⁸

Il quadro, insomma, è chiaro: della riunione si parlò poco, e senza riportare le dichiarazioni ivi effettivamente pronunciate, che non erano del resto state diffuse; poi la riunione è rapidamente sparita dalla scena mediatica. E le rassicurazioni, assieme del resto agli allarmi, sono continuate anche dopo la riunione.

Invece il Tribunale affronta la questione con piglio garibaldino. Intanto, la sentenza commette un primo, grave arbitrio metodologico: mette cioè insieme dichiarazioni rese da soggetti diversi (De Bernardinis, Barberi, gli altri partecipanti alla riunione), in circostanze diverse (prima e dopo la riunione, durante la riunione, in verbali rimasti riservati e in interviste a Tv e stampa) e con contenuti diversi (come le due interviste a De Bernardinis) e attribuendole alla rinfusa a tutti gli imputati. Questo è incredibilmente scorretto, una violazione flagrante di quel principio della responsabilità personale che è uno dei cardini del nostro diritto penale:⁹ se qualcuno ha detto qualcosa di sbagliato o di indebitamente rassicurante, quel qualcuno ne è il solo responsabile, senza che possano esserne incolpati gli altri. Invece il Tribunale fa di tutta l'erba un fascio, arrivando al punto non solo di attribuire alla CGR nel suo insieme tutte le dichiarazioni dei partecipanti, incluse quelle rese prima della riunione, ma

persino di ritenere fra loro perfettamente coerenti e omogenee delle dichiarazioni che invece non lo erano affatto (visto che, per esempio, le cose dette da De Bernardinis nella prima intervista non sono affatto sovrapponibili né al contenuto della sua seconda intervista, né tantomeno a quanto detto nel corso della riunione dagli altri imputati, o da Cialente e Barberi dopo). In questo modo, si commette un secondo abuso, forse altrettanto grave, perché si finisce col ricostruire una posizione globale della CGR, uniformemente rassi curante o comunque superficiale, che in realtà non c'è mai stata: perché la CGR non si è mai riunita, perché la discussione in seno alla riunione del 31 marzo non ha avuto alcuna diffusione all'esterno (tanto che nessuno dei testimoni cita mai, neppure di seconda o terza mano, gli interventi degli esperti, limitandosi a citare a memoria spezzoni delle interviste rese prima della riunione), e insomma perché, semplicemente, i dati a disposizione non consentono una ricostruzione del genere. Ad esempio, per prendere la dichiarazione di gran lunga più compromettente, nessuno, a parte De Bernardinis (e Bertolaso, che però non è stato processato), ha mai parlato di "scarico di energia" (e lo stesso De Bernardinis ne ha parlato prima della riunione, una sola volta, e precisando di non essere un tecnico): come si fa a attribuire quella frase a tutti gli altri?

Non meno grave è poi un altro arbitrio della sentenza: aver omesso ogni esame del modo in cui, in generale, i media avevano trattato la questione. Se non si considera che i media hanno continuato, dopo la riunione del 31 marzo, a parlare della situazione proprio nello stesso modo in cui l'avevano fatto prima, con che diritto si può pretendere di attribuire una qualche responsabilità agli imputati? Se d'altra parte i media hanno indistintamente attribuito le rassicurazioni rese da De Bernardinis e altri alla CGR, e se queste rassicurazioni hanno effettivamente indotto qualcuna delle vittime a non uscire prima del terremoto del 6 aprile, perché sarebbe colpa degli imputati? Peggio ancora: se i media non hanno quasi parlato della riunione; se hanno continuato a trattare dei fenomeni sismici in atto nello stesso modo in cui l'avevano fatto prima; se, in conclusione, non hanno, nel complesso, rassicurato nessuno - come si fa allora a credere che le scelte di chi, il 6 aprile, è rimasto in casa, fossero state in qualche modo "causate" da quanto detto durante la riunione?

note

1. In particolare v. K. Koketsu e S. Oki, in AA.VV., Terremoti, comunicazione, diritto, cit., p. 63 ss.; F. Galadini e A. Amato, ibidem, p. 169 ss.

2. "In sostanza, il ruolo della sequenza sismica come premonitrice di una forte scossa è negato a febbraio, ipotizzato a marzo, nuovamente negato, poi ancora messo in dubbio nello stesso mese. Infine, in aprile (quindi, dopo la riunione della 'Commissione grandi rischi'...), nello stesso giorno, la sequenza non fa più paura e, al contrario, non aiuta a tranquillizzare gli animi", e "Si può (...) notare come la riunione della 'CGR' del 31 marzo non abbia avuto significativi effetti di smorzamento della tendenza alla drammatizzazione": Galadini e Amato, op. cit. p. 172.

3. Basti pensare alla Tv Abruzzo24Ore e al quotidiano Il Messaggero (pagine regionali) che il 1° aprile riportavano brani dell'intervista a De Bernardinis del 30 marzo, presentandola come se fossero concetti emersi nella riunione (a sua volta, definita tout court come una riunione della CGR): cfr. Koketsu e Oki, op. cit., pp. 78-79.

4. Il Tempo.it, 3/4/2009.

5. Dal Messaggero, 4/4/2009.

6. Studio Aperto, 2/4/2009.

7. TG8, 1/4/2009.

8. Amato, op. cit., p. 210.

9. Art. 27 Cost. e art. 40 c.p.

I testimoni

Proviamo a metterci nei panni di un poliziotto che interroga un testimone. A che cosa possiamo credere di quello che ci racconta? Anche ammettendo che il testimone non menta, possiamo dare per scontato che il suo racconto corrisponda punto per punto a ciò che è realmente accaduto? La risposta a questa domanda è no.

G. Mazzoni, Si può credere a un testimone?

Tra le testimonianze raccolte nel processo dell'Aquila, spadroneggiano i richiami a due frasi pronunciate da De Bernardinis prima della riunione: quella sulla "normalità" del fenomeno sismico in corso e l'improvvida menzione dello "scarico di energia".

Prima di parlarne, però, sarà bene fare una premessa. Il testimone, nei processi, è un ragguardevole personaggio che dovrebbe essere imparziale e disinteressato; a conoscenza dei fatti della causa, ma privo di un proprio interesse a che il processo abbia un dato esito, e ovviamente, se possibile, anche privo di legami personali o patrimoniali con le parti. Come è facile capire, si tratta, se non proprio dell'Araba Fenice, certamente di qualcuno che non si incontra tutti i giorni. Come sempre, tra la teoria e la pratica c'è parecchia differenza, ed è anche ragionevole che sia così: in certi casi, per esempio, può accadere che gli unici testimoni di un fatto siano persone che non garantiscono una perfetta imparzialità (ad esempio, familiari di una delle parti), ma senza di loro sarebbe impossibile istruire un processo. Così si ammette anche la testimonianza di soggetti legati a una delle parti in causa,¹ ma il giudice dovrà valutare, di volta in volta, quanto la testimonianza sia sincera e soprattutto attendibile (sincerità e attendibilità non sono la stessa cosa: anzi). Non è un compito facile, ovviamente: e col progresso delle scienze cognitive e della psicologia giudiziaria, oggi capiamo molto meglio quanto sia effettivamente difficile.

Nel caso dell'Aquila, le testimonianze sono state rese esclusivamente da parenti o amici delle vittime, e in molti casi (più di un terzo del totale)² da persone che si erano anche costituite parte civile, che cioè svolgevano nel processo un ruolo autonomo, volto a ottenere la condanna degli imputati (in pratica, cioè, un'attività di sostegno a quella dell'accusa) al fine di ottenere un risarcimento. Molti di loro avevano anche sporto querela contro gli imputati.

Cosa vuol dire questo? Che queste persone non vanno affatto ascoltate? No, certo. Però come minimo le loro testimonianze andrebbero valutate con particolare rigore, vagliando approfonditamente la solidità delle loro allegazioni, e cercando in particolare di accertare quanto l'animosità, da loro inevitabilmente provata nei confronti degli imputati, faccia velo all'obiettività. Teniamo presente che chi si costituisce parte civile in un processo del genere, o chi si è magari anche recato presso la locale caserma dei Carabinieri per sporgere querela contro Tizio e Caio, è ovviamente già convinto della loro colpevolezza, e questo non è mai un buon viatico per una testimonianza veritiera. Senza contare che la memoria a volte gioca brutti scherzi, e ci induce a ricordare erroneamente cose mai avvenute, o a ricordarcele diversamente da come si verificarono, anche quando non intervengono corposi interessi, rancori, sentimenti consolidati ad alterare i nostri ricordi (o a farceli riferire in modo alterato): il rischio, quindi, è in un caso del genere ancora maggiore.

Eppure, l'analisi delle testimonianze fatta dal Tribunale dell'Aquila non può

non colpirci per la sua estrema superficialità. Con poche varianti (e quasi sempre con identiche parole), ci si limita a ritenere i testimoni attendibili in virtù del loro atteggiamento pacato e non polemico durante il dibattimento. Ma il giudice si guarda bene dal verificare l'attendibilità intrinseca delle loro dichiarazioni, la loro verosimiglianza, la loro serietà.

Ormai esiste una vastissima letteratura, in ambito psicologico e forense, sulle difficoltà relative all'esame di una testimonianza³ - difficoltà che possono riguardare la memoria in sé e per sé, la narrazione del testimone e la valutazione della testimonianza - e lo stesso mondo del diritto, perfino quello italiano che non ha mai brillato per l'attenzione nei confronti della psicologia scientifica, è da tempo a conoscenza del fatto che le testimonianze andrebbero maneggiate con estrema prudenza. Esistono (soprattutto in ambiente anglosassone, anche se stanno prendendo piede anche da noi) numerosi protocolli che additano le modalità corrette di esame di un testimone, come i cosiddetti Reality Monitoring e Statement Validity Analysis, che si sono dimostrati di grande efficacia. Eppure, nell'escussione dei testimoni e nel valutarne le dichiarazioni, il Tribunale abruzzese si è guardato bene dal seguire queste regole. Per cominciare, non sono mancate nemmeno le domande suggestive;⁴ e quanto alla valutazione dell'attendibilità delle testimonianze, il Tribunale ha ommesso qualunque seria indagine sulle modalità con cui il testimone era stato avvicinato dalla Polizia Giudiziaria, sulle ragioni che l'avevano spinto a testimoniare, sul tempo trascorso dai fatti, sull'eventuale influsso di altre fonti d'informazione sui suoi ricordi, e infine sull'intrinseca verosimiglianza di quanto dichiarato. Nei rari casi in cui si è posto il problema, il giudice ha sempre rapidamente concluso per l'attendibilità del testimone, senza alcun approfondimento. Il Tribunale si è viceversa concentrato su elementi comportamentali (come l'aggressività dimostrata dal testimone in dibattimento nei confronti degli imputati, la calma o agitazione esibita)⁵ di cui da tempo è stata dimostrata l'assoluta irrilevanza, ignorando invece tutti quegli elementi, pur vistosi, come la ripetitività quasi stereotipata delle testimonianze, che avrebbero dovuto immediatamente renderle sospette. Peggio ancora, la sentenza considera a volte il carattere X come dimostrazione di genuinità in un testimone, e allo stesso modo considera l'assenza di X in altri testimoni. Ad esempio, l'atteggiamento tranquillo e non palesemente ostile nei confronti degli imputati viene solitamente utilizzato nella sentenza come dimostrazione di obiettività e attendibilità del testimone; ma in un caso, in cui il teste si era espresso con scherno e rancore verso gli imputati, il Tribunale considera anche questo atteggiamento una prova di genuinità e attendibilità!⁶ Eppure ci vuole poco a capire che, se un dato elemento (come, in

questo caso, l'assenza di animosità verso gli imputati) può anche mancare ed anzi essere sostituito dal suo contrario, producendo la stessa conclusione, vuol dire, sempli cemente, che quell'elemento, in realtà, non svolge nessuna funzione: la conclusione sarebbe rimasta la stessa, quale che fosse stato l'atteggiamento del testimone verso gli imputati.

Come anticipato, salve alcune piccole varianti, le testimonianze si svolgono tutte secondo un copione unico, se non addirittura con le medesime parole. Sostanzialmente, i testimoni (tutti) affermano che: 1) la vittima era, per abitudini e educazione familiare, estremamente preoccupata dai terremoti; 2) la vittima provava pertanto l'impulso irresistibile di precipitarsi all'aperto alla minima scossa, sovente (anche nelle ore notturne) restando fuori di casa per diverse ore; 3) questa linea di comportamento è stata tenuta regolarmente fino al 31 marzo; 4) dopo la riunione del 31 marzo, ampiamente trattata dagli organi di stampa e dalle televisioni (di cui tutte le vittime - a differenza di qualcuno che invece si è salvato - erano attenti compulsatori), le vittime hanno appreso che "gli esperti" ritenevano "non preoccupante" la sequenza sismica in atto, e anzi che il continuo "scarico" rendeva più remoto il rischio di una "botta grossa"; 5) pertanto, a volte dopo aspre discussioni con altri parenti o amici (aderenti alla visione più "tradizionale"), le vittime si sono convinte, in base al presunto parere degli esperti, che il rischio non ci fosse e hanno cominciato, contrariamente alle loro precedenti abitudini (e superando anche paure profondamente radicate), a non uscire più di casa a seguito di una scossa di una certa forza.

Vi riporto solo pochi esempi fra i tanti: ripeto, le testimonianze seguono tutte la stessa falsariga.

P. V. (un commercialista, che gestiva anche un sito web di informazione locale, fratello di D.V., morta nel ter remoto) riferisce che nell'infanzia, ogni volta che c'era un terremoto notturno, i genitori prendevano loro bambini e li portavano fuori, dove passavano la notte; se avveniva durante le ore scolastiche, la scuola veniva imme diatamente evacuata e chiusa per i giorni successivi. Alla domanda dell'accusa, se quella fosse quindi da considerare come un'abitudine della famiglia, il teste risponde: "La città si comportava in un certo modo nel momento in cui c'era un sisma [...] Tutta la città si comportava in un certo modo". Si trattava, insomma, di un'abitudine generale e ben radicata: quando c'era una scossa, gli aquilani uscivano di casa. Cambiava qualcosa se mutavano l'ora del giorno o la stagione? Cambiava qualcosa se il sisma era più o meno forte? Il teste non ce lo dice (e il Pm e il giudice non glielo chiedono). Anche più interessante è il fatto che il teste si limita a ricordare un paio di episodi occorsi nella sua infanzia, ma ricavandone subito una massima generale (quella appunto

per cui si usciva e si passava la notte all'aperto), proprio perché a suo dire all'Aquila tutti facevano così. Analogamente fa un altro teste, L.G. (madre della vittima e del precedente testimone): anch'essa riferisce che, come già i rispettivi genitori avevano fatto con lei e il marito, al verificarsi di un terremoto la famiglia scappava e passava la notte all'aperto, ma riferisce un solo episodio.

Poi il teste passa a esaminare le scosse anteriori al 30 marzo. A questo proposito ricorda che la sorella era "terrorizzata", anche dalle scosse più leggere (la madre: "Aveva il terrore... aveva il terrore proprio"), e aveva intensificato gli sforzi per la costruzione di una casetta antisismica in una località vicina: evidentemente la sorella non era tranquilla ("Forse era un intuito, non lo so che gli girava per la testa, quindi lei aveva attivato questo cervello sensibile di cui parlavo prima. C'era qualcosa che non le quadrava"). Anche il 30 marzo, la donna avrebbe passato l'intera giornata e la notte fuori di casa. Dopo il 31 marzo la situazione, a detta del teste, cambia completamente. "Lei era la figlia di un funzionario della Corte dei Conti, noi siamo una famiglia di funzionari pubblici. Noi siamo stati cresciuti con dei valori di fiducia e anche diciamo di rispetto del prossimo. Se un suo collega aveva detto quelle cose ed era uno scienziato, adesso noi non sapevamo i ruoli all'interno che adesso conosciamo, per noi era l'istituzione che aveva detto un qualcosa, non smentito da nessuno dopo. Cioè non è che qualcuno ha detto una cosa e gli altri stavano a posto. Non hanno smentito gli altri. Quindi per noi era la Commissione Grandi Rischi l'organo statale per eccellenza. Ha detto: se lo hanno detto loro stai tranquillo, datti da fare col portale però stai, stiamo tranquilli, perché altrimenti ci sarebbe veramente da stare, da preoccuparsi da stare seduti qui, o cioè non si può girare in Italia, se non ci dobbiamo fidare fra le istituzioni".

Ma cos'è che aveva letto D.V., esattamente? Il teste spiega che la sorella (che si informava direttamente oppure tramite il fratello stesso, che come ricordato gestiva un portale d'informazione) aveva recepito il messaggio ("assassino") di "stare tranquilli", "non c'è allarme, non c'è pericolo, silenzio da parte delle istituzioni". Il teste parla vagamente di un'intervista a De Bernardinis dopo il 31 marzo, però i brani che cita sono solamente quelli famosi dell'intervista fatta al vice di Bertolaso prima della riunione (il bicchiere di vino rosso, "è una situazione normale", "più scarica meglio è"). Secondo il teste, lui stesso e anche la sorella vennero "anestetizzati" dal contenuto di questo "esito della CGR", tanto da cambiare le proprie abitudini ataviche e da restare in casa la notte famosa del sisma. Il marito della vittima, M.C., aggiunge una cosa interessante: che ancora il 5 aprile, dopo la scossa delle 22:48, la vittima era molto preoccupata e chiamò il marito al telefono: questi "ripercorse con la moglie

l'esito tranquillizzante della riunione che D. stessa, nei giorni precedenti, gli aveva riassunto". Dunque la vittima, nonostante la pretesa "tranquillizzazione" ricevuta da parte della CGR, tanto tranquilla poi non doveva essere, visto che ritornò ad essere "sicura nel restare nell'appartamento" solo dopo la telefonata col marito. E va aggiunto che la madre sostiene di aver parlato con la figlia dopo la stessa scossa e di averla invitata a recarsi a casa sua, ma la figlia aveva rifiutato ("Ha fatto, si è scaricato, stanno gli scienziati, dobbiamo avere fiducia"), il che contrasta con la testimonianza del marito (secondo il quale, dopo la scossa, la moglie aveva telefonato a lui ed era molto preoccupata): ma la sentenza non si sofferma su questo contrasto. Peccato: sarebbe stato interessante sapere perché il Tribunale abbia escluso che l'intervento del marito avesse avuto una influenza causale sulla morte di D.V.

Inoltre, la madre riferisce di aver fatto la stessa proposta anche al figlio (P.V.), "ma che questi non accettò, atteso che la sua abitazione era sita al pianterreno". Dunque risulta dalle testimonianze che, all'interno della stessa famiglia, educata nello stesso modo (perciò, abituata da sempre a fuggire di casa al verificarsi del terremoto, come pure a fidarsi delle autorità), un fratello e una sorella, che avevano accesso alle medesime informazioni, raggiunsero conclusioni opposte: l'una si orientò per restare in casa durante la scossa, perché "rassicurata", e l'altro invece lo fece solo perché abitava al pianterreno, altrimenti sarebbe uscito.

Un altro testimone (L.G., anch'essa parte civile e sorella di un'altra vittima), dopo aver riferito che in famiglia si fuggiva sempre alla prima scossa di terremoto, senza poi tornare in casa sino alla mattina, e che fino al 30 marzo erano stati tutti terrorizzati, tanto da tenere pronto l'occorrente per uscire al minimo allarme, racconta anche che il fratello avrebbe detto: "Guarda, siamo stati rassicurati, hanno detto che terremoti più grossi sicuramente non ci saranno". A quanto pare, tale affermazione era attribuita alla CGR e sarebbe stata ascoltata in televisione, a un non meglio specificato "telegiornale". Naturalmente una cosa del genere in realtà non è mai stata detta da nessuno (non solo dagli imputati: da nessun altro). Dopodiché, la vittima avrebbe manifestato una imper turbabile serenità, anche davanti alle prime due forti scosse della notte fra il 5 e il 6 aprile. Appare però una circostanza significativa: la vittima non voleva svegliare la moglie e il figlio che dormivano, soprattutto in quanto la moglie il giorno successivo avrebbe dovuto partorire. Questo dettaglio viene minimizzato dal Tribunale, in base a una apodittica affermazione della testimone (alla domanda: ma non sarà che non è uscito dopo le scosse perché moglie e figlio già dormivano?, la teste risponde: "no, perché lui era stato tranquillizzato dalle istituzioni. Automaticamente essendo tranquillo non ha pensato a svegliare

la moglie" - il che è solo una congettura: cosa mai ne poteva sapere la sorella?) e perché il 30 marzo invece la vittima era uscita, assieme alla moglie e al figlio (ma il 30 marzo la moglie non avrebbe dovuto partorire il giorno successivo, sicché l'argomento non è decisivo). Analogamente viene trascurata la circostanza che i Vigili del Fuoco avevano effettuato un sopralluogo nello stabile abitato dalla vittima, concludendo con la categorica assicurazione che l'immobile non sarebbe mai crollato. Il Tribunale rifiuta anche l'ipotesi che delle "rassicurazioni" fossero potute arrivare alla vittima da altre fonti, e ciò nonostante il fatto che i testimoni avessero chiarito che la possibilità c'era eccome, visto che "in quel periodo a L'Aquila non si parlava d'altro." In questo caso la Corte d'Appello giungerà a conclusioni opposte e assolverà De Bernardinis.

In taluni casi, la sentenza ignora circostanze potenzialmente decisive. Ad esempio, una delle vittime, A.B.B., a detta dell'unico testimone (il figlio, A.S.) anch'essa rassicurata dalle risultanze della CGR, il 5 aprile "si mise a dormire nel suo letto", e d'altronde la vittima "andava a letto presto". Dopodiché, come se nulla fosse, la sentenza procede a discettare del cambiamento di abitudini della vittima (che, prima del 31 marzo, "sarebbe certamente uscita di casa" dopo le prime scosse), ma dimentica di esaminare quel piccolo problema che è il sonno della vittima, che, andando a letto presto, forse già dormiva quando ci furono le prime scosse del 5 aprile.⁷ Peraltro lo stesso testimone riferisce che, prima del 31 marzo, "il concetto che veniva ripetuto dagli organi di informazione era che i terremoti non si possono prevedere", ma il giudice scarta questa circostanza, che a suo parere non può aver avuto alcun effetto rassicurante, visto che si trattava di dato "pacificamente noto anche ai non esperti in materia". E il giudice ritiene pure irrilevante il fatto che il testimone/parte civile abbia sporto denuncia nel febbraio 2010 (dieci mesi dopo i fatti) e che prima ancora avesse prestato assistenza a dei consulenti del Pm in un procedimento per il crollo di alcuni edifici, consultandosi poi strettamente con altri conoscenti che avevano sporto denuncia prima di lui.

Un'altra vittima (C.C.) la mattina del 6 aprile doveva recarsi presto al Tribunale dell'Aquila per lavoro, ma anche questa circostanza viene trascurata dalla sentenza. Che del resto ignora, e anzi passa sotto completo silenzio, molti altri fatti potenzialmente rilevanti: ma che sono stati invece presi in considerazione dalla Corte d'Appello, che ha assolto De Bernardinis per questo omicidio.⁸

Quasi tutte le altre testimonianze, ripetiamo, sono pressoché identiche a queste.

Chiediamoci adesso: la storia raccontata dai testimoni è credibile? In realtà,

non molto. Se davvero le vittime erano cresciute nel timore dei terremoti, nella convinzione cioè che, alla prima scossa forte, fosse necessario uscire immediatamente di casa e restar fuori per diverse ore, e se davvero queste abitudini si erano consolidate fino a diventare una sorta di seconda natura, fino a indurre un vero e proprio terrore per le scosse, allora è difficile credere che bastassero un paio di trasmissioni televisive, qualche articolo sui giornali e il parere di un paio di esperti (in realtà, a ben vedere, di uno solo - cioè De Bernardinis -, che tanto esperto poi non era, e anzi nemmeno si presentava come tale) per cambiare consuetudini ataviche e fugare timori ancestrali. Io posso anche discutere obiettivamente della cosa, posso anche essere convinto, razionalmente, a mente fredda, che uscire di casa è inutile e che le scosse in questione fanno parte di uno sciame innocuo; ma come di fatto reagirò se all'improvviso, di notte, arriva una forte scossa e la casa comincia a contorcersi e sussultare, è tutta un'altra questione. Scapperò? Non scapperò? Pensare che su queste scelte concrete, cruciali, da prendere in pochi istanti di terrore, mentre la tua casa si mette a ballare sotto i tuoi piedi, una discussione più o meno informata o la visione di un paio di notiziari tv possano incidere in maniera così decisiva, significa avere una concezione fin troppo semplicistica e fuorviante della mente umana.

Tanto più che le testimonianze riferiscono, tra le affermazioni diffuse dai media e che avrebbero influito sul comportamento delle vittime, anche cose che non c'entrano nulla con le dichiarazioni degli imputati. Ad esempio, l'edizione di Studio Aperto dell'1/4/2009 alle ore 12:25, richiamata dalla sentenza come se riguardasse la riunione del 31 marzo, in realtà non ne parlava affatto. Si intitolava "Sindrome da terremoto (ma il pericolo non c'è)" e continuava così: "Leggere scosse di terremoto tormentano l'Abruzzo e L'Aquila. Un vulcanologo lancia l'allarme, prevede un sisma catastrofico; subito si scatena il panico tra la popolazione. Per la Protezione Civile non c'è pericolo e il profeta di sciagure viene denunciato per procurato allarme": come vedete, qui della CGR nemmeno si parlava (venne menzionato solo il DPC). Oppure: uno dei testimoni (giornalista) riferisce di aver più volte interloquito con esponenti dell'INGV e che questi in varie occasioni gli avevano detto: "Mah, non ci sono elementi che possano far pensare a scosse più forti". O ancora: i responsabili della Casa dello Studente rassicurarono gli studenti sulla solidità dell'edificio (anche questa circostanza, ignorata dal tribunale, verrà valorizzata dalla Corte d'Appello, che assolverà l'imputato De Bernardinis.) Davvero si può escludere con certezza che siano state proprio queste dichiarazioni, anziché quelle degli imputati, a "rassicurare" le vittime?

note

1. Originariamente esclusa dal Codice di procedura civile, art. 247, dichiarato incostituzionale dalla sentenza 23 luglio 1974, n. 248 della Consulta. Il Codice di Procedura Penale, art. 199, consente ai prossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal testimoniare.

2. In totale, le parti civili, compreso il Comune dell'Aquila, sono 68. Di queste, ben 24 sono state sentite come testimoni e in questa qualità sono menzionate nella sentenza del Tribunale, che ha utilizzato le loro deposizioni.

3. Si veda E. Loftus-K. Ketcham, *The Myth of Repressed Memory. False Memories and Allegations of Sexual Abuse*, St Martin's Press, 1994; R.Ofshe-E. Watters, *Making Monsters*, Berkeley-Los Angeles, Un. of California Press, 1996; G. Mazzoni, *Si può credere a un testimone?*, Bologna, Il Mulino, 2003.

4. Si veda per es. p. 342 o p. 533 della sentenza.

5. Prendiamo i testimoni trattati a p. 350 della sentenza. "L'attendibilità e la credibilità dei testi G.L. e V.F. appare indubbia. Il ricordo dei fatti, pur doloroso, è stato fornito in dibattimento con deposizioni assolutamente prive di forme di astio o di risentimento nei confronti degli imputati. Il linguaggio adoperato è stato estremamente semplice, spontaneo e mai caratterizzato da riferimenti ironici o polemici alla condotta degli imputati [...] non hanno reso evidente alcun sentimento di rancore o di rabbia. I testi, inoltre, non si sono limitati a rispondere alle domande loro rivolte ma hanno spontaneamente aggiunto al loro racconto particolari non richiesti, frutto evidente di un ricordo estemporaneo, spontaneo e genuino di vicende realmente vissute."

6. Si tratta di P.V., sul quale così si esprime il Tribunale: "L'animosità manifestata dal teste V., tuttavia, proprio perché genuina, autentica, diretta, facilmente riconoscibile, quasi ostentata, appare sincera testimonianza di uno stato d'animo, ma non risulta aver inficiato l'attendibilità del ricordo né la veridicità dei particolari riferiti", sentenza, pp. 397-398.

7. Identico problema presenta la trattazione relativa a un'altra vittima, P.T., che risulta essere stata addormentata nel suo letto all'ora della prima scossa del 5/4/2009, anche perché impegnata per tutto il giorno in un trasloco, senza che il Giudice si ponga minimamente il dubbio se non fosse stato proprio il sonno il

motivo per cui la vittima non uscì di casa al momento delle scosse.

8. In totale, in appello verrà ritenuta non provata la colpa di De Bernardinis relativamente a ben 20 vittime (sulle 33 originarie), proprio per l'inattendibilità delle testimonianze o per l'omissione di circostanze acquisite in istruttoria.

La colpa

La colpa si definisce - la volontaria omissione di diligenza nel calcolare le conseguenze possibili e prevedibili del proprio fatto.

F. Carrara, Programma del corso di diritto criminale, Parte generale, I, 80

Nel nostro diritto penale, si può essere condannati solo se la condotta dell'imputato è frutto di dolo o colpa.¹ L'art. 42 del Codice penale così recita:

Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge. La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.

L'ultimo caso indicato - in cui l'evento è imputato all'agente "altrimenti", cioè senza che l'agente avesse causato l'evento con dolo o almeno con colpa - è la c.d. responsabilità oggettiva ed è eccezionale. In tutti gli altri casi, occorre o il dolo (cioè, come ci spiega l'art. 43, il caso in cui l'evento "è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione") o la colpa (cioè quando l'evento "anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline").

Esistono reati che possono essere commessi solo con dolo (ad esempio, la truffa); ce ne sono altri che, invece, possono essere sia dolosi sia colposi. Il più importante di questi reati è l'omicidio, cioè appunto quello contestato ai sette imputati dell'Aquila. L'omicidio ha anche un'altra peculiarità: è un reato che non ha una forma caratteristica, cioè è un reato a forma libera. Non c'è un solo modo di commettere un omicidio. La truffa, per continuare con lo stesso confronto, si può perpetrare in un solo modo: mediante "artifici o raggiri". L'omicidio no. Si

può, ad esempio, attivamente compiere un'azione che porta alla morte di qualcuno: sparandogli, oppure spingendolo giù da un ponte. Ma si può anche, al contrario, astenersi da un'azione che altrimenti avrebbe salvato qualcuno. Quest'ultimo è il caso del c.d. reato omissivo, in cui cioè la condotta colpevole non è un'azione, ma un'omissione, il non aver fatto qualcosa che si doveva fare.

Nel nostro caso, non c'è mai stato dubbio che il reato contestato potesse non essere doloso: sarebbe stato obiettivamente difficile sostenere che i sette dell'Aquila avessero voluto uccidere le vittime. Quindi, reato colposo. Ma che tipo di reato colposo, omissivo (cioè consistente in una omissione, anche se produttiva di un evento - la morte nel nostro caso - il che lo rende un reato omissivo "improprio")² oppure commissivo (cioè consistente in un'azione positiva)? E che tipo di colpa, generica (cioè una violazione del generale dovere di agire con diligenza, prudenza e perizia) o specifica (cioè con violazione di alcune regole di condotta specificamente dettate per un caso particolare)?

Il Tribunale dell'Aquila, su queste alternative, manterrà una posizione salomonica: segue entrambe le strade, perché, a suo parere, la condotta degli imputati può ricostruirsi in entrambi i modi. E in più, in entrambi i casi, la conclusione è la stessa: gli imputati si sono comportati con colpa. Il che è strano, perché la struttura dei reati omissivi è diversa da quella dei reati commissivi, e la colpa generica non è sovrapponibile a quella specifica.

In altre parole, la sentenza ha ritenuto che le dichiarazioni degli imputati integrassero sia omicidio colposo commissivo, per l'effetto indebitamente rassicurante che avrebbero avuto sulle vittime, sia che il loro esame superficiale, incompleto e contraddittorio del rischio sismico, durante la riunione del 31 marzo, integrasse anche omicidio colposo omissivo, e questo sia da un punto di vista di colpa generica sia specifica. La botte piena e la moglie ubriaca. Molte critiche si sono appuntate su questa decisione di ricostruire la condotta degli imputati sia come reato commissivo sia come reato omissivo: si è detto che questa confusione di modelli, "così cara a una certa giurisprudenza, trovi le sue motivazioni più profonde nella necessità di ottenere semplificazioni sul piano probatorio e nella volontà di responsabilizzare particolari categorie professionali."³ Insomma, si trasforma un reato omissivo in uno commissivo al solo scopo, nemmeno tanto nascosto, di ottenere una semplificazione dell'onere della prova in capo all'accusa (visto che è ben difficile dimostrare che una condotta diversa da quella degli imputati avrebbe impedito l'evento). E ciò il Tribunale ha fatto anche per "semplificare" la complessa operazione che porta a individuare i soggetti effettivamente titolari della posizione di garanzia, cioè coloro che erano obbligati a impedire l'evento. In un caso come quello del

terremoto, non è per nulla semplice stabilire chi, all'interno del DPC e degli enti locali che svolgono funzioni di protezione civile (il Sindaco, l'assessore regionale...), fosse il destinatario degli obblighi cautelari: è, peraltro, certo che tra essi non rientrassero i membri della CGR.⁴

Comunque, secondo il Tribunale, nel nostro caso le dichiarazioni superficiali e rassicuranti degli imputati avrebbero indotto le vittime a rimanere in casa durante la notte tra il 5 e il 6 aprile. Sulla base di quale standard (di correttezza, prudenza e perizia) andrà valutata la condotta degli imputati? La sentenza rigetta la tesi difensiva per cui ci sarebbe colpa se e soltanto se gli imputati avessero fatto dichiarazioni difformi da quanto affermato dalla comunità scientifica: tutt'altro, afferma invece, il parametro della colpevolezza deve essere non già scientifico, bensì normativo. Si tratterebbe cioè di verificare se gli imputati hanno "effettuato una valutazione del rischio sismico in violazione delle regole di analisi, previsione e prevenzione disciplinate dalla legge". Il giudizio di prevedibilità/evitabilità, perciò, non avrebbe avuto a oggetto "il terremoto quale evento naturalistico", che ovviamente non era né prevedibile né evitabile, bensì l'"evento lesivo", che andava previsto ed evitato seguendo le regole disposte dalla legge.

Pensiamoci. È già bizzarra la distinzione, in un caso come il nostro, tra evento naturalistico ed evento in senso normativo, dato che a causare la morte delle vittime è stato proprio il terremoto vero, quello "naturalistico", che non è né prevedibile né evitabile, e non il suo avatar "normativo" - che nella realtà vera, quella fuori delle leggi e dei codici, non esiste affatto. Ma la cosa più grave è che la sentenza non si disturba neanche a spiegare quali sarebbero le regole di prudenza, perizia eccetera disposte dalla legge per l'analisi, previsione e prevenzione del rischio sismico, e quindi non si sa nemmeno quale sarebbe l'evento "normativo" che bisognava prevenire. E questo non stupisce, perché la legge non indica affatto tali regole, che pertanto non possono che essere quelle condivise dalla comunità scientifica. Perciò la sentenza procede nuovamente a esaminare le dichiarazioni degli imputati, ripetendo le critiche che abbiamo già visto, ma sempre guardandosi bene dall'indicare quali specifiche regole di condotta gli imputati avrebbero violato. E così viene a mancare un elemento fondamentale del reato omissivo, cioè la condotta alternativa lecita: che cosa, esattamente, avrebbero dovuto fare gli imputati, perché l'evento non si verificasse? La sentenza si limita a ripetere fino alla nausea che essi avrebbero dovuto effettuare un'analisi del rischio sismico meno "generica, approssimativa e inefficace"; ma in concreto, in che cosa un'analisi "specifica, approfondita ed efficace" si sarebbe differenziata da quella effettuata dagli imputati nella famosa

riunione? E soprattutto, in che modo una simile analisi avrebbe prevenuto le morti di cui al capo d'accusa (visto che, tra l'altro, nulla di quanto si è detto durante la riunione è mai trapelato)?

Secondo la sentenza, gli imputati avrebbero dovuto concentrarsi non sulla previsione del terremoto come evento naturalistico, ma sulla previsione del rischio sismico "quale giudizio di valore" (sic), e d'altra parte avrebbero dovuto analizzare correttamente gli "indicatori di rischio" ed effettuare una corretta informazione. Ma tutto ciò non ha senso. A parte il fatto che questi pretesi "indicatori di rischio" in realtà non esistevano, il fatto è che il rischio sismico non si può prevedere. Il rischio sismico, infatti, è un concetto ben noto alla sismologia, ha un significato preciso,⁵ e non è suscettibile di "previsione": può solo essere stimato. Ora, si dà il caso che una stima siffatta fosse ben nota già prima della riunione (e infatti risultava dalle mappe sismiche): precisamente, il rischio era elevato. Ma la sentenza ripete ostinatamente che gli imputati avrebbero dovuto "formulare una fondata valutazione di prevedibilità del rischio". Si tratta solo di un abracadabra: il rischio sismico non si può 'prevedere', checché ne dica il Tribunale; e se la legge (che peraltro non si applica agli imputati) parla di 'previsione' del rischio, vuole evidentemente dire qualche altra cosa. E infatti è così: l'art. 3.2 della Legge n. 225/1992 definisce la previsione come "attività dirette allo studio e alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi e alla individuazione delle zone dei territori soggette ai rischi stessi". Cioè proprio quello che gli imputati avevano fatto nel corso della riunione. E quanto alla prevenzione, definita come il complesso delle attività "volte ad evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verificano danni", si tratta di un compito che spetta al DPC, non alla CGR. Non è vero, insomma, che gli imputati dovessero o potessero "prevedere" né prevenire il rischio.

Insomma, il Tribunale pensa che gli imputati, nel corso della riunione, non avrebbero "considerato con la dovuta attenzione tutti i dati... valutato con la dovuta attenzione tutti gli indicatori di rischio... condotto l'attività di previsione, prevenzione ed analisi dello specifico rischio sismico loro normativamente imposto in maniera seria, corretta, approfondita". A dire il vero, questo giudizio è sbagliato: se non altro perché, essendo tutte le affermazioni e conclusioni contenute nel verbale scientificamente corrette, difficilmente il metodo seguito per giungere a dette affermazioni e conclusioni potrebbe essere errato. Ma la domanda più importante è un'altra: se anche il metodo seguito fosse stato effettivamente scorretto, cioè, se anche gli imputati avessero davvero svolto un'analisi frettolosa e superficiale, cosa diavolo sarebbe cambiato? Le

conclusioni cui sono giunti (e cioè: che L'Aquila era una zona sismica, in cui prima o poi una scossa forte ci sarebbe stata; che non esisteva alcun indicatore di rischio, in particolare non il gas radon, che facesse prevedere terremoti a breve scadenza; che l'unica garanzia contro i terremoti è l'edilizia antisismica e la rapida mobilitazione del DPC) erano comunque esatte; senza contare che, corrette o meno che fossero, non sono mai giunte alle orecchie della popolazione aquilana, e quindi non possono aver causato alcun danno.

Il Tribunale finisce, così, per invilupparsi in una lunghissima e velleitaria analisi delle pretese lacune della riunione, incappando lungo la via in diverse brutte figure sotto forma di affermazioni scientificamente errate e spesso contraddittorie sui fenomeni precursori, sugli indicatori di rischio, e insomma su tanta parte della sismologia della quale, ovviamente, il giudice nulla sa. Ma allora, perché parlarne?

Per la verità, a un certo punto, il Tribunale ammette (del resto, sarebbe difficile non accorgersene) di non "essere un sismologo o un operatore di Protezione Civile migliore degli imputati", ma di volere solo individuare "quella forma metodologica di comportamento che gli imputati avrebbero dovuto osservare e che, se avessero osservato, avrebbe evitato la concretizzazione del rischio". Ma proprio qui sta il problema, infatti: da un lato il giudice, che di sismologia e protezione civile non ne sa certo più degli imputati, pretende però di sapere meglio di loro come essi avrebbero dovuto fare il proprio lavoro; e dall'altro, pretende di stabilire la colpevolezza degli imputati prescindendo dal merito delle loro affermazioni, concentrandosi esclusivamente sulle modalità dell'analisi da cui le affermazioni nel merito sono scaturite. Ma questo modo di procedere è assurdo. Se l'affermazione X è vera, che importanza può avere che l'imputato vi sia giunto dopo dieci minuti, dopo mezz'ora o dopo un'ora di discussione; dopo aver effettuato un'analisi sommaria dei dati a disposizione o dopo averne fatta un'approfondita (ammesso e non concesso che il giudice sia in grado di giudicare correttamente queste cose)? Chiaramente nessuna. E che senso ha che un giudice, che pur si riconosce privo delle competenze per criticare le affermazioni degli imputati, poi però proceda per pagine e pagine a censurare quelle stesse affermazioni?

Un'altra cosa non va dimenticata: perché ci sia responsabilità penale, è necessario che l'evento segua alla condotta in maniera prevedibile. La giurisprudenza italiana considera infatti imprevedibili non solo quelle cause "che innescano un percorso causale completamente autonomo da quello determinato dall'agente" bensì anche "quei fatti sopravvenuti che realizzano una linea di sviluppo del fatto anomala e imprevedibile della condotta antecedente".⁶

Nel caso che ci interessa, la linea argomentativa seguita conduce inevitabilmente il Tribunale a sostenere che a) il terremoto del 6 aprile non fosse imprevedibile, ma che semplicemente non sia stato previsto dagli imputati, e b) che l'incapacità degli edifici aquilani di resistere alle scosse fosse anch'essa prevedibile. Ma la premessa a) è falsa, perché quel terremoto era senz'altro imprevedibile nella fascia temporale in cui si è verificato:⁷ e questo, badate, lo riconosce la stessa sentenza (l'unica cosa che si poteva "prevedere", e che in effetti gli imputati avevano "previsto", era che prima o poi un forte terremoto all'Aquila ci sarebbe stato). Quanto alla premessa b), il comportamento concreto degli edifici aquilani era anch'esso imprevedibile, come dimostra il semplice fatto che alcuni edifici sono crollati mentre altri, della stessa epoca e costruiti con gli stessi materiali, sono rimasti in piedi, senza contare che la stragrande maggioranza del patrimonio edilizio aquilano ha resistito al terremoto. Il Tribunale arriva perfino al paradosso di considerare proprio il fatto che due degli imputati (Barberi e Dolce) si fossero attivati per aggiornare la classificazione sismica del patrimonio edilizio aquilano come un elemento di colpevolezza: non potevano non sapere che quegli edifici sarebbero crollati!

Da questo punto di vista, la sentenza finisce col produrre esiti controproducenti: siccome l'ambito della prevedibilità si estende in modo eccessivo, fino a "ricomprendere tutti i potenziali eventi calamitosi dei quali l'agente è chiamato ad avere contezza",⁸ gli scienziati finiranno (e infatti se ne vedono già parecchie avvisaglie)⁹ coll'adottare "cautele massime" e a diffondere notizie allarmanti anche senza una vera necessità. C'è stata una piccola scossa? Evacuate le città! D'altronde, se agli scienziati il Tribunale attribuisce, non tanto i caratteri di quello che in diritto penale si chiama "agente modello" (cioè il soggetto fornito delle massime conoscenze e capacità in quel dato settore), ma addirittura le "capacità preventive del buon dio" - cioè, qualcosa di impossibile e irrealizzabile¹⁰ - le conseguenze non possono essere che queste.

La Corte d'Appello ha saggiamente rovesciato la conclusione. Intanto, gli obblighi di prevenzione non si applicavano agli imputati ma al solo DPC, mentre quelli di previsione riguardavano il terremoto come evento naturalistico, non già lo strano "evento normativo" immaginato dal Tribunale. Quanto poi all'informazione e alla comunicazione, anche queste non toccavano alla CGR ma al DPC, e comunque gli imputati non hanno mai "comunicato" nulla di fuorviante o rassicurante. Ma soprattutto, l'appello ha chiarito che, anche a voler tralasciare il fatto che la riunione del 31 marzo fu tutt'altro che "rassicurante", quel che conta è la correttezza scientifica delle valutazioni effettuate. Ciò che importa è che il merito scientifico delle affermazioni fatte durante la riunione

fosse corretto, non con quale metodo ci si sia arrivati. In concreto, la domanda è: il 31 marzo 2009 era "possibile, e quindi doveroso, formulare una valutazione di aggravamento del rischio sempre incombente in una zona già normativamente classificata come ad altissimo rischio sismico"? La Corte conclude di no: le affermazioni degli imputati, durante la riunione, furono corrette dal punto di vista scientifico. Questo basta per escludere la colpevolezza.

note

1. Per tutti gli argomenti trattati nel capitolo, si vedano, oltre a un qualunque manuale di diritto penale, come il già cit. Fiandaca-Musco, C. Valbonesi, *Evoluzione della scienza e giudizio di rimproverabilità per colpa*, Firenze, Firenze University Press, 2014, nonché l'articolo della stessa autrice in AA.VV., *Terremoti, comunicazione, diritto*, cit., p. 265 ss, al quale ultimo di qui in avanti ci si riferirà senza ulteriori specificazioni.

2. Il reato omissivo improprio, o commissivo mediante omissione, è quello dove l'omissione è punita solo se a essa segue l'evento che si aveva il dovere di evitare: mentre il reato omissivo proprio è quello in cui il disvalore penale accede al semplice mancato compimento di un'azione doverosa. Così, chi omette di prestare il soccorso che era tenuto a prestare è punito anche se non ne discende la morte della persona che andava soccorsa (la morte semmai configura un'aggravante) dall'art. 593 c.p.; invece, la babysitter che non sorveglia il bambino a lei affidato commette reato solo se questo si fa male o, magari, muore mentre lei è distratta. Un altro modo di spiegare la differenza è questo: che il legislatore non ha tipizzato, cioè definito con precisione, le fattispecie di reato omissivo improprio: così che queste finiscono per emergere dalla prassi giudiziale, tramite un'applicazione giurisprudenziale di una norma, l'art. 40, cpv, c.p., secondo la quale "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo" (Fiandaca-Musco, op.cit., p. 320). Viene così in luce l'importanza essenziale dell'obbligo giuridico di impedire l'evento. Difficile non accorgersi che, nel nostro caso, un simile obbligo non gravava sugli imputati (salvo forse De Bernardinis, il solo componente del DPC), e che pertanto essi non potevano rispondere a titolo di omissione, proprio perché gli imputati, rispetto alle vittime dell'Aquila, non rivestivano alcuna posizione di garanzia.

3. Valbonesi, op. cit., p. 274.

4. Valbonesi, op. cit., p. 277.

5. Precisamente, come abbiamo già visto, è il prodotto di pericolo sismico, valore esposto e vulnerabilità (PxVxVE).

6. Sentenza, p. 702.

7. Come fa notare Valbonesi, op. cit., p. 272 (peraltro a proposito della pronuncia di appello), "si evince chiaramente come il nucleo centrale della colpevolezza torni a incentrarsi sulla possibilità di prevedere non un generico terremoto, ma quel grave sisma che poi ha avuto luogo, con buona pace dei postulati scientifici che negano la preconizzabilità di siffatti eventi".

8. Valbonesi, op. cit., p. 283.

9. Amato, op. cit., p. 204 ss.

10. Valbonesi, op. cit., p. 283.

Il nesso di causalità

Fra i fenomeni, allora, esistenti in un dato istante, e i fenomeni esistenti nell'istante successivo, c'è un ordine invariabile di successione. Come dicemmo parlando dell'uniformità generale del corso della natura, questa ragnatela è composta di fibre separate, quest'ordine collettivo è costituito di sequenze partcolari, invariabilmente vigenti fra le parti separate. A certi fatti succedono sempre certi altri fatti, e continueranno a succedere. L'antecedente invariabile viene denominato causa, il conseguente invariabile effetto.

J.S. Mill, Sistema di logica raziocinativa e induttiva, III, v, § 2

Come abbiamo già visto, nel diritto penale la responsabilità dev'essere dimostrata "al di là di ogni ragionevole dubbio". E abbiamo visto anche che, secondo la giurisprudenza italiana, almeno in teoria, questa certezza c'è quando esiste una spiegazione generale, cioè una legge che individui nessi regolari e costanti (generalizzabili, ripetibili, ecc.) tra l'evento e il suo antecedente, vale a dire quando esiste una legge scientifica (che può essere, a sua volta, universale oppure statistica) che conduce regolarmente dal fatto A al fatto B. Bisogna, cioè, che quell'evento particolare sia spiegabile in base a una legge scientifica di copertura che lo riconnette, in via generale, a quell'antecedente. Infatti, fare

giustizia, nel processo penale, implica che nessuno venga condannato se non in base alla certezza della responsabilità. E non può esservi una certezza siffatta se il giudice giunge alla condanna in base non già a inoppugnabili argomenti, ma in base a propri arbitrari e insindacabili "liberi convincimenti".¹

Purtroppo, però, la teoria e la pratica spesso differiscono. Così, sono frequentissimi gli slittamenti su posizioni più arretrate. Per cominciare, c'è una tendenza alla frammentazione del giudizio a seconda dei tipi di responsabilità (omissiva, medica, da prodotto, eccetera)² così che la causalità viene ricostruita diversamente da un settore all'altro. Inoltre, non mancano (specie nell'ambito delle condotte omissive) casi in cui, come all'Aquila, ci si torna ad accontentare di un "alto grado di credibilità razionale" o di una "probabilità logica": credibilità e probabilità che però, essendo del tutto prive di riscontri quantificabili, risultano non generalizzabili, non ripetibili e non confutabili: cioè, in parole povere, non scientifiche. Né sono rare le sentenze che ammettono francamente l'impossibilità di ritrovare criteri di certezza e finiscono, quindi, per accontentarsi di "conoscenze fondate su indizi".³ Ma la cosa più interessante è che tutte queste sentenze, mentre in pratica per decidere si accontentano dell'apprezzamento del giudice,⁴ non mancano mai di effettuare un omaggio rituale ai principi della sentenza Franzese, cioè all'affermazione più chiara della necessità di una legge scientifica di copertura. Un sintomo chiaro di cattiva coscienza.

Insomma, i giudici si muovono in ordine sparso. Il che ovviamente non toglie che ci siano davvero dei casi - tra cui quello, cruciale nella vicenda aquilana, della c.d. causalità psichica - in cui la verificabilità scientifica del nesso causale è difficilissima.⁵

Fatta questa lunga premessa, quale è stata la linea seguita dal giudice dell'Aquila? La sentenza esordisce ricordando che la causalità si considera accertata quando un evento segue a una condotta umana come sua "conseguenza certa o altamente probabile" secondo una legge scientifica di copertura, oppure secondo una massima di esperienza o generalizzazione del senso comune. Tuttavia, per "alta probabilità" il giudice abruzzese non intende solo "quella ricavabile dagli elevati coefficienti di natura statistica della legge scientifica di copertura individuata (probabilità statistica), ma anche (e soprattutto) quella ricavabile da un giudizio di natura logica, connotato da un elevato grado di credibilità razionale (probabilità logica)". Il tutto assistito da "uno sforzo di natura interpretativa che deve essere calibrato di volta in volta sulle specificità del caso concreto".

Il Tribunale va quindi alla ricerca di una legge scientifica di copertura e ritiene di trovarla nella teoria delle rappresentazioni sociali formulata da un consulente

del l'accusa, il prof. Antonello Ciccozzi dell'Università dell'Aquila. In cosa consiste? Dal libro pubblicato, ad appello ancora in corso, dallo stesso Ciccozzi,⁶ sappiamo che si tratta della riformulazione di una teoria formulata originariamente da Serge Moscovici. È interessante sapere che Ciccozzi ha fondato la sua versione della teoria esclusivamente sull'esame delle testimonianze rese nel corso del processo. In altri termini, la teoria non è basata sull'esame dell'intera popolazione aquilana, ma è elaborata esclusivamente a partire dall'esperienza delle stesse vittime sulla cui morte verte il processo - cioè, ricordiamolo, in tutto 36 persone: non molte, per ricavarne una "legge scientifica".

La "teoria" in sé è disarmante. Essendo l'uomo "animale sociale" e "animale culturale", tutti i comportamenti umani socialmente rilevanti sarebbero "influenzati dalle informazioni disponibili". E nella nostra società, "la comunicazione scientifica è percepita dalle masse come la più alta espressione di autorevolezza, e ciò fornisce ad essa un potenziale di massima persuasività, che si esprime nella capacità del pensiero scientifico di tradursi in rappresentazioni sociali in grado di condizionare l'agire collettivo". Inoltre, "la valenza persuasoria di qualsiasi asserzione è direttamente proporzionale al riconoscimento dell'autorità dell'emittente da parte del ricevente" e "la deferenza nei confronti dell'autorità [è] una disposizione psicosociale profondamente sedimentata nell'uomo". La tesi di Ciccozzi - che nel suo libro, oltre a rivendicare il proprio profondo coinvolgimento personale nella vicenda aquilana (anch'egli è stato vittima del terremoto), afferma la sua convinzione circa la responsabilità degli imputati, convinzione che ha ribadito pubblicamente con toni molto accesi - è, in breve, questa: con le loro dichiarazioni, ammantate di autorevolezza scientifica, gli imputati hanno fatto sì che la popolazione aquilana, messo da parte il tradizionale, atavico istinto del senso comune (quando c'è un terremoto, scappate subito e non tornate a casa finché le scosse non sono cessate), si sentisse rassicurata e rimanesse dentro casa, esposta al catastrofico terremoto del 6 aprile.

È, come si vede subito, una tesi un po' semplicistica: non solo perché trascura il fatto, pur non irrilevante, che in realtà gli imputati non hanno rilasciato alcuna dichiarazione rassicurante (e anzi, a rigore, nessuna delle loro dichiarazioni ha mai raggiunto i cittadini dell'Aquila, a eccezione di una di De Bernardinis fatta prima della riunione), ma soprattutto perché né il perito, né il Tribunale hanno provato a sottoporre questa teoria a un confronto anche veloce coi fatti. E i fatti sono che, al momento del terremoto, L'Aquila contava oltre 70.000 abitanti, ma le vittime (tra morti, 309, e feriti, 1600) venivano anche da altri centri; gli

sfollati sono stati oltre 60.000 in tutto l'Abruzzo. Ora, in difetto di diverse ricostruzioni (infatti, né il Tribunale né il perito si sono preoccupati di verificare quanti degli aquilani, oltre alle vittime, avessero effettivamente mutato le proprie abitudini in prossimità del sisma), è ragionevole ritenere che buona parte di quelli che si sono salvati abbiano deciso di non rimanere dentro casa. Ma allora che valore "scientifico" potrà mai avere una teoria secondo cui, in generale, la gente si comporta come dicono gli esperti quando poi però, in realtà, molta più gente si è comportata in modo diverso? In che misura, in che percentuale la "gente" si comporta come dicono gli scienziati? Quanto ha influito, sulla decisione di restare in casa, il fatto che dalla riunione del 31 marzo al sisma del 6 aprile fosse passata una settimana senza forti scosse, il che verosimilmente, anche in assenza della "rassicurazione", avrebbe indotto almeno alcune delle vittime a sentirsi meno preoccupate? E davvero si può ritenere frutto esclusivo della "rassicurazione" di De Bernardinis il fatto che le vittime avessero deciso di non uscire di casa la notte del 5 aprile, nonostante le due forti scosse che precedettero quella distruttiva nella notte fra il 5 e il 6 aprile?⁷ Una "teoria" che è in grado di dirci solamente che "gli scienziati sono tanto autorevoli" non può servire come legge scientifica di copertura, perché (tra le altre cose) non è capace di determinare in che misura la "gente" segue l'opinione degli scienziati così "autorevoli".

Per di più, la pretesa "legge" è in realtà ricavata dall'analisi di un singolo fenomeno: con l'aggravante che il singolo fenomeno in questione (cioè quello da cui si ricava la pretesa legge) è lo stesso che la legge dovrebbe spiegare.⁸ Qui non esiste nessuna "legge" statistica in grado di "spiegare" il caso concreto, ma è, al contrario, il caso concreto che viene usato per (costringerlo a) fargli spiegare se stesso. La violazione della regola stabilita dalla sentenza Franzese non potrebbe essere più macroscopica.⁹

Entrando nel merito, si può poi osservare che, come ci informano molti studi di psicologia sperimentale, di fronte a decisioni da prendere in condizioni di incertezza, gli individui fanno scelte molto differenziate,¹⁰ che in parte dipendono anche da fattori genetici, come pure dall'età.¹¹ In un contesto decisionale "ambiguo" come quello aquilano, dominato dalla informazione (conti nuamente ripetuta) che "i terremoti non si possono prevedere", molti psicologi sostengono che, a prevalere, sarebbero centri cerebrali - il "sistema corteccia orbitofrontale-amigdala" - deputati a prendere decisioni rapide, in condizioni di emergenza, e in tali casi tendono a predominare "componenti geneticamente determinate ed esperienze precoci". E di questi meccanismi, e soprattutto della loro "plasticità sotto l'influenza di fattori di tipo culturale", sappiamo ancora ben poco.¹² Che rispetto a questo tipo di influssi possa prevalere una "rassicurazione" come quella di De Bernardinis, insomma, è tutto da dimostrare.

La Corte d'Appello ha ritenuto che la teoria di Ciccozzi "difetta di adeguata validazione scientifica, con riferimento ai noti criteri della 'controllabilità', 'falsificabilità' e 'verificabilità'"; che essa, oltre a basarsi su interpretazioni inesatte e forzate delle dichiarazioni degli imputati, è stata "elaborata ex post dal consulente (che ha financo escluso che la scienza antropologica debba sottostare a qualsivoglia attività di verifica delle tesi propugnate)", per di più fondandosi sulle dichiarazioni di alcuni dei testimoni "selezionate a sua discrezione, in evidente funzione di riscontro e corroborazione di una tesi anticipatamente prospettata". Ciccozzi ha persino dichiarato candidamente, all'udienza dell'11/4/2012, di non aver esaminato tutte le testimonianze, bensì di essersi "posto un obiettivo quello di dimostrare che una parte della popolazione ha percepito l'informazione in termini di rassicurazione". Che ne dite di un perito che dichiara, papale papale, di avere avuto sin dall'inizio come scopo non quello di accertare la verità, ma di dimostrare una tesi? Un perito, per di più, che non si trovava neppure nella richiesta posizione di obiettività e terzietà, avendo utilizzato la propria esperienza personale di terremotato aquilano e, inoltre, avendo pubblicato, "pochi giorni dopo la diffusione della notizia dell'avviso di

conclusione indagini", un violento articolo in cui definiva la CGR "una cricca di telemaghi" che cerca di "nascondere una divinazione catastrofica", "soggetti che destano enormi dubbi di cialtroneria e corruzione".¹³ E Ciccozzi, come detto, ha pensato bene di continuare a esternare questi suoi sentimenti anche dopo la sentenza, ad appello e Cassazione ancora in corso.

Dinanzi a questa difficoltà, il Tribunale si rifugia in una serie di manovre evasive che meritano un esame. Ad esempio, alle obiezioni mosse dalla difesa alla "legge" di Ciccozzi (cioè: che non è una legge universale; che ha un coefficiente probabilistico bassissimo; che non è assistita da alcun metodo di validazione statistico, ed anzi è stata elaborata solo in base alle 36 vittime del capo di imputazione), la sentenza replica che, nondimeno, "non può dubitarsi che, alla luce delle risultanze documentali, essa sia idonea a spiegare le condotte delle vittime". Non può dubitarsi, punto. La fede e l'autorità come sostituti dell'argomentazione razionale.

Le sorprese, però, non sono finite: infatti, subito dopo la sentenza fa un brusco scarto e ci ricorda che, in giurisprudenza, il nesso di causalità può ritenersi dimostrato anche se manca del tutto la legge scientifica di copertura, nel qual caso suppliranno le "massime di esperienza". Come giustamente è stato obiettato, tuttavia, allora non si capisce perché dedicare tanto spazio all'esame di una pretesa legge scientifica, per poi decidere di farne a meno e puntare tutto sulle massime di esperienza.

Ma insomma, è chiaro che ormai il Tribunale ha rotto gli indugi e ha deciso di orientarsi verso un esame della causalità di tipo individualizzante: cioè ritorna alle vecchie teorie della giustizia del caso concreto, fondate sull'intuito del giudice, ma non generalizzabili né controllabili.

Viene poi una formulazione delle pretese "massime di esperienza" che dimostrerebbero, a parere del Tribunale, la responsabilità degli imputati. Sentite, perché ne vale la pena: 1) l'uomo è un animale sociale, 2) l'uomo è un animale culturale, 3) gli schemi culturali sono tanto più efficaci sui comportamenti quanto maggiore è l'autorevolezza dei soggetti da cui questi "schemi" promanano, 4) l'influenza della "comunicazione istituzionale" sui comportamenti aumenta nelle situazioni di rischio, 5) l'intensità di un segnale "dipende dall'energia con cui viene diffuso e dalla distanza tra l'emittente e il ricevente". Insomma: siccome l'uomo è un animale sociale e culturale, e in presenza di situazioni di rischio e allarme collettivo è ancora più sensibile alla "comunicazione istituzionale", allora, se 36 persone su un totale di decine di migliaia, tutte nella stessa situazione di rischio e tutte ugualmente esposte a quella stessa "comunicazione istituzionale", hanno deciso di rimanere in casa

anziché applicare le consolidate regole di mitigazione del rischio elaborate dal senso comune e dalla tradizione (= scappate di casa alla prima scossa e non tornate), la colpa sarebbe della "comunicazione istituzionale". Però, siccome non abbiamo la minima idea del perché solo quelle 36 persone, su un totale di decine di migliaia, abbiano reagito in quel modo, questa non è affatto una "spiegazione" (scientifica o no che sia), con la conseguenza inevitabile che non si può affermare, in via generale, che a causare quella decisione siano stati gli imputati.

È stato osservato, a ragione, che questo modo di procedere del Tribunale è solo un "alibi per la fuga dall'argomentazione e l'ascrizione dell'evento sulla base di pseudo-evidenze, che non tengono alcun conto della specificità della condotta umana e della complessità e varietà dell'atteggiarsi dell'uomo nel mondo."¹⁴ Condannare è un atto grave: bisogna farlo solo quando vi sia la certezza della responsabilità. In ogni altro caso, bisogna assolvere.

note

1. Il "libero convincimento", la cui formulazione più icastica si trova nell'art. 353 del Code de Procédure pénale francese è niente altro che il risultato della lotta, ingaggiata principalmente dall'Illuminismo, contro le prove legali, che abbondavano nel diritto premoderno. Cfr. C. Beccaria, *Dei diritti e delle pene*, § XIV; M. Nobili, *Il principio del libero convincimento del giudice*, Milano, Giuffrè, 1974. Sul significato e i limiti della discrezionalità del giudice, si veda anche A. Barak, *La discrezionalità del giudice*, Milano, Giuffrè, 1995.

2. Cfr. AA.VV., *Codice penale*, a c. di T. Padovani, Milano, Giuffrè, 2014, p. 240.

3. AA.VV., *Codice penale*, cit., p. 244 ss.

4. Ammantato di frasi come "in assenza di leggi scientifiche, debbono considerarsi validi e sufficienti, ai fini dell'indagine causale, anche i risultati di generalizzazioni del senso comune": Cass. IV, sent. del 27/4/1987.

5. AA.VV., *Codice penale*, cit., p. 213. Cfr. anche A. Galluccio, in AA.VV., *Terremoti comunicazione diritto*, cit., p. 293 ss.

6. A. Ciccozzi, *Parola di scienza*, Roma, DeriveApprodi, 2013.

7. Interrogativi posti da G. Fornasari e G. Insolera, in AA.VV., *Terremoti comunicazione diritto*, cit., pp. 11-12.

8. Cfr. Galluccio, op. ult. cit., p. 304.

9. Galluccio, op. cit., p. 305.

10. Cfr. i saggi di G. Ciofalo, M. Morcellini e A. Cerase, in AA.VV., *Terremoti, comunicazione, diritto, cit.*, rispettivamente pp. 133 ss., 119 ss. e 145 ss.

11. S.F. Cappa in AA.VV., *Terremoti, comunicazione, diritto, cit.*, p. 221 ss.

12. Cappa, op. cit., p. 224.

13. Corte d'Appello, pp. 271-272.

14. Galluccio, op. cit., pp. 305-306.

Appello e Cassazione

"Ma", domandò Trincamella, "ditemi, caro, come vi rendete conto dell'incertezza delle ragioni allegate dalle due parti in causa?"

"Come fate voi, signori", rispose Brigialoca, "e cioè quando vedo una gran quantità di pratiche da una parte e dall'altra. E allora, tiro fuori bellamente i miei dadi, quelli piccoli: come fate voi, signori, in virtù della legge *Semper in stipulationibus*, ff. de reg.jur. e della legge versale versificata la quale, eod. tit., dichiara: *Semper in obscuris quod minimum est sequimur*, canonizzata in c. *obscuris eod. tit. tit. lib. VI*. E posseggo anche altri dadi grossi, assai belli e armoniosi, dei quali faccio uso, come fate voi, signori, quando la materia è più liquida, vale a dire quando c'è un minor numero di incartamenti."

"E fatto tutto ciò", domandò Trincamella, "come date poi la sentenza, caro?"

"Come fate voi, signori", rispose Brigialoca. "Io do sentenza favorevole a colui che primo arriva al numero di punti richiesto dalla sorte giudiziaria, tribuniana, pretorile, dei dadi. Come comanda il nostro diritto, ff. *Qui po. In pig., l. potior leg. Creditor. C. de consul., l. I Et de reg. jur. In VI, Qui prior est tempore potior est in jure*".

Rabelais, *Gargantua e Pantagruelle*, III, 39

Cos'è successo poi in appello e in Cassazione? In breve, cose buone e cose cattive.

La Corte d'Appello dell'Aquila¹ ha assolto sei degli imputati (tutti, cioè, tranne De Bernardinis) perché "il fatto non sussiste". E lo ha fatto analizzando e smontando una per una le assunzioni della sentenza di primo grado.

Ma purtroppo, la parte condivisibile della sentenza di appello finisce qui.

A proposito di De Bernardinis, la Corte ritiene di dover raggiungere una conclusione completamente diversa. Le dichiarazioni rese dal vice capo del DPC prima della riunione esprimevano concetti scienti ficamente errati e indebitamente rassicuranti: egli, "responsabile della comunicazione in quel frangente", avrebbe dovuto "chiarire che le affermazioni da lui fatte non erano in alcun modo riconducibili alla CGR e che, anzi, era emerso in sede di riunione che non si era affatto in presenza di fenomeni favorevoli". La Corte, partendo dalla premessa che l'imputato era il "responsabile della comunicazione" del DPC, conclude che le sue dichiarazioni fossero state imprudenti e negligenti, e altresì tali da cagionare la morte di alcuni (non tutti) dei soggetti individuati dal Tribunale, inducendo questi ultimi a mutare, con esito disastroso, le proprie abitudini in prossimità del 6 aprile.

In sintesi, secondo i giudici del secondo grado, 1) il pericolo che la condotta di De Bernardinis avrebbe creato era riconoscibile da quest'ultimo; 2) l'evento verificatosi (il terremoto) era la concretizzazione proprio del rischio che la norma di condotta mirava a prevenire, 3) l'evento era evitabile (sarebbe stato evitato, cioè, se De Bernardinis si fosse comportato in modo prudente) e infine 4) il comportamento prudente era esigibile in concreto dall'imputato, nelle circostanze in cui si trovò.

Ma è corretta questa ricostruzione?

Credo proprio di no. I punti più deboli della teoria sono due: uno è quello circa l'effettiva natura (rassicurante o meno) delle dichiarazioni dell'imputato, e l'altro riguarda l'effettiva valenza causale di queste dichiarazioni sulla condotta delle vittime, anche in termini di prevedibilità da parte dell'agente.

È innanzitutto innegabile - l'abbiamo visto - che le dichiarazioni di De Bernardinis furono rese in un contesto caratterizzato dall'allarme causato dalle teorie di Giuliani: anche questo è un punto che la Corte aquilana giustamente sottolinea a proposito degli altri imputati, ma che poi inspiegabilmente tralascia quando si occupa dell'ultimo capro espiatorio rimasto. Non si trattava, quindi, di una rassicurazione per così dire "assoluta", ma di una rassicurazione "relativa", che cioè seguiva, e doveva controbilanciare, una lunga serie di dichiarazioni infondatamente allarmistiche. Quanto poi al tenore delle dichiarazioni di De Bernardinis in Tv, va ricordato, intanto, che l'intervista era introdotta da una

frase del giornalista che più cauta non si poteva ("Io non le chiedo che lei faccia il miracolo di tranquillizzarci, che questo non lo può fare nessuno, né lei né altri, giusto?"), col Nostro che annuiva; poi l'imputato rivendicava l'attenzione che il DPC stava prestando alla situazione aquilana, dando anche espressamente conto della prossima riunione degli scienziati, ai quali egli specificava chiaramente di non appartenere ("Adesso lo valuteranno gli scienziati, io faccio l'operativo, ormai ho smesso il cappello dell'accademico"). "Tranquillizzante", allora, certamente: ma in che senso? Nel senso che le scosse si collocavano "in una fenomenologia senz'altro normale in questa tipologia di territori... Questo territorio che non è fatto solo di frane o di alluvioni, ma è fatto di sismicità". Il Vicecapo della Protezione Civile stava, insomma, ricordando che l'Abruzzo, come il resto del centro Italia appenninico, è una zona fortemente sismica: è questo che vuol dire "normale" in questo contesto. E De Bernardinis, a ogni buon conto, invitava gli spettatori anche a "convivere" con questa situazione, "senza avere uno stato d'ansia... essendo pronti ma essendo anche sereni... sapendo che attorno a noi c'è chi è pronto ad intervenire". Dopodiché c'è la famosa, infelice frase sullo scarico di energia e sulla assenza di "un pericolo".

Inutile girarci intorno: quella frase è sbagliata. Tuttavia vanno ricordate alcune cose. In primo luogo, la frase proveniva da uno che non era uno scienziato, e aveva tenuto a precisarlo, specificando altresì che sarebbe andato a parlarne proprio con degli scienziati. Inoltre, mentre la premessa di De Bernardinis (cioè, lo scarico di energia) era errata, la sua conclusione (la situazione è normale, in una zona sismica come l'Aquilano) era assolutamente corretta. Senza dubbio l'espressione era infelice: e questo non è un rimprovero da poco, in capo al Vicedirettore del DPC, che fra i propri compiti ha anche quello della comunicazione del rischio. Ma non è affatto evidente che quella frase, con tutte le riserve e le qualificazioni che la accompagnavano, potesse essere una causa prevedibile di morte - anche perché, ricordiamolo, nemmeno il terremoto del 6 aprile era prevedibile. Il richiamo del Nostro alla sismicità dell'Aquila, d'altronde, come pure l'introduzione da parte del giornalista, chiarivano il punto cruciale: cioè che i terremoti all'Aquila c'erano e ci sarebbero stati sempre, e di conseguenza né De Bernardinis né altri erano in grado di fare "il miracolo di tranquillizzarci". È davvero difficile credere che, in una situazione in cui (come riconosce la stessa Corte) "la popolazione interessata era conti nua mente raggiunta da notizie contrastanti"2 a determinare le decisioni delle vittime sia stata proprio e soltanto l'intervista all'imputato.

Poi c'è, naturalmente, il problema di come questa dichiarazione, senz'altro ambigua e infelice, sia stata ripresa dai media: una cosa che De Bernardinis non

potenza né prevedere né controllare. La sentenza d'appello, stranamente, sembra dimenticarsi, appena passa alla posizione di De Bernardinis, di tutte le cose giustissime che aveva obiettato al Tribunale a proposito degli altri imputati.

E c'è infine la questione della valenza causale che le dichiarazioni del vice di Bertolaso, riportate più o meno infedelmente dai media, possono aver avuto, in concreto, sulla condotta delle vittime. Su questo aspetto, la posizione della Corte è persino difficile da comprendere. La sentenza d'appello infatti giudica inattendibile la legge scientifica di copertura invocata dal Tribunale (cioè la teoria delle rappresentazioni sociali, presentata dal perito dell'accusa Ciccozzi), ma ritiene tuttavia che la causalità si possa ricavare da una massima di esperienza: "Generalizzazioni empiriche indipendenti dal caso concreto, fondate su ripetute esperienze ma autonome e tratte, con procedimento induttivo, dall'esperienza comune, conformemente ad orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione, in quanto non si risolvono in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze o parametri riconoscibili e non controversi". E quale sarebbe, nel nostro caso, questa massima? Eccola: "Un messaggio acquisisce una maggiore credibilità qualora provenga da una fonte particolarmente attendibile".

Come vedete, questa "massima" ha un valore alquanto limitato. Non ci dice infatti né che il messaggio che proviene da una fonte attendibile sia (in assoluto) credibile né che di fatto venga creduto: ci dice solo che è più credibile di un altro, emesso da una fonte non altrettanto autorevole. In quest'ultimo senso, la massima è, almeno a prima vista, plausibile, ma certo non può giustificare la condanna. E infatti la Corte pretende di usarla per dimostrare qualcosa di completamente diverso: cioè che, siccome era credibile, allora il messaggio doveva essere, ed è stato di fatto, creduto. Questo è tutt'altro discorso, però, e la massima in questione non giustifica affatto una conclusione del genere. Lo farebbe se suonasse così: "Un messaggio che provenga da una fonte particolarmente attendibile finirà con l'essere creduto dalla maggioranza della popolazione"; ma non è questo che dice (anche perché non sarebbe vero: la maggioranza della popolazione aquilana, in effetti, delle "rassicurazioni" non si è fidata).

Tra l'altro il Nostro non era poi, a ben vedere, una fonte così autorevole. Per dimostrare il contrario, la Corte, come già prima il Tribunale, è costretta ai giochi di prestigio. Ci spiega così che De Bernardinis era, sì, solo un membro operativo del DPC, e non un esperto, ma che in qualche modo, comunque, le sue dichiarazioni godettero della luce riflessa della maggiore autorevolezza derivante dalla riunione degli esperti - che però fu successiva alle sue dichiarazioni, e alla

quale lui partecipava solo come uno dei soggetti che dovevano ricevere le informazioni scientifiche, non fornirle... L'unico modo sensato, e corrispondente alle prove, per poter attribuire alle frasi del vicecapo del DPC quella particolare autorevolezza che consentirebbe di imputar loro anche valenza causale (secondo la massima di esperienza, beninteso), è di sostenere che le sue parole vennero successivamente confuse dai media con quelle della riunione degli esperti. Il che, detto fra noi, è probabilmente vero. Solo che, di questa confusione, non è certo responsabile De Bernardinis.

Anche nella valutazione delle testimonianze la Corte ripete uno per uno gli stessi errori che aveva contestato al Tribunale. Così, anche nella sentenza d'appello vediamo che proprio quei fattori che dovrebbero insospettire finiscono col confermare la veridicità della testimonianza. In questo modo, naturalmente, si può "provare" qualsiasi cosa. Soprattutto, la Corte non si chiede come mai, se davvero nell'aquilano l'abitudine di uscire alla prima scossa era "atavica", se davvero alcune delle vittime provavano terrore del terremoto, vi sia stato l'improvviso e repentino cambiamento di abitudine.

La sentenza di Cassazione, un anno dopo,³ ha riconfermato integralmente quella d'appello. Essa si segnala, in particolare, per un'amplissima trattazione della responsabilità colposa e del nesso di causalità. Le considerazioni su questi argomenti si estendono per decine e decine di pagine e costituiscono un considerevole sforzo di chiarificazione concettuale, da parte della massima magistratura italiana. Tuttavia, questo sforzo non pare sia stato coronato da successo. In particolare, la Cassazione ha affermato, in tema di determinazione della colpa, che "la soglia... oltre la quale l'agente può prevedere le conseguenze lesive della sua condotta, non è costituita dalla certezza scientifica, ma dalla probabilità o anche della sola possibilità (purché fondata su elementi concreti e non congetturali) che queste conseguenze si producano". In altri termini, De Bernardinis avrebbe dovuto prevedere che la sua condotta - aver detto cioè, in una singola occasione, prima della riunione, che "la situazione anzi era favorevole", sia pur in un contesto nel quale prevalevano gli allarmismi e in cui egli stesso aveva chiarito a) di non essere uno scienziato e b) che comunque L'Aquila era zona sismica e nessuno poteva escludere un terremoto - potesse indurre qualcuno a non uscire di casa in caso di forte scossa, con la possibilità, in tal caso, di rimanere ucciso.⁴ Notate che, nel nostro caso, non era prevedibile né il terremoto del 6 aprile né il crollo delle case; ma soprattutto, a non essere affatto prevedibile, neppure con i laschissimi criteri di "probabilità o possibilità non congetturali" adottati dalla Cassazione, era proprio il modo in cui la popolazione avrebbe reagito alla frase di De Bernardinis o, se è per questo, come

la frase sarebbe stata presentata dai giornali e dalle TV.5 Ricordiamo che né la Corte d'Appello, né la Cassazione sono riuscite a trovare uno straccio di legge scientifica di copertura per dimostrare che la condotta delle vittime fosse stata effettivamente "causata" dalla frase dell'imputato. Questa influenza sul comportamento delle vittime, che ex post non si può certamente escludere (ma, del resto, nemmeno dimostrare), andava però valutata ex ante, cioè con i dati a disposizione dell'imputato prima del terremoto: infatti, è di prevedibilità che stiamo parlando. Ed è singolare come questo giudizio della Cassazione, che a parole dovrebbe innervarsi e sostanziarsi di fatti concreti, in realtà ometta qualsiasi riscontro fattuale: la Suprema Corte si limita infatti a constatare che la possibilità c'era (ma questo lo sappiamo solo ora, cioè dopo il fatto: non potevamo saperlo allora). La Cassazione dichiara di aver deciso di rendere più larghe le maglie del concetto di colpa proprio allo scopo di evitare che altrimenti si finisse "per vanificare, anche per quanto riguarda gli effetti che ne discendono sul piano della tipicità penale, la specifica funzione delle regole cautelari giuridiche, che è quella di imporre una determinata cautela standardizzata." Bene: allora ci aspetteremmo di sapere quale mai sia, questa regola di cautela standardizzata tanto fondamentale. Ma la Corte non ce lo dice.

Più avanti, la Cassazione afferma che il decorso causale di fatto realizzatosi, almeno secondo la sentenza - vale a dire: comunicazione errata del rischio? condotta della popolazione? morti -, dimostra non solo che una relazione tra la dichiarazione di De Bernardinis e l'evento-morte c'è stata, ma anche che questa relazione era prevedibile all'epoca (e infatti la Cassazione, che pure non è riuscita a trovare alcuna legge scientifica di copertura, afferma che rientrerebbe nel bagaglio di conoscenze dell'agente-modello "la possibile contrazione della soglia di tensione dei meccanismi di autoprotezione individuale come correlato del bisogno di assicurazione in presenza di condizioni psicologiche particolarmente stressate": se volete una traduzione in italiano, consultate la nota).⁶ Ma questo è ben lungi dall'essere dimostrato, e anzi è inverosimile. Ricordiamo che nessuno, nei tre gradi di giudizio, è riuscito a spiegare come delle abitudini di cautela tradizionali, secolari, ataviche abbiano potuto essere spazzate via in pochi giorni da alcune dichiarazioni confuse e perfino contraddittorie apparse su stampa e Tv pochi giorni prima del terremoto. In ogni caso, non c'è prova alcuna che De Bernardinis fosse consapevole di questo rischio prima di aprir bocca. E poi, come faceva l'imputato a sapere che la popolazione avrebbe prestato fede non tanto alle sue reali parole quanto a quelle riportate dai media? È difficile, insomma, non concludere che quella "possibile contrazione", su cui si fonda la colpevolezza secondo i giudici, fosse

esclusivamente congetturale. Lo dimostra la fragilità dei riscontri. Per "dimostrare" che l'effetto di assicurazione fosse prevedibile, la Cassazione si riduce a richiamare il fatto che l'intera operazione mediatica della riunione degli esperti a L'Aquila fosse stata organizzata da Bertolaso al solo scopo di assicurare la popolazione: ma questo non prova che il preteso effetto assicurante fosse prevedibile da parte del vicecapo del DPC (che al massimo a assicurare la popolazione può averci provato, ma senza sapere se ci sarebbe riuscito). Tra l'altro, non è per nulla scontato nemmeno che l'evento fosse evitabile: al contrario di quanto sostiene la Corte, non è detto che se De Bernardinis non avesse pronunciato la famosa frase sullo scarico di energia, le vittime sarebbero poi uscite di casa la notte del 6 aprile (la Cassazione, seguendo in questo i giudici anteriori, sostanzialmente non si pone neppure il dubbio: era evitabile perché sì, si tratta di una "sicura indubitabilità").

Quanto poi al nesso di causalità, di fronte alle obiezioni della difesa, la Corte dichiara di aderire alla tesi per cui la causalità richiede delle "generalizzazioni di qualche tipo", che non possono però avere "forma rigorosamente universale", ma avranno piuttosto "solo una forma statistica". Solo che, se vi aspettate di vedere precisata questa "forma statistica", rimarrete delusi. Anzi, la sentenza spiega che "statistica", in questo caso, non significa quel che "statistico" vuol dire normalmente, bensì vuol dire "generalizzazione causale", che sarebbe in qualche modo, misteriosamente, congiunta con l'analisi di "contingenze fattuali". Per dirla in italiano: si tratta di una supercazzola che, usando impropriamente l'aggettivo "statistica", riesce ad ammantare di scientificità qualcosa che non è altro che la discrezionalità del giudice; se quest'ultimo si convince che le cose sono andate così, allora il nesso causale esiste. Scrive la Cassazione infatti: "la valutazione che si conclude con il giudizio di elevata probabilità logica, di credibilità razionale dell'ipotesi esplicativa, ha un ineliminabile contenuto valutativo, sfugge a ogni rigida determinazione quantitativa, manifestandosi con essa [...] il prudente apprezzamento e il libero seppure non arbitrario convincimento del giudice". Libero seppure non arbitrario: ma arbitrario chissà poi rispetto a cosa, visto che un parametro oggettivo, quantitativo, per valutare la bontà di questo apprezzamento non c'è. Del resto, la Corte ci informa anche che le "massime di esperienza" possono essere "parte del ragionamento esplicativo della causalità", e che il relativo giudizio controfattuale, pur "non fondato su una legge scientifica universale o meramente statistica (per l'assenza di una rilevazione di frequenza dei casi esaminati)", può basarsi "sulla generalizzazione dell'esperienza e del senso comune" e così venga "ritenuto attendibile secondo criteri di elevata credibilità razionale, siccome fondata sulla verifica, anche

empirica, ma scientificamente condotta, di tutti gli elementi di giudizio disponibili, criticamente esaminati". Fate attenzione: il giudizio controfattuale, pur non essendo fondato su una legge scientifica, ma piuttosto basato sull'"esperienza" e sul "senso comune", pretende comunque a una "elevata credibilità razionale" e addirittura a una "verifica scientificamente condotta"! Quale "verifica"? Quale "credibilità razionale"? Qui l'uso tutto ideologico di una terminologia pseudoscientifica per mascherare la pura e semplice discrezionalità raggiunge il parossismo.

Il passo successivo è ancor più rivelatore: il ricorso alle massime di esperienza e al senso comune, per la Cassazione, è una necessità perché, "quando non si disponga di regole elaborate scientificamente, il ricorso alle generalizzazioni del senso comune costituisce una reale e insuperabile necessità del giudizio". Mica vorrete che il giudice "rifiuti il giudizio"! Peccato però che, più che una necessità del giudizio, questa sembri una necessità della condanna: quando le prove non sono sufficienti a condannare, il giudice non si deve astenere dal giudizio, deve positivamente assolvere. Ma insomma, ci siamo capiti: la Cassazione sta, in sostanza, dicendo che, senza il ricorso alle "generalizzazioni del senso comune", in certi casi non sarebbe in grado di mandare nessuno in galera: e, a quanto pare, è così necessario che in quei casi qualcuno venga condannato, un'assoluzione sarebbe così terribile, che se i criteri scientifici per accertare la colpa del disgraziato non possono essere adoperati, pazienza, se ne farà a meno.

Una volta trovata la regola di esperienza applicabile nella fattispecie, la Corte pretenderebbe poi di verificare l'ipotesi "con un confronto serrato fra il possibile e il reale". Ma questo confronto (serrato o meno che sia), con che criteri andrà condotto? Come si fa a stabilire se i fatti giustificano o no l'ipotesi, se non si sa in che modo e in che misura il "reale" dovrebbe confermare il "possibile"?

Ma tant'è: escludere il "sapere esperienziale" (cioè quella strana forma di "sapere" fondata su "massime d'esperienza" del tipo di quelle che abbiamo visto) sarebbe "un'enunciazione eccessivamente rigorosa e non praticabile realisticamente; destinata a contrastare con la stessa natura della giurisprudenza, che è scienza del multiforme atteggiarsi del reale ispirata al senso comune, sia pure con atteggiamento rigorosamente critico". Peraltro la Cassazione nega che in materia di psiche umana si possa mai "giungere alla formulazione di generalizzazioni esplicative paragonabili a quelle delle scienze fisiche": al massimo, le teorie psicologiche sarebbero non già "espressione di attività scientifica rigorosamente controllabile", bensì "stimolanti 'teorie metafisiche'"; e tra una metafisica e un'altra, i giudici preferiscono la saggezza della nonna.⁷ Infatti, quel che conta non è che la massima d'esperienza sia giudicabile "in

termini di affidabilità probabilistica", bensì "in termini di effettiva appartenenza al consolidato sapere esperienziale proprio dello specifico settore di rapporti oggetto di giudizio e al loro riconosciuto carattere razionale". Con quali conseguenze, si può vedere proprio dal caso del povero De Bernardinis: dopo aver cancellato, con una semplice frasetta, due e più secoli di progressi nello studio scientifico della psiche umana, la Suprema Corte ci informa che si tratta solo di scegliere tra due metafisiche. Magari tirando i dadi, come il giudice di Rabelais: che però, almeno, aveva la scusante di essere solo un personaggio di fantasia.

note

1. Sulla sentenza d'appello si vedano i commenti di A. Leopizzi, "Ripensare la colpa. Il processo alla commissione grandi rischi per le vittime del terremoto dell'Aquila: qualche riflessione in tema di responsabilità colposa nell'attività della protezione civile e delle organizzazioni complesse", in *Giust. pen.*, 2016, II, 451; L. Risicato, "Colpa e comunicazione sociale del rischio sismico tra regole cautelari 'aperte' e causalità psichica", in *Giur. it.*, 2016, 1228; A. Marchini, "La responsabilità penale della commissione grandi rischi per gli eventi lesivi causati dal terremoto dell'Aquila", in *Cass. pen.*, 2016, 4438.

2. Una delle più interessanti è riportata dalla stessa Corte d'Appello: l'assessore Stati, il 31/3/2009, aveva invitato i cittadini a "stare sereni" e a non dar credito agli allarmismi, dato che "i terremoti non si possono prevedere, quando faranno lo sa solo il Padre Eterno".

3. Si veda il commento di C. Brusco in *Foro It.*, 2017, I, 224 ss.

4. Cfr. Valbonesi, *op. cit.*, p. 279: mentre la Corte correttamente rileva che le dichiarazioni degli altri imputati nel corso della riunione, se inserite nel contesto successivo alle dichiarazioni di Giuliani, non avevano un tenore rassicurante, dimentica però di applicare lo stesso criterio anche a De Bernardinis.

5. E qui giustamente Valbonesi, *op. cit.*, pp. 270-271, fa notare che è difficile rimproverare al vice di Bertolaso di non aver previsto che i media avrebbero fatto credere che le sue parole fossero state pronunciate dopo la riunione (anziché prima) e addirittura attribuite agli esperti anziché a lui, il che equivale a "configurare una vera e propria responsabilità per fatto negligente altrui".

6. In italiano: in caso di particolare stress, il bisogno di rassicurazione può prevalere perfino sull'istinto di autoconservazione.

7. Valbonesi, op. cit., pp. 280-281: la rinuncia a ricorrere a una legge scientifica di copertura conduce a conseguenze drastiche. Essendo infatti impossibile dimostrare "che la stessa persona nella medesima situazione sarebbe tornata ad agire nello stesso modo", la spiegazione dei comportamenti si riduce a un "giudizio individualizzante" che, fondandosi esclusivamente sul caso concreto, si riduce alla comprensione del comportamento della vittima attraverso le sue stesse dichiarazioni o a quelle dei testimoni: un "approccio squisitamente empirico" che si basa fundamentalmente sulla "sensibilità" del giudice. Ma ciò "frustra le esigenze di legalità e tassatività enunciate dall'art. 40 comma 1 c.p., nonché quelle di personalità della responsabilità penale".

Conclusione

Esiste in Italia, non solo tra i giuristi - diciamo, nella cultura in genere - una "assoluta mancanza di una cultura del metodo scientifico".¹

La gente fatica a rendersi conto del fatto che la conoscenza scientifica è sempre relativa (salvo utilizzare a volte questo concetto in modo errato e tendenzioso, per negare la differenza fra scienza e superstizione, o per contestare il ricorso alla conoscenza scientifica), e soprattutto che la scienza non è onnipotente. Non possiamo guarire, e nemmeno diagnosticare sempre in tempo, tutte le malattie; non possiamo predire i terremoti; la copertura fornita dai vaccini non è assoluta e totale, né la loro inoculazione priva di rischi; l'iter della sperimentazione dei farmaci è complesso e segue regole che non sempre sono di facile comprensione per i profani. Il mondo è complicato; la scienza ci ha aiutato a comprenderlo meglio, ma la mole delle cose che ancora non sappiamo o non possiamo fare è sempre gigantesca. Però non siamo più capaci di accettare il fatto che, a volte, lo scienziato non può far altro che riconoscere di non sapere. È questo, in realtà, un fenomeno molto più generale, visibile anche in altri campi, ad esempio nel governo dell'economia: siccome ignoriamo i vincoli e i limiti che la realtà oppone ai nostri progetti, ne deduciamo che se le cose non vanno come vogliamo (se l'inflazione non scende, se la crescita latita, se la disoccupazione aumenta eccetera) è colpa di qualcuno che non fa quel che deve, o magari di qualcun altro che attivamente complotta per far sì che le cose non vadano come vorremmo. Non c'è da stupirsi quindi che "una parte della giurisprudenza sembra non volersi rassegnare alla complessità del presente e alla fisiologica impossibilità di individuare una legge scientifica che domini in modo esaustivo ogni fenomeno naturale o umano. Ne discende una pericolosa 'traslazione della responsabilità': l'oggettiva insufficienza della risposta scientifica assume le vesti di un rimprovero mosso all'operatore del rischio che non ha saputo prevedere ed evitare l'evento nefasto. Così, l'ostinata cecità dinanzi ai limiti dell'epistemologia conduce alla colpevolizzazione del singolo, capro espiatorio di quelle aporie cognitive a tutt'oggi non eliminabili".² La tendenza a inventare colpevoli viene di qui.

E così, di fronte all'angoscia, alla disperazione, al lutto affiora, costante, la tentazione di ricorrere alle due figure archetipiche, quella del capro espiatorio e quella del taumaturgo operatore di miracoli. Il che, ovviamente, non può non

influire su come materialmente si costruisce non solo la politica della scienza, ma l'intera convivenza civile. Se l'unica cosa che sappiamo chiedere alla scienza è di rassicurarci e di prometterci la salvezza di fronte a ogni pericolo, se sappiamo solo pretendere delle cose che la scienza non può (sempre) dare, il rischio è che finiamo col dimenticarci della scienza quando invece potrebbe darci ciò che ci serve.

E infatti è proprio questo che accade. Invece di investire seriamente nell'edilizia antisismica, invece di promuovere una autentica cultura della prevenzione del rischio sismico, si campa alla giornata, con interventi che arrivano sempre dopo che la frittata è già stata fatta, con ricostruzioni che poi magari alla prova del successivo terremoto si riveleranno pessime, e in più si investono tempo e risorse in processi insensati a scienziati che nulla hanno fatto di male. Invece di procedere rapidamente alla distruzione di qualche centinaio di olivi infettati da una malattia incurabile e contagiosa, previo risarcimento ai proprietari, si tracchetta per mesi sotto la sferza di giornalisti e complottardi vari e di proprietari di olivi comprensibilmente riottosi, fino a inscenare una grottesca pantomima penale ai danni proprio di quegli scienziati che avevano per primi identificato la minaccia, e bloccando perfino gli abbattimenti prescritti dall'Ue: con l'inevitabile risultato di far estendere l'epidemia ben oltre la zona prima colpita, e finendo col dover distruggere ben più olivi di quei pochi che sarebbe stato necessario abbattere se si fosse proceduto immediatamente (per non parlare del rischio di attirare sul nostro paese l'ennesima procedura d'infrazione). Invece di impostare una seria politica di informazione sui vaccini, intervenendo tempestivamente - anche con misure disciplinari se necessario - contro i medici che danno cattiva prova di sé, si rimane con le mani in mano: ed ecco che inevitabilmente arrivano sentenze che sperperano il denaro pubblico dietro a teorie universalmente screditate, e intanto la copertura di molti vaccini, scende sotto i livelli di guardia, mettendoci tutti a rischio. Invece di legiferare seriamente su terapie palliative, sperimentazioni e cure compassionevoli, si agisce soltanto a rimorchio dell'opinione pubblica, col risultato che un ciarlatano ignaro dei fondamenti della medicina scientifica contemporanea, può per anni impunemente ingannare i malati e le loro famiglie e persino dettar legge agli organi dello Stato, creando così i presupposti (e i precedenti) per futuri disastri. Che infatti puntualmente accadono, quando altri imbonitori più recenti si appropriano di concetti alla moda (come le cellule staminali) e, sull'onda di un consenso mobilitato da giornalisti e opinion leaders che non sanno di cosa parlano, riescono a spacciare per lungo tempo a moltissima gente delle frottole pseudoscientifiche e arrivano addirittura a erogare le loro pseudoterapie

all'interno di un ospedale pubblico e a spese della collettività. E invece di applicare la legge comunitaria e consentire la coltivazione di Ogm debitamente approvati dalla Commissione Ue, informando correttamente la gente, si adottano per decenni - per tutelare corposi e ben noti interessi economici, falsamente travestiti da preoccupazioni per la salute e l'ambiente in realtà infondate, ma ormai insufflate nell'opinione pubblica da media disinformati o in malafede - normative nazionali in vistoso conflitto con le regole comunitarie, finché la legge comunitaria un bel giorno, finalmente, cambia offrendo uno spiraglio prontamente sfruttato dagli oscurantisti di casa nostra. Nel frattempo le opportunità svaniscono: l'Italia, una volta all'avanguardia nella ricerca biotecnologica, oggi è ridotta a un deserto nel settore e deve importare massicciamente mais e soia Ogm; i costi crescono, la produttività scende, e il tempo passa dietro a futili dibattiti su agricoltura biologica sì/no, su Big Pharma buona o cattiva, su Veronesi che avrebbe "sdoganato" la cura Di Bella con un fantomatico testo on line in realtà inesistente, sulle fragole-pesce e altre chimere tristi e balorde. Sempre pronti a cambiare l'oggetto del nostro sdegno o della nostra ammirazione a seconda dell'ultimo sgangherato editoriale.

Siamo insomma dinanzi a "quello scarsamente proficuo *modus operandi* che si traduce in provvedimenti legislativi tardivi e in condanne [...] L'unico intervento possibile dovrebbe invece assumere un tenore ordinario. L'adozione di misure preventive in termini culturali e organizzativi costituirebbe quel necessario cambio di paradigma, quel necessario approccio al rischio incentrato su un sistema di prevenzione continua".³ Vale per il terremoto, vale per tutto.

A conclusione di questo libro, forse una precisazione è dovuta. A tutti è chiaro, o dovrebbe esserlo, che all'Aquila molte cose non hanno funzionato come dovevano, a cominciare dalla prevenzione, per continuare con la diffusione delle notizie a opera dei media, con l'organizzazione dei soccorsi e infine con la ricostruzione. Ma proprio perché gli aquilani sono davvero stati vittime di ignavia e incompetenza da parte delle stesse istituzioni che avevano il dovere di proteggerli, proprio perché queste responsabilità ci sono state davvero e sono state gravi, prendersela con un comodo capro espiatorio non è solo ingiusto - il che già basterebbe -, ma è anche dannoso per gli stessi aquilani e per gli altri italiani in genere che vivono tutti quanti, chi più chi meno, in zone sismiche, e a cui è decisamente arrivato il momento di spiegare una buona volta che i terremoti non si possono prevedere e che l'unico modo per limitare i danni è costruire edifici che resistano alle scosse. Il rischio sismico, anche di un terremoto assai più forte di quello del 2009, si può ridurre al minimo (abbiamo dinanzi agli occhi gli esempi del Giappone e della California che lo dimostrano),

ma per farlo occorre avere le idee chiare: e incolpare dei poveracci per non aver emesso un allarme che non c'era motivo di dare, o per aver diffuso delle rassicurazioni che in realtà non hanno mai pronunciato, quando i veri colpevoli della strage sono stati gli amministratori che non hanno vigilato sull'osservanza delle norme antisismiche nell'edilizia e i costruttori che non le hanno rispettate, non è davvero un atteggiamento promettente per evitare ulteriori disastri in futuro.

Allo stesso modo, le vittime delle gravi malattie che hanno cercato sollievo nelle promesse di ciarlatani come Di Bella e Vannoni, i genitori dei bimbi colpiti da autismo che hanno visto nei vaccini delle Cattive Multinazionali la fonte delle loro disgrazie, i proprietari degli ulivi colpiti da Xylella, e persino tutti quei cittadini che si sono convinti (a causa di una gigantesca campagna di disinformazione di massa di cui prima o poi qualcuno dovrà scrivere la storia, e molti altri assumersi la responsabilità) che gli Ogm siano l'undicesima piaga d'Egitto, meritano tutta la simpatia e tutta la comprensione possibili. Ma bisogna, per il loro e per il nostro bene (non per quello di Big Pharma, della Monsanto, dei politici, del Palazzo, del Sistema: per il nostro), che la smettiamo da un lato di immaginare colpevoli dappertutto e dall'altro di scambiare dei patetici truffatori con dei geni misconosciuti o addirittura dei martiri della scienza, neanche fossero dei nuovi piccoli Galileo. Rivendicare un controllo democratico dell'uso della scienza e della tecnica è sacrosanto, e sono gli stessi scienziati ad auspicarlo. Ma per controllare gli usi della scienza, bisogna prima di tutto comprenderla - il che non vuol dire che dobbiamo diventare tutti medici, biotecnologi o ingegneri: vuol dire però capire come funziona la scienza e che cos'è quella cosa tanto citata e poco compresa che è il metodo scientifico. Non si possono regolare sensatamente gli Ogm se non sappiamo cos'è una modifica genetica e se crediamo a qualunque bufala ci venga propinata (ad esempio: che solo le piante Ogm contengano geni, che esistano le fragole-pesce, che i contadini indiani si stiano suicidando in massa per colpa del cotone Ogm) e se infine, per soprammercato, ignoriamo la differenza fra "ibrido" e "sterile". Non si può pretendere di impostare una efficace politica di prevenzione delle malattie se crediamo che i vaccini siano inutili o addirittura dannosi per la salute. Non possiamo proteggerci dai terremoti se pensiamo (e diciamo) che l'edilizia antisismica è una spesa inutile e che la salvezza sta nel saper prevedere quando e dove un terremoto avverrà. E non possiamo curare seriamente le malattie se qualsiasi ciarlatano che proclama di aver escogitato un rimedio infallibile contro i tumori, le malattie degenerative o quant'altro trova immediatamente ascolto, nonostante che gli uffici deputati alla salute pubblica, la comunità scientifica e

chiunque ne sappia qualcosa ci mettano in guardia.

In fin dei conti, è così che funziona la democrazia: è proprio perché siamo noi (il popolo) a dover decidere, che dobbiamo saper ascoltare, che dobbiamo saper distinguere i buoni consigli da quelli cattivi, gli esperti dagli incompetenti. La qualità di una convivenza civile dipende dalla qualità della discussione democratica, e una buona discussione democratica non è quella dove tutti hanno lo stesso spazio, scienziati veri e ciarlatani, geografi e sostenitori della terra piatta, biologi e creazionisti, persone serie e cacciaballe, ma quella in cui si dà credito solo a chi davvero se lo merita. Decidere con cognizione di causa non è semplice, anzi è molto, molto difficile; ma non ci sono alternative.

note

1. Valbonesi, op. cit., p. 266.
2. Valbonesi, op. cit., pp. 265-266.
3. Valbonesi, op. cit., p. 292.

Ringraziamenti

Un ringraziamento per il fondamentale aiuto prestatomi, sia per questo libro che per i precedenti, vada innanzitutto (in ordine alfabetico) a Gilberto Corbellini, Guglielmo Cutolo, Roberto Defez, Debora Degl'Innocenti, Flavia Di Castro, Françoise Laclaire, Antonio Pascale, Franco Scaramuzzi e Tiziana Triana.

Ringrazio inoltre, per i preziosi consigli e gli insegnamenti nel corso degli anni: Amedeo Alpi, Sergio Bartolommei, Dario Bressanini, Renato Bruni, Chiara Lalli, Luigi Lanucara, Rachel Laudan, Beatrice Mautino, Anna Meldolesi, Silvia Peppoloni, Gabriele Pirocchi, Giuseppe Regalzi, Donatello Sandroni, Stefano Slataper, Guido Vitiello.

Un grazie anche a tutti gli amici da cui sono arrivati stimoli della più varia portata: Dario Agosta, Marco Aiello, Ernesto Aloia, Eleonora Auditore, Alexander auf der Heyde, Adriano Barra, Andrea Barberini, Allan Bay, Marco Beccaria, Bruna Berutto, Valentina Bilancioni, Rosamaria Bitetti, Claudio Borgognoni, Guido Boschini, Roberto Briozzo, Andrea Calboni, Luciano Capone, Fabio Cammalleri, Marco Cattaneo, Federica Comoglio, Giuseppe D'Assié, Giuseppe De Falco, José De Falco, Silvano Della Libera, Giovanni Distaso, Piercamillo Falasca, Lucie Ferrero, Edo Ferri, Tommaso Giancarli, Stefano Giannunzio, Nicola Iannello, Francesco La Carrubba, Giuseppe Liberti, Fabio Liverani, Marco Valerio Lo Prete, Francesco Maccagnano, Marianna Mascioletti, Giordano Masini, Giovanni Mazzetti, Giuseppe Milano, Federico Morganti, Carmelo Palma, Andrea Pellegrini, Deborah Piovan, Davide Profumo, Francesco Rende, Eva Rossitti, Massimo Sandal, Roberto Schiano, Elena Tosato, Massimiliano Trovato, Luca Vanzella, Luca Venitucci, Raffaele Alberto Ventura, Paolo e Nicoletta Vicentini. E sicuramente ne dimentico qualcuno, che spero mi perdonerà.

Naturalmente, gli errori e le bestialità che sono rimasti nel libro, nonostante tutti gli aiuti e i suggerimenti ricevuti, sono esclusiva responsabilità del sottoscritto.